This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

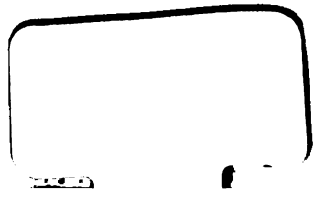

Digitized by Google

ZAT
Airenti

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Aiventi

ZAT

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RICERCHE
STORICO-CRITICHE
INTORNO
ALLA TOLLERANZA RELIGIOSA
DEGLI ANTICHI ROMANI

DEL

P. M. GIUSEPPE AIRENTI

DE' PREDICATORI

PUBBLICO BIBLIOTECARIO.

GENOVA

DALLA STAMPERIA DI G. BONAUDO

1814.

Digitized by Google

Non te moveat auctoritas scribentis, sive parvae, sive magnae litteraturae fuerit: sed amor purae veritatis te trahat ad legendum.

THOMAS A KEMPIS, *De Imitatione Christi* lib. 1. cap. v. pag. 11. Par. Typis Jo. Borbou 1758.

Digitized by Google

AL REVERENDISSIMO P. M.

PIO GIUSEPPE GADDI

VICARIO GENERALE DE' PREDICATORI.

UN' operetta, che ha per iscopo di esporre le leggi, gli editti, ed appalesare i grandi ostacoli, che si opposero alla propagazione del Vangelo, ed allo stabilimento del Cristianesimo, era ben giusto,

Digitized by Google

che fosse indirizzata al Capo di un Ordine dedicato per Instituto alla predicazione della Fede, alla difesa della Religione, e al mantenimento della sana Dottrina. E ben consolante cosa deve pur essere per voi, o Padre Reverendissimo, lo scorrere col pensiero le persecuzioni crudeli, ch' ebbero a sostenere i Cristiani de' primi tre secoli della Chiesa. Per voi, dico, che ad imitazione di loro avete nello spazio de' cinque anni decorsi, per la stessa causa tollerati con fermezza tanti disagj, tante contraddizioni, e calunnie. L'amore certamente, e lo zelo, che nutrite per la Religione mi sono una sicura caparra, che

Digitized by Google

non isdegnerete il lavoro, che vengo ad offerirvi. Di questo amore, e di questo zelo ne avete sempre date luminose prove ne' varj impieghi, che avete sostenuti con tanto decoro nel nostro Ordine, e principalmente, quando ne foste innalzato dal Regnante Sommo Pontefice al supremo governo. Appena eletto Generale, punto non isbigottito dalle difficili circostanze de' tempi, vi applicaste a ravvivare ne' figli lo spirito del Santo Padre DOMENICO col promovere agli onori degli Altari la B. Margherita d'Ungheria figlia di Re, la B. Bartolommea Bagnesi, la B. Caterina da Raconigi, e il B. Sadoc con altri

Digitized by Google

48 Compagni Martiri in Sandomiria. Di altri Eroi Guzmani faceste introdurre le Cause, o neglette le avvivaste; ma soprattutto vi stava a cuore di vedere ultimate quelle di un novello Vescovo de' primi secoli in *Bartolommeo de Martiribus*, d' un altro Carlo Borromeo in *Francesco Posadas*, d' una Agnese di Langeac, riguardata da' Preti di S. Sulpizio qual Madre.

Le vostre premure si estesero ancora più oltre, ideando nuovi Stabilimenti di Religiosi per la propagazione del Vangelo ne' paesi degl' Infedeli; e il Cielo coronò i vostri disegni. Vedeste partire i vostri Figli per l' O-

Digitized by Google

riente, per far ivi risorgere quella Congregazione già ne' secoli scorsi tanto benemerita della Religione, e della Società. Uniste i Domenicani dispersi del Belgio, e ne formaste tanti zelanti Missionarj per l'Olanda: apriste un Collegio all' instruzione della gioventù Cattolica poco lungi da Londra. Il P. Fenwick da Voi animato, e sostenuto, consacrò i suoi beni paterni alla fondazione di una nuova Provincia di Domenicani nel Kentuki, denominata appunto a riguardo vostro Provincia di San Giuseppe, la quale diede Evangelici Ministri agli abitatori delle sponde dell'Ohio,

Digitized by Google

e del Missuri, che n'erano privi. Nuove Missioni si stabilirono nelle Californie, e si videro multiplicare, mercè i due Collegj di Manilla, gli operaj nella Cina, nel Tunkino, ne' Regni di Siam, e in altre Regioni dell' Asia.

Altri progetti divisavate utili alla Religione, e al buon regolamento dell' Ordine, quando una forza straniera vi strappò dagli amati Figlj, e scacciò questi da' loro asili. Qual pena non provaste voi nel vedervi costretto ad abbandonare le concepite speranze per l' avanzamento delle Lettere, e per lo incoraggiamento di zelanti, ed

Digitized by Google

illuminati Ministri alla Religione! Quante cose ridir potrei delle vostre private virtù, se la vostra singolar modestia non mi vietasse parlare, e della dolcezza del vostro carattere, e della sincerità del vostro tratto, e della vostra amorevolezza, ed affabilità! Dirò soltanto, che tutti i vostri Figli vi onorano, e vi amano sommamente: e fra questi certamente io mi pregio di non esser l'ultimo; io che vi sarò sempre grato dell' onore, che mi faceste, chiamandomi a presiedere alla Biblioteca Casanatense. Ivi questo mio libricciuolo ebbe il suo principio; ma dappoichè il turbine universale

Digitized by Google

mi trasportò nel suolo natìo, crebbe a maturità sotto gli auspicj del vigilantissimo nostro Pastore, l'Eminentissimo Card. SPINA, amore, e delizia di questi popoli, della Religione intrepido difensore, e promotore zelantissimo de' Sacri Studj; non che dell'Eccellentissimo Signor GIROLAMO SERRA Presidente ben degno del Serenissimo nostro Governo, ornamento di queste contrade, protettore delle Scienze, e delle Lettere, ch'egli stesso con tanta gloria coltiva, ed illustra, e la cui benevolenza m'inspirerà sempre sentimenti di ossequio, e di gratitudine. Gradite dunque, Rev.mo Padre, questa

Digitized by Google

mia tenue fatica, come un pubblico attestato della mia riconoscenza, e della più profonda stima.

Dalla Biblioteca dell' Università di Genova li 9. Ottobre 1814.

Di V. P. Reverendissima,

Umilissimo, Devotissimo, ed Obbedientissimo Figlio

F. Giuseppe Vincenzo Airenti
de' Predicatori.

Digitized by Google

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

Nello scorso secolo XVIII. molti opuscoli si pubblicarono intorno alla tolleranza, e parecchi Scrittori ebbero vaghezza d' intrattenersi sopra questo argomento, quantunque forse lo scopo loro nol richiedesse. Non è mio pensiero il discutere le opinioni di questi valent'uomini, molto meno l' esaminare la solidità, ed aggiustatezza de' loro principj, e la ragionevolezza delle loro deduzioni. Simili ricerche appartengono al Metafisico profondo, ed all' Uomo di Stato, non già al Critico, e all' Antiquario, che ama indirizzare soltanto i suoi studj a dilucidare le verità storiche, ad indagare quali sieno stati i principj di politica legislazione, con cui si regolarono gli antichi Governi, e quali i costumi, e le leggi de' popoli vetusti. La mancanza d' idee giuste, e precise

Digitized by Google

intorno a questi punti è forse la vera sorgente di tanti errori, che s'incontrano anche nelle opere degli Scrittori di primo ordine. Sembra loro un paradosso il poter combinare il numero prodigioso de' Martiri ne' primi tre secoli del Cristianesimo coll' illimitata libertà di Religione, che, secondo essi, i Romani accordavano a ciascuno. Ma qualunque volta si fossero dati la pena di meglio approfondire lo spirito delle leggi dell'antica Roma, avrebbono facilmente riconosciuto, che i Romani, invece di esser tolleranti, furono per lo contrario nemicissimi de' riti stranieri non convenienti a' Numi del Campidoglio.

Io volenteroso prendo a svolgere un tale argomento, per rendere chiara ragione dell'aspro, e barbaro trattamento, che si fece de' Cristiani, non solo sotto que' Cesari, che furono sempre abborriti, e detestati pe' loro vizj, e crudeltà; ma ancora sotto quelli, che si resero commendevoli per la scienza del Governo, per virtù politiche, e socievoli, e per moderazione. Gli Apologisti della Cristiana Religione si sono per lo più limitati a dimostrare con

Digitized by Google

documenti autentici il numero grandissimo de' Martiri tra Cristiani; ma niuno tra' Cattolici ha rivolti appostatamente i suoi studj ad investigare lo spirito delle leggi religiose di Roma pagana, per quindi arguirne con fondamento, che sotto una tale legislazione li Cristiani non potevano essere riguardati, che quali dispregiatori de' patrj Numi, rei di violata maestà divina, e siccome tali, meritevoli d' essere puniti co' più crudeli supplicj. L' esame di queste leggi può essere utilissimo non tanto per il gran conto, che i più celebri Giureconsulti fanno di tutto ciò, che una volta apparteneva alle leggi di Roma, o che servir possa ad illustrarle, come osservò il sommo filosofo Leibnizio nella lett. xv. addirizzata al Sig. Kestenero *tom. III. epist. pag.* 257; ma molto più perchè opportunissimo a dissipare tanti dubbj, e false conghietture, che si vedono ripetute in cento libri, a fine o di diminuire il numero de' Martiri, che resero una luminosa testimonianza al Vangelo ne' primi secoli del Cristianesimo, o di infievolire almeno una delle più belle pruove, con cui si dimostra la divinità della Religione Cri-

Digitized by Google

stiana. L'illustre Van-Binkershoek, e l'Accademico di Gottinga Walch, hanno spianate molte difficoltà, e tolti via non pochi intoppi, che rendevano più intralciata, e difficile una tale discussione. Con tutto ciò io mi lusingo, che il Cristiano Lettore mi saprà grado vedendo in una nuova maniera, e con nuove ricerche sviluppato, e rischiarato un argomento, che tanto interessa la Religione, e che è sì acconcio a farci conoscere la condotta politica, che intorno alle religiose patrie cerimonie ha tenuta il popolo più rinomato, che vanti l'antica Storia.

Se mai per avventura in queste mie Ricerche o non avessi colpito nel segno, o preso avessi un qualche abbaglio, ho il piacere d'assicurare le persone erudite, che io non sono così amante di me stesso, che voglia anteporre le cose una volta uscitemi della penna ad un più sano giudizio, al quale di buon grado mi sottometto, pronto a ricredermi, quando gli uomini saggi avranno la compiacenza d'avvisarmi de' miei errori.

Digitized by Google

CAP. I.

Gli antichi Romani professavano un sommo attaccamento alla patria Religione, ed a' patrj Numi.

1. Non di rado pur troppo gli uomini guidati dai pregiudizj, e dalle contratte abitudini giudicano ardite, e forse anche stravaganti quelle asserzioni, che punto non si combinano colle favorite loro idee. Per non dissimile ragione alcuni crederanno ardimento l'asserire, che i Romani erano tenacissimi della patria Religione, gelosi, e severi custodi delle leggi, che la proteggevano, e vietavano severamente la professione de' culti stranieri. Non è forse a tutti noto, che quei celebri conquistatori dell'universo avevano a Roma stessa introdotto un numero sì grande di Numi, il perchè divennero oggetto di scherno, e di derisione non solo appo i Filosofi, ma ancora presso le colte Nazioni? Contuttociò se s'indagano gli antichi monumenti, e le vetuste storie, fa d'uopo confessare, che i Romani sieno stati estremamente gelosi de' riti patrj, e sommamente intenti a conservarli; ed in questo loro attaccamento alla Religione dello Stato noi forse possiamo rinvenire delle ragioni acconcie per conoscere, e spiegare l'indole, ed il carattere di quel popolo sempre grande, e magnanimo sì ne' casi avversi,

Digitized by Google

come nei prosperi. In brieve l' amore, e lo zelo, che i Romani nudrivano per la patria Religione era sì vivo, e sì profondamente radicato, che la contrarietà delle passioni, e degli interessi, la smodata cupidigia delle ricchezze, e finalmente le stesse rivoluzioni, che tutto distruggono, non poterono, non dirò già estinguerlo, ma neppure di molto illanguidirlo. Avea dunque ben ragione il Signor Portalis, quando nella sua arringa al Corpo Legislativo di Francia disse, che *il giogo della Religione fu il solo, che il Popolo Romano nel suo furore per la libertà non ardì di spezzare.* Disc. al Corpo Legisl. 5 aprile 1802.

2. In altra foggia certamente non poteva essere da que' saggi, ed avveduti politici costrutta, e stabilita la Romana Repubblica. Essa traeva, è vero, la sua origine da Romolo (1), capo di masnadieri, e

(1) Non può negarsi, che Romolo non abbia avute delle vedute politiche, e non abbia pubblicate delle leggi per il buon governo di quella nascente Repubblica; nè è verisimile, che in quelle abbia totalmente trascurata la Religione. Innalzò de' templi a Giove Feretrio, e Statore ecc., e da questi Giacomo Granovio argomenta, che fosse d'origine asiatica. *De Origine Romuli oratio XIX. pag.* 601. della col. delle orazioni scelte degli uomini illustri di Gio. Cr. Kappio *Lipsiae* 1722; ma qualunque sia stata l' origine di Romolo, o greca, o asiatica, o latina, non può dubitarsi, che non abbia avuta una somma cura del culto de' Numi. *Itaque in istas res*, così Dionigi d'Alicarnasso, *plurimum curae impendit, ducto initio a Deorum, et geniorum cultu. Templa igitur, et fana, arasque, et simulacrorum delubra.* Antiq. Rom. t. 1. lib. 11. c. XVIII. pag. 87. *Oxoniae ex T. Sheldoniano* 1704, e nel cap. XXI. pag. 89 assicura, che fu il primo, il quale *multos divino cultui addixit. In alia certe recens condita urbe tot Sacerdotes, et deorum ministros creatos nullus demonstrare posset: nam praeter eos, qui sacerdotia gentilitia habe-*

Digitized by Google

non era sulle prime, che un aggregato d'uomini fuorusciti, e feroci; siccome però in quei primi principj non erano ancora i Romani corrotti da' multiplici vizj d'una società raffinata, e molle, furono da Numa Pompilio ritrovati in quello stato appunto, che richiedevasi per poter ammansare un popolo barbaro, ed avventuriere con buone

---

bant, alii sexaginta, qui publica sacra pro civitate, et tributim, et curiatim illo regnante constituti fuerunt. Ea autem dico, quae Terentius Varro in suis antiquit. scripsit. Si veda anche il cap. XXXIV. Nè altrimenti si spiega intorno a Romolo Corvino Messala nell'opuscolo indirizzato ad Augusto *de Progenie sua*, nel quale apertamente afferma, che egli fu il primo, che stabilì le cerimonie religiose a Roma: *qui primo constitutis sacris. Script. Rom. Cat. Vet. Heidelbergue* 1743. t. 2. p. 16, *curante Haurisio.* Una prova chiarissima dell'amore, che il primo Re di Roma nutriva per la Religione, oltre i templi da esso fatti edificare, si ha ne' giuochi *Consuali*, ed *Equiri*, che instituì, per nulla dire delle feste di Pelete, che alcuni gli attribuiscono. È conto agli eruditi, che i Romani, e gli antichi popoli hanno sempre considerato i giuochi come cosa appartenente alla Religione, come hanno osservato Paolo Manuzio nel libro *de leg.* p. 20 *Venet.* 1559, ed il Canonico Logoteta nelle *ricerche sopra Nireide, e Filistide*, che io tengo per cortese dono dell'Autore. Onde non posso immaginare per qual ragione alcuni moderni scrittori si siano indotti a credere, che Romolo non siasi preso alcun pensiero della Religione. Convengo però, che dedito sempre alla guerra, o per inclinazione, o per occupare al di fuori il torbido genio de' suoi sudditi, o non potè, o non ebbe il tempo opportuno, ed i talenti di perfezionare un vero corpo di legislazione politico-religiosa; ma fa d'uopo concedere, che gettò i semi della Religione di Roma, siccome afferma lo stesso Dionigi: *Semina, et principia illis praebuit, et cultus divini praestantissimos ritus constituit.* Lib. II. c. XXIII. pag. 91. Si veda Plutarco nella Vita di Romolo pag. 49, e 53: *Vitae Lond. ex of. Jacob. Tonson, et Joa. Watts* 1729.

Digitized by Google

leggi, che formassero i costumi, ed i costumi divenissero quindi mallevadori delle leggi stesse. Questo secondo Re di Roma, grande conoscitore de' costumi umani, e che si può, al dir di Denina, *riguardare qual compiuto modello della sapienza Latina, e Sabina non meno, che Romana*, Rivol. d'Ital. lib. 1. cap. VII., e che *totus in re divina fuit*, come giudiziosamente riflette Paolo Manuzio nel lib. cit. *de leg.* p 14, *costruì, ed ordinò quello Stato in modo*, sono parole del Segretario Fiorentino, *che per più secoli non fu mai tanto timor di Dio, quanto in quella Repubblica, e che facilitò qualunque impresa, che il Senato, o quelli grandi uomini disegnassero fare.* Disc. sopra la prima Decade di Tito Livio lib 1. cap. XI. Qual meraviglia adunque se in una Repubblica sì ben ordinata, e per sistema sì religiosa, il popolo dimostrò sempre mai un vero impegno, una somma venerazione, ed un grande attaccamento alla patria Religione, e riguardò sempre con abborrimento tutti quelli, che ne professavano altra nuova straniera, molto più se questa si appalesava nelle sue pratiche, e ne' suoi insegnamenti opposta a quella di Roma, o si temeva, che in quei popoli ignoranti, e bellicosi potesse infievolirne il fervore, e lo zelo. Conoscevano que' grandi uomini, che il poter pubblico è sempre labile, e fluttuante, ogni qual volta non abbia per base della comune sicurezza la Religione, che moderi gli affetti sregolati, e leghi le coscienze, ed unisca cogli stessi principj gli uomini; *ed ecco la ragione per la quale*, osserva saggiamente Tamburini, *gli Dei furono da principio i Re dei popoli, ed il Governo fu Teocratico, ed i Legislatori delle nazioni s' investirono dell'au-*

Digitized by Google

torità de' Numi. Lez. di Morale tom. II prosp. p. II. cap. X. P. IX. (1). Nè certamente altro scopo aver potevano i congressi di Numa colla Ninfa Egeria (2); siccome diverso fine non avevano quelli degli altri antichi Legislatori, che fingevano, come narra Plutarco nella vita di Numa, avere delle comunicazioni cogli Dei.

3. Questo attaccamento de' Romani alla patria Religione non poteva non essere fomentato, e promosso dall'interesse stesso del Governo. E certamente fa d'uopo confessare col Macchiavelli non essere giammai esistita altra società politica, che abbia saputo sì bene far servire *la Religione a comandare gli eserciti, a riunire la plebe, a mantenere gli uomini buoni, e far vergognare li tristi.* loc. cit. Ma chiara cosa ella è, che il Governo non avrebbe mai potuto ritrarre vantaggi sì grandi dalla Religione, qualunque volta una rigida, e severa Legislazione non avesse prevenuta, e vietata la capricciosa introduzione di nuovi Dei, e di nuovi riti, che facessero perdere

---

(1) Prima del Tamburini avvertì questa verità Bartolommeo Paschetti nel raro opuscolo *Le Bellezze di Genova Dialogo* pag. 83, stampato a Genova nell'anno 1583. Di questo dotto Medico Veronese il March. Maffei nella Verona illustrata lib. IV. part. II. p. 384, accenna soltanto i tre libri latini del *Catarro* pubblicati a Venezia, e non fa cenno alcuno dell'opuscolo sopraccennato, nè della traduzione degli Annali di Genova del Bonfadio, nè dell'opera, che ha per titolo. *Del conservare la sanità, e del vivere de' Genovesi*, stampata in Genova da Giuseppe Pavoni 1602 in-4.°

(2) Il boschetto, in cui Numa fingeva d'avere i congressi colla Ninfa, fu dallo stesso Re dedicato alle Muse. Fea annot. alla Storia dell'Arti di Winkelmann. lett. t. III. art. XII. p. 249. ediz. di Roma.

Digitized by Google

al popolo a poco a poco quell'attaccamento, che nutriva pel culto patrio, o il disponessero a dispregiare la Religione dello Stato, e a divenire insensibilmente irreligioso, e forse anche Ateo (1). Imperciocchè sebben non si voglia assolutamente convenire con quelli, i quali opinano, che il tollerare, ed il permettere arbitrariamente qualunque culto, sia la stessa cosa, che voler la distruzione di tutti: pure non potrà negarsi esser vero ciò, che cantò l'Abate Pellegrino Gaudenzi nell'Aristio, ott. xv, che in una società, ove ognuno può formarsi capricciosamente, e impastarsi a suo talento un nuovo nume:

« Svanisce de' costumi il vero esempio,
« Tremante è l'Ara, e profanato il Tempio.»

In que' tempi tutti i popoli, e tutte le nazioni avevano adottata come massima invariabile di politica, e come principio di saggia Legislazione, che conveniva opporsi all' introduzione di nuovi riti; mentre credevano, che tutte le nuove religioni portassero seco stesse i semi di pericolose rivoluzioni negli Stati; forse non per altra ragione, affermò il Protestante Beausobre ne' suoi elementi di politica, che la Spagna era *irrevoluzionabile*, perchè appunto il Governo con somma gelosia vegliava, acciocchè di soppiatto non s' introducessero, nè si pubblicassero opinioni straniere contrarie alla Religione Cristiana Cattolica Romana, che professa.

---

(1) Si veda Monsig. Bossuet *sixième Avertiss. sur les lettres de M. Jurieu*, P. XI, XIII, e segg. della terza parte dello stato presente *des Controverses, et de la Religion Protestante.*

Digitized by Google

Oltre a questa aveva il Governo di Roma altra forte ragione per impedire, e prevenire qualunque cambiamento nella Religione dello Stato, e per proibire i riti stranieri non approvati. Ella è cosa indubitata, che appresso i Romani, giusta l'asserzione di Denina; *certe pratiche di culto religioso supplivano in gran parte alla Legislazione anche per le cose civili:* Op. cit. l. 1. cap. VIII. Ora è chiaro, che da ciò nascer doveva infallibilmente un reciproco interesse, ed impegno, sì ne' Maestrati, che nel Popolo, a promuovere con tutto lo studio l'esatta osservanza della patria Religione, colla quale erano sì strettamente collegati l'ordine pubblico, e la quiete de' cittadini; tanto più se fosse vero, come con fondamento congettura il lodato celebre autore delle rivoluzioni d'Italia, loc. cit. cap. VII, che gli antichi Legislatori Italiani provvedessero ancora con religiose instituzioni a molte opportunità del vivere umano (1) tutte le volte, che credettero, che il solo

(1) È opinione del celebre Filangieri nel tom. postumo, che va unito come supplemento alla scienza della legislazione, avere i Romani voluto in molte deità divinizzare molte virtù sociali per agevolarne la pratica, ed inspirare a' popoli un maggiore amore per le medesime. Un tal regolamento fu anche proprio dei popoli del Malabar, se è vero quanto ne scrive il P. Manfredi nel suo Dizionario MSS. della lingua Sanscredonica, in cui eruditamente spiega tutte le *Vargga* dell'*Amarasinha*, della quale diede un saggio nella spiegazione della prima il P. Paolino da S. Bartol. Sarebbe desiderabile, ch' un accurato Filologo s'occupasse a fissare l'epoca precisa, in cui fu scritto quel Dizionario, ed a determinare con precisione quali siano gli Dei Malabarici d'antica data, quali i nuovi, e quali le mutazioni introdotte nella Mitologia, e nella lingua, e conciliare i diversi Scrittori, se pure è fattibile, e segnatamente il P. Georgi col lod. P. Paolino.

Digitized by Google

umano rispetto, o il desiderio del comun bene, o qualunque siasi rigor delle leggi a ciò bastare non potesse. Da tutti questi riflessi consta chiaramente lo schietto attaccamento de' Romani alla patria Religione, e come siasi conservato per tanti secoli inalterabile (1), quando per una fortunata combinazione l' interesse, e la politica concordemente conspiravano a promuoverlo, ed a mante-

---

(1) Dimostra questo attaccamento lo zelo, ed il fervore de' Romani nel celebrare le feste ad onore de' loro Patrj Numi, e del dio Termine, che si perpetuò fino a' tempi di Costantino il Grande, il quale fu obbligato con un suo Riscritto particolare indirizzato ad Elpidio nell' anno dell' E. V. 325 di proibire a' Gentili il costringere i Cristiani ad intervenire a' sacrificj amburvali. Queste feste furono descritte da Lucano nel lib. 1 della *Phars.* v. 592, e seg., e da Tibullo nell' Eleg. 1 del lib. II *Col. Pisaur.* t. II. p. 72:

« *Quisquis ades, faveas: fruges lustramus, et agros,*
« *Ritus ut a prisco traditus extat avo.*
.....
« *Dii patrii, purgamus agros, purgamus agrestes,*
« *Vos mala de nostris pellite limitibus.*

Si veda il bel comm., che Gio. Antonio Volpi inserì alla pag. 142 della nitida ediz. di Tibullo pubblicata da Comino l' anno 1749. Questi sacrificj, e queste feste erano antichissimi; mentre nelle leggi delle XII Tavole si legge nella VIII appresso Giacomo Gottofredo: *Sodales Arvales, legem quam volent; dum ne quid ex pOblica corrOmpant, sibi ferunto.* Vedi anche la nota *de Jure praediatorio*, *pag.* 174. Sanno gli eruditi, che i fratelli Arvali presiedevano a simili sacrificj, e che il lod. Scrittore così descrive nella lettera ad Andrea Riveto: *Sunt publica lustra, et solemnia: sive amburbio, sive amburbali processione, quae circa pomerium urbis, agrosque fiebant: ductis etiam olim victimis, dictisque carminibus, die festo, convivioque solemni*; Op. minora col 563. Altre leggi posteriori vengono riferite dal lod. Giureconsulto. Intorno ai fratelli Arvali, si può vedere l' op., che M.re Morini ha scritto sopra questo argomento.

Digitized by Google

nerlo inviolabile. Questa, a mio credere, è la ragione, per la quale l'antica Religione de' Romani, avvegnachè assurda, ed irragionevole, aveva non di manco una forza sì grande sullo spirito di quel popolo, non men celebre per la ferocia, e per l'orgoglio, che rinomato negli ultimi tempi per mollezza, e per vizj; onde quegli illustri antichi padri con tanto vantaggio se ne servirono, o per ricondurlo alla calma, se furioso, o per ispingerlo, anche suo malgrado, ove il bisogno dello Stato richiedeva. Fa certo una piacevol sorpresa allorchè si legge, che i Romani, benchè irritati, sentivano il freno della Religione, la temevano, ed amavano. Questo popolo, che avea la mente, ed il petto pieno de' patrj Numi, si fece ammirare sul monte sacro per la sua moderazione, e per la disciplina; ed appena ottenuto un proprio magistrato, qual era quello de' Tribuni, stabilì due Edili coll' incarico di dinunziare le Romane gentil donne, che menavano una vita scandalosa, e decretò delle pene contro a coloro, che pronunziavano parole disoneste, o si permettevano degli atti licenziosi. Quinci s' intende il perchè applaudì giulivo al giudizio della Vestale Postumia, ed encomiò il Sommo Sacerdote, che la riprese, e vide con trasporto di piacere il barbaro supplicio di Minuccia, e si credette in dovere di fare perfino osservare con esattezza i voti degli scellerati. Un tal popolo non poteva certamente non professare il più vivo attaccamento alla patria Religione, che formava la base del suo carattere, e doveva in ogni circostanza dimostrare la più decisa opposizione a tutti i Numi stranieri, principalmente se opposti a quelli di Roma.

Digitized by Google

CAP. II.

I Romani avevano stabilite delle leggi, colle quali si ordinava la conservazione della patria Religione, e si proibivano li riti stranieri.

4. Prima d'intraprendere la dimostrazione della verità accennata, sarà bene premettere due necessarie osservazioni, per non espormi al pericolo di urtare negli scogli, ne' quali hanno fatto naufragio altri scrittori, o per non averle avvertite, o per averle dimenticate nel decorso delle loro ricerche. Primieramente convien riflettere, che mal si ragiona de' costumi, delle leggi, e de' principj d'un popolo, e di una nazione dallo stato di corruzione, e di degradazione, che il lusso, le ricchezze, gli agi, e l'indole stessa dell'uomo sempre volubile, ed amante di novità continuamente v'introducono. Questo disordine accade tutte le volte, che le nazioni abbandonano i costumi primitivi, e le loro instituzioni, le quali facilmente si alterano, si confondono, e si dimenticano in una lunga serie d'anni, o perchè allettati da i prosperi, e lieti avvenimenti, o perchè adescati da i vizj delle nazioni soggiogate, e vicine. Vediamo quindi oggigiorno verificarsi nelle nazioni moderne, quantunque sì instruite, ciò, che de' Romani antichi fu già osservato da Orazio nell'Ode VI del lib. III.

« Damnosa quid non imminuit dies!
« Ætas parentum, pejor avis, tulit
« Nos nequiores, mox daturos
« Progeniem vitiosiorem. »

Per essere stata da alcuni scrittori ommessa una

Digitized by Google

riflessione sì giusta, e sì naturale, si sono ne' loro raziocinj inviluppati, e nelle loro ricerche allontanati dal vero.

5. In secondo luogo mi si deve a ragione accordare, per quanto grande, ed intollerabile sia il pirronismo, che alcuni scrittori, non saprei dire, se per leggerezza, o per corruzione, o per uno spirito di singolarità, e d' irreligione tentano in mille guise di spargere intorno alla verità della storia, mi si deve accordare, dissi, che ogni uomo ragionevole tener deve per vero, e certo, quanto dalle antiche leggi, e da' fatti pubblici si raccoglie chiaramente, e quanto dagli autori più veridici, ed accurati viene concordemente narrato. Non v' è dubbio, che un fatto, ed un avvenimento in tal guisa stabilito non porti seco stesso tutti que' caratteri di morale certezza, alla quale non possiamo ricusare il nostro assenso, senza abusare stranamente della nostra ragione, ed avvolgere tra infinite dubbiezze i fatti più certi, ed indubitati (1).

---

(1) Il Sig. Consigliere Melchiorre Delfico avido, e colto raccoglitore delle antiche edizioni, e conosciuto nella Repubblica delle lettere per la bella Storia di S. Marino, in alcuni *Pensieri sull' istoria, e sull' incertezza, ed inutilità della medesima*, inseriti alla pag. 60 del n.° 28, art. IX del Giornale di Pisa, non sembra che vada immune da quello spirito di Pirronismo, che primo abbozzò il celebre Campanella molto rinomato per le sue opinioni, e per le sue vicende, e che in questi ultimi tempi ha fatto sì rapidi progressi appresso una certa classe di persone, che si decantano scevre da' pregiudizj. Io porto opinione, che l' Illust. Consigliere sia alieno dall' abbracciare le assurde opinioni di Volney; e forse egli non ha scritto quei pensieri, che per far pompa d' un ingegno vivace e brillante, e non già per pubblicare uno schizzo d' un' opera profonda, e ragionata. Ma comunque sia la cosa,

Digitized by Google

Non posso però dissimulare, che queste mie ricerche sarebbono meno inviluppate, se il tempo divoratore d' ogni cosa non ci obbligasse a desiderare invano i *Sexdecim illos de divinis agen-*

---

credo opportuno avvertire, che in un secolo così corrotto, e così amante de' paradossi, un tal pirronismo non può essere nè pure commendevole per giuoco, e per uno sfogo d' ingegno, e che mal si conviene ad uno Scrittore d' istoria. A me sembra stoltezza indegna d' un uomo ragionevole il volere dubitare d' alcuni pubblici avvenimenti, riferiti concordemente dagli Storici, ed accaduti in mezzo a intiere nazioni, e sì strettamente connessi colla serie della Storia, e cogli altri fatti. O fa d' uopo negare il tutto, il che non si può senza un eccesso di follia, o si deve ammettere la verità d' essi, e rendere per tal guisa una ragione chiara, e nitida del tutto. Poco importa, che negli uni la narrazione sia *meschina*, *rustica*, ed *insipida*, e negli altri ornata, leggiadra, ed elegante, mentre la diversità dello stile punto non distrugge la verità dei fatti: nè io imprenderò a dimostrare, che gli antichi storici hanno ne' loro racconti esattamente osservate le leggi da Cic. prescritte nel lib. II *de Orat.*: *Prima est hystoriae lex, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat, ne qua suspicio gratiae sit in scribendo, ne qua simultatis.* Ma certamente non può negarsi, che molti scrittori d' istoria non abbiano avuto altro per iscopo, che descrivere le cose come realmente accaderono, e dipingere gli uomini quali furono; nè dissimularono i pubblici falli de' Principi, e de' Grandi, nè per odio, e livore tacquero, o difformarono le lodevoli imprese. Quella mania filosofica di mentire, che cominciò a dominare verso la metà dello scorso secolo in molti scrittori, e principalmente nella Francia, credo, che fosse affatto sconosciuta a quelli antichi storici; nè avranno dovuto superare quegl' impacci, e difficoltà, alle quali fu esposto il moderno storico della Francia Lacratelle nel dicifrare le falsità de' suoi predecessori, i quali s' erano, come riflettono gli estensori del Giornale, che ha per titolo: *Mélange de Philos, d'Hist., occupés de longue main à tromper la postérité.* Tom. VII. liv. 73,

Digitized by Google

tes libros di Varrone (1), e molto più l'importante collezione di Domizio, che per testimonianza di Lattanzio scrisse *De officio proconsulis* lib. VII, (o come altri leggono *libris septem*): *rescripta principum nefaria collegit, ut doceret,*

---

p. 3, juillet 1809. Era certamente riserbato al Sig. Volney il fare la grande scoperta, che ne' fatti veri non s'abbiano, che *verisimiglianze*, e che soltanto nella *contraddizione* delle *gazzette* si rinvengono *le basi fisse alla discussione de' fatti*. Si veda *Palmieri*, *Anal. ragion.* t. II. p. II. c. V. p. 227. e 229. Il lod. Cons. dovrà confessare, che non piccolo vantaggio s'otterrà dallo studio della storia, quando coll'ajuto di questa si potessero più agevolmente conoscere questi uomini ingannatori de' loro simili: e non v'è dubbio, che i Sovrani, le persone di Chiesa, gli uomini di Stato, ed i Filosofi, tutti in una parola potranno dalla storia trarre la più grande utilità, infin a tanto che gli uomini nasceranno, viveranno, e moriranno alla stessa maniera; benchè spesse volte accada, che accecati, e dominati dalle passioni, chiudano sovente gli occhi a' grandi esempi, e non diano ascolto alle grandi verità, che lor vengono da quella additate. Una prova luminosissima di questo accecamento ce la somministra l'ora spirato secolo. Furono più fiate avvisati i Sovrani, ed i Grandi, non solo da quelli insetti, che si dicono un di più nella catena degli esseri, ma ancora da quei grand'uomini, che si decantano scevri da pregiudizj, che lo spirito filosofico, il quale si appalesava nelle opere d'alcuni liberi pensatori, sarebbe fecondo di scene funeste, ed orribili: *S'ils sont*, diceva Leibnizio, *ambitieux, et d'un caractère un peu dur, ils seront capables, pour leur plaisir, et pour leur avancement, de mettre le feu aux quatre coins de la terre.* Essais sur l'Entend. hum. pag. 429. Quanti spiacevoli disastri non si sarebbono risparmiati alla intiera società, se si fosse profittato de' salutevoli avvisi di quel Filosofo!

(1) Parla di questi libri di Varone il cel. Gasparo d'Anse de Villoison nel com. *De triplici Theol. Myste. veterum* pag. 224, che con tanto rincrescimento del Barone di S.te-Croix fu inserito nelle sue *Mém. pour servir à l'histoire de la Religion secrète des anciens peuples*. A Paris 1784.

Digitized by Google

quibus poenis affici oporteret eos, qui se cultores Dei confiterentur. L. v. Div. Instit. cap. xi, pag. 326. Wirceburgi 1783, per nulla dire delle perdite di tante opere degli antichi giureconsulti, che trattavano diffusamente di questa materia; e che con diligenza furono accennate da Francesco Balduino nel bel commentario *Ad edicta Vet. Princip. Romae de Christ.* Halla 1721. Sebbene però la mancanza di tante opere possa rendere queste mie ricerche intralciate, e difficili, pure ardisco lusingarmi di mettere questa pratica del sistema politico, e religioso de' Romani nella maggior luce, e chiarezza, approfittando con ogni studio di tutti quelli ajuti, che si possono raccogliere dagli Storici, dagli Oratori, da' Poeti, da' Giureconsulti, e da' frammenti delle antiche leggi. I dotti, io spero, mi sapranno grado di avere illustrato un punto, che era sì strettamente connesso colla sicurezza del Governo, colla tranquillità dello Stato, e colle vedute politiche del popolo più grande delle età vetuste.

6. Non appartiene al mio scopo il dilungarmi soverchiamente nel rintracciare l'origine dell' idolatria appresso i Romani. Qualunque opinione si ami di abbracciare è per me indifferente. In verità poco importa, che i primi fondatori di Roma abbiano appreso il culto de' Numi da' Celti, quando si voglia credere col Fabroni, che Celti, o Galli fossero i primi abitatori della nostra Italia. *Degli antichi abitatori d'Italia, Pensieri,* oppure col Pelloutier *Hist. des Celtes*, liv. i, chap. x, che gli Umbri, i Toscani, i Latini, i Sabini fossero d'origine Celtica, e Galla (1), e

(1) Negli atti dell' Accademia Celtica si leggono alcune

Digitized by Google

quindi la religione de' Romani sia stata Celta, prima, che il vecchio Tarquinio v' introducesse la Greca Mitologia, come opina il De-Beaufort *Repub. Rom., ou Plan. gén. de l'anc. Gouvern.* tom. 1. liv. 1. chap. 5, à l'Haye 1766: o per lo contrario sia stata originalmente Greca, come dietro a Dionigi d'Alicarnasso hanno creduto molti scrittori: o finalmente Etrusca, e d' origine Pelasga, come congettura l'erudito Accad. di Gottinga Heyne. Qualunque opinione tra queste si voglia abbracciare, poco, dissi, importa, nè punto interessa lo scopo delle nostre ricerche. Imperciocchè non si può dubitare, a mio credere, che gli antichi popoli d'Italia, qualsisia stata la loro primitiva origine, (ch' io penso ancora involta tra folte tenebre, ad onta degli sforzi di tanti uomini grandi) sieno

---

Memorie, nelle quali si pretende provare, che alcune pratiche del culto cattolico traggono la loro origine da' Celti, e che in molti eroi del cristianesimo siano adombrati i loro antichi numi. Gli autori del giorn. cit. n. 1. p. 8. dimostrano la stravaganza, ed assurdità di simili asserzioni. Il Dupuy pare, che abbia degl' imitatori, che si studiano di spiegare con allegorie i sublimi oggetti del culto cattolico, siccome i Mitologi spiegano le favole del gentilesimo. Il P. Lambert fu il primo, che in Parigi confutò il sistema del Dupuy per rapporto al cristianesimo, recentemente ha pubblicata un' altra erudita confutazione Monsig. Becchetti, ed una profonda analisi se n' ha nell' opera del Canonico Palmieri. Mons. Testa è da qualche tempo, che si occupa intorno ad una completa confutazione dello stesso. Son sicuro, che tutti i dotti apprezzeranno sommamente una tal opera e per le grazie dello stile, e per la dottrina, e per la forza del raziocinio. Le persone colte possono intanto vedere la bella dissertazione di questo mio dotto amico intorno ai due zodiaci di Dindara, ed Henne, della quale abbiamo una bella traduzione Spagnuola, e Francese.

Digitized by Google

stati de' Romani i maestri; che i Romani abbiano appreso da quelli i principj delle leggi, i semi della politica, della scienza militare, del culto religioso, delle arti, delle virtù, in una parola gli elementi tutti della futura loro grandezza. Sull'orme adunque di que' popoli, e dietro alle opinioni religiose a quelli comuni, avranno certamente i Romani stabilita la loro Religione, ordinati de' sacrifizj, innalzati de' templi, e creati de' sacerdoti. Romolo ammaestrato da questi, divenuto capo de' fuorusciti, instituisce de' giuochi, celebra delle feste (1), erge de' templi, e tra questi il primo a Giove Feretrio: *Haec templi est origo, quod primum omnium Romae sacratum est:* così Tito Livio lib. I. cap. x. p. 55, curante Arno. Drakemborck 1738. La magnificenza, la bella architettura delle fabbriche, la sontuosità de' simulacri, lo splendore delle feste, la ricchezza de' sacri arredi invano si cercherebbon ne' primi anni di Roma, mentre tutto esser doveva semplice, e meschino, siccome semplici, e meschini n' erano gli abitanti, ed i costumi. *Urbes quoque*, avverte opportunamente lo Storico Livio, *ut caetera ex infimo nasci: deinde quas sua virtus, ac dii juvent magnas opes, sibi magnumque nomen facere*, lib. I. c. IX. p. 48. 49. I Romani col progresso de' tempi crebbero smisuratamente di potenza, di forza, di ricchezze: così gradatamente si accrebbe appresso di loro lo splendore della Religione, la magnificenza de' templi, la sontuo-

(1) Sembra, che Lucano abbia voluto additare questa verità nel descrivere la processione, che, secondo il prisco costume, si faceva da' Romani per purgare il Pomerio, e le Mura. *Phars. lib. I. v. 58, e seg.*

Digitized by Google

sità delle feste, e dei giuochi: in somma ogni cosa prendeva l'aspetto di grande, e di sublime nella stessa proporzione, che i Romani dilatavano i loro confini, e si propagava il gusto per le belle arti. Quindi il Collegio de' Pontefici si vide obbligato, per favorire la politica del Governo, di adottare nuovi sontuosi riti, e di moltiplicare le feste, e gli spettacoli, e così allettare i popoli soggiogati. Tutte queste variazioni però non impedirono, che i Pontefici, ed i Sacerdoti non vegghiassero attentamente per conservare l'antica Religione dello Stato nella sua purità, e le patrie cerimonie, avvegnachè io non ignori, che il Signor di Beaufort in questi ultimi tempi ne ha altrimenti pensato, e scritto (1).

(1) Questo Scrittore afferma, che Tarquinio Prisco cambiò affatto la Religione stabilita da Numa: *Il n'y laissa presque point de traces de cette pureté et de la simplicité que celui-ci* (Numa) *avait enseignée aux Romains.* Ch. 1. liv. 1. p. 14; ed alla pag. prima aveva già prevenuto il Lettore, che *Plutarque, Ovide et divers autres auteurs nous décrivent la Religion de Numa comme totalement différente de celle que nous voyons régner à Rome dans les siècles suivans. Comment concilier les auteurs avec Tite Live et Denis d'Halicarnasse, qui nous tracent un tableau de cette Religion, comme si elle eût toujours été à-peu-près la même!* Parmi, che non faccia d'uopo di tanto studio per ispiegare questa apparente contraddizione de' varj Scrittori. Gli uni giudicavano forse della Religione dall'esterno apparato, dalla splendidezza delle feste, e dalla bellezza, e ricchezza de' simulacri; gli altri per lo contrario ne giudicavano dalla sostanza, dalla uniformità delle massime, e degli insegnamenti, e dai medesimi Numi, e riti. Quando taluno ricusi abbracciare una tale spiegazione, deve almeno, come critico, e filosofo, esaminare se Dionigi, e Livio debbano anteporsi per accuratezza, per copia di monumenti, per profondità di studio, e di

Digitized by Google

7. Dalla cura, e sollecitudine de' Sacerdoti, e Pontefici si deve ripetere quell' inalterabile trasporto, che i Romani conservarono per le antiche pratiche, e costumanze; nè altra sorgente aver poterono il disprezzo, e l'avversione, che hanno sempre mai dimostrato per tutte le novità religiose; e da questo attaccamento ne' nasceva, che nessuna azione veniva riputata virtuosa, se

---

cognizioni a Plutarco, ed al poeta Ovidio. I dotti punto non temono di accordare ai primi la precedenza, e convengono, che bisogna ricorrere a queste due fonti qualunque volta si vuole scrivere delle antichità romane con esattezza, e verità. Il Sig. Petit-Radel, in una erud. Memoria espone i caratteri di verità, che si rinvengono nel primo libro di Dionigi. Si veda il rapporto di *Ginguené sur les Travaux de la classe d'Hist. et de Littér.*, letto nella seduta dell' Instit. dei 5 luglio 1811. pag. 10. Sanno gli eruditi, che Plutarco non era molto instrutto nella storia antica di Roma, e non fece un lungo soggiorno in quella metropoli, e vi fu in un tempo, in cui oppressa, ed avvilita da una serie di tiranni, i Romani non erano più quelli d'una volta, ed avevano cambiate maniere, e costumi. Per queste ragioni i critici non valutan molto l' autorità del greco Filosofo (siccome poco deve valutarsi quella d' Ovidio in confronto degli storici). Il Rualdi nelle sue *Animadversioni*, che furono pubblicate alla fine del tom. 1. dell' op. di questo Scrittore dell' ediz. di Parigi 1624, e ristampate nella bella ediz. di Londra, accenna i molti errori, che Plutarco scrisse intorno alla storia, ed alle romane antichità: alcuni ne addita anche Consalvo Adorni nelle *Ricerche sulle diverse maniere di contrarre matrim., e sull' indissolubilità di questo tra gli antichi Rom.*, Roma 1807. Io aggiungerò, che il greco Scrittore non era esente da contraddizioni, come si scorge facendo il confronto di quanto scrive nella vita di Romolo, *pag.* 69, con ciò, che dice in quella di Numa alla *pag.* 141. Tito Livio, e Dionigi, oltre che scrivevano nel secolo d' oro di Roma, ebbero tutto il campo d' esaminare tutti gli antichi Scrittori, di consultare gli archivj,

Digitized by Google

questa non era conforme alla Religione, ed agli antichi costumi; onde Orazio, che scriveva in un' epoca, che i Romani erano divenuti sì corrotti, e sì dissimili da' loro maggiori, si lagnava, perchè a Roma non si encomiava, se non sè ciò, che era vetusto. *Ep. I. lib. II.*

« *Qui redit ad fastos, et virtutem aestimat annis,*
« *Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit.*

---

e gli annali de' Pontefici, ne' quali si scrivevano anno per anno tutti i pubblici avvenimenti, come riferisce Cic. *de Orat.* lib. II. cap. XII., cose, che non erano così agevoli a Plutarco. Ma quando anche por si voglia al confronto l'autorità di Plutarco con quella di Dionigi, e di Tito Livio, è forse verisimile, che Tarquinio il Vecchio politico astuto abbia voluto urtare di fronte i Romani, che erano nimicissimi d' ogni novità, e principalmente sè religiosa? Laonde diceva Orazio, anche di quelli de' suoi tempi, *epist. I. lib. II:*

Quod si tam Graecis novitas invisa fuisset
Quam nobis, quid nunc esset vetus?.....

Ma quando anche Tarquinio non si fosse dato alcun pensiero di comparire empio agli occhi dei sudditi, e delle vicine nazioni, e d' esser collocato, a giudizio de' popoli, a fianco dell' infelicissimo Flegia, che va gridando, *Eneid.* lib. VI., *traduz. di Bondi:*

. . . . . *Oh voi*
Tutti imparate dall' esempio mio
Ad esser giusti, e rispettar gli Dei.

è probabile, che d' un avvenimento sì grande, sì strepitoso, e sì importante non ne fosse rimasta memoria alcuna? È forse verisimile, che il capo de' Pontefici non ne avesse ai posteri tramandata la notizia? come era possibile, che fossero infrante, e cancellate nel foro le pubbliche tavole, che erano esposte agli occhi di tutti (sopra delle quali Anco Marzio aveva fatto scrivere tutti gli stabilimenti sì politici, che religiosi di Numa), senza eccitarsi alcun rumore nel popolo, e che alcuno Scrittore non siasi preso il pensiero di conservarne la ricordanza? Nè io posso per-

Digitized by Google

Queste lodi, e questi encomj delle cose antiche in un tempo, che Roma era corrottissima, sono, a mio credere, una pruova assai chiara, che le leggi erano sì profondamente radicate nel cuore de' Romani, che si facevano ancora rispettare in mezzo agl' infiniti disordini, che le ricchezze, il lusso, le strane mode delle dome nazioni dovevano necessariamente produrre in un popolo

---

suadermi, che i Romani, i quali pochi anni dopo incaricarono Papirio di raccogliere le leggi degli antichi Re di Roma per opporsi al disegno di Tarquinio il Superbo, che voleva tutte distruggerle, fossero in allora sì neghittosi, ed indolenti di vedere con animo tranquillo rovesciata la Religione dello Stato! Una tale indolenza è affatto inconcepibile in un popolo, che, al dir di Lipsio, non dava mai luogo *nec novitati, nec mutationi. Admiranda, sive de Magist. Rom.* lib. IV. c. V. p. 176. *Antuerpiae* 1599. Ed infatti quale orrore non cagionò ai Romani il divorzio di Spurio Carvilio Ruga nell' anno 523, onde era da *ognuno scansato, e fuggito come persona infame!* Adorni loc. cit. *P IX. p.* 27.; ed è ben noto il tumulto, che eccitò il sacrifizio della *disfarreazione*, col quale Domiziano sciolse il vincolo della confarreazione del *Flamine Diale*, di cui scrisse Plutarco, forse testimonio di veduta. *Aderant autem dissidio matrimonii Sacerdotes, terribilia multa, et inusitata, atque tristia agentes. Quaest. Rom. t.* 2. *pag.* 276. Se tanta sensazione produsse nei Romani corrotti una mutazione d' una cerimonia religiosa, e se cagionò sì grandi tumulti una insolita dispensa, possiamo noi argomentare quali disordini avrebbe prodotto ai tempi del Vecchio Tarquinio il rovescio della patria Religione. Finalmente, come gli storici avrebbono potuto dimenticare un sì grande avvenimento, quando sono sì minuti nel raccontarci, che Tullio Ostilio abolì i Collegj, che li ristabilì Servio Tullo, e che furono di bel nuovo soppressi da Tarquinio il Superbo, e ristabiliti per sempre da' Patrizj! E non ci narran forse, che il Vecchio Tarquinio portava una veste tessuta d' oro, che aveva reso più splendido, e magnifico il trionfo, che ornata aveva di portici

Digitized by Google

avido, venale, e prepotente, che calcolava il diritto dalla forza, come accennò Lucano Phar. lib. 1. v. 175.

. . . . *Mensuraque juris*
Vis erat:

pure questo popolo sì orgoglioso, e feroce non solo si appalesava di genio contrario, ma si opponeva con forza, e vigore a tutte le novità

---

la città, e gettati i fondamenti del tempio di Giove Capitolino, e che aveva chiamato a Roma da Fregella, paese de' Volsci, Turiano, che formò di terra cotta la statua di Giove, ed altre cose simili! Eppure tutti passano sotto silenzio il fatto supposto ben più memorabile, quale sarebbe quello della mutazione della Religione, e della distruzione di tante are innalzate da Romolo, e da Numa, come riporta Dionigi, *lib. 1. c. LXIII.* e *LXXIII.*, e consacrate a nuovi Iddii. Inoltre, come potrebbono gli storici rappresentare la Religione di Roma non dissimile da quella introdotta, e stabilita da Numa, qualunque volta avessero avuto un qualche leggiero indizio, che il culto si era cambiato sotto Tarquinio? L'equivoco de' moderni Scrittori nasce forse dal non riflettere, che il Vecchio Tarquinio aveva condotto da Tarquinia a Roma una turba d'artisti, siccome suo padre Demarato molti ne aveva condotti da Corinto nell'Etruria. Questi coltivatori delle belle arti dovevano introdurrre a Roma una certa eleganza di maniera, un certo lusso negli spettacoli, e nelle feste, ed una migliore architettura ne' templi, ed un più esatto disegno ne' simulacri, ed una magnificenza nelle fabbriche. Tutti questi cambiamenti potevano aver luogo, senza punto alterare il sistema religioso di quella città, giacchè nulla influivano, nè variavano la sostanza del medesimo. Ma che che sia di ciò, non scorgo come il De-Beaufort possa combinare il cambiamento di Religione con ciò, che esso scrive al *cap IV.* del *lib. 1. pag.* 85. *La crainte des Dieux, ce respect religieux pour la divinité que Numa leur avait inspiré, se conservèrent, et les changemens introduits dans le culte et dans les cérémonies n'altérèrent point ces prin-*

Digitized by Google

religiose, che l'uomo leggiero, e volubile cerca introdurre. Come si potrà mai spiegare questo fenomeno, forse unico nella storia, se non col dire, che le leggi, ed il governo promuovevano le antiche costumanze, ed in particolar maniera il culto patrio, ed inspiravano un odio a tutte le Deità straniere, vietando la propagazione, e professione de' riti pellegrini!

8. Nè v' ha d' uopo di conghietture, quando la verità da noi accennata si raccoglie con chiarezza, e dai framinenti delle leggi di Romolo,

---

cipes. Non era possibile, che il Popolo Romano conservasse il rispetto, la venerazione, l'amore ai patrj Numi, quando vedeva con indifferenza, che il Governo a capriccio cambiava culto, e Deità. La mutazione della Religione appresso tutti i popoli fu sempre foriera dell' irreligione, dell' immoralità, e di rivoluzioni. E come mai gli abitatori delle sponde del Tevere potevano essere adoratori de' Numi di Numa, quando questi più non esistevano? Il Pelloutier, per isfuggire la difficoltà, che presentano tante instituzioni d' origine greca, immaginò anch' egli un tal cambiamento. Ma qual bisogno evvi di tali supposizioni, quando i riti antichi d' Italia esser dovevano uniformi a quelli della Grecia! imperciocchè i Pelasgi nelle due emigrazioni, che ne' tempi più vetusti fecero dalla Grecia nell'Italia, avranno seco portato i loro usi, e le loro cerimonie religiose; ed ecco il perchè si ravvisa una sì grande somiglianza, con quelli de' tempi eroici de' Greci, ne' fatti rappresentati ne' monumenti Etruschi. Questa ragione milita anche, quando si abbracci la non seguita opinione di M. Guarnacci, o quella di Ciro Minervino. Non si può dubitare, che i Romani divisi dal solo Tevere dalla Toscana, non abbino appreso dagli Etruschi i riti religiosi, che erano sì uniformi a quelli de' Greci, siccome Numa adottò a somiglianza dei Toscani nove Collegj d' artisti; il primo de' quali era quello de' Trombettieri, *qui sacris publicis praesto sunt*. Heineccio *exercit. de Colleg.* c. 1. p. IV., et v. t. v. op.

Digitized by Google

o per meglio dire delle antiche consuetudini, che vengono attribuite a quel primo Re, come leggi da esso pubblicate (1), e da quelli delle dodici tavole, e da molti altri monumenti, che nel decorso di queste ricerche andrò riferendo, ed illustrando.

Qualunque sia stato lo scopo di Cicerone nello scrivere i libri delle leggi, o abbia egli imitato quei della Repubblica di Platone, o abbia piuttosto a suo talento formato una nuova legislazione, non può dubitarsi, che non abbia altresì riportate alcune delle antiche consuetudini, e leggi, colle quali si governava la Repubblica Romana: e ciò è vero ancora, nell' ipotesi, ch' egli avesse in mira di dimostrare, come le leggi tutte

---

(1) Alcuni Scrittori, tra' quali si distinguono Balduino, Paolo Manuzio, e Giusto Lipsio, attribuiscono a Romolo molti frammenti di leggi, che altri pretendono non poter appartenere a quel primo Re. Io non amo prender parte alcuna in questa discussione, quantunque a me sembri, che siano una prova assai convincente a favore de' primi i frammenti del Codice Papiriano scritti nell' antica lingua Osca, e riportati da Terrasson. Sanno gli eruditi, che in quelli si contengono molte leggi pubblicate dagli antichi Re di Roma, e segnatamente da Romolo. Dionigi in più luoghi chiaramente afferma, che il Re fondatore di Roma fece delle leggi, e conferma Ovidio allorchè scrisse nel lib. I. dei Fasti, v. 36:

Hoc igitur vidit tra-beati cura Quirini,
Cum rudibus populis annua jura daret.

Vediamo infatti, che oggidì i giureconsulti citano le leggi di Romolo, come emanate da quel primo Re. Heineccio, *exercit. XVI. de usufr. mater.* c. IV. t. V. ediz. di Napoli. È vero però, che la collezione Papiriana conteneva principalmente le leggi sacre di Numa. Heineccio. *Antiq. Rom.* Proe. P. I n. a.

Digitized by Google

debbano discendere dalla prima immutabile legge di Natura, che ha il suo principio nella stessa volontà di Dio. Di fatti è noto, che Cicerone nell' ordinare quella Repubblica ha più fiate dovuto accennare alcuni stabilimenti, ed alcune leggi, che erano onninamente conformi, e somiglianti a quelle, colle quali si governava Roma antica (1): e questa verità parmi, che si raccolga con evidenza, dalle parole, ch' egli pone in bocca d' Attico, dicendo, che le leggi da lui accennate non erano punto dissimili *a legibus Numae, nostrisque moribus:* c. x. l. II. Ma più Cicerone in quelli suoi libri, fra gli altri regolamenti, prescrive, ed ingiunge, che *separatim nemo habessit Deos neve novos: sed, ne advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto. Constructa a patribus delubra* (*al.* in Urbibus) *habento, lucos in agris habento, et larum sedes, ritus familiae patrumque servanto. Divos, et eos, qui Coelestes semper habiti, colunto, et ollos quos endo Coelo merita vocaverint,* (*locaverunt.*) l. II. c. VIII. p. 766, ediz. d' Halla del celebre Ernesto. Questi principj di legislazione religiosa proposti dal principe de' latini oratori sono sì uniformi alle leggi delle dodici tavole, che molti

(1) Quando anche si convenga con Terrasson, che il *Traité des lois n'est qu'un plan de Gouvernement tiré en partie des mœurs des Romains, et en partie de l'imagination*, pag. 90. *Hist. de la Jurisp. Rom.* p. II. p. II., converrà dire, che le leggi qui accennate, o erano quelle de' Decemviri, o somiglianti alle consuetudini de' Romani, o forse un ristretto delle medesime. E se Cicerone ha ideato un piano di legislazione, è più verisimile, che l' abbia esposto ne' perduti libri della Rep., anzichè in quelli delle leggi.

Digitized by Google

Scrittori hanno asserito essere le parole stesse, colle quali erano quelle concepite: siccome egualmente credettero, che tali fossero anche le altre del cap. IX. pag. 767. *sacrum, sacrove commendatum, quo clepserit, rapseritque paricida esto:* quando anche queste non fossero le parole precise delle dodici tavole, sarà sempre vero, che ne contengono la sostanza, e additano in breve quali fossero le massime della legislazione politico-religiosa, colle quali costantemente si governarono i Romani, non solo fino alla pubblicazione dell' editto perpetuo di Salvio Giuliano ai tempi di Adriano, ma forse ancora insino ai tempi di Costantino il Grande. I dotti non ignorano, che gli antichi Scrittori non sempre riportarono fedelmente le parole stesse delle tavole, ma talvolta si limitarono a riferirne soltanto il sentimento, come ha avvertito Giacomo Gottofredo. *Fragmenta* XII. *Tabula. Praef. ad Lector. Heidelbergae* 1616. Cicerone anch' egli avvisa, che avea soltanto accennate in ristretto quelle leggi; *sed ipsae summae rerum, atque sententiae.* C. VII. p. 760.: onde nell' indicarle, forse null' altro ha fatto, che trascrivere succintamente la legislazione di Roma, che ancora era in vigore, e dipingere i costumi de' suoi tempi. Per la qual cosa Attico subito soggiugne; *conclusa est quidem apte tam magna lex, sane quam brevi, et ut mihi quidem videtur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae, nostrisque moribus.* C. X.

Le circostanze di quei tempi, la posizione geografica di quella metropoli, ed i grandi progetti d' ingrandimento, che avevano in vista i regolatori di Roma, richiedevano, che fermi, ed

Digitized by Google

invariabili fossero gli stabilimenti religiosi per affezionarsi gli Etruschi d'indole religiosissimi, sebben corrotti dal lusso, e per allettare i Sabini, ed i Latini ancor poveri, e villani: così fu di fatto, poichè vediamo fino da' primi dì praticata dai Romani con tanta diligenza l'osservanza di tutti i riti, e cerimonie, che gli stessi popoli vicini, benchè loro nimicissimi, pure non poterono a meno di non esserne commossi, e concepire per essi il più profondo rispetto, e la più grande venerazione. *Ea pietate*, sono parole di Livio, *omnium pectora imbuerat* (Numa).... « *tum finitimi etiam populi, qui ante, castra, urbem* (1) *positam in medio ad sollicitandam omnium pacem crediderant, in eam verecundiam adducti sunt, ut civitatem totam in cultum versam deorum, violari ducerent nefas:* lib. 1. c. XXI. p. 29. t. 1. Se la scrupolosa esattezza de' Romani nell'adempiere le pratiche dalla Religione prescritte avea talmente colpito i popoli loro rivali, e nemici, noi ben possiamo arguire quanto grande, e schietto sia stato l'attaccamento, e l'amore, che essi portavano alla patria religione, e ai Numi del Campidoglio, e quali fossero le leggi, che ne comandavano il rispetto.

---

(1) Nell' ediz. ad uso del Delfino si legge *non urbem*, t. 1. ediz. di Venezia 1714.

Digitized by Google

CAP. III.

Le Leggi stabilite da Numa intorno al culto patrio furono rinnovellate, e confermate dalli Decemviri nelle leggi delle dodici tavole.

9. Sarebbe certamente un problema di non facile soluzione lo spiegare, come la Religione potesse avere una sì grande influenza sullo spirito di tutti i Romani, a' quali niun altro popolo, o nazione, a detta del Macchiavelli, del Montesquiou, e del De-Beaufort (1) porre si può al confronto nell'amore, e zelo della Religione, quando non fosse stata stabilita, ed autorizzata dalle leggi dello Stato, e protetta dal Governo. La superstizione, che fu sempre ai popoli dannosa, e fatale, divenne a Roma, al dire di Polibio, per la religiosità del popolo utilissima: *atque adeo, quae res apud reliquos mortales vitio vertitur, ea ipsa continere Romanam Rempublicam mihi videtur: superstitionem dico: nam quod merito multi mirentur, atque eo apud hos superstitio in majus est exagerata, et cum in privata hominum, tunc in publica consilia est inducta, ut non queat magis.* Lib. VI. Hist. t. II. n. 54. pag. 78. Vindobonae apud S. P. Krausium 1763.

---

(1) Anche Cic. nell' Oraz. *de Hauruspicum responsis* punto non esita di francamente asserire, che i Romani, quantunque in molte cose cedessero all'altre nazioni, pure tutte le superavano nella religiosità *P. IX.*

Digitized by Google

10. Per non dilungarmi soverchiamente accennerò le leggi, che da alcuni vengono attribuite a Romolo; ma che forse con più ragione possono convenire a Numa, di cui Virgilio, *Æneid.* lib. VI. v. 819. pag. 230. Patav. 1738, ediz. di Comino, così cantò:

Sacra ferens! nosco crinis incanaque menta
Regis Romani, primum (1) *qui legibus urbem*
Fundavit.

Tra le leggi attribuite da Balduino, da Lipsio, e da altri a Romolo, troviamo nella seconda, che fu stabilito, *Patres sacra magistratusque soli peragunto.* Questa ordinazione, senza dubbio, fu fatta per instillare ne' popoli il più grande rispetto, e la più alta venerazione alle patrie cerimonie: come egualmente per impedire qualunque siasi arbitraria variazione, fu comandato nella terza che, *Sacrorum omnium potestas sub regibus est: sacra patres custodiunto.* Appo Francesco Balduino nei due libri *In leges Romuli, et leg. XII. Tab.* pag. 7. ed. di Parigi 1554. Prevedeva altresì quel saggio Legislatore, che un popolo conquistatore si sarebbe col progresso de' tempi facilmente invogliato de' Numi delle domate provincie, e si sarebbe quindi scemato, ed illanguidito lo zelo, e forse anche estinto l' attaccamento alle patrie religiose cerimonie, ed ordinò pertanto nella settima, che i Romani non venerassero *Deos Peregrinos praeter Faunum* (2).

---

(1) Altri leggono *Crines... Primus.*

(2) Non sarà cosa inopportuna il riportare la riflessione, che fa Paolo Manuzio, dopo aver accennata questa legge di Romolo: *Si pœnam iis lege indiceret, qui fabulosa de Diis figmenta credidissent, quid illud! ubi diversa*

Digitized by Google

Queste ordinazioni fatte da Romolo furono certamente perfezionate da Numa, che si prese pel primo l' incarico di prescrivere tutte le cose, che potevano appartenere al culto religioso, e fissarne le regole invariabili, giacchè era in queste materie dottissimo. *Consultissimus vir..... omnis divini atque humani juris*, così Livio nel lib. 1. c. XVIII. Numa, al riferire del cit. Storico, *urbem novam, conditam vi, et armis jure eam legibusque, ac moribus de integro condere parat:* lib. 1, c. XIX.; e siccome antivedeva, che appresso un popolo guerriero si sarebbono rinvenuti de' grandi generali, ma pochi saggi legislatori: *in Civitate bellicosa plures Romuli, quam Numae similes reges putabat fore:* l. c. c. XX. pag. 89.; però avvedutamente egli si applicò con tutto l'impegno a ben radicare nel cuore de' Romani l'amore de' Patrj Dii. Volle altresì prevenire qualunque contesa, che potesse nascere tra' cittadini intorno alle cerimonie religiose, ed a quest' oggetto al Pontefice Sommo, *sacra omnia exscripta, exsignataque attribuit; quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent* (1). Raccomandò parimenti a' Sacerdoti la cura di tutte le cose sacre, e sottopose al loro giudizio, e decisione tutti i dispareri, controversie, e difficoltà, che potessero insorgere: *caetera quoque omnia publica, priva-*

---

religio est, tollitur pietas, et consuetudo, ex eo facile odia, et ex odiis seditiones existunt, quo saepe malo civitates intereunt, providit hoc Romulus, cavit lege lata, ne Deos peregrinos praeter Faunum colerent, neve sacrificia externa facerent. op. cit. p. 13.

(1) Nell' ediz. cit. ad uso del Delfino si legge nella not. *Descripta, et sigillo notata.*

Digitized by Google

taque sacris scitis subjecit: ut esset quo consultum plebs veniret; ne quid divini juris, negligendo patrios ritus, peregrinosque adsciscendo, turbaretur: l. c. p. 90. Questi stabilimenti fatti dal Re il più religioso, e forse anche il più politico, che vanti Roma Pagana, aver non potevano altro scopo, che di porre un argine insormontabile a tutte le novità religiose, ed a quei falsi sistemi, che tollerati rovesciano infallantemente gli Stati, e moltiplicano i Monarcomachi (1).

Numa pertanto non contento d' aver perfezionato lo schizzo del sistema religioso introdotto dal suo predecessore, lo ha vieppiù stabilito divinizzandolo, affinchè sussistesse inviolabile. Ed ecco il perchè fingeva d' aver ricevuti quei regolamenti da' Numi pel ministero della Ninfa Egeria, ed in tal guisa si studiava instillare ne' popoli la più profonda venerazione per li medesimi. Importava sommamente a quel Re d'ammansare la ferocia dei suoi sudditi, e renderli non solo benevoli in verso de' Sabini, come ha creduto Heineccio, *exercit. IX. de Colleg. et corpor. c. I. p. VII. pag.* 329., *t. V.* op. ediz. di Napoli; ma molto più ancora di formarne un popolo religiosissimo, ed oggetto di stima, e di maraviglia alle nazioni vicine. Non ignorava, che gli stabilimenti meglio ideati, ed architettati, non possano impedire, che la volubilità dell' uomo, e

(1) È opinione di Bayle, che le frequenti sollevazioni, ed i regicidi appresso i Protestanti non siano soltanto un effetto de' disordini d'un popolo furibondo, ma piuttosto de' loro sistemi licenziosi di Religione, di morale, di politica. *Avis important aux Réf. répons. du Nov. Converti.*

Digitized by Google

la propensione sì connaturale dell'umana specie ai piaceri, ed alle novità, non disponga gli uomini alla dimenticanza, ed al disprezzo delle cose più sacre, ogni qualunque volta non siano tenuti in dovere dal timore d'un severo castigo, e le leggi non vengano a sostegno, e a difesa della Religione. Laonde pieno d' ammirazione per sì saggi Statuti Andrea Cirino esclamava: *Vides judicia Dei imperscrutabilia, etiam superstitiosissimus falsae Religionis Antistes ob sacrarum injuriam punit ad necem! De urbe Romae*, c. LVI. t. II. *Nov. Thes. antiq. Rom. congestus ab Alberto Henr. de Sallengrae* p. 622. Infatti il decemviro M. Tullio ai tempi del Re Tarquinio provò con un crudel supplicio, e con una morte ignominiosa il severo rigore di queste leggi, benchè non fosse assolutamente violatore del culto patrio, e molto meno promotore, e propagatore d'un nuovo culto straniero. Non era accusato d'altro delitto, che d'aver permesso, che Pomponio Sabino trascrivesse i libri sacri, che erano affidati alla di lui custodia. L'orribile morte, a cui fu condannato il decemviro, è quella, che le leggi romane avevano decretata contro i parricidi, e che furono dopo rinnovellate da Pompeo il Grande (1). Una sì ine-

(1) La pena portata dalle leggi romane contro i parricidi era, che il reo *insutus in culeum* fosse sommerso, come accenna Cic. *pro sex. Ros. Amer.* n. XVIII. È egualmente riportata da Paolo Manuzio aggiungendovi, che dovea esservi riposto *cum cane, gallo gallinaceo, vipera, et simia*, e attuffato nel mare, o in un fiume, finchè avesse perduta la vita. *De leg. Rom.* p. 131. Questa legge fu rinnovellata da Pompeo il Grande, ed estesa anche agli uccisori de' parenti. Si ved. Heineccio. *Antiq. Rom. ad*

Digitized by Google

sorabile giustizia fu commendata dagli antichi; e da Valerio Massimo s' appella giustissima, *Justissima quidem*, lib. 1. *de cult. deor.* c. 1.

11. Lo spirito di queste leggi non venne meno per la mutazione del Governo, accaduta quando fu discacciato da Roma Tarquinio il Superbo, il di cui figlio Sesto Tarquinio abusato aveva della moglie di Collatino Lucrezia, e fu abolito il governo de' Re. Ma le leggi, e le consuetudini, che favorivano la patria Religione, si mantennero salde, ed inviolabili per il potere, ed autorità de' Sacerdoti (1); e quantunque sommo fosse l'abborrimento, che il popolo aveva pel nome dei Re, pure per rispetto alla Religione giunse non pertanto a creare un Re dei sacrifizj, affinchè tutte le cerimonie religiose stabilite da Numa fossero esattamente, e scrupolosamente osservate, ed eseguite (2).

Creati nell' anno di Roma 291. per opera del Tribuno Terenzio, i decemviri non obbliarono questi nelle leggi delle XII. Tavole quelle della Re-

---

Inst. lib. 10. t. XVIII. P. LX. t. 2. p. 364.; e Seneca nel *lib.* 1. *de Clem.* n. XXIII. p. 204. *Antuerp.* 1632., e la not. 238 di Lipsio. Adriano la rivocò; ma dopo l' editto di questo Imp. si trovano degli esempj, che ne' paesi marittimi erano così puniti; per lo contrario nei paesi dentro terra erano bruciati vivi, o condannati alle bestie. Heineccio loc. cit. *P. LXII. p.* 366.

(1) *Ejectis*, dice Heineccio, *itaque regibus duo in urbe honorati erant, qui edicerent: Pontifices de rebus sacris, et Consules de rebus bellicis, civilibus.* Hist. edict. c. III. p. IV. pag. 28. t. XI. op.

(2) *Rerum*, sono parole di Tito Livio, *deinde divinarum habita cura: et quia quaedam publica sacra per ipsos reges factitata erant..... regem sacrificulum creant.* lib. II. c. 2.

Digitized by Google

ligione, anzi diedero alle stesse nuova forza, e nuovo lustro. Non può dubitarsi, che molte delle antiche leggi non sieno state inserite nelle XII. Tavole, come ha provato Giacomo Cujaccio, *obs. et emend. lib.* III. *c.* 40. col. 80. t. 3. op. (1), e tra queste certamente si debbono annoverare quelle della Religione, la quale si anteponeva ad ogni altra cosa. *Priorem esse rationem Religionis*, come si spiega l'autore delle declamazioni attribuite a Quintiliano. *Declam.* CCCXXIV. t. 3. tra le Op. di Quintiliano pubblicate da Pietro Burmanno p. 654. *Lugd. Batav.* 1720. È altresì certo, che le leggi delle XII. Tavole non solo furono compilate a norma delle antiche consuetudini, ma anche desunte da quelle di Solone recate da Atene, come attestano Lucio Floro lib. I. Epit. *Rer. Rom.* pag. 20. t. II. della superb. ediz. degli Scrittori Lat. della Stor. Rom. d'Aurisio, e Sesto Aurelio Vittore; *qui eas ex libris translatas XII. Tabulis exposuerunt.* tom. II., *de Viribus illustr.* cap. XXI. p. III. (2). Solone incaricò principalmente l'Areopago d'invigilare con diligenza, acciocchè nascostamente non venissero introdotti nuovi Dei

(1) Il più volte lodato Heineccio nella not. F., crede cosa inutile provare con nuovi argomenti questa verità, perchè certissima. *Plura*, così egli, *non addo de re certissima. Ant. Rom. ad instit.* Proemium, *P. III. pag.* 4.

(2) Fu opinione di Paolo Manuzio, che quanto leggesi nelle leg. delle XII Tav. fosse quasi tutto ricavato *de Solonis legibus*, loc. cit. p. II., come di molte conferma Giacomo Cujaccio sì nel Com. *ad lib.* 2. *de origine juris* t. I. c. 776. e 777., che nel lib. 15. *observ. et emend.* c. VIII. t. 3. op. col. 397. *Venet.* 1758. Si ved. *Heineccio*, e gli Autori da lui cit. *Præmium* P. III. n. F. e G. p. 4.

Digitized by Google

in Atene, *ac primo quidem omnem movebat lapidem, ne praeter receptos jam Deos canonisatosque heroas alii vel novi, vel peregrini colerentur, quod* τοῦ *ipsis erat proprium.* Sono parole dello Schedio nella Dis. *De Areopag.* c. v. P. VII. p. 152. *Thes. Nov. Dis. Jurisd.* t. 1. *fas.* 1. *curante Gerhardo Oelrichs Bremae* 1772. Questo impegno, e studio di conservare intatta la patria Religione erano non solo proprj degli Ateniesi, ma ancora di tutte le altre colte nazioni (1). Benchè i primi, a' tempi di S. Paolo, non formando più uno Stato indipendente, abbiano dimenticate queste massime di governo de' loro maggiori, e siano stati perfino da alcuni lodati *per l'ospitalita, che usavano non solo verso gli uomini, ma eziandio verso gli Dei forestieri*, come già osservò il Card. Orsi. Ist. Eccl. lib. 1. P. LVIII. I Decemviri adunque non potevano non confermare, ed adottare una legge sì saggia, sì analoga alle antiche loro instituzioni, ed abitudini, sì conforme alla politica di quell' avvedutissimo Governo, ed ai costumi religiosi di un popolo eccessivamente superstizioso.

12. Pertanto i compilatori delle XII. Tavole, ammaestrati dagl' insegnamenti di Numa, e dalle leggi di Solone, conoscitori del fanatismo, che i Romani avevano pei patrj riti, non ignorando gli stretti vincoli, co' quali la Religione è legata allo Stato, e di qual giovamento possa essere al

(2) I Persiani punivano coll' orribile supplicio della cedere i rei di fellonia contro gli Dei; e gl' Incas del Perù non' tolleravano ne' popoli conquistati un culto contrario alla Religione, ch' essi professavano, come avvertì il Conte Algarotti nel *Saggio sopra l' Impero degl' Incas.*

Digitized by Google

Governo, non potevano trascurare in un Codice di Legislazione sì encomiato, (che Crasso appresso Cicerone anteponeva a tutte le biblioteche de' Filosofi, *De Orat.* 1. 44.), ed ommettere un articolo sì importante, sì strettamente congiunto colla felicità de' popoli, colla sicurezza de' Magistrati, e colla prosperità della Repubblica.

Erano intimamente persuasi que' grand' uomini, che i fondamenti primarj dell' ordine sociale sono la Religione, e la Sovranità, e che se la prima si scuote, o vacilla, viene anche nel tempo stesso a crollare l'intiero edifizio dello Stato. Antivedevano, che la sfrenata licenza d' introdurre a capriccio nuovi Numi, di creare nuovi culti, di professare nuovi riti avrebbe necessariamente introdotto nello Stato la confusione, il disordine, l'immoralità, in una parola tutti i vizj. *Suosque Deos*, ci avvisa Cicerone, *aut novos, aut alienigenas coli, confusionem habet Religionum, et ignotas caerimonias. Non a Sacerdotibus, non a Patribus* (1) *acceptos Deos, ita placet coli, si huic legi pareant* (paruerant) *ipsi.* Lib. II. *de leg.* P. X. ediz. di Davisio di Cantabrigia 1745. in 8.°. Anzi, per confessione dello stesso Romano Oratore, è la medesima cosa, che volere svellere

---

(1) Molte edizioni assai pregiate, come quella di Basilea del 1534, e le altre di Verburgio, di Grutero, di Schrevelio, di Pietro Vettori, del Lambino ecc., leggono come il Davisio, se non che in alcune si pone la *virgola* in vece di *punto* dopo *cærimonias.* All' opposto in quella di Parigi del 1554 *apud Carolum Stephanum*, le due di Venezia *corrigente Paulo Manutio* del 1546, e 1552, e le altre dell' Elzev. di Lione del 1583, e dell' Olivet leggono concordemente *et ignotas cœrimonias* etiam *Sacerdotibus. Nam a patribus.* La lezione d'Ernesto è quella che più

Digitized by Google

fino da' fondamenti ogni seme di giustizia, *haud scio, an pietate adversus Deos sublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtus, justitia tollatur.* Lib. I. *De Nat. Deor.* cap. II.

13. Qual meraviglia se gli antichi Padri di Roma, ed i Pontefici pienamente persuasi di questi principj ordinarono con leggi severe ai popoli di non violare giammai i riti patrj, e di uniformarsi intieramente a quanto veniva loro prescritto dalle leggi religiose?

Ho già provato, n.° VIII, che le leggi riportate da Cicerone ne' suoi libri non sono da riputarsi immaginarie, come quelle di Platone nei dialoghi della Repubblica tra gli antichi, e di Tommaso Moro nell' Eutopia tra i moderni; ma che quelle del filosofo Romano sono vere, perchè dedotte non solo per la maggior parte da principj invariabili, e perchè conformi per molti capi alle leggi delle dodici Tavole, e forse anche a quanto era prescritto ne' fasti, e nelle formole, che Flavio segretario di Appio Claudio pubblicò con tanto rincrescimento de' Sacerdoti, e de' Patrizj. Erano in breve un esatto compendio delle consuetudini, costumanze, ed insegnamenti dei

---

mi piace. Questi, sì nell' ediz. di Lipsia del 1737, che nelle due d' Halla del 1757 e 1774 legge *et ignotas cœrimonias* nostris *Sacerdotibus. Nam a patribus.* Il Signor Mecenate, che possiede una delle più belle collezioni de' classici sì Greci, che Latini, ha avuto la compiacenza di avvisarmi, che la lezione d' Ernesto è anche comprovata da un suo Codice. In una recente ediz. d' Oxford del 1783 si ha una variante, che non si scorge in alcun' altra dell' ediz.i di Cic. *et ignotas cerimonias* etiam nosse. *Non a Sacerdotibus.*

Digitized by Google

Romani intorno alla conservazione della patria Religione.

E per verità se si consideri attentamente lo spirito di queste leggi, si scorge con chiarezza, che non solo uniformi sono agli stabilimenti religiosi di Numa, ma anche alle leggi di Solone, che i Decemviri hanno prese per modello della loro legislazione. *Verum*, dice di quelle del Legislatore Ateniese Gio. Schedio, *nulli alii* (*Dei*) *nisi* ἐπιτετοι *approbati et jure quasi civitatis ab Areopagitis donati.* Op. cit. P. VIII. pag. 154. Importava sommamente a' Decemviri di mostrarsi al popolo nel loro Codice religiosissimi, per aprirsi più facilmente la strada alla perpetuità del comando, che sfacciatamente ambivano.

Finalmente un Codice di Legislazione sì perfetto, e celebrato da Tito Livio, qual fonte di ogni diritto pubblico, privato, e sacro (lib. III. c. 34.)(1), doveva ben trionfare de' secoli, e conservarsi in vigore. Tanto più, che le leggi delle XII. Tavole si conoscevano da tutti, giacchè a' tempi ancora di S. Cipriano erano sopra tavole di bronzo pubblicamente esposte, ed anche dopo la legge Cornelia (2), si studiavano da' giovani, quantunque non fosse più il primo libro, che a' medesimi si proponesse: ed ecco il perchè i Romani nella loro

---

(1) Il Sig. Giacomo Gottofredo nella prefaz. a' frammenti delle leggi delle XII. Tavole ha saggiamente avvertito, che le leggi de' Decemviri furono divise in tre parti, l'una apparteneva *ad jus sacrum*, l' altra *ad jus privatum*, ed una terza *ad jus publicum.*

(2) Alcune variazioni provò l' antico diritto appresso i Romani dopo la pubblicazione della legge Cornelia; ma il Tribuno in questa volle soltanto render più certo, e più costante il diritto del Pretore, ed impedire, che non fosse

Digitized by Google

maggiore corruzione conservarono per le medesime la più grande venerazione, ed attaccamento. Perciò Orazio giustamente si querelava dell' eccessivo loro trasporto per le prische costumanze, ed erano, dice egli, soltanto giusti in questo, che anteponevano Ottavio agli antichi Duci Greci, e Romani: lib. II. *epis.* I. *ad Aug.*

Caetera nequaquam simili ratione modoque
Æstimat; et nisi quae terris semota suisque
Temporibus defuncta videt, fastidit et odit:
Sic fautor veterum, ut tabulas peccare vetantes,
Quas bis quinque viri sanxerunt, foedera regum
Vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis,
Pontificum libros, annosa volumina vatum,
Dictitet Albano Musas in monte locutas.

Quindi Eilardo Lubino nella parafrasi di questa lettera p. 545. dell' ediz. di Rostoc 1617 giudiziosamente osserva, che il Popolo Romano era soltanto *fautor omnium veterum, ut quaecumque vetera tantum sunt, sancta, et divina esse judicet; et XII. Tabulas, et antiquas leges Jus Romanum continentes*: ed in fatti le dodici tavole furono sempre il Codice del diritto pubblico non meno, che religioso de' Romani; onde prima di Adriano, *omnes leges*, così Heineccio, *omniaque Plebiscita, Scta, ac interpretamenta*

---

si vago, ed incerto, come era stato per lo addietro, e limitare il potere, che esso aveva di distruggere a capriccio le leggi nel render giustizia. Anche il Senato per insinuazione di L. Emilio Paolo nell' anno di Roma 585, aveva comandato, che i Pretori *ex suis perpetuis edictis jus dicerent.*

Digitized by Google

prudentum ad tabulas illas decemvirales illustrandas, supplendasque erant comparata, vel saltem id praeseferebant auctores, quod sacrosancto isti libello nihil derogatum velint. Hist. edict. et edict. perp. lib. II. c. II. P. X. pag. 131. t. II.

Dopo il celebre editto perpetuo di Adriano, sebbene abbia avuto principio, secondo il parere del lodato Scrittore, *Jurisprudentiam medium*, pure fino ai tempi di Costantino il Grande non può dirsi, che fosse abrogato il gius sacro delle dodici tavole, nè diminuito il rispetto, che si aveva per le medesime, come si raccoglie dalla storia, che ne scrisse Gottofredo nel lib. II. dell' Op. cit., in cui ci addita ancora gli Scrittori, che le commendarono, e gl' interpreti, che impiegarono i letterati loro ozj ad illustrarle (lib. VI). Queste leggi sacre sembravano ancora conservare un certo vigore nel IV. secolo della Chiesa, come si deduce da ciò, che scrisse Ausonio a Simmaco negl' Id. intit. *Griphus* v. 61. 62.

« Jus triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae
« Sacrum privatum, et populi commune quod usquam est.»

Amst. 1611. p. 466. *col. Pis.* t. V. pag. 134. Non posso credere, che il poeta abbia voluto dire una stravaganza intorno ad una cosa notissima, quantunque egli premetta, che ciò, che scriveva *ante coenae tempus absolvi: hoc est, dum bibo, et paullo ante quam biberem.*

14. Il Governo di Roma, e nella condotta politica, e nell' interno reggimento de' popoli non dimenticò giammai lo spirito di queste leggi, le quali furono scolpite fino da' tempi d'Anco Marzio *in Albo*; siccome lo erano tutti gli editti,

Digitized by Google

che *perpetuo extare vellent*, come afferma Heineccio P. v. pag. 18. lib 1. cap. 2. Ma l'impegno, che il Governo aveva per l'osservanza delle medesime, si appalesò maggiormente ogniqualvolta la Repubblica si trovava in circostanze critiche, e pericolose. Vediamo di fatti, che appena una orribile epidemia mena cruda strage degli armenti, e degli uomini, il Governo ordina tosto, che si faccia ricerca esatta, se introdotte siansi deità straniere, e si sbandiscano dal patrio suolo, e si addossa un tale incarco agli Edili; *ut animadverterent, ne qui, nisi Romani Dii, neu quo alio more, quam patrio, colerentur.* Quest' ordine, e questa inquisizione non riguardava soltanto i pubblici luoghi, ma ancora i privati, da' quali si volevano sbandite. Pertanto si prescrive a quel Magistrato d' indagare, se mai si fossero alcuni fatto lecito d' introdurre *novos ritus sacrificando, vaticinando . . . . . Cernentes in omnibus vicis, sacellisque peregrina, atque insolita:* come riferisce Tito Livio lib. IV. c. XXX.

Altro avvenimento assai celebre nella storia di quella Repubblica conferma, e dimostra la somma avversione, che i Romani avevano pei riti stranieri, e con qual rigore i Magistrati punivano quelli, che li professavano. Una sorda voce si divolga, che si celebrano nascostamente in quella capitale del mondo i baccanali. Quali diligenze, e quali indagini non fa immantenente il Console Postumio per chiarirsi, ed accertarsi della verità?

Appena viene in cognizione, che in alcune secrete adunanze si praticavano simili riti, ed avendone presi i necessarj schiarimenti, tantosto li manifesta al popolo, come una scoperta di

Digitized by Google

somma importanza. Con una eloquentissima orazione il Console n' espone da' rostri ai cittadini la malvagità, i pericoli, e le funeste conseguenze, che ne possono indi derivare alla patria, ed alla Repubblica. Quindi addita le leggi, ed i S. C., che proibiscono simili novità, e determina il popolo ad acconsentire, che siano esterminate perpetuamente dalla città, e dall' Italia.

Non incresca al Lettore, ch' io gli ponga sott' occhio le parole stesse, che Livio pone in bocca del Console, che così perora contro coloro, che promulgavano *novos ritus sacrificando, vaticinando, inferentibus in domos cultu privato. Quoties hoc!*, accenna le leggi, e le patrie consuetudini, *Patrum avorumque aetate negotium est Magistratibus datum, ut sacra externa fieri vetarent, sacrificulos, vatesque foro, circo, urbe prohibuerunt, vaticinios libros conquirerent, comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi, praeter quam more romano, abolerent... judicabant enim prudentissimi viri omnis divini, humanique juris, nihil neque dissolvendae Religionis esse, quam ubi non patrio, sed externo ritu sacrificarétur.* Lib. xxxix. c. xvi. Quale opposizione d' idee, di principj, e di massime di governo tra i Romani, ed alcuni Scrittori dello scorso secolo! Basta leggere per intiero il discorso del Console, per indi comprendere quanto le leggi dell' antica Roma fossero contrarie alla tolleranza illimitata de' nuovi culti non approvati, e per argomentare di quale importanza si riputasse la conservazione della patria Religione. Forse tendeva anche a questo scopo la famosa legge Petronia, che escludeva dalla cittadinanza romana i forastieri, *ut peregrini urbe prohibe-*

Digitized by Google

rentur (1), ancorchè potesse avere, come altre leggi intorno agli stranieri, un fine politico, ed economico. Comunque sia, è certo però, che i Romani furono sempre alieni dall'abbracciare, o permettere nuovi riti stranieri. Penetrato infatti Giusto Lipsio da questa verità non teme d'asserire, che le virtù de' Romani non erano se non che effetti prodotti dal costante amore, che portavano ai Numi del Campidoglio, e dall'abborrimento, che manifestavano per tutte le cerimonie religiose straniere non approvate. Op. cit. cap. v. vi.

15. Un argomento assai luminoso della somma cura, che i Romani si prendevano per prevenire qualunque novità religiosa, e per isvellerne anche i principj, si ha nel celebre avvenimento, che racconta Valerio Massimo. Io volenteroso il riporto, perchè mi sembra molto opportuno, ed acconcio ad illustrare, e confermare il fin quì detto. Ritrovata sul Monte Giannicolo una cassa contenente sette libri *De Jure Pontificum*, ed altra, in cui erano riposti altri sette libri *De Disciplina Sapientiae*, il Governo ordinò subito, che fossero da un Maestrato incorrotto, e severo esaminati; ed udita dal Pretore Urbano Quinto Pettilio la relazione, immantenente comandò, che fossero pubblicamente abbruciati, *quia aliqua ex parte ad solvendam Religionem pertinere existimabantur.... per victimalios igne facto in conspectu populi*

(1) Fa sorpresa il vedere, che i pellegrini in Roma fossero trattati con sì poca generosità. Più volte furono scacciati da quella città, ed era destinato un diverso Pretore, che rendesse loro giustizia; non potevano portar toga, nè godevano dei diritti proprj *Quiritium, et Civitatis*. Si ved. Heineccio *Append. lib. I. Antiq. Rom.* cap. VI. t. I. pag. 401. P. CXXXIV. e seg.

Digitized by Google

cremavit. Noluerunt enim prisci viri, quicquam in hac servari civitate, quo animi hominum ab eorum cultu avocarentur. Lib. 1. cap. 1. *De Relig.* n. XII. pag. 23. Se i Romani erano sì austeri intorno alle cose della Religione, e non permettevano, che cosa alcuna si conservasse in quella città, che potesse in qualche maniera sviare il popolo, oppure indurlo a non curare i patrj riti, come si potrà mai supporre, che fossero indi sì indifferenti nel permettere liberamente l'esercizio di qualunque culto straniero, che gli allontanava di fatto, e gli induceva a disprezzare il culto patrio? Questa rigida vigilanza intorno alla patria Religione non venne meno col declinare della Repubblica; e ben sanno gli eruditi con quanta cautela si custodissero i libri Sibillini, e quali furono le sollecitudini, che il Governo si prese per compilarli, e riordinarli, allorchè rimasero inceneriti nel famoso incendio del Campidoglio avvenuto a' tempi di Silla. Raccolti da' Senatori P. Gabinio, M. Attacilio, e L. Valerio i frammenti, che sparsi si rinvennero nelle grandi città, si fece dal Senato un rigoroso divieto, col quale si proibiva a qualunque si sia il ritenere, anche nelle proprie famiglie, i versi Sibillini (1). Per qual motivo con tanta cura si ripongono questi libri? Per qual ragione si tolgono dalle mani del popolo, egualmente che

(1) Chi amasse avere più copiose notizie intorno al decreto del Senato d' accozzare dopo l' incendio i libri Sibillini, può a suo agio vedere Servazio Galleo, che tratta diffusamente di ciò nel cap. XIV. dell' op. celeb. *de Sybillis*, e più succintamente il Dot. P. M. Valsecchi nel t. III delle *Prelezioni Teologiche* pubblicate, non è guari, in Padova. *Prael. XXI.*

Digitized by Google

gli altri, che parlavano delle cose sacre? Non sarebbono forse state inutili tante sì scrupolose diligenze, quando in quella Repubblica si fosse goduto d'una illimitata libertà d'opinare intorno alle cose di Religione? Per l'opposto tutte queste scrupolose provvidenze non sono una pruova evidente della somma cura, che il Governo si prendeva, affinchè non si propagassero nuove opinioni religiose, nè si formassero nuove sette, che apportassero il disprezzo de' proprj Numi, e la decadenza della Religione? Conviene pertanto confessare esser verissimo ciò, che scriveva de' Romani Servio nel Commentario al lib. VIII. dell' Eneide. *Cautum fuerat, et apud Athenienses, et apud Romanos, ne quis novas introduceret Religiones: unde et Socrates damnatus est, et Caldei, vel Judaei urbe sunt pulsi.* Quinci Dionigi d'Alicarnasso sorpreso dall'invariabile fermezza de' Romani nel mantenere esattamente il patrio culto non potè contenersi dal confessare il suo stordimento, e meraviglia, *valde eos homines sum admiratus, quod patrios ritus constanter servent.* Lib. II. c. XXIII. p. 91. Sarei soverchiamente prolisso, se oltre alle addotte riferir volessi altre autorità degli antichi Scrittori, che comprovano questa verità.

CAP. IV.

Lo spirito di queste leggi si è conservato appresso il popolo di Roma anche sotto il governo de' Cesari.

16. È noto abbastanza, che al disprezzo, e decadenza dell' antica Religione di Roma venivano

Digitized by Google

attribuite non solo dal Popolo, ma ancora dai Gentili più illuminati le grandi calamità, che travagliarono l'Impero Romano ne' secoli IV. e V. dell' era volgare; e per lo contrario ripetevano dalla protezione de' falsi Numi le prosperità delle barbare nazioni. A combattere un sì grossolano errore de' profani Scrittori Salviano con un bel trattato dimostrò nelle ammirabili disposizioni della Provvidenza le giuste ragioni di tali avvenimenti; e S. Agostino parimente nei libri della Città di Dio confutò una opinione sì stravagante, ed assurda (1). Se in un' epoca, nella quale il Cristianesimo era divenuto quasi dominante, ed era professato dai Cesari, pure molti credevano, e pubblicamente asserivano, che l'abolizione, e la rovina della romana idolatria erano le fatali sorgenti di tante sciagure, che soffriva l'Impero; qual difficoltà si potrà giammai avere nel credere, che i popoli, quando il gentilesimo era universale, attribuissero al disprezzo de' patrj Numi, ed ai profani insoliti riti la lunga serie de' mali, e delle calamità, alle quali andavano sottoposti per ordine di Provvidenza? Da questa comune persuasione nasceva, che sì frequentemente i popoli eccitati contro ai seguaci del Vangelo, tumultuanti, e furibondi costringessero i Presidi a condannarli alla morte, o a permettere, ch' essi stessi ne facessero orrido scempio. Ed ecco il perchè gli acciecati Gentili in ogni pubblica avversità gridassero per le piazze, e per il foro *i Cristiani alla morte*, *i Cristiani alle fiere*, come si lagnava

(1) Nè diverso scopo ebbe il Prete Orosio nella sua Storia.

Digitized by Google

Tertulliano nel lib. I. *ad Nat.* cap. IX. pag. 150., *si Tiberis redundaverit, si Nilus non redundavit, si Coelum stetit, si Terra movit, si fames afflixit, statim Christi . . .*, o come altri leggono, *Christianos ad Leonem.* Questa anzi è la ragione, per la quale d' infiniti martiri non si hanno gli atti sinceri; giacchè, o dal furore de' popoli per lo zelo de' patrj Numi erano esposti ad esser divorati dalle fiere, oppure nella stessa cieca furia dalla plebe trucidati, o dagl' impauriti Presidi condannati al supplizio senza alcuna formalità di processo (1). Sarebbe la massima delle stranezze il pretendere, che si osservassero le formalità giudiziarie da popoli furibondi, ed agitati dal fanatismo religioso il più rivoltante (2).

Nè si deve credere, che la sola vile plebe fosse quella, che accusasse li Cristiani, siccome rei di lesa Maestà Divina, ma le persone più colte ed illuminate, i magistrati i più integerrimi, ed i filosofi stessi li incolpavano di manifesta violazione delle patrie leggi, e di cieca ostinazione nel professare un culto non approvato, e di recentissima data. Io certamente non trovo, che i primi Apologisti della nostra santa Religione abbiano giammai negata l' esistenza di queste leggi,

---

(1) Questa è una tra le molte ragioni, che dottamente svolge il chiaris. P. Ansaldi contro il Dodowello, per le quali noi manchiamo degli atti autentici di moltissimi martiri.

(2) La rabbia de' Gentili contro i Cristiani era sì impetuosa, e spietata, che i seguaci di G. Cristo non ardivano, al dire del dotto Aurelio Pelliccia, inscrivere i nomi dei ss. martiri sopra le lapidi sepolcrali, e più fiate erano obbligati a servirsi di quelle, che erano state adoprate nei sepolcri de' Pagani. Dis. IV *De re lapid.* c. I. t. III. *De Christ. Eccl. Politia.*

Digitized by Google

il che non sarebbe credibile, quando fossero state arbitrarie, o inventate dalla malevolenza, e dall' odio. Nè mi ricordo d'aver letto, che abbiano mai posto in dubbio, se possa competere a' Sovrani il diritto di punire talvolta, anche colla morte, i violatori della patria Religione, ma si limitarono soltanto a dimostrare con ragioni evidenti, che non potevano usare di un tal diritto, e potere contro gli innocenti Cristiani, senza commettere una iniquissima ingiustizia: imperciocchè qualunque comandamento, che si oppone alla promulgazione, ed alla pratica delle verità necessarie, è di sua natura barbaro, ingiusto, e tirannico. Ed acciocchè non si credesse, che le loro asserzioni fossero vaghe, ed incerte, invitavano, e sfidavano i gentili ad esaminare accuratamente le prove, e gl' insegnamenti della Religione Cristiana, ed i motivi, per cui dovevano essi a tutti i popoli, e nazioni annunziarla, e le ragioni per le quali abbandonato avevano il culto superstizioso, come manifestamente empio, ed assurdo. *Postremo*, così contro agl' Idolatri argomentava Tertulliano, *legum obstruitur auctoritas adversus eam. Apol. adv. Gent.* cap. IV. p. 67. L'Africano Apologista nega forse l'esistenza di queste leggi? Non era egli certamente sì stolto, e sì ignorante da esporsi al pericolo di avere una solenne mentita? Confessa ingenuamente l'esistenza delle medesime (1), si querela, e dimostra

(1) Lo Scrittore Africano nell'accennare le leggi non ha voluto certamente additare i barbari editti di Nerone, e di Domiziano, che furono tutti indistintamente cassati, per rendere sempre più abbominevole la memoria di quei due mostri. Una tale insultezza non è in alcun modo verisi-

Digitized by Google

la loro ingiustizia, ne chiede instantemente l'emenda, e l'abolizione. *Si lex tua erravit, puto ab homine concepta est: neque enim de coelo ruit. Miramini hominem aut errare potuisse in lege condenda, aut resipuisse in reprobanda? Nonne et ipsius Licurgi leges a Lacedemoniis emendatae...? Nonne et vos quotidie experimentis illuminantibus tenebras antiquitatis totam illam veterem, et squalentem silvam legum novis principalium rescriptorum, et edictorum securibus truncatis, et caeditis?* Non sapeva comprendere, come il Popolo Romano, che sotto il Regno d'Augusto si era spogliato affatto dell'antica rustichezza (1), fosse sì renitente a non voler correggere le antiche leggi, per le quali si punivano co' barbari supplizj i Cristiani. Perchè, ripeteva loro, non le abolite, e cassate, come tante altre, mentre potete esser sicuri di non mancare al rispetto, che voi dovete, e professate a' vostri

---

mile in uno Scrittore, che Heineccio ripone tra *Ictos celeberrimos. Hist. Edict. l. II. c. III. P. III. p.* 138.; ed altrove afferma con Eusebio, che niuno dei PP. della Chiesa *divini, humanique juris peritior fuit. Exerc.* XVIII. *de Rel. jud. circa reor. conf. P. IX. t. VI. p.* 34. Un errore sì grossolano non poteva non essere avvertito in un paese, in cui lo studio delle leggi era sommamente coltivato, onde era chiamato da Giovenale nella Sat. VII. v. 149:

> . . . . . *Nutricula Caussidicorum*
> *Africa.*

Intorno all'autorità di Tertulliano si veda Teodoro Haseo *Dis. de Dec. Tib. Imp.* P. III. p. 311 nella rac. d' Oelrichs.

(1) Crede il celeb. Ab. Carlo Denina, che i Romani abbiano conservata sino a' tempi d' Augusto l' antica rusticità. *Saggio sopra le antiche traccie del carattere de' moderni Italiani* art. II. t. VI.

Digitized by Google

maggiori? *Nunc religiosissimi legum, et paternorum institutorum protectores, et cultores respondeant velim de sua fide, et honore, et obsequio erga majorum consulta, si a nullo desciverunt? Si in nullo esorbitaverunt? Si non necessaria, et aptissima quaeque disciplinae oblitaverunt?* Non sarebbono stati vani, e ridicoli simili rimbrotti, qualunque volta non fossero state in vigore le leggi sopraccennate? Come avrebbe potuto l'Apologista rinfacciare a' Gentili, e le leggi annullate, e le molte altre, che impunemente si disprezzavano? E le stesse leggi religiose, replicava egli, da voi tanto encomiate sono state forse rispettate? Potete forse asserire di conservare per queste tutta la venerazione, e di non avere giammai permesso, che ne fosse violata l'integrità, e l'osservanza? *Etiam circa ipsos Deos vestros, quae perspecte decreverunt Patres vestri; iidem vos obsequentissimi rescidistis... Ubi religio? Ubi veneratio majoribus debita a vobis?* Cap. VI. pag. 70. e 71. Nè altrimenti pensava Origene, il quale con ogni studio dimostra contro Celso, che i Cristiani ingiustamente erano accusati come irreligiosi, perchè violavano le leggi religiose dello Stato. Si potrebbe forse, diceva egli, chiamare colui irreligioso, che apertamente trasgredisce le leggi barbare degli Sciti? Non sarebbe forse stoltezza accusarlo d'empietà, perchè è tutto intento a difendere la verità? *Non igitur absurdum est foedera contra leges inire veritatis defendendae causa.* Lib. 1. *cont. Cels.* n. 1. p. 320. P. 1. op. ed. di Parigi del P. Carlo de la Rue. Dopo autorità sì chiare parmi, che si debba a tutta ragione conchiudere, che le antiche leggi *in pro* della patria Religione sussistevano ancora

Digitized by Google

sotto i Cesari nel loro pieno vigore, e che i popoli continuavano ad avere pei loro patrj Dei lo stesso zelo, e lo stesso attaccamento, che avevano dimostrato i loro maggiori, quantunque fossero divenuti da quelli sì dissimili, e pel loro lusso, e pei multiplici vizj.

17. Se così è, dirà taluno, per qual ragione Nerone, e Domiziano, che da Tertulliano è denominato *portio Neronis de crudelitate*, si annoverano pei primi, che tra' Gentili abbiano perseguitata la Chiesa di Gesù Cristo? Non sembra verisimile, che i predecessori di questi due crudeli Imperatori siano stati tutti sì negligenti, e trascurati nel promuovere l'osservanza delle leggi religiose, che vietavano i riti stranieri ogni qualunque volta fossero state in vigore? Chi potrà ragionevolmente credere, che Tiberio, Claudio, Vespasiano, e Tito siano stati spettatori indifferenti della pubblica violazione, e dispregio delle medesime, e che due mostri, quali furono Nerone, e Domiziano ne siano stati i primi zelanti sostenitori?

Benchè non si possa porre in dubbio, che per una particolare disposizione della Divina Provvidenza sia stato riserbato a que' due nemici dell' Uman Genere il barbaro piacere d' incrudelire pei primi (1) contro ai seguaci di Gesù Cristo; pure conviene confessare, che anche prima degli editti di questi due Imperatori esistevano delle leggi,

---

(2) L' autorità di Tertulliano sì nel cap. VI. del lib. I. *ad Nationes*, che nel cap. V dell' Apolog., non lascia luogo a dubitare, che Nerone, e Domiziano non siano stati i primi persecutori de' Cristiani con nuovi editti.

Digitized by Google

che proibivano la professione delle Religioni straniere non approvate, e principalmente se nuove, e non patrie. Se i Cristiani dai primi Cesari non furono puniti conforme era prescritto nel Codice religioso di Roma, attribuir se ne deve la ragione ad alcune circostanze particolari, che esporremo in appresso.

18. Devo però avvertire, che il dotto Gualandi in una dissertazione riportata dal P. Placido Splenger nel t. 1. *Thes. Rei Patristicae* p. 174. Wicelburgi 1784. è tutto intento a dimostrare, che Vespasiano perseguitò anch' egli i Cristiani. Certamente l'iscrizione, che si legge nei monumenti di Roma sotterranea, e riportata dal Card. Orsi nel lib. II. dell' Istoria Ecclesiastica P. 46, è una pruova chiarissima, che quel mite Imperatore non fu affatto mondo dallo spargimento del sangue de' seguaci del Vangelo, come forse non lo furono Caligola, e Claudio (1), e l'elogio, che di questi si legge nell' iscrizione riferita dal Grutero p. 243. *Inscript.* v., conferma esser vero ciò che dal Gualandi si asserisce, mentre sembra, che in essa si alluda all' opposizione, ch' egli faceva alla propagazione del Cristianesimo. Io volenteroso amo quì trascriverla, affinchè il Lettore

---

(1) Il Piteo, Lipsio, Baluzio, Zola *de reb. Chris. ante Cost. Mag.* t. 2. l. 1. P. II. p. xxx. n. 3., argomentano da queste parole di Svetonio *Judaeos impulsore Christo assidue tumultuantes Roma expulit* c. xxxv., aver Claudio perseguitati i Cristiani, quantunque de' soli Ebrei le spieghi Heineccio *Exerc. IX de Col. et corp.* c. 1. P. XVII. pag. 342. Si può credere lo stesso di Caligola, che era forsennatamente sanguinario, ed uccideva gli uomini per trastullo.

Digitized by Google

possa giudicare se m'inganno nelle mie conghietture.

Imp. Vespasiano Aug. Pont. Max. Trib. Pot. IIII. Cons. VIII. desig. VIIII. P. P.
Sacrarum aedium
Restitutori.
Et rituum antiquor.
Conservatori.
Sodales Titi. (1).

19. Non mi fermerò nel disaminare simili erudite questioni, e imprenderò a brevemente sviluppare le ragioni, per le quali parvero sulle prime mute le leggi religiose contro ai Discepoli del Divin Redentore. Il Cristiano egualmente, che il Filosofo dee persuadersi, che ammirabile fu la Divina Bontà nel far servire i maggiori disordini della società ad agevolare la predicazione del

---

(1) Si veda la cit. dis. di Gualandi. Sembra, che i primi principj del Cristianesimo non fossero nè lieti, nè pacifici, prima per l'odio degli Ebrei, e dopo per la contrarietà de' Gentili, come già osservò Selvaggio, *Antiq. Christ.* lib. I. c. IX. Anzi Campeggio Vitringa s'è indotto a credere, che le persecuzioni degli Ebrei sotto Cajo Caligola, e d'Erode sotto Claudio, ed indi le persecuzioni di Nerone, e di Domiziano avessero ridotto i Cristiani a sì picciolo numero, ed impauriti in guisa, che più non attesero a predicare il Vangelo, che a' tempi di Trajano, *Ob. Sac.* lib. IV. c. VII. Questo errore del dotto Calvinista fu confutato da Mamachi nell' Ant. Crist., e da Valsecchi ne' fond. della Relig. *lib. II. c. XIV.*, e nelle Prelez. Teolog. *t. I. Prael. VIII.* Questi due dottissimi Domenicani hanno dimostrato, che lo zelo de' Cristiani non s'è giammai intiepidito, e che le persecuzioni non hanno unquemai arrestata la predicazione, e la propagazione del Vangelo.

Digitized by Google

Vangelo. Tutti sanno, che i Romani di que' tempi erano divenuti sì dissimili da' loro maggiori, che di ciascuno poteva con tutta ragione ripetersi ciò, che disse Lucano *Phars.* l. 1. v. 365.

Degenerem patiere togam, regnumque Senatus?

Que' superbi conquistatori ammolliti dai piaceri, e dal lusso, corrotti dall' oro, ed avviliti dalla cupa politica di Tiberio, e dalle crudeltà de' Caligola, e de' Claudii, disprezzarono, e derisero in cuor loro i poveri, e semplici seguaci del Salvatore, se pure li conobbero. I magnifici spettacoli, i voluttuosi abbigliamenti, i giuochi, le corse occupavano soltanto, e fissavano la curiosità del molle popolo di Quirino, che dimentico dell' antica semplicità, non amava, che il fasto, ed il lusso, anche nelle cerimonie religiose, come avvertì Properzio eleg. 1. l. IV. v. 5. 6. 7.

Fictilibus crevere Deis, haec aurea templa:
Nec fuit opprobrio facta sine arte casa.
Tarpejusque Pater nuda de rupe tonabat.

I Grandi, ed i cortigiani imbevuti degl' insegnamenti della filosofia licenziosa di Lucrezio forse riguardarono li Cristiani come insensati, e non li curarono. Benchè gli uomini di lettere professassero per la maggior parte le massime austere dello stoicismo, erano però in realtà amanti, e divoti d' Epicuro, e riserbavano le dottrine per li libri, e passavano intanto i loro giorni immersi nell' ozio, e nella voluttà (1). Non è strano per-

(1) Il Condillac fa questo quadro del filosofismo de' Romani di quei tempi. *La manie*, dice, *de philosopher avait achevé d'étouffer en eux* (i Romani) *tout amour de la patrie. Cours d'Etude t. VII. ch. VII. liv. II., Hist. anc., p.* 616.,

Digitized by Google

tanto, che simili uomini trascurassero in allora i Cristiani di scarso numero, e non ancora ben conosciuti: e se Tiberio, sotto cui cominciò la predicazione del Vangelo, non incrudelì contro ai Cristiani, non si deve d' altronde ripeterne la cagione, che dalla fama della vita prodigiosa di Gesù Cristo, ch' era precorsa fino a lui, e ne avea concepita una tale stima, che voleva fosse dal Senato collocato tra' Numi, come riporta Tertulliano. Sebbene quel Maestrato o per politica, o per una scaltrita adulazione, come opinano gli autori delle note inserite da Reading nell' edizione di Londra d' Eusebio l. 1. p. 47. (1), non si piegasse ai desiderj dell' Imperatore, pure questi *in sententiam mansit, comminatus periculum accusatoribus Christianorum. Apolog.* c. v. p. 69. Nonv' ha dubbio, che una sì manifesta propensione di Cesare a favor de' Cristiani non abbia raffrenato lo zelo de' Presidi delle provincie, ed inspirati loro sentimenti di benevolenza a pro dei medesimi, o almeno almeno di tolleranza.

20. Altra ragione non ispregevole, per la quale non furono i Cristiani in que' primi tempi perseguitati nell' Impero, viene somministrata

---

ediz. di Parma. Ciò, che scrisse dei costumi de' Romani Sallustio nelle due let. *de ordinanda Republica* a Cesare, conferma lo schizzo, che ne ha abbozzato il Precettore dell' Infante di Parma. Il Sig. Niccolò Bettoni, che si studia d' emulare il fu cel. Bodoni, e che ha forse già raggiunti i Monfort, gl' Ibarra, i Didot, i Basckerville, i Foulis, ha fatta una bella, e magnifica ediz. di queste due lettere, colla traduz. del cel. Mabyl.

(1) Il Sig. Teodoro Haseo nella dissert. intorno al decreto di Tiberio P. XVIII. pag. 545. con varie ragioni conferma questa opinione.

Digitized by Google

dalla condotta politica del Governo di Roma. Era costume de' Romani permettere alle dome nazioni l'esercizio degli antichi patrj riti, ogniqualvolta non si propagassero a danno della Religione dello Stato, e si sottoponessero alle prescritte ordinazioni de' vincitori. Nata, e cresciuta essendo la Religione Cristiana tra la nazione Ebrea, i Gentili credettero, che i seguaci del Vangelo appartenessero ad una qualche setta del Giudaismo, giacchè queste erano pei decreti di Roma permesse, ed autorizzato il culto Mosaico, al quale appartenevano. Questa verità è dimostrata da ciò, che accadde in diverse epoche a Paolo, e Silla banditori del Vangelo. Accusati avanti li Magistrati di Filippi, come promulgatori d' un nuovo culto non approvato, fu tantosto comandato, che lacerate le vesti, e scoperti gli omeri fossero crudelmente flagellati. Per lo contrario dinunziato il Dottore delle genti dagli Ebrei di Corinto a Novato fratello di Seneca pro-console dell'Accaja, ricusa d' ingerirsi in quest' affare, persuaso, che la Religione Cristiana sia una setta del Giudaismo, e siccome tale permessa nell' Impero Romano, e protetta dalle leggi: e forse per questa ragione Agrippa dichiara a Festo, che poteva sciogliere dalle catene il Dottor delle genti, *si non appellasset Caesarem. A. Ap.* c. XXVI. v. 72. Ciò che leggesi di Novato, e d'Agrippa si conferma colla condotta di Felice, e di altri Governatori romani, i quali riguardavano i Cristiani come Ebrei, cui era permesso dalle leggi il libero esercizio de' riti mosaici; ed i Presidi non si credevano autorizzati ad intromettersi nelle controversie, e dispareri delle varie opinioni religiose, che regnavano tra i figli d'Israele, purchè non turbassero l' ordine pubblico.

Digitized by Google

Non consueverunt, sono parole dell' Anglicano Lardener, *se interponere arbitros inter Judaeorum sectas, quarum a longo tempore variae fuerunt, modo nullus ex iis tumultus, nulla seditio oriretur.* L. 1. c. VIII. pag. 341. *Fides Hist. Evang. sive Facta, quae ex occasione in Nov. Test. commemorantur veterum scriptorum.... testimoniis confirmata.* Trad. di Gio. Cristoforo Wolfio *Bremae* 1733. Quest' erudito scrittore illustra con saggia critica molti fatti riportati ne' libri del nuovo testamento, e dimostra, che i Romani non facevano in que' primi tempi del Cristianesimo distinzione alcuna tra le Chiese de' Cristiani, e le Sinagoghe degli Ebrei. Tal cosa fu anche molto prima osservata dal cel. Giovanni Lightfoots, così scrivendo de' Romani di quei tempi: *Cum Romani Judaicas Sinagogas legibus suis, ac proprio regimine uti permiserint, eccur quaeso Apostolicis Ecclesiis non eadem tolerantia? nihil adhuc discriminis statuerat censura Romana inter Synagogas Judaizantes, et Synagogas, vel Ecclesias Judaeorum Christianas: nec illas legibus suis vivere permittens, hos prohibebat. Horae Heb. et Talmud. in IV Evang. Lipsiae* 1675 *in Evang. Mat.* c. IV. v. e XXIII. pag. 250. Se li Gentili non perseguitavano sulle prime i banditori del Vangelo, si fu al certo, perchè erano nella ferma opinione, che essi professassero una setta della Religione Giudaica, e non ignoravano, che dalle leggi dello Stato era permesso, ed autorizzato il libero esercizio della medesima. Ma tostochè conobbero, che i Cristiani predicavano una novella Religione, ed un nuovo culto opposto all' Idolatria, e che essi punto non appartenevano al Giudaismo, ne fe-

Digitized by Google

cero immantenente un crudele strazio, come rei di lesa Maestà Divina.

CAP. V.

I Romani non permettevano ad alcuno introdurre capricciosamente nuove Religioni, e vegliavano con grande diligenza, affinchè non fossero introdotte variazioni nel Culto Patrio.

21. La verità di questa asserzione non è altro, che un necessario corollario delle cose dette nei precedenti capitoli. Ciò nonostante sottoporrò al giudizio del saggio Lettore alcune riflessioni, che mi sembrano opportunissime, per meglio illustrare la verità accennata. Quanto fossero i Romani tenaci de' patrj riti ben si ravvisa nella cel. orazione da Cicerone recitata innanzi ai Pontefici, nella quale quel rinomatissimo Oratore espone eloquentemente parte delle leggi religiose dell'antica Roma. Il Tribuno della Plebe Clodio, quando Cicerone era in esiglio, aveva consacrata la di lui casa, per impedire così, che più servir potesse ad uso privato, e profano. Ritornato questi dall'esilio, e restituito alla primiera sua dignità, arringò nel cospetto de' Pontefici per rivendicare la propria abitazione sul monte Palatino. Si doveva decidere da quell' augusto consesso, se la religiosa consecrazione fatta da Clodio alla Dea *Libertà* fosse valida, o no. L' Oratore pretendeva a ragione, che fosse affatto nulla, e di niun valore, perchè fatta da uno, che non aveva legittima autorità, e perchè non si erano in tal cerimonia osservate tutte le regole, e tutti i riti prescritti

Digitized by Google

dall'antiche leggi. *Vetant leges sacratae, vetant duodecim tabulae, leges privatis hominibus irrogari. Pro domo sua*, n. XVII. Amstel 1724. ediz. di Isacco Verburgio. Quale sia stata la sentenza di quelli illustri Padri, egli stesso l'accenna nella lettera seconda ad Attico del lib. IV. *Si neque populi jussu, neque plebiscito, is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei praefectus esset, neque populi jussu, aut plebiscito id facere jussus esset, videri posse sine Religione eam partem areae mihi restitui* (1).

Mi dilungherei troppo dal mio scopo, se volessi tessere un lungo commentario per ispiegare questo decreto del Senato, con cui ordinò, che fosse restituita la casa a Cicerone. Osservo soltanto, che se negli ultimi tempi della Repubblica non era permesso ad un Tribuno della Plebe di consecrare di privata autorità la casa d'un esiliato ad un Nume approvato, ben si può inferire a ragione, con quanto impegno, e rigore si sarebbono opposti alle apoteosi arbitrarie di nuove Deità, e all'esercizio d'estranei culti non permessi, benchè nascostamente praticati.

22. Ma più chiaramente quanto grande fosse lo zelo de' Romani per l'esatta osservanza delle enunciate leggi religiose apparisce da alcuni avvenimenti, che narrati sono da Valerio Massimo, e da molti altri Scrittori. Sarà però bene, prima di passare al racconto di questi, osservare di

---

(1) Lo storico Dione riferisce, che Cicerone ottenne *aream aedium suarum, pecunias instaurandis aedibus, caeterisque suis facultatibus, quibus forte damnum illatum esset, reparandis:* lib. XXXIX.c. II. n. II. t. I. pag. 195., ediz. d'Amburgo.

Digitized by Google

volo la somma diligenza, che usavano quei celebri conquistatori, affinchè non fosse da alcuno negletta, o trasgredita una benchè minima cerimonia di tutto ciò, che poteva appartenere al culto religioso. *Non mirum*, sono parole di Valerio, *igitur, si pro eo imperio augendo, custodiendoque pertinax eorum indulgentia semper excubuit; quod tam scrupulosa cura, parvula quoque momenta Religionis examinare videtur; quia numquam remotos ab exactissimo cultu cæremoniarum oculos habuisse nostra civitas existimanda est*, c. 1. n. 8. pag. 14. ediz. di Leiden 1655. Una sì superstiziosa, ed eccessiva esattezza non avea di mira soltanto le persone private, ma le più illustri ancora della Repubblica. Marcello Console per la quinta volta, ed acclamato col soprannome *la Spada di Roma*, ritornato dopo la conquista di Siracusa colmo di gloria sulle sponde del Tevere, volle adempiere ad un voto fatto, collocando nello stesso tempio i due simulacri dell' onore, e della virtù. Si opposero con fermezza ad una tal novità i Pontefici, ed il Console si sottomise con esemplarità alla decisione de' Sacerdoti. *Ea Pontificum*, prosiegue il lodato Scrittore, *admonitione effectum est, ut Marcellus separatis aedibus honoris, ac virtutis simulacra statueret*, loc. cit. Se si usava tanta severità con un Console vittorioso, cui non fu permesso di riporre nello stesso tempio due simulacri de' Patrj Dei, che creder si dovrà del rigore, con cui sarebbono stati puniti tutti quelli, che avessero ardito di porre, o d' innalzare a capriccio un' ara ad un nuovo Idolo straniero? Avevano quei valent'uomini adottato come massima fondamentale di saggia politica, e di buon

Digitized by Google

governo, che ogni cosa, per quanto lusinghiera, ed utile si fosse, ai doveri della Religione, cui tutto dovea esser sommesso, pospor si dovesse: *omnia namque post Religionem ponenda semper nostra civitas duxit; etiam in quibus summae majestatis conspici Deus voluit. Quapropter non dubitaverunt sacris Imperia servire; ita se humanarum rerum futura regimen existimantia, si Divinae potentiae bene, atque constanter fuissent famulata*, n. 9. pag. 15. Questa sì grande sollecitudine non solo era propria de' Grandi, che regolavano lo Stato, ma era anche comune al Popolo: e radicata nel cuore di ciascuno, come afferma Valerio: *Quod animi judicium in privatorum quoque pectoribus versatum est.* Loc. cit. n. 10. p. 16.

La gelosa cura, che il Popolo Romano si prendeva delle cose religiose, si può desumere dal sogno di Cecilia, del quale parla Cicerone nel lib. 1. *De divinatione* n. 11. t. 3. Op. ediz. di Ginevra dell'anno 1758. (1), in forza di cui il Senato fece a' suoi giorni riedificare il Tempio di Giunone. Dopo tutto questo non potrà dubitarsi, che dal Governo di Roma fossero puniti severamente quelli, che avessero ardito di professare una Religione non permessa, o tentato d'introdurre nuovi riti dal Governo non approvati.

23. Non sono le leggi soltanto già accennate nei N. 10. 11., che a' privati vietassero l'esercizio

(1) Questa verità si può anche dedurre dagli elogj, che Ammiano Marcellino fa di Pretestato, per aver ordinato, che nella città di Roma fossero staccati *ab aedibus sacris privatorum parietes iisdem inverecunde connexos*, lib. XXVII. cap. IX.

Digitized by Google

di qualunque culto straniero non permesso; ma v'. era eziandio una costituzione, di cui parla Cicerone, la quale dimostra quanto fosse rigida la legislazione di Roma intorno a questo punto, e quanti ostacoli fossero frapposti dal Governo, per prevenire qualunque innovazione, che l'orgoglio, e le passioni dell' uomo si studiano d'introdurre in un oggetto sì importante. A questo fine veniva ordinato, che alcuno senza l'intervento de' pubblici Sacerdoti non potesse soddisfare, anche privatamente, a' doveri della Religione; mentre l'esercizio della medesima, come riflette Cicerone, *non solum ad Religionem pertinet, sed etiam ad civitatis statum, ut sine iis, qui sacris publice praesunt, Religioni privatae satisfacere non possint; continet enim, Reipublicae consilio, et auctoritate optimatum, semper populum indigere.* lib. II. *De leg* c. XII. Non è d' uopo esser dotato di grande acutezza d'ingegno, e di talenti peregrini, per vedere quale fosse lo scopo vero di una tale ordinanza. Conoscevano i Legislatori di Roma, che non si sarebbono giammai potuti prevenire i semi di religiose innovazioni, qualunque volta fosse stato in libertà di ciascun privato il professare liberamente i patrj riti senza l'intervento de' pubblici sacri Ministri. Conciossiacosachè se fosse stato in balìa d'ognuno il praticare privatamente le cerimonie religiose, è chiaro, che per tal modo si sarebbe aperta facilmente la strada a ciascheduno di poterle variare a proprio talento, o di venerare nuovi Numi, e cambiare a poco a poco la Religione dello Stato, senza punto rendersi colpevole avanti alle leggi, e sfuggire poteva almeno con tutta facilità le pene, che da quelle erano portate contro ai

Digitized by Google

trasgressori. Sapevano bene, che una gran parte de' disordini, e delle rivoluzioni, che avevano agitate tante città, e repubbliche, non era stata disgiunta dalle novità religiose, le quali dispongono i popoli a divenire irreligiosi, ed appianano la strada a que' grandi, e pericolosi cambiamenti, che per lo più terminano colla distruzione delle città, e coll' annientamento degli stati, e pongono tutto a soqquadro. Così i Tiranni innovano con nuovi modi gli ordini antichi, dice il Macchiavelli *Princ.* c. VII. p. 22, acciocchè i popoli più non amino gli antichi governi, e non rimanga cosa alcuna, che ad essi ricordi la primiera felicità. Era opinione universale de' politici di que' tempi non esservi mezzo più opportuno per tenere le provincie nella subordinazione, e nulla più acconcio a' popoli per ischermirsi dall' oppressione de' grandi, quanto il conservare nella loro integrità, e purità le cerimonie della patria Religione.

24. Sebbene la Filosofia libertina contasse tra' suoi seguaci de' cortigiani, e de' patrizj, e forse anche molti de' popolari, come abbiamo di già accennato al N. 18., non dimanco ancor giunta non era a corrompere l' opinione della massa generale de' cittadini, e degli uomini di stato. È almeno fuor di dubbio, che le persone più instruite non si lasciarono punto abbagliare dai licenziosi insegnamenti de' filosofi; e Mecenate nel bel discorso, che indirizzò ad Ottavio dopo Agrippa, stabilì principj di governo totalmente opposti a massime sì perniciose. Non sarà superfluo al nostro intento il riferire alcuni de' precetti, che quel grande politico dava ad Augusto; ed io penso, che il Ministro in quella concione

Digitized by Google

abbia esposto lo spirito delle antiche leggi di Roma intorno alla patria Religione, ed i sentimenti degli uomini di stato per la conservazione de' patrj riti. Volle forse anche con questo indicare al suo Principe una strada sicura per far dimenticare le proscrizioni del Triumvirato, che lo avevano reso odioso al Popolo, ed al Senato. Lo Storico Dione riporta per intiero questo ragionamento nel lib. LII. c. XXXVIII. *Itaque*, in tal guisa parlava al suo Principe Mecenate, *si revera immortalis fieri cupis, ita ut dixi, agendum tibi est.* Non potea meglio solleticare la smodata ambizione di Augusto, nè indurlo con più forti stimoli a porre in pratica i grandi principj di governo, che gli dichiarava: *Deos*, così prosiegue il Ministro, *quoque ipse semper, et ubique cole, ut moribus patriae receptum est, ad eumdemque cultum alios compelle: peregrinarum verum religionum auctores odio, et suppliciis prosequere, non Deorum modo gratia, quos qui contemnit, haud dubie neminem alium quoque magni faciet; sed propterea etiam quod nova numina introducunt, multos ad usum peregrinarum rerum pelliciunt, Inde conjurationes, coitiones, et conciliabula existunt, res minime unius principatui commodae. Itaque neque Deorum contemptorem, neque praestigiatorem ullum tollerabis ... Magi vero omnino ferendi non sunt, qui quum saepe numero, vera etiam dicant, tamen frequentius mentiendo hominibus novarum rerum tentandarum causam praebent. Quod idem Philosophiam quoque profitentes haud pauci faciunt: quos ipsos quoque cavere te jubeo. Neque enim, quia Arium, et Athenodorum bonos, ac honestos viros expertus es; omnes alios, philosophorum nomen*

Digitized by Google

praeseferentes, similes eorum judicare debes: quum hac specie usi multi, infinita mala populis, privatisque hominibus adferant. L. 1. p. 68 §. n. 36. *edente Hermanno Samuele Reimaro Hamburgi* 1750. Fino da' tempi di Augusto, per confessione di un Epicureo, i sedicenti filosofi non erano il dono più grazioso, che si potesse fare all' uman genere. Se Mecenate fosse fiorito sul declinare dello scorso secolo, ognuno può immaginarsi con quali tinte avrebbe pennelleggiato quest' ultimo quadro. Sembra, che quel provvido Ministro, al quale Ottavio deve una gran parte della sua gloria, non solo gli abbia voluto dare de' precetti, e delle regole per rendersi illustre, ed immortale; ma che abbia voluto altresì delineargli uno schizzo (1) della legislazione, e della condotta politica degli antichi Romani, per impegnarlo maggiormente a sostenere la patria Religione, e a difenderla. Adottando Cesare un tal sistema di governo, era sicuro fare cosa utilissima a se, grata ai Sacerdoti, e piacevolissima al popolo tutto.

Benchè non ami chiosare l' orazione dell' illustre Ministro, non credo però dover tralasciare alcune saggie riflessioni da Crist. Guglielmo Francesco Walch sottoposte alla considerazione de' dotti accademici di Gottinga, mentre sono op-

(1) Il Sig. Giovanni Ar. Beeclero noto ai coltivatori del diritto di Natura, e delle Genti per l' interpretazione de' lib. *della Guerra, e della Pace* di Grozio, e famoso per le censure dell' Accademia Strasburgese, e per le contese col Pseudanonimo *Sarcmasio*, ha pubblicato una diatriba, in cui eruditamente illustra il discorso di Mecenate. Questo opuscolo è rarissimo in Italia, nè a me è riuscito il trovarlo.

Digitized by Google

portunissime a confermare le cose già dette. Dopo aver quell' illustre Accademico ponderato il discorso tenuto ad Augusto, ne conchiude esser manifesto, che *ex sententia Mecenatis sacra Romana publica, quod Patria essent, ab Augusto fuisse servanda, et colenda, immo aliis imperanda, peregrinarum Religionum auctores non ferendos, maxime ob periculum, quod conventibus inesse solet; simili modo* αθεους, *hoc est, qui numina Romana spernent* (questa era una delle principali ragioni, per le quali i Cristiani venivano da' Gentili diffamati come Atei (1)) *proscribendos, quod verendum sit, ne qui Deos contemnant, ii nec boni cives, et Imperatori fideles, et obsequiosi sint. De Rom. in tollerandis diver. Relig. disciplina pub. comment.* P. IV. p. 15. t. 3. *Nov. Comment. Soc. Reg. Gotting. anno* 1773. Mecenate, uomo franco abbastanza per dire qualche aspra verità al suo Padrone, non è probabile, che abbia voluto in questo luogo con tali consiglj, additargli i mezzi acconci per tenere nella servitù il popolo romano amante di libertà, come opinò il Warburton; ma piuttosto sembra chiaro, come riflette Walch, che *nihil Mecenatem dixisse, quod a pristinis Romanorum moribus esset alienum.* loc. cit. (2). Non vi

(1) Si ved. gli antichi Apologisti, e segnatamente S. Giustino nell' *Apol. I. n. VI. p.* 97. op. om. *Pa.* 1742. Tra' moderni si può vedere il Mamachi, sì nelle antichità, che nei costumi dei primitivi Cristiani; e Selvaggio, che indica brevemente i nomi infami, co' quali erano motteggiati i seguaci del Vangelo: *Ant. Chr. inst.* l. I. P. III. c. X.

(2) È una vera sciocchezza d'Ovenio l'asserire, che Dione Cassio abbia poste in bocca di Mecenate queste parole per

Digitized by Google

ha negli antichi scrittori indizio alcuno, per cui debbasi noverare il Consigliere d'Augusto tra que' falsi politici, che, *piegandosi ai tempi*, come diceva di quelli de' suoi tempi il Nazianzeno nell' Orazione IX. in lode di suo padre, calpestano con piede superbo la Giustizia, la Religione, e riducono con d'Alambert la morale degli Stati a questa barbara massima, che *la force seule peut régler leur différends. Eléments de philosophie morale des Etats.* T. IV. pag. 123. *Melang.* Tutto all' opposto nel ragionamento di Mecenate la profonda politica basata sugli ordini delle antiche leggi si ravvisa, colla quale egli voleva segnare ad Augusto la strada sicura per fare obbliare i mezzi crudeli, che impiegati avea per divenir padrone della Repubblica, ed affezionarsi quindi i popoli, e regnar così sicuro. Non poteva ignorare, che Giulio Cesare, quantunque fregiato di talenti superiori, e cinta avesse la fronte di tanti allori, nondimeno era altamente decaduto nell' opinione de' popoli, per la poca cura, e forse anche pel dispregio, che avea dimostrato per la Religione dello Stato. La condotta tenuta da Ottavio, lo studio indefesso, ch' egli pose nel promuovere li patrj riti, e l' abborrimento, che manifestò contro gli stranieri (1), l' attaccamento, che portava ai costumi de' maggiori, e la grande

---

indicare i Cristiani. Un anacronismo così grossolano non è certamente probabile in uno scrittore quale era Dione. Si veda *Walch.* loc. cit.

(1) Di Augusto scrive Svetonio: *Peregrinarum caeremoniarum, sicut veteres ac praeceptas reverentissime coluit, ita caeteras contemptui habuit*, cap. XCIII. pag. 447. t. I. 1736. *curante Petro Burmanno.* Si veda anche il *c. XXXVI.* di quella di Tiberio, ed il *c. XXV.* di quella di Claudio.

Digitized by Google

cura, che si prese della Religione, sono cose tutte, che chiaramente denotano aver saputo quel Sovrano trar profitto dalle saggie instruzioni di Mecenate.

25. Le stesse massime di governo, colle quali si regolò Augusto intorno le cose della Religione, furon seguite dagli altri Imperatori, che si sono resi più distinti per grandi qualità, e che più si studiarono di procurare la felicità de' popoli, sostenere gl' interessi della Repubblica, ampliarne la gloria, e dilatarne i confini. Questi furono i motivi, per i quali i Cesari, dice il Card. Orsi, rimiravano di *mal occhio l' avanzamento di una nuova Religione opposta all' antica, creduta essere il principale fondamento, e la base della Romana grandezza. Istor. Ecc.* t. 2. lib. III. P. I. (1) Vediamo in fatti pel corso di tre secoli sempre accusati da' Gentili i Cristiani quai perturbatori dell' ordine pubblico, disprezzatori della Religione dello Stato, e pervicaci trasgreditori delle leggi Romane, che proibivano la professione di un nuovo culto straniero non permesso. Della verità di questa asserzione ne abbiamo già recate alcune prove, alle quali si aggiugneranno altri documenti, affinchè il Lettore sempre più si accerti, che le antiche leggi di Roma intorno al patrio culto religioso non furono giammai cassate, e che non si può sospettare fossero abbollite, o abrogate da una lunga prescrizione contraria.

(1) Questa forse è la ragione per cui gl' Imperatori più commendevoli hanno più crudelmente perseguitati i Cristiani, come hanno osservato il Tillemont, il Fleury, l' Orsi, il Ruinart, ed il Fassini.

Digitized by Google

26. E certamente non si può dire, che fossero state cancellate le leggi delle dodici Tavole, mentre è cosa indubitata, che prima di Adriano tutti gli editti, Sen. Con., e le stesse interpretazioni de' Giureconsulti dovevano a quelle rapportarsi, come già s' è avvertito con Heineccio n. 13. Nè possibile era far variazione di sorte alcuna a pregiudizio della Religione, mentre i Pontef. Mass. erano quei soli, cui apparteneva il promulgare decreti, e fare ordinazioni al culto de' Numi spettanti, come asserisce Gandini: *Pontificibus Max....., ut possent... de rebus, quas curandas susoeperant praecepta, ac mandata promulgare. Ed. perp. Ad.* pag. v. E quantunque il Senato avesse cassate tutte le ordinazioni di Nerone, e di Domiziano, ed ordinato, che tutte fossero distrutte le immagini, e i titoli di quest' ultimo, pure non si tralasciò giammai di perseguitare i Cristiani, riguardati sempre come trasgressori delle patrie leggi, e rei di lesa Maestà Divina. Non si può asserire, che il Senato abbia voluto escludere dalla generale proscrizione di tutti gli editti di quei due mostri quelli soltanto, co' quali si comandava l' esterminio de' discepoli di Gesù Cristo (1); men-

(1) È una verità di fatto, autenticata dagli Scrittori, sì Gentili, che Cristiani, essere stato Nerone il primo, che alle antiche leggi aggiunse un editto generale, con cui si ordinava in tutto l' Impero lo sterminio de' Cristiani. Una prova chiarissima di questa generale persecuzione, se ne ha nella seguente iscrizione ritrovata a Pisuerga nella Spagna: *Neroni · Claudio · Caesari · Augusto · Pont. · Max. · ob · Provinciam · latronibus · et · his · qui · novam · generi · humano · superstitionem · inculcabant · purgatam.* Fa d' uopo confessare, che Giovanni Filippo Baratterio siasi ingannato, quando scrisse, che la persecuzione *Sub Nerone nulla extra Romam, et Italiam contra Christianos*

Digitized by Google

tre tutti gli scrittori parlano assolutamente, nè fanno cenno di alcuna benchè minima eccezione. Per la qual cosa creder si deve, che quando i popoli, e governatori delle provincie facevano orrido scempio de' Cristiani, ciò facessero impunemente, perchè protetti dall'autorità delle antiche leggi, che proibivano la professione di una nuova Religione non approvata. Nè i Presidi

---

exercita est saevitia, excepto iterum tumultu Judaeorum. Disquisit. Chron. de success. Antiq. Epis. Rom. c. I. P. II. p. 4. *Ultrajecti* 1740. È stata questa riferita dallo Scaligero, o piuttosto dal Grutero, come afferma dopo il Lesleo l'Autore della *Stor. Let.* stampata a Modena nell'anno 1758. p. 254. Intorno alla sincerità della medesima, diceva il Cardinal Orsi, non avere *alcun giusto motivo di dubitarne. Ist. Ecclesiast. l. II. P. XXV.* È però vero, che il P. Onorato da Santa Maria sembrò indeciso, se creder la dovesse genuina, oppure adulterata. *Animad. in reg., et usu crit.*, t. 1. *dissert.* VI. *art.* V. P. IV. p. 450. *Not.* Io mi accordo di buon grado col chiar. P. Florez, il quale dopo aver con fina critica esaminate le ragioni di quelli, che la vogliono dubbia, o falsa, e esposte le altre di quelli, che la provano vera, così conchiude. *A vista d' esto conchuyo, que hasta ahora ne sa ofrecido prueba, que obligae a tener por falsa la citada Inscripcion. Espana Sagrada*, t. 3. c. IV. P. 194. pag. 161. Il cel. Ab. Masdeu, allorchè pubblicherà la sua grande raccolta di tutti i monumenti sì editi, che inediti, che si rinvengono in quel vasto Regno, son sicuro, che dissiperà ogni dubbio, e fisserà in una maniera positiva ciò, che abbia a credersi intorno a detta inscrizione. Si possono vedere intanto le due dissert. di Walchio sopra questo argomento, e lo Zola op. cit. loc. cit. *P. XXXII. n.* 3, ed il *P. XXXIII.* Ma noi non abbiam bisogno di questa inscrizione per asserire con fondamento, che la persecuzione di Nerone fosse estesa a tutto l'Impero, mentre una tal cosa si raccoglie e da Svetonio, e dal lib. *de Mort. persec.*, e dall'antichissimo autore della lettera a Diogneto. Sanno gli eruditi, e l'hanno dimostrato Terrasson, ed Heineccio, che fino dai tempi

Digitized by Google

avrebbono unquemai ardito ricorrere ai decreti di Nerone, e di Domiziano, de' quali il Senato voleva esterminata ogni memoria, ed aveva condannati ad una eterna infamia.

È agevole il conoscere, ch'io non m'inganno in queste mie conghietture dalla celebre lettera di Plinio Pro-pretore, o Luogotenente di Trajano nel Ponto, e nella Bitinia, scritta a quest' Impe-

---

di Augusto cominciarono i Cesari a fare osservare i loro editti in tutto l'Impero, e sembra, che Lucano alluda a questa costumanza nel v. 27. del lib. v. della Far.; onde con ragione ripetere si può con quel Poeta, che anche prima d' Adriano *illic Roma fuit*, ove soggiornavano i Cesari: è però vero, che questi fu il primo a volere, che i suoi editti avessero forza in tutto l' Impero, *nullo*, come dice Heineccio, *adhibito colore*, *Hist. edict. l. I. c. IX. P. IV. p.* 105. Parimente fu universale l'altra persecuzione accesa da Domiziano contro i Cristiani, e fanno menzione di questa i due storici Bruzio, e Dione. È senza dubbio uno sbaglio l' asserire, che i Cristiani dopo questi due mostri non siano stati più perseguitati, che ai tempi di Decio, come afferma l'autore del lib. della Morte de' Persecutori. Io non cercherò come intendere si debbano le parole di Lattanzio, mentre gli Scrittori non convengono nello spiegarle, gli uni credendo, che si debbano così esporre: *nullos inimicorum impetus passa*, *id est fere nullos*, *aut levioris momenti*. Altri all' opposto pensano non aver fatto menzione delle altre persecuzioni prima di Decio, perchè gl' Imperatori, sotto i quali ebbero luogo, non terminarono infelicemente i loro giorni. Ma qualunque sia stata la ragione del silenzio di Lattanzio, non può negarsi, che sotto il governo di Trajano, d' Adriano, degli Antonini, e di altri, non siasi sparso il sangue dei Cristiani. Forse non s' ingannerebbe colui, che credesse non avere l' apologista fatto cenno di questi, perchè non pubblicarono alcun nuovo editto contro ai Cristiani. Io m' induco a così conghietturare dalla risposta di Trajano a Plinio, *si deferantur*, *et arguantur*, *puniendi sunt*. A me sembra, che l' Imperatore abbia voluto con queste pa-

Digitized by Google

ratore, che succedette immediatamente a Nerva, che aveva fatto rivocare tutti gli editti di Domiziano. Confessa il Pro-pretore di aver condannato alla morte molti Cristiani non colpevoli di altro delitto, se non di volere con magnanima costanza perseverare nella professione della Fede di Gesù Cristo (1). Ma d'altronde considerando, che infinito era il numero de' Cristiani d'ogni età,

---

role rimandare il giudizio de' Cristiani alle antiche leggi, ossia al diritto comune. Quinci si scorge la ragione per cui questa risposta contro la pratica costante dei rescritti particolari abbia servito come norma agli altri Governatori per punire i Cristiani, che ai loro tribunali venivano dinunziati, come opinò il Card. Orsi, *Ist. Ecc.* l. IV. P. IV. Non posso certamente supporre, che Trajano, che passa per lo miglior Principe, che abbia avuto Roma Pagana, abbia ingiunta la punizione di tanti innocenti, qualora non fossero stati trasgressori delle antiche leggi religiose. Non voleva egli privare lo Stato di tanti utili cittadini, ma non poteva soffrire, che si disprezzassero le antiche leggi, che proibivano la professione di nuovi culti non approvati. Di questa verità ne è mallevadore Eusebio, il quale ci assicura, che *veteri apud eos lege sancitum erat. Hist. Eccl. lib. I. c. XXI.* Ed ecco perchè proibisce di far ricerca de' Cristiani, e vuole, che accusati, siano puniti. Posto ciò, chiaramente s'intende, perchè talvolta sia stato castigato e l'accusatore, ed il Cristiano accusato; il primo come disubbidiente al rescritto, o legge di Marco Aurelio, o piuttosto d'Antonino Pio al comune dell'Asia, ed il secondo come infedele alle antiche leggi.

(1) Sembra certamente cosa molto probabile, che Plinio non si sia indotto a condannare alla morte i Cristiani, che erano fermi nella confessione di G. C., se non perchè apprendeva, che fossero trasgressori con nuovi riti delle antiche leggi riportate nelle XII. Tavole, o ne' fasti, o nelle formole. Non poteva ignorare quel dotto Governatore, che Nerva, ed il Senato avevano cassati tutti gli editti di Domiziano, e che n'era perfino stata abolita la memoria. Nè si può sospettare, che da questa generale

Digitized by Google

d' ogni grado, e condizione, credette l' affare di sì alta importanza, che giudicò doverne informare l' Imperatore, ed attenderne il suo oracolo, e sentire se dovesse rattenersi, o no dalla strage. Imperciocchè non mi posso persuadere, che un Governatore equo, e moderato, e che è decantato come il più onesto tra' Pagani, abbia voluto punire colla morte molte persone, per la sola pertinacia, ed inflessibile ostinazione, (così chiamavano i Gentili la virtuosa fermezza di professare la nostra S. Religione), quando una tale caparbietà nel volere esercitare un nuovo culto non fosse stata contraria alle leggi. Un uomo di lettere come Plinio avrebbe piuttosto considerata una tal pervicacia come un disordine di mente, e non giammai come un delitto. La sola Religione essere stata l' unica cagion della punizione de' Cristiani, chiaramente si raccoglie dal ristrin-

---

proscrizione fosse stato escluso l'editto contro ai Cristiani, mentre Dione nella vita di Nerva tradotta da Merula, e stampata dal Giunti nel 1519, riferisce tra le ordinazioni di questo Imperatore la seguente: *Ne servi de caetero Dominos criminarentur edicto vetuit*; o come traduce Reimaro, *hujus generis* (cioè servi, o liberti) *hominibus*, *ne aliud quidem dominis crimen impingere*, *nec caeteris quemquam impietatis*, *aut ritus judaici accusare permisit*, t. 2. lib. LXVIII. p. 118. Plinio, che fu Questore, Tribuno della plebe, Console, Pretore, soprastante all' erario di Saturno, ed al militare sotto Trajano a Roma, doveva ben conoscere questo editto di Nerva. Sarebbe una vera stranezza l'immaginare, che un uomo sì dotto, sì onesto, e sì virtuoso qual era Plinio, facesse arbitrariamente tradurre alla morte tante innocenti persone non ree d' alcun delitto, come egli confessa, se non di professare una Religione novella non approvata dalle leggi, quando da queste non fosse stata vietata.

Digitized by Google

gersi il Preside a prescriver loro soltanto per assolverli, che *Deos appellarent, et imagini tuae..... thure, ac vino supplicarent. Praeterea maledicerent Christo.* Il proporre la maledizione del divin Redentore per evitare il supplicio non è una pruova chiarissima, che il Cristianesimo era il solo supposto misfatto ad essi imputato?

Una tale verità è concordemente confermata da tutti gli scrittori, che presero a difendere contro i Gentili i Cristiani. S. Giustino nella 1. Apolog. diceva con franchezza all'Imperatore *cum nihil faciamus mali, velut improbi necamur.... ita ut omnes sibi invicem, quia non eadem colunt, impii sint.* N. XXIV. p. 58. Ancorchè tutti i popoli riguardassero come empii quegli uomini, che professavano riti differenti, pure non li credevano per ciò meritevoli de' più severi castighi, se non perchè li consideravano come trasgressori delle antiche leggi, che proibivano l'introduzione, e professione di una Religione non patria, nè approvata. Ed in fatti qualunque volta alcuno tra' Cristiani piegava le ginocchia a' falsi Numi, dispregiava, e malediceva il Salvatore, era immantenente posto in libertà, ed ammesso al pacifico godimento de' proprj beni. Parmi, che dalla condotta tenuta da' Presidi Gentili in verso de' Cristiani si possa giustamente conchiudere, che questi non erano incolpati d'alcun altro delitto, se non di aver abbracciato, e di voler professare il Vangelo, che si propagava senza pubblica autorizzazione, e contra le leggi.

27. Ed ecco il perchè gli apologisti del Cristianesimo si lagnavano, che tutta la loro colpa consisteva nel nome. Il lodato S. Giustino nello scritto, che indirizzò a pro de' Cristiani ad An-

Digitized by Google

tonino, ed a' suoi figlj, non esita punto di affermare, che il nome era l'unica cagione, per cui erano puniti. *Accusamur enim, quod Christiani simus .... deinde vero si quis ex his, qui accusatur se praebeat verbo negans se esse Christianum, dimittitis tamquam nihil habentes, quod eum peccare arguatis; si quis autem confiteatur, poenam ob ipsam confessionem irrogatis. Apo.* 1. N. IV. p. 45. 46. Supplicava indi l'Imperatore a voler scrupolosamente indagare le azioni tutte, e la condotta de' Cristiani, per quindi punirli ogni qual volta fossero stati ritrovati rei di qualche delitto, ma non già castigarli per la sola denominazione. *Rogamus itaque, ut omnium, qui apud vos accusantur, ut qui convictus fuerit, puniatur ut improbus, nequaquam ut Christianus.* Parimente Emiliano Prefetto dell'Egitto, al riferire di S. Dionisio Alessandrino appresso Eusebio, non richiedeva altra cagione per punire i seguaci del Vangelo, se non quella di essere Cristiani; perciò procurava con ogni studio, come dice il lodato S. Vescovo, *ne ipsi Christiani essemus.* l. VII. c. XI. p. 334. Il Filosofo Atenagora con confidenza, e coraggio invitava i Gentili ad esterminare pure tutti i Cristiani qualunque volta fossero stati ritrovati rei di Ateismo, di cene licenziose, ed unioni impudiche, e ripugnanti alla natura. *Quae si vera sunt*, diceva egli, *nulli parcite generi poenas scelerum repetite: radicitus nos cum uxoribus, et pueris delete. Legat. pro Christ.* tra le opere di S. Giustino N. III. p. 782. Nel tempo stesso scongiurava gl' idolatri a non considerare come una scelleratezza il nome, e a non incrudelire contra li medesimi. *Sed nomini tanquam sceleri notam irruentibus.* N. II. p. 282. Ed in

Digitized by Google

fatti non si legge, che alcun Cristiano sia stato convinto d'aver commesso un qualche delitto, o scelleraggine, come ha osservato il Protestante Gio. Dan. Van-Hoven, *Antiq. Evang.* c. IV. P. XX. p. 181. *Zevollae* 1757. Per la qual cosa è forza dire, che i Cristiani non potevano esser puniti, se non perchè professavano contro le leggi una nuova Religione, come indicava il nome, con cui si appellavano.

La stessa accusa era ripetuta da' Gentili, anche sul declinare del secondo, e nel principio del terzo secolo, ed i Popoli, ed i Magistrati prendevano da questa motivo per giustificare lo strazio crudele, che facevano de' Cristiani, che seguivano una novella Religione dalle leggi non approvata. Laonde Tertulliano imprese appostatamente ad impugnare, ed a dimostrare l'ingiustizia di queste loro sì decantate leggi. Tutti sanno, che le scrittore Africano fu *vir legum Romanarum peritissimus*, come lo chiama Eusebio, *Hist. Eccles.* l. II. c. II. p. 47. In tal guisa quel grande Apologista derideva i Gentili per lo zelo, che dimostravano per le loro antiche leggi religiose intorno ai riti stranieri non autorizzati: *ut de origine*, così volgeva a' Pagani il discorso, *aliquid retroactemus ejusmodi legum, vetus erat decretum, ne qui Deus ab Imperatore consecraretur, nisi a Senatu probatus. Scit Marcus Emilius de Deo suo Alburno. Facit et hoc ad caussam nostram, quod apud vos de humano arbitratu divinitas pensitatur, nisi homini Deus placuerit, Deus non erit, homo jam Deo propitius esse debebit.* Ap. c. VI. p. 6. Par. 1675. Era legge stabilita, che alcuno non si potesse annoverare tra' Numi, se non era dal Senato appro-

Digitized by Google

vato. E siccome i Gentili si scolpavano col pretesto delle leggi, così egli (nel l. 1. alle Naz. dimostra la loro inconseguenza. Non siete voi forse, diceva loro, in ogni cosa affatto dissimili da' vostri maggiori? Non ne disprezzate forse quotidianamente i costumi, e le pratiche? Per qual ragione volete voi essere soltanto tenaci, e rigidi osservatori delle vetuste leggi intorno al culto patrio, e agli Dii di Roma, quando siete da' vostri maggiori differenti in tutto? *Cultu, habitu, apparatu, ipsoque victu ipsoque sermone; nam pristinum, ut rancidum relegatis, exclusa ubique antiquitas in negotiis, in officiis totam auctoritatem majorum vestra auctoritas dejecit,* c. x, p. 46. E se voi, ripeteva loro, non vi fate carico, nè vi date alcuna pena di dileggiare ogni dì, e di violare, e trasgredire impunemente tutte le altre antiche leggi, benchè giuste, utili, e saggie, per quale mai strana, e stolta ragione volete essere poi solamente zelanti, e premurosi sostenitori di queste ingiustissime? *Sed et ipsum quod videmini a majoribus traditum fidelissime custodire et defendere, vel quo maxime reos,* si ponderi bene queste parole, *nos transgressionis postulatis, de quo totum odium Christiani nominis animatur, Deorum dico culturam, perinde a vobis destrui, ac despici ostendam.* E dopo aver ciò ingegnosamente dimostrato, prosiegue: *mentior, si nunquam censuerant, ne qui Imperator Fanum, quod in proelio vovisset, prius dedicasset, quam Senatus probasset, ut contingit M. Æmilio, qui voverat Alburno Deo. Utique enim impiissimum, immo contumeliosissimum admissum est, in arbitrio, et libidine sententiae humanae locare honorem Divinitatis, ut Deus non sit, nisi cui esse per-*

Digitized by Google

miserit Senatus. loc. cit. Il gran delitto de' Cristiani era pertanto quello di adorare un Dio, che il Senato non voleva nè conoscere, nè approvare, e di esercitare nuovi riti, che i Senatori dell' antica Roma, per il più vergognoso, e deplorabile acciecamento, non avevano voluto permettere. È altresì vero, che i Presidi, ed i Governatori delle Provincie non solo permettevano, ma riputavano loro dovere condannare i Cristiani ai più aspri, e crudeli supplicj per non essere essi accusati come trasgressori delle antiche leggi religiose, che non furono mai abrogate. Perciò da Trajano fino a Decio furono i Cristiani, come rei contro al volere dei Principi, maltrattati da' Presidi, e da popoli; come prima di me fu avvertito da Giovanni Ens *optime gnarus, quantum damni ab iis Christianae rei illatum esset, inde a Trajani, usque ad Decii Imperium, insciis, et quandoque invitis optimis principibus. Orat. de Perseq. Juliana* p. 376. della cit. racc. di Kappio. Quindi avvenne, che i tiepidi Cristiani nella persecuzione di Decio si procuravano i libelli, e così sfuggivano le ostilità de' popoli. È celebre tuttora ne' fasti della Chiesa S. Cipriano per lo zelo, col quale virilmente si oppose a queste indegne prevaricazioni, e per le regole, che ha prescritte da osservarsi prima di ammettere alla penitenza, e riconciliazione quelli, che erano caduti. E se mai alcuno, come attesta Minucio Felice nell' *Ottavio*, tra' Cristiani debole, o vinto dal dolore, e dall' atrocità de' tormenti, negava d' esser Cristiano, subito i Gentili gli divenivano propizj, e favorevoli, quasi, che deposto, e rigettato il nome, purgato avesse ogni delitto, e non fosse più reo del dispregio delle leggi.

Digitized by Google

Potrei finalmente illustrare questa verità con molte testimonianze tratte dagli atti sinceri dei Martiri, e ne accennerò una, per dimostrare maggiormente, che la sola Religione era il delitto, di cui s'incolpavano i Cristiani. Il misfatto, che s'imputava a' medesimi, meglio non si può conoscere, che dalle sentenze de' Giudici. Il Preside, che a' tempi di Diocleziano condannò i SS. Gennaro, Sosio, e Compagni, non addita altro delitto, se non perchè costantemente *se Christianos professi sunt* (1). Lo stesso metodo di sentenze tennero tutti i Presidi fino a Costantino, che donò la pace alla Chiesa. Onde Arnobio, che scrisse i celebri sette libri contra i Pagani nel principio del IV. secolo, diceva francamente a' Gentili, che altro non sapeano opporre a' Cristiani, se non se la professione di una nuova Religione: *Nam quod nobis objectare consuevistis novellam esse Religionem nostram, et ante dies natam propemodum paucos, neque vos potuisse antiquam, et patriam linquere, et in barbaros ritus, peregrinosque traduci.* p. 90. Lugd. Batav. 1651. Ne conchiudeva quindi nell' annot. alla p. 98 il celebre Elmeorstio, che tutte le antiche nazioni, e principalmente i Romani, furono sempre sommamente tenaci della patria Religione, e che la difesero con tutti que' mezzi, che il potere, la forza, l'odio, e l'interesse ponevano alla loro disposizione. *Nationes Religionem sibi traditam a majoribus pertinacissime tuebantur, et defendebant, nec ullis*

(1) Così leggesi questa sentenza appresso Ales. Sim. Mazzocchi alla pag. 120. *Actorum Bononiensium S. Jann. et Socior. M. M. vindiciae repetitae.* Ved. le not. 40 alla pag. 98, e 19 alla pag. 118.

Digitized by Google

rationibus poterant eo deduci, ut inveteratam, patriamque linquerent, et novos cultus amplecterentur.

28. Una difficoltà non poco intralciata contro il fin qui detto, somministra Minucio Felice cel. Avvocato, e rinomato Apologista della Religione Cristiana, allorchè scrisse avere i Romani accolte di buon grado le Deità di tutte le nazioni, ed aver loro offerti volenterosi incensi, e sacrificj. Non può dubitarsi, che un uomo di legge, che fioriva prima della metà del terzo secolo (quando non si ami credere col Dodowello, che vivesse negli ultimi anni di Antonino Pio) non conoscesse le costumanze, e le pratiche de' popoli, in mezzo dei quali dimorava. Questa pieghevolezza de' Romani inverso i Numi stranieri mal si combina coll' amore sincero de' medesimi a' patrj Dei, e molto meno colle leggi, che vietavano rigorosamente gli stranj riti: e il popolo dominatore del mondo, se non fu restìo ad offrire incensi a peregrine Deità, avrà parimenti accordata una piena libertà a ciascuno di professare quella Religione, che più gli fosse a genio, e venerare i proprj simulacri, quando Roma indistintamente tutti gli abbracciava. *Inde adeo per universa imperia, provincias, oppida, videmus singulos sacrorum ritus gentiles habere, et Deos colere municipes, ut Eleusinios Cererem, Phrygas matrem, Epidauros Æsculapium, Caldeos Belum, Astartem Syros, Dianam Taurios, Gallos Mercurium, universa Romanos.... Numina victa venerantur: dum undique hospites Deos quaerunt; et suos faciunt: dum aras extruunt etiam ignotis numinibus, et manibus. Sic dum universarum gentium sacra suscipiunt, etiam*

Digitized by Google

regna meruerunt. Octavius. Lug. Batav. ex offic. Hachiana. 1672. p. 43. Confesso, che gli scrittori non sieguono tutti la stessa strada per dilucidare la difficoltà, che presenta una testimonianza sì chiara, e sì decisa. Non ripeterò, che questo cel. Causidico isfiorò soltanto le materie, *res leviter perstringit*, *non vero exhaurit*, come dopo molti critici ha avvertito il P. Schran *Anal. op. SS. PP.* t. 3. *August. Vindel.* 1781 (1). Neppure dirò col Rigault, Elmenhorstio, Wovero avere i Romani escluso da questa generale accoglienza il Dio de' Cristiani, perchè *ille solus coli volebat* (2); e per conseguenza i suoi seguaci

(1) Di questo Scrittore, dice Lattanzio, che sarebbe stato un eccellente apologista della Religione Cristiana, ogni qualvolta si fosse intieramente applicato a questo studio. *Instit.* lib. v. c. 1.

(2) Il cel. letterato, che ha presieduto alla bella ediz. di Cambrigde *typ. Acad.* 1707., non si dimostra soddisfatto di questa risposta, che, a di lui giudizio, *quaestionem minime solvit. Lampridius aliam tradidit rationem in Alexandro Severo* (parla de'templi, che voleva innalzare a Gesù Cristo) *sed prohibitum fuisse ab iis, qui consulentes sacra responderant omnes Christianos futuros, si id evenisset, et templa reliqua deserenda.* pag. 60 n. 1. Io inclino a credere, che Minucio non abbia punto ignorato, che i Romani, siccome gli Ateniesi, gli Sciti, i Persiani ec. ripudiavano le Deità straniere, ma sapeva altresì, che i primi erano facili ad accordare la cittadinanza romana ai patrj Numi delle dome nazioni, quando non si opponevano a quelli del campidoglio, e quando la politica lo richiedeva. S. Agostino adduce questa sola ragione, per cui hanno sempre ricusato d'annoverare tra' Numi il Dio degli Ebrei, e de' Cristiani. *Nihil ergo restat, ut dicant, cur hujus Dei* (degli Ebrei, e de' Cristiani) *sacra recipere noluerint, nisi quia solum se coli voluerit, illos autem Deos gentium, quos isti jam colebant, coli prohibuerit. De cons. evang.* lib. 1. c. XVIII. P. II. col. 8. t. 3. *op. Antuerp.* 1700.

Digitized by Google

esclusi da quella universale tolleranza, della quale erano sì prodighi inverso de' Numi stranieri delle altre nazioni. Forse Minucio intese parlare soltanto di quelle Deità patrie non dissimili dagli Iddii di Roma, alle quali i Romani per principio di politica, e d' interesse facevano piacevole accoglimento, come meglio si proverà in appresso. Non dice già l'Apologista, che i Numi stranieri siansi da' Romani venerati prima che dal Senato fossero approvati, o permessi, come sarebbe d'uopo per combattere la verità da noi difesa, giacchè per asserzione di Francesco Balduino nella prefazione all' Ottavio, pubblicata *ex Officina Ludovici Lucii* 1560, fu sempre presso i Romani in vigore un regolamento, il quale proibiva l' esercizio de' riti peregrini: *Universa Romae coli obstabat lex Romuli, quae peregrinos Deos coli vetabat; obstabat Ciceronis sententia, qui confusionem Religionum, alioquin fore pronunciat. Sed peregrinos fortasse non judicabant, qui jam erant publici acciti, et veluti civitate donati.*

In oltre si deve osservare, che i Romani non solo furono dominati dalla follìa di voler governare tutti i popoli colle proprie idee, e colle leggi da essi architettate, come nota il Montesquieu, ma vollero altresì rendere universale il loro culto religioso, e farlo proprio di tutte le nazioni conquistate. Per questo fine con destrezza s' insinuava a' popoli, che la Relìgione di Roma non differiva dalla loro, e che era in origine la stessa (1), ed il Senato per allettarli ad abbracciare

(1) Si è accennato alla not. 1. n. 6, che forse aveva ragione Dionigi d'Alicarnasso, quando scrisse, che molte

Digitized by Google

il culto di Roma, adottava taluna di quelle loro Divinità, che meglio servivano alle circostanze, alla politica, e la collocava tra i Numi del Campidoglio. Con quest'apparente condescendenza rendeva dominante la propria Religione, e sembrava al volgo, che sulle sponde del Tevere si accogliessero tutti gli Dei. Si potrebbe sospettare, che Minucio avesse piuttosto accennati gli effetti di questa politica senza punto indagarne, e svilupparne le cause. Ma checchè sia di ciò, il difensore del Cristianesimo dà chiaramente a divedere in seguito, che i Romani erano nimicissimi di tutte le novità religiose, principalmente se opposte alle Deità di Roma. Ed ecco il perchè il suo Cecilio con tanto studio insinua, *quanto venerabilius, ac melius antistitem veritatis majorum excipere disciplinam? Religiones traditas colere? Deos, quos a parentibus ante imbutus es timere, quam nosse familiarius, adorare? Nec de numinibus ferre sententiam, sed prioribus credere.* pag. 43. E perchè tosto soggiugne, che è cosa più sicura, e tranquilla l'attenersi al culto degli antichi numi, se nulla avea a temersi per la professione di un nuovo culto straniero? Perchè chiamare audace, e temerario colui, che disprezza, e non cura le Deità di Roma? *Neminem*, sono

---

instituzioni romane erano d'origine greca. I Romani molte ne appresero dagli Etruschi, e questi dai Greci. Ed infatti, secondo l'osservazione di Winkelmann, i monumenti Etruschi oggidì esistenti concordano *per lo più coi Greci*, loc. cit. c. II. P. I. pag. 173., con questa differenza però, che i Greci posteriori d'indole lieta, e vivace hanno abbellite quelle favole, che gli Etruschi d'umore malinconico, e tetro hanno sempre conservate nella loro primitiva semplicità.

Digitized by Google

sue parole, *fero tanta audacia, tamque irreligiosa nescio qua prudentia tumescentem, qui hanc Religionem tam vetustam, tam utilem, tam salubrem dissolvere, aut infirmare nitatur.* p. 67. Per qual motivo addurre gli esempj de' filosofi puniti, e sbanditi dalle loro patrie per averne dileggiati i Numi? Per qual ragione finalmente chiamare stolidi, e mentecatti i Cristiani, e deriderli come stupidi, ed insensati, perchè non paventano la morte, e gemere sulla loro dappoccaggine, e stoltezza? *Deploratae, inlicitae, ac desperatae factiones grassare in Deos non ingemiscendum est! . . . spernunt tormenta praesentia . . . interim mori non timent.* 71. 79. Tutti questi rimbrotti di Cecilio sarebbono stati vani, ed inconcludenti, ogni qualunque volta i Romani avessero indistintamente accordato ad ognuno una illimitata tolleranza di Religione, ed avessero, senza alcuna riserba, accolto tutti i Numi delle nazioni (1).

Finalmente non vedo come si possa combinare la pretesa illimitata universale tolleranza de' Ro-

---

(1) È certo, che alcune Deità straniere non furono giammai da' Romani ammesse, e lo Zola brevemente accenna le cause, per le quali alcune erano accolte, ed altre rigettate. *op. cit. t. I. c. I. P. VI. n. 4., e t. II. P. XI., e seg.* Se attentamente si considerano quelle, che sono dall' apologista accennate, si ravvisa, che erano queste per lo più romane, o dai Romani solennemente adottate, o gli antichi patrj Iddii de' Municipi, e delle conquistate provincie, alle quali se ne permetteva il culto. Questa forse è la vera ragione, per la quale diceva Minucio *Per universa imperia, provincias, oppida videmus singulos sacrorum ritus Gentiles habere, et Deos colere municipes.* pag. 43.

Digitized by Google

mani co' saccheggi, colle rovine, e coll' uccisione de' Sacerdoti, e colle altre barbare, e crudeli vessazioni, colle quali gli umanissimi figlj di Quirino angustiavano i popoli vinti: fu loro costume, dice Minucio, *civitates proximas evertere cum templis, et altaribus.* p. 228. Un sì barbaro trattamento delle soggiogate provincie rimonta dagli ultimi capitani di Roma Pagana fino a Romolo: onde l'illustre Apologista non temè di rinfacciare a' Romani, che tutto ciò, che possedevano, era furto, e rapina. *Quidquid Romani tenent, colunt, possident, audaciae praeda est: templa omnia de manubiis, id est de ruinis urbium, de spoliis Deorum, de caedibus Sacerdotum; hoc insultare, et eludere est, victis Religionibus servire, captivas eas post victorias adorare.* p. 229. Quindi conchiude: *Romani non ideo tanti, quod religiosi, sed quod impune sacrilegi.* La distruzione de' templi, lo spoglio de' Numi, l'esterminio de' Sacerdoti non sono certamente prove per dimostrarli sì tolleranti quanto sono dipinti da alcuni scrittori. Nè si può sospettare, che tali disordini fossero opera di militar licenza, giacchè erano commessi da' principali Capitani, da' Generali, e dagli stessi Cesari: e non è verissimile, che i soldati volessero impiegare il frutto delle loro rapine a innalzare templi, ed a fabbricare basiliche: nè i Generali avrebbero permesso simili saccheggi, quando il Governo avesse protetta la Religione de' popoli conquistati, molto meno i Cesari avrebbono colle sacre spoglie delle vinte nazioni onorati i loro trionfi. Certamente Tito per indole sì dolce, ed umano non avrebbe tollerato, che il candelabro, ed altri sacri arredi del tempio di Gerosolima fossero rappresentati

Digitized by Google

come trofei nell' arco innalzato a suo onore nella via sacra (1), quando le leggi di Roma avessero proibito lo spregio delle Religioni straniere. Ma lo stesso Cecilio non ismentisce questa pretesa illimitata tolleranza, quando dice, che oltre le pene comuni, altre ne facevano soffrire a' Cristiani? *Omitto communia esse vobis minae, supplicia, tormenta,* p. 103. (si veda la nota 3. di Wowero.)

Ma qualunque sia il modo, con cui intendere, e spiegare si vogliano le parole di Minucio, queste, a mio credere, non potranno giammai infievolire, e molto meno distruggere un fatto, che viene autenticato da tante leggi, e confermato dagli scrittori sì Cristiani, che Gentili. Posso dunque a ragione conchiudere con Walch, *Noluisse Romanos, peregrina sacra sine Magistratuum consensu celebrari: sacra Romana, et patrios mores tantum legitimos habitos fuisse.* loc. cit. P. III. p. 12.

---

(1) Si veda Adriano Relando *De Spoliis templi Hierosolis. in arcu Titiano Romae conspicuis* c. IV. pag. 60., e che l' erudito viaggiatore vede ogni dì con piacere nella strada, che da Campovaccino conduce al Colosseo.

Digitized by Google

CAP. VI.

Le leggi di Roma non permettevano fuori delle natìe provincie l' esercizio anche privato de' riti stranieri senza una previa approvazione del Governo.

29. Se si esaminano con accuratezza gli antichi monumenti, si raccoglie essere cosa certissima, che i Romani non permettevano a capriccio il pubblico esercizio de' riti stranieri, come provano, *innumerabilia*, dice Walch, *vel Postumii, vel Livii, Decreta Pontificum, Senatus Consulta, et aruspicum responsa, quibus sacra externa fieri vetitum esset.* Anche prima del Walch aveva avvertita questa verità il Signor Van-Howen, *Romanis imò, et advenis non licebat Romae publice Deos colere, nisi ex Decreto Senatus. Antiq. Evang. c.* IV. P. II. n. *e.* p. 154. (1). Ma oltre alla pubblica, la privata eziandio professione delle sacre straniere cerimonie era solennemente da' Romani vietata. Tale essere stato il sistema de' Quiriti francamente l' afferma il dotto Lardener: *in confesso est apud omnes, quod secundum Romanorum leges nemini Deos novos inferre, aut publice, privatimve peregrinis Diis*

(1) L' autorità d' adottare nuovi numi si conservò nel Senato anche sotto i Cesari, benchè tutti prendessero come Augusto il titolo di Pontefici Massimi. Si veda il *lib. III. c. V. pag.* 81 del Comment. di Michele Curzio *De Senatu Rom. post tempora Reip. liberae.*

Digitized by Google

publica auctoritate non constitutis, cultum praestare fas fuerit. Op. cit. c. III. P. VII. p. 332.

L'ordine delle cose richiede, che alquanto mi trattenga nella disamina di questo punto, cioè se presso i Romani fosse lecito l'esercizio privato di un culto non permesso, come hanno creduto, oltre a molti scrittori, i due grand'uomini, che hanno per li primi illustrata questa materia. Certamente, che la supposta pienissima libertà di professare privatamente qualunque culto si opponeva diametralmente alla legge, che prescriveva, *nec novos, sed nec advenas, nisi publice adscitos; privatim colunto.* Questo divieto, che rimonta fino a Romolo, e a Numa, fu rinnovellato nelle leggi delle XII. Tavole, come tra queste lo annovera il Gravina *Orig. Jur. Civ.* lib. II. P. LXXVII. La pratica costante di Roma dimostra, che non fu giammai rivocato. Perciò Cicerone diceva, che *sacra constituta* de' Romani vantavano la stessa antichità, *quae ipsius urbis. De Harusp. Resp.* n. VII. Le leggi delle XII. Tavole infino ad Adriano furono inalterabili, come poc' anzi (n. 26) abbiamo osservato con Heineccio: anzi io sono d'avviso, che anche dopo Adriano sussistessero in tutta la loro forza le leggi religiose in quelle contenute, siccome altri stabilimenti (1); mentre non è probabile, che un Imperatore, il quale *totum se ad Numae exemplum componebat* (come avvertì il lodato scrittore, *Hist. edit.* lib. II. c. II. P. II. p. 121.), e dimostrò il Dodowello *Prael. Camhden.* VII. P. VI. p. 396., abbia

(1) *In haec edicta*, sono parole di Domenico Alfeno Varo, *confluxere optima decemviralium legum instituta* nella pref. all' edit. perpetuo.

Digitized by Google

voluto annullare quelle leggi, per le quali si era reso sì commendevole il secondo Re di Roma, e discostarsi totalmente dagl' insegnamenti di colui, che aveva preso per modello (1). Dopo tutto ciò parmi di potere francamente asserire, che una tal legge non fu giammai del tutto nè dimenticata, nè trascurata nella lunga serie d'anni, che ha sussistito quel Governo, e nelle grandi vicende, alle quali fu sottoposto. Una tale stabilità si deve ripetere non solo dalla ragione di Cicerone, che abbiamo accennata al n. 23., e da quei riflessi politici, per i quali Claudio non permise ad Agrippa innalzare a Roma un luogo di orazione per gli Ebrei, quantunque gli concedesse gli onori consolari, e gli fosse obbligantissimo, come riporta Dione *l.* XL. *n.* 8. *p.* 946., ma ancora dalla stessa necessità. Imperciocchè, come

(1) Io penso, che Adriano nel suo editto non abbia innovata cosa alcuna intorno alle leggi religiose, ancorchè sembri certo, che Salvio Giuliano abbia fatti dei cambiamenti agli antichi editti, e forse anche supplito alle mancanze di questi. L'editto perpetuo fu il codice, e la norma de' presidi, e tribunali fino a Costantino, il quale riguardo alla Religione Cristiana molte cose cambiò nella giurisprudenza. Nè avrebbon avuto luogo simili mutazioni, se nelle leggi non si fosse parlato della Religione. Per questa ragione furono omesse da Giustiniano nelle Pandette le leggi religiose di Roma, siccome ne tralasciò altre civili. Era proibito nell'editto al Pretore di sforzare a giurare i Sacerdoti, le Vestali, il Flamine Diale. Ranchini *Vet. edict. Frag.* pag. 127. P. IV. ed. di Parma 1782. Da questa legge riferita da Aulo Gellio lib. X. c. XV. si può argomentare quali saranno stati gli altri stabilimenti a pro della patria Religione. Le pene accennate dai Giureconsulti, che fiorirono dopo Adriano, contro ai professori dei nuovi riti stranieri, sono una prova evidente, che le antiche leggi religiose sussistevano nel loro pieno vigore.

Digitized by Google

ci avvisa Cicerone *ex institutis Pontificum, et haruspicum*, era determinato, *quibus hostiis immolandum, cuique Deo, cui majoribus, cui lactentibus, cui maribus, cui foeminis.* lib. II. *de leg.* c. XII. Questo bisogno in mezzo alla stessa corruzione rendeva le leggi inviolabili, e queste furono nella decadenza il sostegno dell' Impero (1).

Siccome suole talvolta accadere, che l' antichità delle leggi serva agli amatori delle novità di sprone per trasgredirle impunemente, e d' incentivo a propagare delle nuove opinioni da essi architettate, o da altri apprese, si rende quindi necessario, che i Governi di quando in quando richiamino avvedutamente i popoli all'osservanza delle medesime, se per avventura fossero state neglette, e co' castighi pongano un freno agli uomini arditi, e vaghi di novità pericolose. Ed ecco il perchè nell' anno di Roma 450 si rinnovellò nel Consolato di Sulpizio Samuria, e di P. Sempronio Sopho il divieto. *Ne scilicet quis templum, vel aram, injussu Senatus, aut Tribunorum plebis majoris partis dedicaret.* Viene così riportato da Merula al cap. XXIV. *de leg. Rom.* pag. 209. t. I. della collezione del March. Poleni. La proibizione di dedicare, o consecrare un' ara senza la pubblica approvazione del Senato, o dei Tribuni della plebe, inchiude necessariamente l' interdetto di attendere privatamente all' esercizio de' riti stranieri senza l' assenso della pubblica podestà. Im-

(1) Non da altra cagione, che dalle leggi Domenico Alfeno Varo ripete la sussistenza dell' Impero Romano in mezzo alla massima corruzione. *At imperium in tanta rerum vicissitudine, corruptis deinde moribus, animisque debilitatis, constantissimis tamen legibus suffultum perduravit.* loc. cit.

Digitized by Google

perciocchè è a tutti noto, che l'esercizio de' riti Idolatri era strettamente congiunto co' templi, colle are, co' simulacri; giacchè senza di questo appresso i Gentili non si dava esercizio alcuno di culto. Una tale proibizione comprender doveva non solo i Romani, ma anche gli stranieri, che soggiornavano in quella capitale, ogni qual volta non fossero muniti di uno speciale permesso, essendo l'editto concepito in termini generali, ed assoluti.

Ma con maggior precisione fu ciò confermato dalla legge Papiria, colla quale si ordinava a tutti indistintamente, *nequis aedes, aut quamcumque rem, terram, aram, lignum injussu populi consecraret.* Avvegnachè s'ignori l'epoca di questa legge: *Papiria lex Tribunitia*, dice Gio. Augusto Ernesto, *incertae aetatis. Clavis Cic. index legum*, pure non si può dubitare, che questa non fosse ancora in pieno vigore sul finire della Repubblica, ed anche sotto i Cesari. Ora per qual motivo si fa adottare dal Tribuno Papirio una legge sì severa? Per qual ragione, non contento di proibire di bel nuovo la dedicazione d'un tempio, e di un'ara senza il permesso del Senato, e de' Tribuni della plebe, volle altresì estendere la proibizione a qualunque siasi cosa? *quamcunque rem!* Questo divieto sì generale, e sì preciso aver non poteva altro scopo, che d'impedire l'esercizio, e la professione privata dei riti stranieri non permessi, e di prevenire i semi di ogni cambiamento religioso, che l'amore della novità, e la pieghevole volubilità del cuore umano tentassero capricciosamente introdurre. Credo non ingannarmi nell'asserire, che con questa si voleva togliere, e svellere dalla radice

Digitized by Google

ogni principio di novità religiosa, e porre un insormontabile impedimento alla propagazione de' nuovi riti peregrini, e far sì, che fra i Romani non si formassero de' proselliti (1); giacchè il culto superstizioso de' Gentili, senza are, e simulacri ec. non poteva sussistere.

Ma passarono più oltre le cure, e le diligenze di quel governo eccessivamente superstizioso. Non contento de' nuovi regolamenti sopraccitati, volle, che all' autorità de' Pontefici fosse sottoposta qualunque pratica, anche privata, di Religione: *quorum auctoritati*, ce ne assicura Cicerone, *fidei*, *prudentiae*, *majores nostri sacra religionesque*, *et privatas*, *et publicas commendarunt. De Arusp. Resp.* n. VII. (2). Argomenti ora il Lettore, se in un sistema sì circoscritto, e sì detagliato di legislazione politico-religiosa poteva essere in balìa d' ognuno il venerare nuovi Numi, divinizzare eroi, ed esercitare privatamente quelle cerimonie religiose, che la stravagante bizzarria sa suggerire.

30. Per meglio schiarire una tal verità fa d'uopo

---

(1) Non altrimenti intese, e spiegò questa legge Paolo Manuzio. *Vetabat*, dice egli, *injussu populi quidquam consecrari*, *neque aut hominem*, *aut locum*, *aut rem excipiebat ullam.* Op. cit. p. 19., ed alla pag. 106. Tra li delitti contro la Religione annumera anche l' esercizio privato de' riti non permessi. *Si quis Deos patrios alieno ritu*, *aut novos separatim coluerit*, *si quis loca sacra privata fecerit.*

(2) Dagli antichi Romani furono perfino determinate le Deità, che venerar si potevano nei lari domestici, come Apollo, Nettuno, e la madre dei lari. Un tale stabilimento però non fu permanente, mentre dopo se n' accrebbe il numero. Si veda Pellicia *De Christ. Eccl. polit.*, *dis.* III. *de Temp. origine P.* II.

Digitized by Google

ritornare nuovamente all' orazione, che Cicerone recitò davanti a' Pontefici. Dopo aver egli dimostrato, come già osservammo al n. 21, che la consecrazione, o dedicazione della sua casa era nulla di pien diritto, e che gli si doveva restituire, mentre Clodio, benchè Tribuno della plebe, non era munito di un tal potere; passa quindi a così interrogarlo: *Quis eras tu, qui dedicabas! quo jure! qua lege! quo exemplo! qua potestate! ubi te isti rei Populus Romanus praefecerat! Video enim esse legem veterum tribunitiam, quae vetet injussu plebis aedes, terram, aram consecrare.* XLIX. ediz. di Isacco Verburgio. Più ancora, non era soltanto vietata la consecrazione di qualunque siasi cosa senza il decreto del Senato, ed il comando del Popolo, ma si richiedeva altresì, che in un' azione di Religione sì importante fossero scrupolosamente osservate tutte le prescritte cerimonie. Tale importanza a queste si attribuiva, onde erano considerate assolutamente necessarie, sì per le pubbliche, che per le private consecrazioni, nè si faceva distinzione, se la cosa consecrata fosse di grande, o di poco momento. I Sacerdoti non solo, ma anche tutte le persone costituite in dignità erano incaricati di vegliare, acciocchè non fossero giammai trascurate. Di questa somma diligenza de' Romani n' è mallevadore Heineccio, il quale non temè di scrivere, che *tunc vero communis non solum Magistratuum, verum etiam Sacerdotum, Pontificum, Augurum, haec erat sollicitudo, ne quid contra morem majorum, contra decus, ac majestatem Reipublicae, contra auspicia, denique atque avitam Religionem susciperetur. Exercit. de Juris. vel Rom. formularia* P. v. p. 369. t. 5. op. E ben dif-

Digitized by Google

ficile, che introdurre si potessero Deità straniere, e riti non permessi, quando i Maestrati, i Sacerdoti, gli Auguri, i Pontefici vegghiavano, affinchè nulla si praticasse, anche nelle cose private, contra gli antichi costumi, e le patrie cerimonie.

Benchè Cicerone si protesti, che in quella Orazione nulla dir voleva *De abscondito Jure Pontificum*. N. LIV., pure tanto dice delle loro leggi, quanto è necessario per farci comprendere, che lo studio, e l'opera de' Sacerdoti, e de' Pontefici dovevano essere principalmente rivolti ad inculcare ai popoli,

.... Che i tempi suoi con nova
Religion contaminar non lice.

TASSO, *Gerus. lib.*, C. II. ott. LI.,

e ad impedire, che la maestà de' patrj Numi non fosse privatamente disprezzata, ed offesa coll' esercizio di nuovi riti, e con nuove Deità non approvate (1). In oltre era decretato, che non si potesse celebrare alcuna dedicazione senza l'intervento dei pubblici Sacerdoti, che dovevano colla più minuta esattezza osservare tutte quante le cerimo-

---

(1) Il Sigonio nel lib. I. c. VIII. c. 97. *De Antiq. jur. civ. Rom.* prova, ch' erano diverse le *Sacra privata* dei patrizj, da quelle dei plebei. Questa diversità rendeva necessaria l'inspezione de' Sacerdoti circa l'esercizio de' riti privati, acciocchè gli uni non usurpassero quelle, che agli altri appartenevano. Erano anche per li lari privati destinati de' Maestri, come si ravvisa da questa inscrizione:

Marti · Augusto.
L. · Junius · Maurus · larum · Aug.
Magister · dedit.

I riti delle famiglie erano immutabili, nè passavano ad altre, se non per adozione.

Digitized by Google

nie prescritte, ed era dal pubblico diritto vietato agli stessi di consecrare, o dedicare cosa qualunque, se non se dopo un espresso comando del popolo. *Sed ut revertar ad jus publicum dedicandi, quod ipsi Pontifices semper non solum ad suas caerimonias, sed etiam ad populi jussa accommodaverunt.* LIII. Le diligenze del Governo di Roma andarono più oltre ordinando, acciocchè una dedicazione fosse valida, che i Pontefici fossero instruiti chi era il dedicante, quale era la cosa, ed in qual maniera doveva eseguirsi. *Quid*, aveva poc'anzi detto Cicerone n. XLIX., *in dedicatione nonne, et quis dicit, et quid, et quomodo, quaeritur?* Ed ecco il perchè il Pontefice Massimo Marco Emilio, interrogato dal Censore Cajo Cassio, rispose in nome del Collegio, che non poteva dedicare la statua della Concordia nella curia, se prima non era dal Popolo Romano nominatamente deputato ad un tale ufizio, e la Vestale Licinia, quantunque per Sacerdozio qualificata; pure fu ripresa dal Pontefice Publio Scevola, per avere privatamente consecrata un'ara sotto la rupe del Monte Aventino, ed il Senato giudicò di tant'importanza questa consecrazione, che comandò immantenente con suo editto, che fosse tolta da quel luogo l'ara, e distrutta ogni memoria. Che se non era, come si afferma da Cicerone, giudicata da' Magistrati valida una privata consecrazione, benchè eseguita da un Sacerdote, e di cosa permessa, chiara cosa si è, che non poteva non essere vana, ed empia altra qualunque fatta da un privato ad una Deità straniera non tollerata. Finalmente lo zelo de' Magistrati, e de' Pontefici, e la cieca superstizione de' Romani giunsero perfino a prescri-

Digitized by Google

vere tutti i riti, e le parole stesse, che pronunciar si dovevano da' Sacerdoti in un atto di Religione sì augusto, e solenne; che se per avventura fossero state neglette, o trascurate, tutto era nullo, e di niun valore. *Docere*, prosiegue il Romano Oratore, *non his institutis, ac verbis, quibus caeremoniae postulant dedicasse?* n. LIII. (1). Dunque con qual orrore riguardar si dovea da' Romani la consecrazione, anche privata, di un' ara sola ad un idolo straniero, e quale scandalo cagionare l' esercizio anche nascosto di nuovi riti (2)!

31. Benchè Cicerone non faccia parola in quella sua Orazione dell' arcano diritto de' Pontefici, e si protesti di non voler ragionare delle leggi sacre, pure punto non dubita di stabilire, come principio a tutti noto, ed inconcusso, che qualunque atto religioso esercitato contro al tenore delle leggi, o trascurate le formole in quelle prescritte, o commessa nel ministero, ed esercizio una qualche scelleraggine, era assolutamente invalido, e nullo di pien diritto. *Tamen in scelere religio non valeret; ne dum valeat id, quod imperitus adolescens, novus Sacerdos, sororis*

(1) Il Gottofredo così rapporta la legge delle XII. Tavole: *Si qui rem, de qua litis siet in sacrum delicasit, duplione decidito.* Soggiunge il dotto Giureconsulto, *rem de qua controversia est, prohibemur in sacrum dedicare: alioquin duplici poena patimur*, loc. cit. lib. IV. pag. 144. Si veda Terrass. *Hist. de la Jurisprud. Rom.* P. II. P. XIV. pag. 204. *A Paris* 1750.

(2) Dall' inscrizione ritrovata a Solona, e che Terrasson trascrisse dall' itinerario di Ciriaco Anconitano, quantunque mutila, come volle Giorgio Fabricio, si può argomentare quanto i Romani per le leggi fossero precisi nelle dedicazioni dei loro templi. *Terrass. op. cit. monumenta* n. XXVI. p. 19.

Digitized by Google

precibus, matris minis adductus, ignarus, invitus, sine collegis, sine libris, sine auctore, sine fictore furtim, mente, ac lingua titubante fecisse dicatur. n. LIV. È dunque incontrastabile, che i Romani consideravano come una grande scelleratezza il privato innalzamento, la consecrazione, e la dedicazione di un' ara qualunque volta a quella non avessero assistito i pubblici Sacerdoti, e i Pontefici, o non fossero stati adempiti i regolamenti stabiliti, e con esattezza osservate tutte le più minute cerimonie. *In scelere furtim.* Questa sì grande circospezione forse nasceva dall' opinione profondamente radicata ne' popoli, che ogni qualvolta in simili atti di Religione fossero stati negligentati i riti prescritti, gli Dei immortali *ex suis templis in ejus aedes immigrare nolebant.* n. LV. (1). Ma se dalle leggi veniva condannato qual empio colui, che ardiva nascostamente, e senza il pubblico assenso, ergere un' ara ai Numi di Roma, che dir dovrassi di coloro, che avessero privatamente innalzati altari, dedicate are alle Deità straniere non patrie, nè dalle leggi permesse? avrebbe certamente quel popolo superstizioso creduto, che si volesse con un nuovo culto, e con nuovi simulacri scacciare dalle proprie case le antiche are,

(1) Il più volte lodato Heineccio osserva, che sarebbe cosa troppo lunga, e nojosa il voler ridire, e spiegare pienamente, *quanta Romanis in sacris publicis, ac privatis fuerit caerimoniarum, et verborum religio;* e poco dopo chiede, *quis sibi persuaserit eos in sacris faciendis a ritibus, formulisque abstinuisse, a quibus ne sagati quidem, et dum sub pellibus excubabant pro Repub., abstinuerunt! Exercit. de jurisp. vet. Rom. formul.* P. v. pag. 369. t. v. op.

Digitized by Google

i focolari sacri, e gli Dei Penati, per l' onore, e pel culto de' quali con tanta energia, ed eloquenza contro a Clodio perorava il principe degli Oratori? *Tamen illi Dii Penates, ac familiares mei per vos in meam domum mecum erant restituti.* LVI.

Affine d' opporsi, e prevenire ogni novità religiosa fu stabilito, che i Sacerdoti avessero l' inspezione sopra tutte le pratiche di Religione, e sopra le adozioni, acciocchè *nihil*, siccome dice Paolo Manuzio, *nihil de sacrorum Religione minueretur. de leg. Rom.* p. 61. Per questa ragione tutte le cause delle adozioni appartenevano al giudizio de' Sacerdoti, i quali ignorar non potevano quali fossero i Numi proprj di ciascuna famiglia.

Forse, dirà taluno, che giova al nostro scopo il fin quì detto, se si tratta dell' esercizio pubblico della Religione di Roma, ma non già quando s' imprenda a ragionare delle pratiche private d' un culto, per l' esercizio del quale non era d' uopo d' alcuna dedicazione, e bastava una semplice consecrazione, la quale celebrar si soleva con un sacrificio; della prima favellava Cicerone nell' orazione pronunziata innanzi a' Pontefici, e non già della seconda. Questa difficoltà si scioglie agevolmente facendo attenzione a quanto si afferma dal cit. Oratore, mentre in quel suo ragionamento parla non solo della dedicazione, ma anche della consecrazione. Di fatti come avrebbe egli potuto opporre a Clodio, che per sua confessione era stata riguardata siccome di niun valore la consecrazione de' suoi beni fatta dal Tribuno Lucio Mummio, quantunque da tutti encomiato qual uomo *omnium fortissimus, atque*

Digitized by Google

optimus; se parlato punto non avesse di consecrazione? XLVIII.

So bene, che la dedicazione appresso i Romani era un rito di maggiore solennità, ed un atto più grande di Religione, che la consecrazione, e che si attribuiva una grande importanza al toccare, e brancicare gli spigoli della porta, che faceva il Sacerdote. Onde gli antichi tenevano per fermo, che, *dedicatio magnam....habet Religionem.* ILL. Ma non per questo creder si deve, che la consecrazione non avesse egualmente e le sue leggi, ed i suoi riti stabiliti, da' quali non si poteva preterire. *Si Tribunus plebis,* è Cicerone, che ce ne assicura, *verbis non minus priscis, et pene solemnibus bona Civis cujuspiam consecrarit, non valebit.* (1). XLVII.

Quindi l'Oratore rinfacciava a Clodio: *Quid ergo illa tua tum obtestatio tibicinis? quid foculus? quid preces? quid prisca verba voluerunt? ementiri, fallere, abuti.* XLVIII. Perchè paragonarlo a un barbaro, e crudele ladro, il quale, dopo aver commesse infinite iniquità, pensasse tutte espiarle con la consecrazione d'un' ara, se avesse soltanto parlato della dedicazione? *Deinde aram aliquam in litore deserto, somnis stimulatus, aut Religione aliqua consecraret; non horreret animo, cum divinum numen scelere violatum placare precibus cogeretur..... cum pro detestatione tot scelerum unam aram nefarie consecraret!* LV. Certamente un sì grande Oratore, quale era M. Tullio non avrebbe giam-

(1) Erano sì precisi, che era d' uopo, che quelli, che presiedevano alle consecrazioni, *ne syllaba, vel verbo cadant*, come dice Alessandro *ab Alexandro. Genial. dierum*, tom. 2. lib. VI. pag. 594.

Digitized by Google

mai fatti tali rimproveri, quando dalle leggi non fossero state ordinate le cerimonie, e prescritti i riti, che esattamente osservare si dovevano nelle consecrazioni. Ed in fatti, per questa non meno, che per le dedicazioni si richiedeva primieramente un editto del Senato, il decreto del Popolo, l' assenso del Collegio de' Pontefici, acciocchè il luogo consecrato denominar si potesse, e fosse da tutti considerato *pro sacro*, et *religioso;* e se mai si fosse trascurata l' osservanza d' una di queste ordinazioni, non si riguardava, nè si denominava più *sacer*, e *religiosus;* e quando per negligenza, o infingardaggine fosse stata obbliata alcuna delle tante cerimonie, e formole stabilite, il luogo era sempre considerato come profano, e la consecrazione, come non avvenuta, perchè vietata dalla legge Papiria, e dagli altri statuti religiosi, de' quali i Romani furono sempre esatti osservatori.

Finalmente sì grande era la sollecitudine, e la cura, che i Romani si prendevano de' luoghi consecrati, che particolarmente incaricavano i Presidi delle provincie d' invigilare, affinchè non venissero profanati co' riti stranieri, o con nuove Deità, ed in qualunque siasi maniera. *De controversiis agrorum* scriveva Aggeno Urbico: *Locorum sacrorum secundum legem Populi Romani magna Religio, et custodia haberi debet; nihil enim magis in mandatis, etiam legati provinciarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt, custodiantur.* (1). Ma con l' ordine

(1) Benchè il Sig. Isacco Verburgio opini nella not. 77, che un particolare poteva consecrare un' ara, confessa però, che questa non diveniva sacra, e religiosa, se non

dato a' Presidi non ebbero termine le premure del Governo di Roma, il quale temendo forse, che non fossero sufficienti i regolamenti accennati, volle, che fossero considerate come nulle perfino le consecrazioni fatte agli stessi Numi di Roma, ogni qualvolta non fossero state comandate con un ordine espresso del Popolo. *Haec*, così Cicerone, *nisi plebs jussisset fieri vetuit.* n. il. Che dire si dovrà delle consecrazioni private agli Iddii stranieri, quando non erano neppur valide quelle a' Dei di Roma eziandio fatte delle cose de' nemici? Questo divieto comprendeva sì i luoghi pubblici, che privati, e principalmente questi ultimi, mentre la legge Papiria aveva per iscopo i privati edifizj, e luoghi, e non i pubblici, siccome confessano i patrocinatori di Clodio. *Lex Papiria vetat aedes injussu plebis consecrari. Sit sane hoc de nostris aedibus, et non de publicis templis.* l. E poco prima Cicerone rivolto a Clodio detto aveva, *si tu interpretaris de nostris aedibus, atque agris scripta esse: non repugno.* l. Una cosa adunque, che fosse stata consecrata da un privato senza legittima missione, non solo era riguardata, secondo le leggi, come

---

era approvata dal Senato, e dal popolo. *Adsentiente collegio Pontificum, locus is dicebatur sacer, et religiosus, et tunc ab omnibus pro sacro habebatur.* Inoltre osserva la distinzione, che si faceva da' Romani fra *Sanctum*, e *Sacrum.* Sante dicevansi quelle cose, che non si potevano violare, come i legati, i muri ec., e sacre i boschi, i templi, le are, benchè forse non fosse lecita la violazione nè dell' une, nè dell' altre: *cumque omnia sacra, tamquam Diis debita violari nefas foret;* così Alessandro *ab Alexandro. Genial. dier.* lib. vi. pag. 595. t. 2. *Lugd.* 1673.

Digitized by Google

irreligiosa, ma anche contro il pubblico diritto. *Neque ego nunc*, diceva Cicerone, *de Religione, sed de bonis omnium nostrum, nec de Pontificio, sed de jure publico disputo.* LII. Una severità sì grande, ed una precisione sì scrupolosa, e minuta intorno a' riti, e alle cerimonie della consecrazione non sono forse una prova evidente, che in ogni possibile maniera si voleva impedire, e annullare qualunque consecrazione, alla quale non fossero concorsi col loro assenso i Magistrati, ed il Popolo? Il principale scopo di tutti questi regolamenti doveva esser quello di prevenire, e soffocare tutti i semi di ogni novità religiosa, e di porre un insormontabile ostacolo alle profane, ed arbitrarie consecrazioni, che avrebbon riempiuta la Città di disordini, ed involto lo Stato nella confusione. Le persone erudite non ignorano, che da' Romani si riportava ogni cosa alla Repubblica, e che la Religione era l'instrumento il più importante della loro politica. Cicerone riporta il castigo della Vestale Licinia, e l'importanza, con cui si riguardò quest' affare dal Senato. *Quam quidem rem*, sono sue parole, *quanta severitate, quantaque diligentia Senatus sustulerit*, (*al. persecutus sit*) *ex ipso Senatus-Consulto, facile cognoscetis.* LIII. È facile congetturare qual fine infelice dovevano attendere coloro, che avessero consecrate delle are a' Numi stranieri non approvati, o ne avessero esercitati nascostamente i riti, o promosso il culto.

32. Una nuova difficoltà si presenta in ciò, che asserisce uno dei più celebri Giureconsulti di quei tempi, qual' era Marciano, cioè, che ad ognuno era permesso portarsi alle private adunanze per soddisfare ai doveri imposti dalla propria Reli-

Digitized by Google

gione. Non m' è ignoto, che quel dotto scrittore dopo avere annoverati i Collegj illeciti, e le non permesse *sodalitia*, afferma, che *Religionis caussa coire non prohibentur, dum tamen post hoc non fiat contra Senatus C., quo illicita Collegia arcentur.* lib. 1. pr. ff. *de Colleg., et corpor.* P. 1. Non amo tessere la storia delle vicende, cui soggiacquero i Collegj da Numa fino a Costantino, perchè diffusamente trattata da Heineccio, *Exerc.* IX. c. 1. *de Colleg. et Corp. Opif.* t. v. Osserverò soltanto, che quantunque dopo Cesare gl' Imperatori siansi dimostrati nemici di tutte le adunanze per causa di Religione, pure talvolta sono stati permessi, ed autorizzati alcuni fra i Collegj degli artisti, anche per l' esercizio de' riti sacri: ma questi riti non erano in opposizione colla Religione professata da' Romani, e ciononostante abbisognavano sempre d' uno speciale decreto del Governo. In fatti, nei monumenti antichi si leggono frequentemente queste parole *ex Senatus-Consulto coire licet:* Premesse queste nozioni, non è difficile spiegare l' autorità di Marciano. Molti opinano, che l' antico Giureconsulto parli solamente di quelle adunanze dalle leggi approvate, cui era concessa la facoltà di riunirsi *Religionis causa*: queste concessioni punto non derogavano alle leggi contra li Collegj illeciti, contro de' quali si procedeva con tutto il rigore (1). Inoltre coloro, che oppongono la

(1) Tanto era il rigore, con cui si procedeva contro le adunanze illecite, che i Cristiani non ardivano comprare da' Quadratari le lapidi sepolcrali. *Quamobrem*, sono parole del chariss. Pelliccia, *ne Paganorum oculis paterent, vel cum maxima praemerentur angustia eo ut ne*

Digitized by Google

testimonianza di Marciano, convien dire non abbiano attentamente letto, o riflettuto sopra le parole di quel Giurista, come sono riportate ne' digesti lib. XXXVII. t. 22. *de Colleg. et Corp.*; mentre dalle stesse chiaramente si raccoglie, che in quel luogo parla soltanto della permissione accordata a' soldati di farsi inscrivere a' Collegj, derogando alle antiche leggi, che glielo proibivano: *Neve*, sono sue parole, *militis collegia in castris habeant, sed permittimus tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu hujusmodi Collegium illicitum coeant. Quod non tantum in Urbe, sed et in tota Italia, et in provinciis locum habere, D. quoque Severus rescripsit. Sed Religionis causa coire non prohibentur, dum tamen post hoc non fiat contra S. C., quo Collegia illicita arcentur.* È cosa chiara, che per illeciti dovevano essere considerati tutti quelli, che non erano con particolar decreto dal Governo riconosciuti, ed approvati: e fa sorpresa come alcuni scrittori con particolari spiegazioni abbiano potuto rendere oscuro il senso delle parole dell' antico Giureconsulto, quando è per se stesso chiarissimo (1).

---

ipsos quoque marmoreos lapides comparare possent, e Paganorum sepulchris lapides tulere, in quibus, e converso propria, vel pinxere, vel scalpsere epitaphia. dis. IV. *de re lapid.* c. 1. P. 1. t. 3. Si veda anche la not. di Ranza alla pag. 138; ed il P. Matteo Jacuzi osserva, che i Cristiani per far rispettare da' Gentili i loro sepolcri, *suis in epitaphiis obnunciatione direrum uterentur. Chris. antiq. specimina Romae* 1756, *exercitatione altera* p. 47.

(1) Accennerò le opinioni di due cel. Scrittori, affinchè il Lettore conosca, quanto la prevenzione talvolta anche influisca sullo spirito degli uomini grandi. Heineccio pre-

Digitized by Google

Il P. Mamachi non poteva persuadersi, come alcuni uomini celebri siansi avviluppati nell' interpretazione *d' alcune parole, che non presentano alcuna difficolta, e che altro non denotano, che la liberta accordata a' Soldati di farsi inscrivere ne' Collegj meno riguardevoli, per poter soddisfare alla loro Religione.* Op. cit. lib. II. cap. 17. P. v. p. 294. Tutte le unioni non autorizzate erano comprese, secondo lo stesso Marciano, sotto il nome di Collegj illeciti, come si raccoglie da ciò, che scrisse nel lib. III. P. v., in cui dice, *nisi ex S. C auctoritate, vel Caesaris Collegium, vel quodcumque tale corpus coïerit, contra Senatus Consulta, et mandata, et Constitutiones Collegium celebrat.* Si veda Brissonio *Select. ex J. C. Antiq. Lugd.* 1558. l. I. c. XIV. p. 33.

Non so comprendere, come l'illustre Van-Bynkershoek abbia potuto spiegare la testimonianza di Marciano nella seguente maniera: *sine ambagibus*, dice egli, *ita interpretor convenire licere*

---

tende, che Marciano parli della patria Religione. *De patria quidem Religione non multum dubitatum est ab Imperatoribus saltem secundo, tertioque seculo viventibus, an ejus causa coire in collegium liceat. Diserte Marcianus, sed Religionis causa etc.* P. XVII. pag. 340.; e poco dopo vuole, che si spieghi di quelli, che erano ricevuti ne' collegj degli artefici, ai quali non solo erano ammessi quelli, che *illi professioni, vel artificio dabant operam, quia et alii admittebantur Religionis causa, et de his intelligitur etc* P. XXIII. pag. 246. All' opposto il Rualdo è d'opinione, che abbia parlato di certe permissioni, che si accordavano in certi giorni solenni alle persone di potersi portare *ad templa, aedes, aediculasque Deorum sacras, tam rusticas, quam urbanas concursu populi celeberrimo supplicabatur, suscipiebantur, solvebanturque vota*, lib. III. *conject.* cap. XIII. pag. 91.

Digitized by Google

Religionis suae exercendae ergo, et si publice non receptae, dummodo ne vetitae. Dis. II. pag. 414. t. 1. op. Non veggo come possa aver luogo questa spiegazione, e quali siano le parole di Marciano, che possano favorirla. Converrebbe, che il Papiniano Olandese avesse prima dimostrato, che appresso i Romani fu permesso l'esercizio privato d'una Religione, benchè non ancora pubblicamente ricevuta, o non autorizzata con particolari decreti. Ne' monumenti di que' tempi non rinvengo, che adunanze lecite, o permesse, e autorizzate. (1). Nel numero di queste erano compresi tutti i Collegj, ai quali potevano, per concessione del Senato, o de' Cesari, ascriversi i cittadini, e raunarsi; e fra le permesse con ispeciale decreto, devono annoverarsi le adunanze di Serapide, ed Iside, ed altre, delle quali si fa cenno nel marmo appresso il Reinesio. *Inscr. clas.* XIV. p. 171., e le assemblee degli Ebrei. Tutte le altre congregazioni erano riguardate come illecite, perchè non munite d'un decreto d'approvazione, o permissione del Governo, come è accaduto a' Cristiani, ai quali non giovava il dimostrare, che nelle loro raunanze nulla si faceva, che turbar potesse la tranquillità dello Stato. Di fatti, infinite sono state le molestie, ed accuse, che i Cristiani hanno sofferte per simili unioni: *dici tamen non potest*, riflette Heineccio, *quantam illud Lanienam concitarit adversus Cristianos, quot Ecclesiae ob heterias*

(1) Il Brissonio *Illicita*, dice, *autem existimabantur utique omnia, quae non ex Senatu, Principisve auctoritate coissent.* c. XIV. pag. 34. l. 1. op. cit.

Digitized by Google

illas mira crudelitate fuerint dissipatae. l. cit. P. xviii. p. 343. Parmi dunque cosa accertata, che Marciano in quel luogo non abbia parlato, che della facoltà concessa a' soldati di potersi inscrivere tra' membri de' piccioli Collegj approvati (1). Perlocchè, diceva Giacomo Gottofredo, altro non significano le parole *Religionis causa, idest Collegium habere justum licet.* E se fosse stato lecito ad ognuno formare privatamente adunanze per l'esercizio di qualunque siasi Religione, come il Giureconsulto Cajo avrebbe potuto asserire, che *Collegia Romae certa sunt, quorum Corpus S. C., atque constitutionibus principalibus confirmatum est,* l. 1. d., *quod cujuscumque univ. nomine.* E questo stabilimento di buon regolamento era non solo proprio di Roma, ma ancora di tutte le provincie. *Quod non tantum in Urbe, sed in Italia, et in Provinciis locum habere Divus quoque Severus rescripsit. Digest.* l. xlvii. t. xxii.

---

(1) Merita d'essere qui trascritta la ragione, che adduce Heineccio di questa determinazione: dopo avere ricercato quali fossero appresso i Romani questi Collegj più tenui, *sed quaenam illa Collegia tenuiorum, quorum bis meminit Marcianus? utrum forsan viliorum artium, et opificiorum? an minus opulentorum? neutrum arbitror. Faecem enim urbium, et ultimam illam colluviem omnium maxime ad seditiones proclivem esse nemo ignorat. Cur igitur Imperatores militibus permittere, ut vilissimorum, quam lautiorum hominum, sodalitiis accederent? Existimo itaque Collegia tenuiorum esse minus frequentia, in quibus pauci tantum coirent, quemadmodum et corpus molle parvum dicitur. His sane etiam servi et milites nomina dare, ac stipem conferre sine periculo Reipublicae poterant, siquidem orto tumultu, pauci turbulenti homines facile coerceri, cogique in ordinem poterant. Exerc.* ix. c. 1. P. xxiv. p. 347.

Digitized by Google

Ma comunque intender si vogliano le parole di Marciano, dovrassi sempre confessare, che il Governo di Roma non ha unquemai tollerato, che si adunassero coloro, che professavano una Religione non approvata, nè permessa, e molto più se questa loro non era patria. Anzi tanto era lontano dal concedere simile licenza, che puniva severamente quelli, che, anche privatamente, professavano una Religione nuova, e straniera (1).

Di questa verità, così ce ne assicura Giulio Paolo, *qui novas, et usu, vel ratione incognitas Religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur.* l. v. t. xx. p. 733. t. 7. *nov. Thes.* di Meermann. Si può certamente credere, che l'Illustre Emolo d'Ulpiano conoscesse meglio le leggi di Roma di alcuni scrittori moderni. Il Romano Giureconsulto non fa punto alcuna eccezione, e parla assolutamente.

È cosa ben difficile a comprendersi, come i Romani potessero con indifferenza riguardare coloro, che privatamente esercitavano un culto

(1) Per isfuggire le pene decretate contro le raunanze religiose non approvate, i Cristiani cercavano uno scampo tra le tenebre della notte, e si appiattavano ne' cimiterj, nelle spelonche, e nelle catacombe. Non avrebbon avuto bisogno di questi nascondigli, quando fosse stato permesso ad ognuno il professare privatamente quella Religione, che gli fosse più a grado. Fu un inganno del Dotiss. Ciampini il credere, che in questi antri non siano stati giammai celebrati i Divini Misteri. Si veda il P. Fassini nell'erudito commentario *De Prisc. Christ. sinaxibus extra aedes sacras*, cap. xvii. Pellicia dis. i. *De cœmiterio, sive catacumba Neapolitana*, P. iii. pag. 68. tom. 4. op. cit., ed il P. Mamachi nel lib. iii. cap. ii. par. v. de'costumi de'primitivi Cristiani, pag. 166. t. 3.

Digitized by Google

straniero non approvato, quando punivano con la deportazione, e con la morte quelli, che il professavano. Molto meno si può intendere come i cittadini potessero tranquilli occuparsi de' riti stranieri novelli, quando le leggi ne vietavano con pene sì severe l'introduzione. Come poteva esercitarsi nelle case private con libertà una Religione se prima non era introdotta? Il divieto dell'introduzione li rendeva colpevoli, e rei in faccia alle leggi, tutte le volte, ch' erano scoperti, e dinunziati. È forza dunque conchiudere essere un' illusione il credere, che i Romani tollerassero l'esercizio privato di quelle Religioni, che non erano stimate buone, nè permesse dagl' Imperatori, nè dal Senato.

33. Il Governo dell' antica Roma, per impedire lo stabilimento d' una Religione illecita, proibì di far legati, o lasciare per testamento una qualche cosa agli Dii, che non erano dal Senato riconosciuti, e disegnati. Conoscevano que' grandi politici, che una nuova Religione non poteva gettare profonde radici, ogni qualvolta co' legati, e col denaro non si fosse posto in azione l'interesse degli uomini per sostenerla. La sola Cristiana Cattolica Religione, perchè vera, e divina, si è propagata, e cresciuta in mezzo alle persecuzioni, alle proscrizioni, ed al sangue.

È cosa nota agli eruditi, che appresso li Romani per le leggi delle XII. Tavole era talmente esteso il potere di testare, che ebbe a scrivere Heineccio *stabat pro ratione voluntas, nec tam lata potestas ferendi leges data erat Athenis Soloni, Spartae Lycurgo; Romae Decem Viris, quam Patrifamilias domi cuique suae. Exerc.* XII. *de orig. testam. et ritu test.* P. XXV. pag. 449.

Digitized by Google

t. v. Op. Pure ad onta d'un potere sì ampio fu limitata questa facoltà, e proibito d'instituire legati a pro de' Numi stranieri non permessi. Di questa limitazione ne abbiamo per mallevadore Ulpiano, il quale apertamente afferma *Deos haeredes instituere non possumus, praeter eos, quos S. C. et Const. Principum concessum est: t.* XXII. *in vetust. instit. sive Regal. Fragm.* Che una tale legge sia stata pubblicata o in tempo della Repubblica, o degl' Imperatori, che tante restrizioni stabilirono contra la celebre legge delle XII. Tavole, *uti* (al. *quisque*) *legassit, ita jus esto* (1), poco importa; mentre è chiaro, che chiunque ne sia stato l'autore, lo scopo era d'impedire lo stabilimento d'un culto straniero dal Senato non autorizzato. Non diverso essere stato il fine di questa legge l'avvertì Pietro Faber, il quale così spiegò il frammento d'Ulpiano. *Ita interpretor nemini imperatori, quidem sine Senatus auctoritate, privatas iuducere Religiones* (si considerin bene queste parole) *aut novum aliquem Deum consecrare, ipsiusque memoriae statuaeve divinum nomen, et cultum tribuere apud Romanos fas olim fuit. Semest. lib.* III.

(1) Sembra, che non si possa dubitare, che i padri di famiglia abbiano goduto in Roma d'una pienissima libertà di disporre de' loro beni sino a tanto, che sussistè la Repub. *Stetit itaque regnum istud Civium Romanorum domesticum, quoad stetit libertas*, Heineccio l. c. P. XXVIII. pag. 450. Augusto fu forse il primo a porre un limite all' *uti legassit* dei decemviri. In appresso s' accrebbero le restrizioni, o *auctoritate legum, vel interpretatione jura constituentium*, come dice Sesto Pomponio, che diffusamente trattò questa materia. Ma de' XXXIX. lib. *ad Muccium* di questo cel. Giureconsulto non rimangono, che pochi frammenti.

Digitized by Google

c. 1. p. 2. *Lugd. in Offic. Hug. a Porta* 1595. Questo divieto di non fare lascite, che a certi determinati Numi, siccome favoriva il culto di Roma, così impediva l'introduzione, e la propagazione de' riti stranieri; giacchè è ben chiaro, che questi ultimi non avrebbero potuto a lungo sostenersi, mancando il sostegno degli onori, e delle ricchezze. Sarebbe certamente un assurdo il voler credere, ad onta dell'autorità di Ulpiano, che fosse permesso a ciascheduno di fare legati a pro de' Numi stranieri, quando neppure era in balìa de' cittadini instituire lascite a favore de' Numi di Roma senza una pubblica autorizzazione. *Quid enim*, saggiamente riflette Gio. Connegietero, *peregrinos Deos haeredes instituere permissum fuisse credamus, quum S. C. aut Principum constitutionibus opus fuerit, ut liceat Deos Romanos, hoc est Romae cultos, haeredes facere. Domiti. Ulpiani fragment. lib. sing. Lugd. Batav.* 1774. pag. 94. nella nota al P. VI. (1). Maggiore certamente sarà stato il rigore nei tempi antichi, se Ulpiano parla, come è verisimile, delle leggi in vigore a' suoi giorni, voglio dire in un' epoca, in cui erano state sì ampliate le facoltà su questo punto dal Senato C. Aproniano sotto Adriano, e dai Principi posteriori, che accordarono la licenza di potersi instituire de' legati a benefizio de' Corpi, e de' Collegj. Che Ulpiano abbia favellato delle leggi de' suoi tempi, è opinione di Conrado, che meglio d' ogni altro illustrò quest' argomento. *Magis credibile ipsum*

(1) Si vedano le note di Connegietero ad Ulpiano, e Conrado nel dis. *de Diis etc.*

Digitized by Google

(Ulpianum) *propria respexisse tempora, atque posteriorum Principum constitutionibus admissos Deos, si paucos excipias, referre voluisse.* P. XVI. p. 76. *dis. de Diis haered. ex test. apud Roma.* inserita da Gerar. Oelrichs nella racoolta cit. t. 1. *fascic. appen.* Egli confessa altresì, che per non diversa ragione da quella da me esposta, i Romani furono nemicissimi de' culti, e riti stranieri, e zelanti, e fervidi difensori del proprio. *Hoc idem studium*, così Conrado, *haec in tuendis patriis Religionibus severitas, omnia nova, ac peregrina sacra, omnes ab exteris assumptos ritus, vel a privatis inventos aspernabatur, atque damnabat, tanquam Religioni, cultibusque Deorum apud majores receptis dissolvendis aptissimos.* l. cit.

Non ignoro, che la legge riportata da Ulpiano nel frammento, oltre lo scopo da noi accennato, può, secondo alcuni, avere anche per fine la pubblica utilità, come opinò il lod. Conrado. Nè negherò, che que' saggi Legislatori potessero avere in vista una giudiziosa, e moderata distribuzione dei terreni, affinchè non divenissero tutti sacri; ma questo forse non era l'unico fine, e principale, come crede lo scrittore oltramontano: imperciocchè, se era cosa di sommo momento per la Repubblica, che vi fosse un'equa ripartizione dei beni tra i Cittadini, ed i Sacerdoti; importava altresì sommamente il prevenire, e svellere tutti i germi delle rivolte, che non sogliono essere giammai disgiunte dalle arbitrarie professioni di nuovi riti, come si è osservato con Paolo Manuzio n. 10. p. 1. L'ordine pubblico, l'interna tranquillità, ed il prevenire i tumulti, e le sedizioni erano il grande scopo, che si era prefisso il Legislatore;

Digitized by Google

e concederò anche volenteroso, che siasi voluto impedire, che i Sacerdoti non divenissero padroni di tutti i beni dello Stato: benchè questo timore punto non inquietasse i Romani in tempo di Repubblica (1). Confessa però il Signor Conrado non volersi opporre a chi intendesse quella legge come è stata da me esposta. *Iterum vero nulli adversar, qui eandem Romanorum solicitudinem, ita tulisse contendat, ut Cives vetarentur Deos instituere, id providendo, ne per facultatem illam testandi latissimam forte quis peregrinos, aut novos excogitatos Diis Penatibus, publicisve honores una cum haereditate decernere sustineret.* Non si può certamente dubitare, che con questo stabilimento s'abbia voluto porre un ostacolo alla privata introduzione, e professione di nuovi Dei, e di nuovi riti.

---

(1) Son di parere, che in tempo di Repubblica non vi fosse alcuna legge, che ponesse un termine a' lasciti sacri, mentre Ergasilo non avrebbe fatto tanto chiasso nel Cattivo di Plauto, per aver ottenuta una eredità *sine sacris. Se haereditatem sine sacris adeptam esse opulentissimam.* Act. IV. s. I. v. 8.; nè si sarebbe permesso a Marco Crasso di consecrare la decima parte di quanto possedeva ad Ercole, essendo stato questi il più ricco tra' Romani, come fu tra' Greci Pizio Lidio. Forse anche in tempo di Repubblica non abbisognava una legge, che proibisse le lascite agli Dei stranieri, perchè la maniera di fare i testamenti *in comitiis calatis*, o pure, *per aes*, *et libram* la rendeva inutile. Non si potevano trasferire ad altri usi i beni consecrati a' Numi senza l' assenso de' Pontefici, benchè appartenessero *ad sacra privata*, e dopo la legge Papiriana si richiedeva il permesso del Popolo. Heineccio *exerc. XII. de orig. testament., et usu.* P. XVI. p. 838. t. v. op. Si veda Sesto in *verbo sine sacris haereditas*, ed anche i due S. C. *de domibus, et villis urbis Herculeae.* trovati nello scorso secolo a Torre del Greco vicino a Napoli. *Terrasson op. cit. monu.* n. 27. e 28. pag. 20.

Digitized by Google

34. Certamente i Romani non potevano essere indifferenti riguardo all'esercizio privato de' riti stranieri, mentre erano sì gelosi de' loro, che non ardivano pronunziarli co' proprj nomi ne' pubblici atti, affinchè i Cittadini non fossero esposti al pericolo di errare, e di mancare di rispetto ai medesimi. *Quamobrem*, prosiegue il lodato Conrado, *vetus illa patrios cultus in Urbe intemeratos servandi cura obstabat, quo minus concederetur Civium libere testantium, vel errore, vel voluntate, aut peregrinum adhuc Deum, aut receptum nomine minus recepto coli.* Par. VI. p. 66. Per questa stessa ragione non arrischiavano di nominarli ne' loro sociali trattenimenti. Ora se i Romani erano sì superstiziosi, che non osavano nominare i loro Dei, per non porsi al pericolo di annunciarli con nomi non proprj, sarà credibile, che fossero poi neghittosi, ed insensibili agl'insulti, che si facevano agli stessi col culto de' Numi stranieri non permessi? Finalmente lo zelo de' patrj Dei era sì profondamente radicato ne' popoli, e ne' Magistrati, che all'epoca ancora, in cui il Cristianesimo aveva fatto sì rapidi progressi, e che le Città, la Corte, i Castelli, e Villaggi erano ripieni di seguaci del Vangleo, pure si cercava con ogni studio di difendere, di promuovere, e sostenere l'antico culto di Roma, quantunque molti scrittori ne avessero dimostrata con argomenti indissolubili la falsità. Sembra una tal cosa impercettibile, ma pure è vera, come assicura Lattanzio scrittore contemporaneo. *Hae sunt*, dice egli, *Religiones, quas sibi a majoribus suis traditas, pertinacissime tueri ac defendere perseverant, nec considerant, quales sint, sed approbatas, atque veras esse confidunt,*

Digitized by Google

quod eas veteres tradiderunt, tantaque est auctoritas vetustatis, ut inquirere in eam scelus esse dicatur. Div. Inst. l. II. c. VII. p. 100. Questa inflessibile pertinacia non poteva avere altra sorgente, che nelle leggi, le quali vietavano li nuovi riti, nell' educazione, e nelle invecchiate consuetudini, che inculcavano l'amore, ed il rispetto ai patrj Dei. Era questo sì grande, che si riputava scelleratezza l'indagare, e investigare le cose della Religione, e si rispettava con somma pietà l'arcano, col quale da' Sacerdoti erano custodite: Ne' casi dubbj, ed oscuri s'interpellavano i Pontefici, e le loro decisioni erano religiosamente abbracciate, ed eseguite. Quale sorpresa adunque se un popolo sì attaccato al patrio culto, e sì superstizioso incrudelì con sì aspri modi contro ai seguaci del Vangelo pel corso di tre secoli? Avevano un bel ripetere i Cristiani con Lattanzio, che *defendenda Religio est, non occidendo, sed moriendo; non saevitia, sed patientia; non scelere, sed fide; illa enim malorum sunt hanc bonorum.* lib. v. c. xx. Ma il popolo insensibile, e cieco non dava loro ascolto, credeva di rendere omaggio agli Dei, facendo orrido scempio di quelli, che professavano una Religione opposta alla loro, nè permessa dal Senato, nè dai Cesari.

Digitized by Google

CAP. VII.

I Romani nel tempo della Repubblica hanno promossa con nuovi editti l'osservanza di queste leggi, e puniti i contravventori.

35. Qualunque popolo, per quanto saggio, e frugale suppor si voglia, benchè abbia ottime leggi, e sia da Magistrati illuminati, ed integerrimi governato, ciò non pertanto non è possibile, che nel lungo trascorrere de' secoli non cambj, non degeneri, e non dimentichi i prischi regolamenti. Per questa ragione forse il Segretario Fiorentino diceva essere necessario, che in tutte le Società sorgano di quando in quando de' Genj straordinarj, che richiamino gli uomini ai loro principj, e che Magistrati austeri, ed incorrotti veglino, acciocchè non sieno impunemente disprezzate le leggi, e le consuetudini primitive della Repubblica. La storia di tutte le nazioni, e di tutte le società meglio architettate, non lascia luogo a dubitare di questa verità. Per la qual cosa non bastava, che vi fossero in Roma delle leggi, colle quali si proibissero i Numi stranieri non approvati, ma era d'uopo altresì, che il popolo credesse, che tali leggi non erano soltanto scritte sopra le tavole, ma che vedesse con qual rigore si punivano i trasgressori delle medesime, e fosse persuaso, che la loro condanna era giustissima: *Justissime quidem*, così Valerio Mass. termina il racconto della barbara sentenza

Digitized by Google

contro il Duumviro Marco Tullo (al. Attilio) (1), *Culeo insutum in mare abiici, quia pari vindicta parentum, ac Deorum violatio expianda est.* Tutti sanno, che il delitto del Duumviro altro non era, che di aver consegnato a Petronio il libro de' segreti sacri, e d'avergli permesso farne copia. Un sì orribile castigo dovea porre un freno agli amatori delle novità religiose, ed inspirare nel cuore d'ognuno un grande spavento, e terrore. Se la negligenza d'un Magistrato nella custodia d'un libro sacro era punita con un sì crudele supplizio, si può argomentare quale trattamento si dovevano attendere coloro, che non contenti di dispregiare la patria Religione, si studiavano ancora di propagare, e introdurre nuove Deità opposte alle venerate in sul Campidoglio. La violazione del culto patrio non era forse riguardata come uno de' più grandi, ed atroci delitti, qualunque volta si poneva nello stesso livello coll' enorme misfatto del parricidio?

36. Non voglio però negare, che quelle stesse ragioni, che hanno condotta la Repubblica alla sua rovina, non abbiano anche talvolta influito sulle leggi religiose, e che il popolo dominatore del mondo, atterrito dalle proscrizioni, corrotto dall' oro, ed ammollito dalla lascivia, e dagli spettacoli, agitato da frequenti rivoluzioni, non siasi dimostrato una qualche volta meno rigido osservatore delle antiche leggi religiose, e di quei principj, che furono il germe fecondo di sua

(1) Il Sig. Eduardo Simson con Dionigi d' Alicarnasso legge Attilio, ossia Aquilio *de Sybil. Vatic. dis.* inserita nel *Chronicon Hist. Cath. cum animad. Petri Wesseling. Lugd. Batav.* 1729. col. 1711.

Digitized by Google

grandezza. Ed ecco il perchè i seguaci de' riti stranieri furono trattati or più, or meno duramente, secondo le circostanze de' tempi, e de' luoghi. *Fateor,* osservò prima di me questa verità Cornelio Van-Bynkershoek, *ut non eadem aetas, sic non eandem semper illis mentem fuisse, et Religionis peregrinae causam, nunc durius, nunc benignius habitam pro variis causis, quae incidebant. De cultu Relig. peregr. apud vet. Rom.* dis. 11. pag. 413. t. 1. op. Con tutto ciò erano sempre in vigore le leggi a pro della Religione (1), nè s' autorizzò giammai il privato esercizio di qualunque culto straniero, come sembra, che abbia creduto il Dotto Pelliccia (2). Anzi le leggi erano quelle, al dire di

(1) Il Sig. Van-Bynkershoek riconosce la necessità di queste leggi, e confessa, che fu anche conosciuta dai Calvinisti: *sed cum ventum est ad verum, facile etiam Calviniani intellexerunt eam esse Religionis conditionem, ut absque decretis hominum consistere nullo modo possit. Quaest. jur. pub.* lib. 11. c. XVIII. pag. 273. t. 1. op.; ed il celeb. Agatopisto Cromaziano assicurava i suoi lettori, che sono *feroci le intolleranze di coloro, che predicano la tolleranza nella casa degli altri.* Disc. III. pag. 28 dell' Istor....del moderno diritto di natura. *Perugia* 1789. La sola Religione Cattolica è quella, che si è propagata contro l' espresso volere de' Popoli, e contro al potere dei Magistrati, senza favorire il libertinaggio, ed i piaceri, ed ha trionfato colla sofferenza de' suoi potenti nemici, perchè opera dello stesso Dio. Bonifacio Simoneta, scrittore del secolo XV, ha cercato di darci la storia delle continue persecuzioni della Chiesa nella rariss. op. *De Christ. Fide, et Rom. Pontif. persecutionibus. Mediol.* 1492. Quest' argomento potrebbe esser meglio illustrato co' lumi della critica, e con maggior copia di monumenti.

(2) Il ch. Aurelio Pelliccia nel t. 3. *De Christ. Eccl. Politia, dis. III. de Templ. orig. de Aris domest. Pa-*

Digitized by Google

Domenico Alfeno Varo, che dopo le grandi scosse, e rovine de' tumulti cittadineschi, sostenevano la gran mole dell' Impero. Non erano ancor del tutto cessati i furori delle rivoluzioni, che uomini

---

gan. P. II., dopo aver narrato, che il costume di venerare i Numi nelle private famiglie è anteriore all' edificazione de' templi, dopo aver detto, che i Greci, ed i Romani l'appresero dagli Aramei, Fenici, Egiziani, e Siri, (quando non s'abbia piu tosto a ripetere dall' antico costume di sepellire nelle proprie case i morti, come accenna Alessandro *ab Alexandro Genial. dier.* t. 2. l. VI. pag. 596.); dopo aver soggiunto, che negli antichi tempi non si permettevano nelle case private altri Dei fuorchè Apollo, Nettuno, e *Mania Larunda*, pretende inoltre, che il numero de' Numi delle famiglie siasi in appresso talmente accresciuto, che ad ognuno sotto i Cesari *fas esset domi aliarum gentium, atque Religionum Numina colere, Senatus etiam injussu, et si Senatus ipsemet publicum illius cultum interdixisset.* p. 123. Sebbene io convenga, che anche prima de' Cesari, oltre i tre Numi accennati, altri se ne adorassero nelle private famiglie (come argomento da una medaglia rarissima d'argento di C. Pansa da me posseduta, nel cui rovescio evvi Mercurio, che forse era il genio particolare della famiglia) e non ardisca negare, che sotto i Cesari, oltre ai dodeci grandi Numi, venissero anche collocati tra i Lari domestici i Dei minori; pure non posso credere, che fosse ad ognuno permesso locare tra questi gli altri Iddii stranieri non approvati, ad onore de' quali certamente non potevano celebrarsi *sacras ferias familiares*, delle quali parla Macrobio nel lib. I. c. XVI. *nec gentilitia sacra, et sacrificia*, delle quali fanno cenno Livio, e Cicerone. Tanto più, che non vedo, come questa illimitata libertà potesse combinarsi coi tanti riti, e cerimonie, delle quali erano sì rigidi osservatori i Romani. Si veda il n.° 31. E come mai i Sacerdoti, che in certe circostanze dovevano presiedere ai sacrifizj, ed alle feste private, sarebbero stati in silenzio qualunque volta avessero veduti nelle famiglie dei Numi stranieri? E come mai i Cristiani potevano essere molestati, e accusati come violatori delle leggi, quando essi si contentavano soltanto d'adorare nelle proprie case

Digitized by Google

grandi spinti dall'amore della patria, e del fanatismo religioso richiamavano i popoli all'osservanza delle leggi, e con pronti, ed esemplari castighi ridonavano alle medesime il primiero

---

il Dio Supremo facitore d'ogni cosa? Non giova al chiar. Pelliccia il dire, che Alessandro Severo abbia collocato tra suoi lari Gesù Cristo, come riferisce Lampridio, e allo stesso *Matutinis horis rem divinam, nimirum sacrificia fecisse*, siccome spiega il Casaubono. Imperocchè dico in primo luogo, che Alessandro, ad insinuazione di Mammea, e di S. Ponzio, ha posto il Divin Salvatore probabilmente *non inter simulacra Deorum, sed inter ornamenta aedium*, come di Tiberio leggesi nelle note ad Eusebio dell' ediz. di Reading *Cantabr.* 1720. *t. I. lib. II. c. II. p.* 47. Ma in secondo luogo quest' esempio d'un Cesare non prova, che fosse derogato alle leggi, e che ad ognuno fosse lecito adorare privatamente quel Dio, che gli fosse più a grado. Un Imperatore, che si credeva assoluto, e del carattere d'Alessandro, non sarebbe stato indifferente, se alcuno avesse ardito censurarlo, oppure condannarlo come dispregiatore delle leggi, e ciascuno si sarà ricordato della risposta, che diede Favorino a quelli, che lo biasimavano, perchè non aveva corretto Adriano d'un errore di grammatica: *Può forsè*, rispose il Grammatico, *prendere abbaglio colui, che ha trenta legioni al suo comando?* È forse probabile, che un Imperatore, che aveva rilegato il Dio Eliogabalo nella Siria, perchè oggetto di derisione, e di scandalo ai Romani, e che aveva fatto riprendere vigore alle leggi, volesse poi permettere, che ognuno privatamente adorasse a capriccio quei Numi, che meglio credeva? certamente mal si ragiona, quando da un fatto particolare, e dubbio d'un solo Cesare, si voglia dedurre, come annullata una legge generale, e cessata la contraria consuetudine, quando da altri irrefragabili monumenti non ne risulti l'abolizione. Ciò non pertanto sotto questo Imperatore benevolo vi furono dei martiri, come osservò il Cardinale Orsi; ed il Boldetti opina, che in questi tempi accadesse il martirio di S. Doroteo, che fu sepolto nel cimiterio di Gordiano. *Osserv. sopra i Cim. de' SS. MM.* lib. II. c. III. pag. 344.

Digitized by Google

vigore. Sarebbe cosa troppo nojosa il voler riandare le antiche storie, e additare ad uno ad uno i personaggi, che le circostanze, ed i loro talenti posero al governo della Repubblica, e furono delle leggi rigidi osservatori. Sarebbe egualmente cosa soverchia il voler riferire esattamente tutti i fatti, da' quali si raccoglie, che furono puniti coloro, che professavano capricciosamente, ed introducevano nuovi riti. Alcuni ne sono stati già accennati, ed altri molti ne riporta Valerio Massimo nel lib. 1. c. 1. *De Religione observata et neglecta*, e principalmente nel cap. III. *De peregr. Relig. rejecta*. Io mi contenterò di addurne alcuni brevemente a disinganno di molti; e tra questi sceglierò alcuni editti de' più strepitosi, co' quali furono sbanditi da Roma tutti quelli, che professavano riti stranieri, e peregrini. Altri in appresso ne illustrerò per correggere alcuni sbagli presi da dotti scrittori, e rinomati. Certamente è assai celebre nella storia l' avvenimento accaduto nell' anno di Roma 535, essendo Console Emilio Paolo, il quale per eseguire i decreti del Senato, deposta la *trabea*, si pose egli stesso a rompere, ed a schiantare le porte de' templi d' Iside, e Serapide, che i timidi artefici non ardivano violare. Ognuno può congetturare di quale importanza si riputasse una tale esecuzione, quando lo stesso Console distrusse le porte de' templi consecrati a due Numi stranieri! Un consimile spettacolo fu rinnovellato nell' anno di Roma 701, come riferisce lo storico Dione Cassio, e furono di bel nuovo distrutti tutti i pubblici, e privati edifizii destinati all' esercizio dei riti stranieri, ed i Romani erano nella ferma persuasione, che il Cielo sdegnato fosse per essere stati indolenti, e neghit-

Digitized by Google

tosi nello sbandire quelli, che inusitate, ed istraniere cerimonie professavano. *Sed prodigii*, dice il Greco storico, *rationem habere videbatur, Romanos terruit: sed etiam quod bubo in urbe visus erat, totoque triduo simulacrum quoddam sudaverat... multa quoque fulmina deciderant.., Eorum enim divorum fana* (di Iside, e di Serapide) *quae privatim nonnulli extruxerant, Senatus demoliri jusserat; quod ea numina non magis aestimabant; quin ubi jam obtinuit, ut publice eadem colerentur, extra pomoerium tamen Deos hosce collocaverunt.* lib. XXXX, P. XXXXVII. pag. 251. t. 1. dell' edizione d'Amburgo di Reimaro del 1750. Il Governo non contento di fare atterrare nella Città di Roma le are pubbliche, e private innalzate agli Dei dell'Egitto, volle ancora, che ne' paesi, ne' quali per l'addietro era stato autorizzato il culto d' Iside, e Serapide non potesse aver luogo, che fuori di città. Ma queste permissioni di riti, benchè patrj delle soggiogate nazioni, non impedirono, che gli Scrittori Romani non li deridessero, e beffeggiassero. E Virgilio, quantunque moderato, e circospetto, non ebbe difficoltà di chiamarli mostri. Eneid. l. VIII. v. 698.

Omnigenúmque Deúm monstra, et latrator Anubis. (1)

---

(1) Il ch. P. Solari tradusse

Mille mostri di Numi e il bracco Anubi.

Forse il Poeta Mantovano chiamò mostri gli Dei dell' Egitto, perchè sotto Augusto non erano ancora dai Romani ammessi, come riflette Servio: *Sub Augusto, nec dum Romani Ægyptia sacra susceperant.* È però vero, che il culto d' Iside, e Serapide, più volte sbandito da Roma, acquistò in seguito veneratori sì potenti, che il Governo s' indusse a permettere, che s' innalzassero dei

Digitized by Google

Altri editti al riferire di Valerio Massimo furono pubblicati contro a' Baccanali, ed a' Caldei nel Consolato di M. Papilio Lenate, e di Cn. Cal-

---

tempj nel Campidoglio, ed in Campo Marzo, e in altre città dell' Impero, e s' instituissero dei collegj in onore di queste Deità. Heineccio *exerc. IX. de col. alc.* P. XVII. pag. 340. t. v. Il Sig. Conte Carli ne abbozzò in poche linee la storia della propagazione di questo culto. *Il culto d'Iside*, dice egli, *che nell' Egitto ebbe origine, fu trasportato a Roma, e in vigore posto da Caracalla, allo scrivere di Sparziano.* Il biografo dei Cesari afferma soltanto, che quell' Imperatore gli accrebbe lustro, come si scorge dal cap. cit. *In quo quidem mihi mirum videtur, quemadmodum sacra Isidis primum per hanc Romam venisse dicantur, cum Antonius Commodus ita ea celebraverit, ut et Anubium portaret, et Pausa sederet, nisi forte iste addidit celebritati, non ea primus invexit.* Onde pare, che anche prima di Caracalla avessero in Roma quei Numi una qualche celebrità. Ottone anch' egli aveva fatti dei sacrifizj ad Iside, come accenna Svetonio, ed il lod. Carli raccoglie dalle medaglie. *Antichità Ital.* l. II. P. IV. p. 134. t. 2. op. ediz. di Milano. E forse anche Adriano non fu alieno da questi riti, avendo fatto costruire nella famosa villa di Tivoli un Canopo ad imitazione di quelli di Serapide nell' Egitto, e se ne vedono tuttavia i superbi avanzi. Il Sig. Reimaro nella nota 188. al lib. XI. di Dione pag. 252. t. I., con Lucano, ed Arnobio fissa l'epoca dell' introduzione del culto d' Iside appresso i Romani nel Consolato di Pisone, e Gabinio. Ebbero anche questi Numi de' tempj fuori di Roma, come a Parenzo, e a Capo d' Istria, come argomenta da due iscrizioni il Carli *loc. cit. pag.* 133., ed a Bologna, ove al presente si vede la cel. chiesa di S. Stefano, eravi eretto un tempio d'Iside, come arguisce il Malvasia dal frammento ritrovato dal cel. Montealbano, e forse altro ne esisteva a Pavia, secondo le congetture del P. Capsoni, *Orig., e privil. della chiesa pavese*, pag. IX. n. a. Alcuni credono, che il culto d' Iside fosse anche celebre nelle Gallie, e che la metropoli della Francia tragga il suo nome dal tempio di questa Dea, vicino a cui fu fabbricata. Παρα Ισιδος.

Digitized by Google

purnio. I Caldei furono di bel nuovo cacciati via da Roma sotto nome d'Astrologi, e Matematici a' tempi di Vitelio, come riferisce Cornelio Tacito nel lib. II. c. II. *Hist.* I Romani non solo mal soffrivano quelli, che professavano riti stranieri, o insegnavano una filosofia, che mal si combinava co' loro principj religiosi, ma erano altresì talmente gelosi, e severi custodi de' patrj riti, che proibirono perfino al Console Lutazio vittorioso de' Cartaginesi, a' quali avea dettate le condizioni di pace, e terminata la prima guerra punica, di portarsi al cel. tempio della Fortuna a Palestrina. *Auspiciis enim Patriis, non alienigenis rempublicam administrari oportere judicabant*: così Valerio Massimo lib. I. c. IV. Nè furono soltanto i Romani severi contro a' professori de' riti stranieri, ma furono anche rigidi con quelli, che onoravano i Numi di Roma co' riti diversi da quelli, che si praticavano; onde per testimonianza dello stesso Valerio il Console C. Cornelio *eos, qui Sabatii Jovis cultu sublato mores romanos inficere conati sunt, domos suas repetere coegit.* loc. cit. Queste due ordinazioni del Governo di Roma sono sufficienti a chiarirci della grande cura, che si prendeva per tutto ciò, che interessare potesse la patria Religione. Avea quindi ben ragione Conrado quando scrisse: *Jam Romani veteres continuandorum sacrorum in genere erant studiosissimi: quippe nihil magis arguere Deos putabant, quam neglectas caeremonias, intermissumve solemne.* P. X. pag. 69. Questa, a mio credere, non era la sola, e principal ragione, ma piuttosto l' accennata da Francesco Balduino alla p. 13., ove, dopo avere recata la legge *Deos peregrinos, praeter Faunum, ne colunto; quo quidem*, pro-

Digitized by Google

siegue, *S. C. Cn. Cornelio Lentulo, et P. Licinio Crasso Cos. cautum fuit, ne .... novam invehere Religionem.... liceret.*

Credo di non fare cosa spiacevole al Lettore, se imprendo ad illustrare due celebri editti pubblicati ne' tempi più floridi della Repubblica, e che sono opportunissimi alla dilucidazione di questa materia: sono sicuro, che dopo questi ogni uomo di buon senso meco conchiuderà essere stati i Romani nemicissimi de' riti stranieri non meno degli Ombri, e Timtiriti, che furono dal Satirico Giovenale in questa guisa derisi nella Satira xv. v. 35.

. . . . . summus utrimque
Inde furor vulgo, quod numina vicinorum
Odit uterque locus, quum solos credat habendos
Esse Deos, quos ipse colit. . . . . .

Abbiamo già osservato, n. 14., che Roma angustiata da una epidemia distruggitrice, il Senato per rincorare il popolo sbigottito ordina agli Edili di fare un' esatta ricerca, se introdotti si fossero nascostamente nuovi Numi, e riti stranieri, tantosto sbandirli da Roma, e placare per tal modo gli Dei patrj giustamente sdegnati. *Nec corpora modo*, così T. Livio, *affecta tabo, sed animos quoque multiplex Religio, et pleraque externa invasit, novos ritus sacrificandi vaticinando inferentibus in domos . . . .* Ecco i culti privati, *datum inde negotium Ædilibus, ut animadverterent, ne qui, nisi Romani Dii, neu quo alio more, quam patrio colerentur.* lib. iv. c. xxx. pag. 982. 983. Non contento il Governo d' aver rilegate in perpetuo bando le Deità straniere, volle altresì dare al popolo una prova della

Digitized by Google

sua grande Religione, coll' ordinare, che ogni cosa, quantunque della più grande importanza, fosse al patrio culto onninamente posposta. *Irae*, prosiegue lo Storico, *adversus Vejentes in insequentem annum .... dilatae sunt.* l. c. Un popolo sì orgoglioso, e feroce, che depone lo sdegno, ed il desiderio insano della vendetta, per motivo di Religione, è, per dir vero, un fenomeno sorprendente, e soltanto proprio de' figlj di Quirino. I Magistrati Romani conoscevano quanto importava alla salute della Repubblica inspirare ne' popoli un amore sincero alla patria Religione, e quali disordini poteva apportare la pratica di riti stranieri. Erano essi profondamente persuasi dell' utilità della legge di Romolo non solo, ma conoscevano fin da que' tempi la verità di quel politico insegnamento, che dopo tanti secoli lasciò scritto il Macchiavelli, *che quelli Principi, o quelle Repubbliche, le quali si vogliono mantenere incorrotte, hanno, sopra ogni altra cosa, a mantenere incorrotte le cerimonie della Religione, e tenerle sempre nella loro venerazione. Perchè nessuno maggiore indizio si puote avere della rovina d' una provincia, che vedere dispregiato il culto divino. Disc. sopra la prim. dec. di Tito Livio* lib. I. c. XII.

38. La verità, che finora ho dimostrata, più chiaramente si appalesa, e si conferma nel bel discorso, che il Console Postumio fece al popolo, per determinarlo ad esiliare per sempre da Roma i Baccanali. La storia certamente non presenta un monumento più acconcio a dimostrare quali fossero i principj della legislazione politico-religiosa, co' quali si regolavano quei superbi conquistatori intorno ad un oggetto sì importante.

Digitized by Google

Sarà cosa utilissima, anche dopo le dotte riflessioni di Van-Bynkershoek, di Walch, e di altri, intertenersi alcun poco sopra quel celebre S. C. È bene però prima premettere uno squarcio del ragionamento, con cui il Console nella sua arringa tenta da principio dissipare tutte le dubbiezze, le false interpretazioni, e gli scrupoli, che nascer potevano nella trattativa d' un affare sì delicato, e geloso. *Ne fraudibus humanis vindicandis, Divini juris aliquid immixtum violemus. Hac vos Religione innumerabilia*, si notino bene queste parole, *Decreta Pontificum, S. C., Haruspicum denique responsa liberant.* lib. XXXIX. c. XVI., e accenna quindi le provvidenze prese dai loro maggiori per abolire, ed estirpare i semi di qualunque Religione straniera. Basta il monumento già da noi riferito (N. 14.) a farci comprendere quanto i Romani siano sempre stati alieni, ed avversi alla tolleranza de' riti stranieri. Se le ingiurie de' tempi, e la lontananza de' secoli non ci avessero privati de' multiplici decreti, de' quali parla Postumio, di quante belle cognizioni non potrei io arricchire queste mie ricerche, e quanti lumi non verrebbero somministrati a' dotti per lo schiarimento delle leggi Romane (1). Ma poichè una tal perdita è irreparabile, è d' uopo far uso delle notizie conservateci dagli antichi storici, e segnatamente da Tito Livio ne' capi XIV. XV. XVI.

(1) Qualunque si sia l'opinione, che si ami abbracciare intorno alle concioni, che si leggono in Tito Livio, pure bisogna convenire con Walch, che da Postumio *illa oratio sit profecta, sive a Livio facta, mentem Romanorum de cultu peregrino, non sine limitibus permittendo, quasi in tabula depictam exprimit.* Loco cit.

Digitized by Google

XVII. XVIII. del lib. XXXIX., ne' quali narra diffusamente ciò, che accadde a Roma per lo strepitoso affare de' Baccanali. Nell' esporre colla scorta dello Storico le grandi brighe, che si prese il Console per discacciare da Roma, e dall' Italia i veneratori di tali riti, aggiungerò alcune riflessioni dedotte dalla celebre tavola ritrovata nello scorso secolo nell' Abbruzzo, le quali potranno servire a dimostrare sempre più l' accuratezza di Livio, ed a rettificare alcuni sbaglj di Van-Binkershoek. Tutte le persone mediocremente erudite conoscono il celebre monumento del S.C. Marciano *De Bacchanalibus tollendis*, spedito dal Principe del Triolo in dono a S. M. Cesarea. Varj letterati si sono dati la pena di pubblicarlo, ed illustrarlo, tra' quali meritano una singolar distinzione il Gronovio, il Fabretti, Gio. Clerc, e Bynkershoek; ma più d' ogni altro Matteo Egizio, il di cui comentario, oltre l' edizione di Napoli, meritò di essere inserito dal Poleni nel I. t. del nuovo suppl. all' antich. Gr. e Rom. del Grevio, e del Gronovio, e da Dfakemborch nel tom. VII. della bella edizione di Tito Livio, pag. 197.

39. Pongo sott' occhio del Lettore il S. C., quale viene riferito da Tito Livio t. v. l. cit. c. XVIII. pag. 334, acciocchè ognuno possa ravvisare, e la perfetta conformità dello Storico col decreto Marciano, ed appianare così la strada alla più facile intelligenza del medesimo. Dopo avere premesso lo Storico alcune notizie intorno a' Baccanali, indi prosiegue: *In reliquum deinde Senatus Consulto cautum est, ne qua Bacchanalia Romae, neve in Italia essent: si quis tale sacrum solemne, et necessarium duceret, nec sine Religione, et piaculo se id omittere posse apud*

Digitized by Google

praetorem urbanum profiteretur; praetor Senatum consuleret, si ei permissum esset, quum in Senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis, neu quis magister sacrorum, aut sacerdos esset. Questo è il ristretto di quel cel. editto, che più diffusamente leggesi nella tavola suddetta. Dalla semplice lettura si raccoglie, che la proibizione aveva per iscopo d' impedire la professione, anche privata, di una Religione straniera. Nè so intendere, come il dotto Giureconsulto Olandese abbia potuto da queste parole *si qui essent, qui sibi dicerent, necessum est Bacchanal habere*, dedurne questa conseguenza, *unde necessarium est, neque hic ob Religionem peregrinam, sed ob scelera, quae deinde audies, Senatus auctoritatem intercessisse.* l. c. *disc.* 11. pag. 418. E come si può affermare, che non siasi vietato l' esercizio privato de' riti stranieri, ma voluto soltanto impedire i delitti, che si commettevano col pretesto di quelli, mentre le parole sono sì chiare, e sì precise, che, al mio credere, il voler escludere il divieto de' riti peregrini sarebbe lo stesso, che volersi accecare in pieno meriggio. L' eccezione particolare non è forse una prova della legge? Il rispetto, e la religiosità, con cui si riguardavano da' Romani i voti, ed i giuramenti anche degli scellerati, indussero il Senato a porvi la clausula: *si quis tale sacrum . . . nec sine Religione, et piaculo se id omittere posse.* Ma siccome il Governo voleva l' esterminio di questi riti, così riserbò al solo Senato il giudicare, se poteva aver luogo una tale cerimonia, ed indulgenza, e si limitò allo stesso Senato la

Digitized by Google

facoltà, mentre non poteva concederla, che a pochissimi. La proibizione delle unioni religiose secrete essere stato lo scopo inteso dal Governo chiaramente si appalesa da quanto fu stabilito nel decreto Marciano. *Sacra in occulto, ne quisquam fecisse vellet neve in publico, neve in privato, neve extra urbem quisquam fecisse vellet.* (1). Non sono lontano da credere, che i Romani nel vietare i riti stranieri avessero in

(1) Pongo sott' occhio del Lettore le restrizioni di Van-Binkershoek, acciocchè possa giudicare, se siano accurate, e degne di quel Giureconsulto. *Quamvis autem generaliter dixi, quod apud Romanos Religionis causa licuerit coire, non tamen licuit, sub praetextu Religionis illicite coetus agere.* l. 1. p. 416. Si è poc'anzi osservato, che non erano appresso i Romani considerate come lecite, se non quelle adunanze, che erano o approvate, o permesse con particolari decreti, e non si conoscevano unioni religiose indifferenti, alle quali ciascheduno potesse intervenire. Quindi ne siegue, che non era lecito ad ognuno raunarsi *Religionis suae exercendae ergo, et si publice non receptae, dummodo ne vetitae.* pag. 414., mentre erano di sua natura vietate tutte quelle, che non erano da' Magistrati, o da' Cesari autorizzate. Si veda Brissonio *Select. etc.* lib. 1. c. XIV. pag. 34. È vero, che infinite persone d'ogni nazione si portavano a Roma, ma non sembra egualmente certo *Patrios Deos domestico ritu coluisse, sed tamen peregrina sacra publice recepta non fuisse*, qualunque volta non si fossero muniti d' un particolare permesso, o non fossero di quei Dei, che il Governo approvava. Almeno non ho presente monumento alcuno, che provi questa privata libertà, che mal si combina con la legge delle XII. Tavole, nella quale si stabilisce, che *nè feria, nè sacrifizio alcuno privato, o pubblico potevasi instituire, come nè casa, nè luogo alcuno consacrare agli Iddii, se non da chi fosse a tanto uffizio prescelto*, come sulle traccie di Bouchaud afferma Lodovico Valeriani. *Leg. delle XII. Tav.* c. IV. p. 96. Nè può dirsi, che un tal regolamento riguardasse soltanto l'esercizio privato de' patrj riti

Digitized by Google

mira anche di prevenire i disordini, e i delitti, che gli uomini si fan lecito talvolta commettere col pretesto della Religione, mentre una fatale esperienza ci ammaestra, che lo scellerato abusa d'ogni cosa per operare il male. S' avvide al certo il dotto Preside, che la sua opinione mal si combinava col significato del parole del S. C., onde egli credette, che leggere si dovesse *sacra inde voto ne quisquam fecisse vellet.* Questa libertà,

---

di Roma, e non già degli stranieri. Imperciocchè, quando così fosse stata la faccenda, come si sarebbe potuto ordinare agli Edili di farne ricerca, e di sbandirli? perchè incaricarli di vegghiare, acciocchè non s' introducessero di nascosto? perchè i giudei con tanto studio, e con tanto denaro, si procurarono tanti rescritti? Non è dunque vero, che ognuno godesse di una piena libertà nell' esercizio privato della propria Religione. Non negherò, che siccome vi sono stati dei Gentili poco curanti de' loro Dei, a' quali rimproverava Tertulliano: *Patrios enim Deos, quos Lares, et Penates domestica consecratione perhibetis, domestica licentia inculcatis venditando pignorando pro necessitate, ac voluptate.* lib. I. *ad Nat.* c. X. Così ve ne sono stati degli altri sì negligenti, che non abbiano indagato, quali cerimonie si praticassero nelle private famiglie; e se ne furono istrutti, non li perseguitarono, perchè suole essere vero ciò, che dice il Nazianzeno, che *tutto si concede facilmente a chi vive empiamente, tanto siamo nel vizio magnanimi. Apol.* trad. di Giacomelli nella nota 165. p. 69 del lib. III. del Saced. c. XV. di S. Gio. Crisostomo. Ma questi disordini non rendevano lecite le trasgressioni, e non distruggevano le leggi, che le condannavano. Costantino, seguendo forse l' esempio de' Cesari, che l' avevano preceduto, permise a' Gentili l' esercizio privato d' alcuni riti, *dummodo sacrificiis domesticis abstineant, quae specialiter prohibita sunt.* Così nella Cost. *ad Maximum* dell' anno 321.; e Teodosio aveva probabilmente in vista le antiche leggi, quando nella costit. indirizzata a Rufino proibì i riti privati del Gentilesimo. Si veda il *P.* 36. *not.* 1. *pag.* 86.

Digitized by Google

ch'egli si prese di cambiare la lezione, non piacque a Francesco Carlo Conrado, il quale candidamente confessa nella prefazione premessa alla ristampa degli opuscoli di Bynkershoek fatta a Hala nel 1729. (1), che la lezione genuina, e vera è *sacra inoquolto* (in occulto) *ne quisquam fecisse vellet.* Non altrimenti aveva letto il cel. Matteo Egizio, ed ognuno sa di qual peso sia la sua autorità in questa materia. Inoltre questa lezione è la più ragionevole, e la più conforme alle parole, che precedono, ed a quanto scrive Tito Livio. Sarà bene trascrivere alcune linee del S. C., affinchè il Lettore riconosca la verità della mia asserzione. *Sacerdos nequis vir esset Magister, neque vir, neque mulier quisquam esset, neve pecuniam quisquam eorum communem habuisse vellet, neve Magistratum, neve pro Magistratu, neque virum, neque mulierem quisquam fecisse vellet, neve post hac inter se conjurasse, et neve comvovisse, neve conspondisse, neve compromisisse vellet, neve quisquam fidem inter se dedisse vellet, sacra in occulto, etc.* Queste ultime parole a meraviglia si accordano con le precedenti, e formano un senso semplice, e naturale, quale esser doveva quello di un S. C. Per lo contrario se si legge *inde voto*, si replicherebbe un'altra volta ciò, che poco prima s'era detto colla parola *comvovisse.* Una tale inutile ripetizione mal si conviene alla precisione, che si usava in simili editti. Finalmente è chiaro, come si raccoglie dallo stesso

(1) La prefazione di Conrado è stata inserita nel t. primo della raccolta dell'op. di Bynkershoek.

Digitized by Google

S. C., che lo scopo inteso dal Governo doveva essere primieramente quello di proibire l'esercizio nascosto de' riti stranieri, non permessi, perchè ingiurioso agli Dei di Roma, ed opposto alla pietà, e Religione di quel popolo, che Ateneo chiama *admirabilis. Deipnosoph.* lib. VI. p. 274. ediz. del 1598.

Con questo editto il Senato volle anche impedire tutte le adunanze notturne, nelle quali col favor delle tenebre commetter si sogliono le più nefande scelleratezze (1). Nel caso, che concedere si dovesse ad alcuno una tale permissione, si voleva, che il Senato fosse quello solo, che ne avesse la facoltà, e fu stabilito (tanta era l'importanza, che quelli illustri Padri attribuivano a quest'oggetto) che non si potesse accordare, se il Senato non era adunato, almeno in numero di cento, *ne minus Senatoribus centum adessent;* e si rifletta, che non si trattava già d'autorizzare l'esercizio de' Baccanali, ma di permettere soltanto ad un numero strettissimo di persone,

(1) Prima d'ora si è osservato, che le adunanze notturne erano proibite dalle leggi delle XII. Tavole: *Sei. quei. endo. urbe. coitus. nocturnos. acitusit. capital. estod.* Questa legge da Balduino, Giusto Lipsio, e Pratejo fu attribuita a Romolo, ma il Sig. Bouchaud assicura, *qu'on ne peut révoquer en doute qu'elle n'ait été promulguée par les Décemvirs. Comment. sur la loi des douze Tabl. à Paris* 1787. *loi* VI. pag. 585., ed in fatti il Sig. Terrasson non la riporta ne'suoi frammenti in lingua Osca: e Porcio Latrone nell'oraz. contro Catilina dice apertamente, *primum duodecim Tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe coetus nocturnos agitaret, deinde lege Gabinia promulgatum, qui coitiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more majorum, capitali supplicio mulctaretur.* C. XVIII. e XIX. pag. 235. del t. 2. dell'op. di Sallustio d'Avercampio.

Digitized by Google

senza l'intervento d'alcun Sacerdote, di poter adempiere, e soddisfare a' loro voti. Ma sono inutili le conghietture, giacchè le ultime parole della tavola ci appalesano chiaramente, che lo scopo principale del S. C. era d'ordinare la soppressione, e l'esterminio de' Baccanali sì pubblici, che privati, perchè riti peregrini non mai approvati. *Atque etiam Bacchanalia, si qua sunt, extra quam si quid sibi sacri est, ita ut scriptum est in diebus decem, quibus vobis tabellae datae erunt faciatis, ut dismota sint in agro Turano.* Il senso di queste parole non mi sembra così oscuro, come ce lo rappresenta l'erudito Preside del Senato d'Olanda: *sunt satis obscura.* l. c. p. 240. Quando scriveva Bynkershoek il Signor Matteo Egizio aveva già scritto il suo comentario, ed in quello si dà una nitida spiegazione delle parole, che sembrarono sì intralciate all'Olandese scrittore. Tantundem... valet *dismota*, dice lo scrittore Napolitano, *sient in agro.* Quantum si scriptum fuisset, *faciatis uti nusquam post hac sint Bacchanalia in agro Teurano* (1). loc. cit. pag. 212. Era dunque decisa volontà di coloro, che governavano Roma, che non solo i Baccanali fossero sbanditi da quella Città, ma che

(1) Lo scrittore Olandese ingenuamente confessa, che *ager ille Turanus, vel Teuranus, equis fuerit, nondum potui scire*, pag. 420. Se i Signori Oltramontani non dispregiassero le belle produzioni degli ingegni Italiani, avrebbero potuto vedere determinato il paese, di cui si parla nel S. C., da Matteo Egizio nel comentario già da più anni stampato loc. cit. p. 215. Nella vicinanza di Rieti tuttavia sussiste un paese che si chiama Turano. Il Sig. Petit-Radel crede, che sia il luogo, in cui Dionigi d'Alicar. pone le rovine di Tiora, e precisamente quello, che nel Martirologio Romano è nomina-

Digitized by Google

fossero anche cacciati via da tutti i luoghi d'Italia, ne' quali si fossero clandestinamente introdotti.

Vollero però, che nel distruggere ciò, che apparteneva a' Baccanali si risparmiassero i monumenti dell'antico culto: anzi ordinarono, che fossero questi conservati ne' medesimi luoghi, ne' quali esistevano, e principalmente ne' municipj, ai quali fu sempre permesso l'esercizio degli antichi loro patrj riti, come hanno dimostrato il Sigonio nel l. c., ed il P. Capsoni *Memor. stor. di Pavia.* l. 1. c. IX. P. CXXIX. p. 166.

4o. La spiegazione, che io ho data del S. C. Marciano, deve essere vera, e genuina, perchè, oltre le ragioni da me addotte, lo ha nella stessa guisa inteso Tito Livio, il quale conosceva pienamente la storia, la legislazione, ed i costumi Romani, e diffusamente racconta l'origine, i progressi, e la distruzione de' Baccanali.

La condotta tenuta dall'ignobile, ed astuto Greco per introdurli, e propagarli, dimostra la verità del mio assunto, giacchè è somigliantissima a quella, che oggidì tengono coloro, che insegnano massime, o riti riprovati dai Governi. Il Greco appena giunto nell'Etruria non ardì appalesarsi apertamente. *Sacrificulus, et vates nec is qui a-*

---

to *Thora*, dove fu martirizzato S. Anatolio, avrebbe meglio detto i Santi Anatolia, e Audace. Ginguené, *Rapport sur les Travaux de la Clas d'Hist.* letto nella sed. de' 5 lugl. 1811 *mémoir. IV. p.* 23 Si ved. il Card. Baronio nella nota al Martirologio Rom. a' 9. di luglio. Nella Tavola Peutingeriana è accennata un'altra Thora tra Cesaria, e Ptolemaida, molto diversa da quella, di cui parlano Dionigi, ed il S. C. Terrasson, e Matteo Egizio vogliono indicata la regione *Tauriana.*

Digitized by Google

perta Religione propalam, et quaestum, et disciplinam profitendo animos horrore imbuerat, sed occultorum, et nocturnorum Antistes sacrorum.

Le tenebre, ed i nascondiglj servivano a diminuire l'orrore, e lo scandalo, che causare dovea la novità de' riti, e bisognò nascondersi per isfuggire così le pene, ed i castighi contro a' propagatori di nuove dottrine, decretati dalle leggi. Nè certamente il Greco si sarebbe con tanta circospezione nascosto, qualora non fosse stato proibito l'esercizio privato d'un culto straniero. *Initia erant, quae primo paucis tradita sunt; deinde vulgari coepta sunt per viros mulieresque, addictae voluptates Religioni vini, et epularum, quo plurium animi inlicerentur.* lib. XXXIX. c. VIII. p. 309. t. v. Sarei soverchiamente nojoso, quando volessi con Tito Livio trattenermi a narrare, come il Greco impostore passò a Roma, e per qual modo Eubozia, *antiqui moris foemina*, indusse l'incauto Giovane a portarsi dal Console Postumio, nè referirò tutte le astuzie, che questi usò per iscoprire i riti, e tutte conoscere le cerimonie de' Baccanali. Così pure passerò sotto silenzio gli svenimenti, e le smanie d'Ipsala quando vide il Console co' littori nell' atrio del suo palazzo sull'Aventino. Tutte queste circostanze insieme ben ponderate dimostrano l'importanza dell'affare, la destrezza, e l'accorgimento del Console nel condurlo a fine, ed il timore della pena, che atterriva i rei. Ma ciò, che più interessa, e che più giova al mio assunto, si è il pensiero, che si diede il Console appena scoperti li nuovi riti di fare una diligente ricerca de' Sacerdoti. *Sacerdotes eorum sacrorum, seu viri, seu foeminae essent, non Romae modo,*

Digitized by Google

sed per omnia fora, et conciliabula conquiri, ut in Consulum potestatem essent. l. c. CXIV. p. 323. Queste ricerche de' Sacerdoti erano dirette all' intiera distruzione de' Baccanali, ed a svellere per tal modo ogni seme di culto straniero, *nihil enim*, diceva al Popolo Postumio, *in specimen fallacius est, quam prava Religio. Ubi Deorum Numen praetenditur sceleribus, subit animum timor, ne fraudibus humanis vindicandis, divini juris aliquid immixtum violemus.* c. XVI. pag. 329. Con questo ragionamento voleva il Console prevenire, e porre in guardia i Romani, acciocchè ingannati, ed affascinati dalle frodi, e da' raggiri degli astuti seguaci di questa detestabile setta, non sospettassero, che nella giusta punizione di costoro fossero le sacre leggi della Religione violate.

Nè si può asserire, che siansi prese simili misure per prevenire, e soffocare una qualche cospirazione, o congiura tramata in quelle secrete adunanze. Imperciocchè se si fosse avuto un tale sospetto, non si sarebbon limitati ad ordinare semplicemente l' arresto de' Sacerdoti, o Sacerdotesse, ma si sarebbe comandato anche quello de' capi secolari, che sono forse più da temersi, perchè più atti, e più pronti alle rivolte; ed il Console certamente non avrebbe tralasciato d' instruire il popolo de' loro iniqui disegni. Io non prenderò briga con chi s' impegnerà a sostenere essersi voluto anche impedire qualunque secreta sedizione, mentre Tito Livio dice: *qui coïerint, conjuraverintque;* quando mi si conceda, che il motivo principale quello si fu di vietare le private ragunanze per l' esercizio de' riti stranieri, come si legge nell' ordine dato agli Edili: *Consules Ædilibus*

Digitized by Google

Curulibus, ut Sacerdotes ejus sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero conclavi ad quaestionem servarent, Ædiles plebis videre, ne qua sacra in operto fierent. loc. cit. pag. 324. Chiara cosa è adunque, che il principale scopo del S. C. era di vietare l'esercizio de' riti stranieri, non approvati, benchè secreti, e nascosti. Dalle cose fin qui dette si può col Walch giustamente conchiudere: *noluisse Romanos peregrina sacra sine Magistratuum consensu celebrari. Sacra Romana, et patrios ritus habitos fuisse, qui sedulo retinerentur, et conservarentur. Innumerabilia vel Postumii, vel Livii aetate decreta Pontificum, S. C. et Aruspicum responsa extitisse, quibus sacra externa fieri vetitum esset.* l. c. pag. XII.

Quantunque Postumio nel suo discorso s'esprima così: *sacra externa*, pure da ciò mal si inferirebbe, che soltanto l'esterno, e pubblico esercizio de' Baccanali fosse stato vietato, mentre, come abbiamo veduto nel S. C., vengono proibite le secrete adunanze de' medesimi sì a Roma, che altrove. (1). *Sacra in occulto ne quisquam*

(1) Il Sig. Walch non sembra, che abbia dimostrata nello spiegare questo S. C. quella accuratezza, della quale ha dato sì belli saggi. Conviene primieramente, *Bacchanalia non Romanis modo, sed etiam per omnem Italiam fuisse prohibita.* Conviene altresì, *non omnem Bacchanalia peragendi libertatem fuisse sublatam, sed his qui voti Religionis re obstrictos putaverint, ea lege concessum, ut ex praetoris, qui ad Senatum de re referret, consensus expectaretur.* Ma non è egualmente esatto in ciò, che soggiugne, dicendo, che si sfuggissero tutte quelle cose, *quae societatis formam, et cultus publici speciem haberent*, onde fossero lecite tutte le unioni private, che non avevano le sembianze di società, o di culto pubblico. Ma nel S. C.

Digitized by Google

fecisse vellet, e si comanda agli Edili di prendersi cura, e di vegliare, acciocchè nascostamente non si pratichino simili riti, *ne qua sacra in operto fierent*. Le indagini, e le diligenze usate dal Console per discoprire, e sapere cosa si facesse nelle assemblee de' Baccanali, sono una prova evidente, che erano secrete, e nascoste: e sarebbe stata certamente cosa ridicola, che il Supremo Magistrato di Roma ignorasse quello, che era ad ognuno conto, e palese.

Non v'è luogo a sospettare, che il decreto contro a' Baccanali sia stato una provvidenza straordinaria, ed inusitata per reprimere, ed abolire il culto d'Iside, e di Serapide: quando Postumio afferma, che con innumerevoli editti per l'addietro erano stati proibiti i nuovi riti, e le nuove cerimonie, e ne previene i Romani timidi, affinchè non si turbino per il nuovo decreto. *Haec vobis praedicenda ratus sum, ne qua superstitio agitaret animos vestros, quum demolientes nos Bacchanalia, discutientesque nefarios coetus cerneretis; omnia Diis propitiis volentibusque ea*

---

non si vede indizio alcuno di questa libertà, anzi si prescrive tutto l'opposto: *Sacra in occulto, ne quisquam fuisse, vellet, neve in publico, neve in privato, neve extra urbem sacra quisquam fecisse vellet.* I piccioli detagli, de' quali si fa cenno nell'editto, sono una prova, che si volevano onninamente sbanditi i Baccanali, e non si fa, che una restrizione in favore di quelli, che avevano fatto voto, e questa si limita ad un determinato numero, previa però la licenza del Senato, quantunque i Romani tenessero per fermo non essere lecito violare i voti d'alcuno, ancorchè scellerato; e Tito Livio ci assicura, che fu ordinato farsi ricerca de' seguaci di quei riti *per omnia fora, et conciliabula*, e che furono proibite le loro adunanze si in Roma, che per tutta l'Italia *causa sacrorum*.

Digitized by Google

faciemus: qui, quia suum numem sceleribus, libidinibusque contaminari indigne favebant, ex occultis ea tenebris in lucem extraxerunt, nec patefieri, ut impunita essent, sed ut vindicarentur, et opprimerentur, voluerunt. p. 330. l. c. Il disprezzo solo, e la supposta offesa de' patrj Numi erano dunque i delitti, che si volevano punire in tutti coloro, che professavano nascostamente riti stranieri non approvati.

CAP. VIII.

I Cesari non abrogarono le antiche leggi religiose di Roma, ma anzi molti ne promossero l' osservanza col perseguitare i Cristiani.

41. Benchè i Romani sotto i Cesari fossero divenuti corrottissimi, ed odiassero l' antica semplicità di costumi, e di maniere, e fossero per essi vani vocaboli l' amor di patria, e di libertà, per cui avevano fatti negli scorsi secoli tanti prodigj; pure, cosa sorprendente, ma vera, in mezzo ad un avvilimento sì grande, e ad una sì generale depravazione, nutrivano ancora un amore sincero per le antiche leggi religiose, le quali conservavano tuttora il loro impero, ed erano, in mezzo a tanti disordini, osservate, e tenute in pregio. I filosofi stessi, che per lo più non sono nè scrupolosi, nè modesti, non ardivano, non dirò già d' impugnarle, o dileggiarle apertamente, ma le rispettavano ossequiosi; e se alcuno più ardito, e temerario voleva pur disprezzarle, il faceva con tale inviluppo di parole,

Digitized by Google

che inteso non era se non da pochi più acuti; e per lo più confessavano in pubblico ciò, che negavano nell'intimo del loro cuore. Ecco il consiglio, che sul finir della Repubblica dava Cotta a Vellejo. *Non audes sapienter id quidem, et si hoc loco non populum metuis, sed ipsos Deos. . . . quamquam video nonnullis videri, Epicurum ne in offensionem Atheniensium caderet, verbis reliquisse Deos, re sustulisse.* lib. 1. *De natura Deor.* cap. xxx. Per quanto grande fosse la depravazione, i popoli però non vollero scuotere il giogo delle leggi religiose, quantunque impunemente ne violassero molte altre, motivo, per cui esclamava Giovenale, sat. xiv. v. 177.

. . . . . *Sed quae reverentia legum!*

nè ardirono deriderle, e molto meno sfacciatamente violarle. Anzi in ogni incontro dimostravano premura, e zelo, acciocchè fossero osservate, e protette. Quindi Seneca insegnava, che i Numi venerar si devono co' patrj riti, ed Epitteto ripeteva, *litandum, et sacrificandum unicuique ritu patrio.*

Questa massima, che i filosofi instillavano ai loro discepoli, affinchè menar potessero una vita tranquilla, e pacifica, i principi più avveduti, e politici l'adottarono come un sistema di Governo il più atto per affezionare alle loro persone le nazioni, per prevenire e soffocare quei principj di rivoluzioni, che erano in que' giorni sì frequenti, e per rendere le provincie ossequiose a' loro cenni.

42. Mutata la forma di Governo a Roma non si mutarono per ciò le leggi intorno alle adunanze religiose, e all'esercizio de' riti stranieri; anzi pare, che ai nuovi Cesari *nihil odiosius videri coepit Collegiis, et Corporibus,* come av-

Digitized by Google

verti Heineccio *exerc.* IX. *de Colleg.* cap. I. P. XVI. pag. 339. Era ancora fresca la memoria dell' abuso, che il Tribuno Clodio fatto aveva de' Collegj, nè si ignoravano i disordini nati pel ristabilimento di quelli, che pochi anni prima il Senato aveva aboliti, e per li nuovi, che aveva aggiunti. Dopo il ritorno di Cicerone dall' esilio, i Consoli P. Cornelio Lentulo Spintero, e Q. Metello Nipote pubblicarono un decreto del Senato, in cui si ordinava *ut sodalitates decuriatique discederent.* Ma questo comandamento non fu perfettamente eseguito, mentre i Collegj non furono interamente distrutti, che sotto Giulio Cesare, il quale, per asserzione di Svetonio, *cuncta Collegia, praeter antiquitus constituta, distraxit.* C. XLII. Se la politica de' primi Cesari richiedeva, che fossero nemici de' Collegj degli Artisti, possiamo argomentare con qual occhio avranno riguardate tutte le unioni private, nelle quali si esercitavano nuovi riti religiosi ai patrj totalmente opposti. Ho già accennato (n. 24) le saggie instruzioni, che un celebre Ministro diede ad Augusto; non sarà ora cosa inopportuna l' osservare, come Ottavio abbia corrisposto agli insegnamenti, che gli furono dati intorno alla Religione da un uomo di Stato sì rinomato. È ben verisimile, che Cesare Augusto, il quale sì bene conosceva l' arte d' ingannare gli uomini per esaltare se stesso, abbia di buon grado accolto i suggerimenti di Mecenate, ed a norma di questi s' abbia formata una regola di condotta, ed un sistema di Governo. Ed in fatti egli dimostrò sempre un grande attaccamento alla Religione dello Stato, ed alle leggi, che la proteggevano; così più fiate diede prove del dispregio, con cui rimirava i riti stranieri, benchè

Digitized by Google

patrj delle soggiogate nazioni, qualunque volta erano dissimili da quei di Roma (1), come già si è osservato con Svetonio, n. 24. La finzione, ed il falso zelo di questo Imperatore per la patria Religione giunse tant' oltre, che nell' Egitto *paullum deflectere ad visendum Apin supersedit: sed et Cajum Nepotem, quod Judaeam praetervehens apud Hierosolymam non supplicasset, collaudavit.* c. XCIII. Un Sovrano, che non volle deviare un tantino dalla sua strada, per vedere il Dio Api, ch' era in tanta venerazione appresso quei popoli, e che loda sommamente il Nipote per avere ricusato di portarsi a Gerusalemme per ammirare il tempio più ampio, più maestoso, e più splendido, che esistesse in quell'epoca nel mondo, è un indizio ben chiaro per arguirne quanto fosse d' animo avverso a' riti stranieri, e con quale fermezza si sarebbe opposto a chi avesse tentato d' introdurne a capriccio de' nuovi. Sebbene i Romani per politica si sieno indotti col progresso dei tempi (2) a permettere alle diverse nazioni sog-

(1) Fu Augusto sì astuto, e politico profondo, che giunse a concentrare in se stesso tutto il potere, fingendo di voler conservare l' autorità del Senato, e la libertà del Popolo. Pubblicò degli editti, che fece osservare in tutto l' Impero: ed è celebre quello, con cui ordinò la descrizione di tutto l' Impero Romano. Il P. Hintz pretende, che siano stati tre gli editti universali pubblicati da Augusto per quest' oggetto. *De Div. Lucae verbis exiit edictum etc. Exercitatio Carali* 1796. c. II., e l' *annot. sopra il Giudizio dato dall' esten. dell' efem. litter. di Roma.* pag. 10. *Cagliari* 1797. Si veda Heineccio, *Hist. edict.* lib. 1. c. IX. P. I. pag. 100.

(2) Questa condescendenza da' Romani si usava ne' primi tempi co' soli municipi, ai quali si permetteva conservare le proprie leggi, ed i proprj riti.

Digitized by Google

giogate di conservare nelle proprie provincie i patrj riti, furono non di meno sempre solleciti di promuovere in quelle con ogni studio il culto di Roma, e di proteggerlo. Nè fu diversa la politica d'Ottavio, onde dice d'esso Filone, che tutti sapevano, *ejus curam, et diligentiam, qui non minus sollicitus esset de confirmandis singularum provinciarum ritibus, quam de Romanis caeremoniis. De virtut., et legat. ad Cajum* t. 2. op. pag. 568.

Il di lui zelo pel culto di Roma fu sì grande, che vietò a' Druidi d'insegnare la loro Religione, quantunque antichissima, ed ai Romani d'apprenderla. E per lo stesso motivo rinnovellò la legge di Giulio Cesare intorno a' Collegj, che le guerre civili avevano impedito, fosse esattamente eseguita, *plurimae factiones,* dice Svetonio, *titulo Collegii novi, ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur ..... collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.* c. XXXII. È noto, che presso i Romani si avevano per antichi, e legittimi soltanto quelli, che erano instituiti sotto gli auspicj del popolo, e del Senato, cioè li nove stabiliti da Numa.

43. L'immediato successore d'Augusto Tiberio, che conosceva sì bene l'arte d'avvolgere col velo dell'ipocrisia le scelleratezze più mostruose, e che tra gli orridi secreti d'una cupa, e nera politica astutamente ascondeva le determinazioni più barbare, e crudeli, non si dimostrò meno zelante, e fervido del suo predecessore nel promuovere i patrj riti, e nello svellere tutti i semi delle religiose estranee cerimonie. Il Biografo de' Cesari annovera tra le operazioni commendevoli di questo Imperatore, aver

Digitized by Google

egli puniti quelli, che professavano riti stranieri. *Externas caeremonias Ægyptiosque, Judaicosque ritus compescuit: coactis* (si notino bene queste parole) *qui superstitione ea tenebantur, religiosas vestes cum instrumento omni comburere. Judaeorum juventutem per speciem Sacramenti in provincias gravioris caeli distribuit: reliquos gentis ejusdem, vel similia sectantes urbe submovit, sub poena perpetuae servitutis, nisi obtemperassent. Expulit et Mathematicos, sed deprecantibus, ac se artem desituros promittentibus, veniam dedit.* cap. XXXVI. Se erano sì barbaramente trattati da Tiberio i seguaci delle Religioni tollerate, e permesse nelle provincie, ognuno potrà argomentare quale infelice sorte sarebbe stata riserbata a quelli, che avessero introdotta, e propagata una Religione nuova, distruttiva della Romana contro il suo espresso volere.

Il dementato Caligola nel brieve suo regno occupato ognidì dalle strane follìe, o non pensò giammai alla Religione, o non la curò, e diede soltanto al mondo un funesto esempio di quali stranezze, e barbarie è capace un despota delirante. (1).

Lo stupido, ed imbecille Claudio aggirato a capriccio dalle Messaline, dalle Agrippine, e da' Liberti, non imitò l'irreligiosità di Caligola, ma

---

(1) Fu nemicissimo de' Collegj, e non volle permetterne uno agli Ebrei d'Alessandria, come riporta Heineccio, *Exerc. IX. c. I. P. XVII. pag.* 342. Il Sig. Linguet tenta giustificare con lunghi discorsi le stravaganze di Caligola, *quasi*, riflette Loschi, *non si possa credere ogni cosa d'un pazzo ribaldo assiso in trono.* Not. agli Elem. di storia di Millot.

Digitized by Google

ipocrita, e dissimulatore ricorse al Senato per sedare l'agitato suo spirito, allorchè divisava, contro le leggi, sposare Agrippina sua consanguinea: giacchè i suoi Liberti ignoravano, dice Condillac, a que' tempi la massima tanto decantata dai falsi politici, che *il Principe è superiore alle leggi: Hist. anc.* liv. XII. ch. v. pag. 107. t. VIII. Questi simulando Religione, non contento d'aver fatto chiudere in Roma le sinagoghe, e proibite le adunanze degli Ebrei, come riporta Dione, lib. LX. n. 6. p. 945., gli scacciò dalla città, ed abolì per sempre la Religione de' Druidi, benchè fosse la Religion patria de' Galli. *Judaeos impulsore* Chresto *adsidue tumultuantes Roma expulit. . . . . Druidarum Religionem apud Gallos dirae immanitatis, et tantum civibus sub Augusto interdictam, penitus abolevit.* c. XXV. Da questi fatti è agevole cosa il raccogliere, che certamente sarebbono stati male accolti i propagatori di nuovi Numi, e che ad infiniti guai sarebbono stati esposti tutti quelli, che attendevano a propagare una nuova inusitata Religione, mentre sotto questo Imperatore leggiero, e crudele furono sì barbaramente trattati i popoli, che professavano li patrj antichi riti, perchè dissimili da quelli di Roma. (1).

44. Nerone per indole crudele, e vero flagello dell' Uman Genere, non si dimostrò men sollecito

(1) Lo storico Dione narra, che *reducta quoque a Cajo sodalitia dissolvit.* lib. LX. n. 6. pag. 945., ed il Reimaro conferma l' asserzione dello Storico Greco coll' autorità di Tacito. Proibì agli stranieri di assumere nomi Romani, e chi aveva usurpata la romana cittadinanza *in campo Esquilino securi percussit.*

Digitized by Google

de' suoi predecessori nello sbandire, e punire i propagatori de' riti nuovi, e peregrini. Qualunque sia stata la vera ragione, per la quale si è indotto ad incrudelire contro i Cristiani, è però cosa indubitata, che una tale barbarie fu annoverata da Svetonio tra le poche virtuose qualità di quel mostro. *Afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae, ac maleficae.* c. XVI. Onde, dopo queste parole, soggiugne il colto editore Oudendorpio nella nota: *Immo haec supplicia recenset auctor inter Neronis actiones, partim nulla reprehensione, partim non mediocri laude dignas, ut patet a fine.* c. XIX. c. XVI. pag. 662. Non avrebbe certamente il biografo dei Cesari annoverate tra le azioni commendevoli di Nerone l'aspro, e barbaro scempio de' Cristiani, ogni qual volta le antiche leggi, che vietavano i nuovi culti, fossero state cassate, o annullate dalle contrarie abitudini, e costumi. (1). Era ben giusto, che un mostro come Nerone, il quale non ebbe mai scintilla di virtù, *fosse il primo*, riflette il Card. Orsi, *a sfoderare la spada imperiale contra i Cristiani, e ad eccitare la prima generale persecuzione contro la Chiesa. Hist. Eccl.* lib. II. P. XXXI.

Li torbidi regni di Galba, d'Ottone, e di Vi-

---

(1) Il barbaro spettacolo, che si vide a Roma nell'uccisione di tanti Cristiani, è descritto da Giovenale nella satira I. v. 155. 6.

Pone Tigillinum, taeda lucebis in illa,
Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant.

Qual orrore non inspirerebbe, se a noi fosse pervenuta la storia delle crudeltà di Nerone, che aveva intrapreso a scrivere Fannio! Si veda Plinio *lib. V. ep. V.*

Digitized by Google

tellio, fecondi di rivoluzioni, e di sangue, furono brevissimi, e non ebbero quegl' Imperatori forse nè tempo, nè agio di manifestare quali fossero le loro idee di Governo intorno alla conservazione della Religione dello Stato, ed alla propagazione di nuovi riti. Roma dopo tante sciagure, e dopo sette Tiranni, vide finalmente per somma ventura sedere sul Trono de' Cesari Vespasiano, forse il primo uomo, che la suprema podestà rese migliore. Se è genuina, come io inclino a credere, l' inscrizione ritrovata nella Spagna, e che ho riportata al n. 19, non si può dubitare, che questi non sia stato uno zelante promotore della patria Religione, e nimicissimo de' culti stranieri. Certamente Gaudenzio fu punito di morte, non per altra cagione, se non per essere seguace di Gesù Cristo, e per non aver voluto offrire incensi ai falsi Dei di Roma. *Orsi, Ist. Eccl.* lib. II. P. XLVI. Tito, *la delizia dell' Uman Genere*, tutto intento nel picciolo intervallo di due anni, che regnò, a riparare i grandissimi mali cagionati dall' incendio di Roma, dalla strepitosa eruzione del Vesuvio, e dalla fierissima pestilenza, che afflisse l' Impero, non ebbe l' opportunità di far conoscere quale sarebbe stata la sua politica condotta intorno alle Religioni peregrine, e gli scrittori, che furono tanto succinti nel parlar di lui, non tramandarono ai posteri quanto egli operò, o divisava operare a favor de' Numi del Campidoglio.

Domiziano, zelante del patrio culto, ed amante appassionato delle vecchie superstizioni, per indole crudele, e sanguinario al pari di Caligola, e di Nerone, non cedè punto a quest' ultimo nel livore, e nel barbaro scempio, che per suo ordine si fece de' Cristiani. Infiniti, secondo gli sto-

Digitized by Google

rici, furono gli effetti della sua frenesìa, e demenza, e tra questi annoverar si deve la dura, ed acerba persecuzione contra i Cristiani, non accusati d' altro delitto, che *de crimine impietatis in Deos* ἐγκλημα ἀθεοτητος, come afferma Dione lib. LXVII. num. 4. pag. 1112. Oltre Dione, anche due altri scrittori Gentili Bruzio (1), e Tacito rendono una luminosa testimonianza a questa verità. Principj più liberali, ed umani adottò Nerva, ma la sua debolezza, per la quale lasciò impuniti i maggiori disordini, ed un brevissimo Impero, non permisero allo stesso di sviluppare quali fossero le sue idee intorno, a quelli, che professavano un nuovo culto (2). Il grande, ed ottimo Trajano non fu meno nemico d' ogni novella Religione, di quello, che lo fossero stati i suoi predecessori. Di questi, afferma Heineccio, *satis constat, eum severissime vetuisse heterias, neque passum ut nova Collegia, vel Romae, vel in Provinciis instituerentur. Exerc.* IX. *de col.*

---

(1) Dello storico Bruzio sono perdute interamente l' istorie, fuori del frammento, che si legge appresso l'aut. del *Chron. Pasch.*, nel quale si parla della persecuzione de' Cristiani sotto Domiziano. Eusebio forse a questi alludeva, quando scrisse, che di questa persecuzione ne avevano parlato nelle loro opere gli Scrittori Gentili. *Hist. Eccl.* lib. III. cap. XVIII. Alcuni spiegano di Domiziano le due inscrizioni, nelle quali abbiamo creduto indicato il suo padre; giacchè anch' esso prese il nome di Vespasiano.

(2) Mercè l' editto di Nerva (pag. 72.), e forse mercè la revoca degli editti fatta da Domiziano negl' ultimi anni del suo Regno, i Cristiani godettero per qualche tempo una certa pace, e S. Giovanni Apostolo, secondo un' antica tradizione, fu dall' esiglio di Patmos liberato, come riporta Eusebio, *Hist. Eccl.* lib. III. c. XX. pag. III., e si portò ad Efeso, ove fissò la sua dimora.

Digitized by Google

cap. I. P. XIX. p. 344. (1). Si può inferire giustamente quanto grande fosse la di lui opposizione a tutte le nuove religiose adunanze dalla negativa, che diede a Plinio, il quale lo pregava a permettere lo stabilimento d'un Collegio de' Fabri a Nicomedia destinato per instituzione all'uffizio d'estinguere, ed impedire la dilatazione degl'incendj, lib. X. *Epis.* XLII. XLIII. Se Trajano non volle sì fatta unione, quantunque non avesse per iscopo, che il bene, e la conservazione d'una città, possiamo a ragione argomentare con qual vigore, ed energia avrebbe proscritte, ed abolite tutte le private ragunanze, nelle quali si esercitassero nuovi riti religiosi non permessi Di fatti approvò, e commendò Plinio (2), al di cui tribunale essendo stati denunziati molti Cristiani, e chiamati in giudizio, non avendo potuto indurli a venerare i Numi di Roma, *supplicium minatus perseverantes duci jussit* l. X. *Ep.* XCVII. Plinio certamente non avrebbe condannati alla morte tanti innocenti, se le antiche leggi a pro del culto patrio fossero state rivocate, o annullate da una contraria consuetudine, o sovrano decreto. Avrebbe forse puniti cittadini sì saggi, e sì utili, perchè privatamente professavano un nuovo culto, quando ne fosse stato permesso ad ognuno il privato esercizio? tanto più, che lo stesso Preside confessa non essere

---

(1) Aveva proibite l' *éterie*, dice Bouchaud, *c'est à-dire, toute espèce d'association, toute espèce de convention. Rech. His. et Critiq. sur les édits des Magist. Rom. mem.* VIII. pag. 381. *Inst. nat. scien. moral. et polit.* t. V.

(2) *Actum, quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es.*

Digitized by Google

altro il loro delitto (1): *quam superstitionem pravam, immodicam*, cioè la professione della Cristiana Religione. D'altronde Trajano sì celebrato dagli Scrittori profani, non solo non fu rimproverato per la persecuzione fatta a' Cristiani, ma fu encomiato, ed esaltato. Non è verisimile, che un Imperatore illuminato, e virtuoso lodata abbia, e confermata la sentenza del suo Legato, qualora fosse stata arbitraria, capricciosa, e non conforme alle leggi, e consuetudini. Sarebbe una stravaganza il credere, che Plinio siasi abbandonato a simili crudeltà contra persone da lui riconosciute innocenti, quando il Governo avesse accordato ad ogni Religione la pretesa franchigia (2)! Io non esaminerò se Trajano abbia

---

(1) Si può arguire dal rispetto, che i Romani portavano alle leggi sacre de' sepolcri, quanto stessero a cuore dei Cesari, e dei Popoli le leggi religiose. Lo stesso Plinio non ardì permettere a quei di Nicomedia di riedificare un vecchio tempio, e ricusò accordare ad altri la licenza, *ut sibi reliquias suorum, aut propter injuriam vetustatis, aut propter incursum* fossero altrove trasportate, se prima non otteneva la licenza del Pontef. Mass. *Te Domine* (Trajano) *Maximum Pontificem consulendum putavi.* lib. x. ep. LXXIII. Si veda Alessandro *ab Alexandro. Genial. dierum.* lib. VI. pag. 605. tom. 2. Sì grande era il rispetto dei Romani per i sepolcri, che non si potevano distrarre le pietre, con le quali erano stati edificati. Si veda Brissonio *Selec. etc.* lib. II. cap. XV. pag. 65.

(2) Siccome furono abrogate le leggi di Nerone, così furono cassati dal Senato gli editti di Domiziano, il di cui nome fu anche cancellato dalle lapidi. *Domitiani nomen*, dice Fontanini, *cum titulis ex publicis monumentis erasum. De Antiq. Hortae.* lib. I. c. III. p. I. Pure i Cristiani continuarono ad essere perseguitati da' Gentili. Il Mosemio attribuisce questa persecuzione alla *consuetudine, che si aveva di condurre i Cristiani al supplicio, quante volte venivano dinunziati da' Sacerdoti, e dal Popolo.* Ma que-

Digitized by Google

perseguitato i Cristiani spinto dallo zelo per l'osservanza delle antiche leggi, o dall' attaccamento, che portava ai Numi del Campidoglio, o da qualche ragione politica, oppure da certa vanità, o leggerezza a lui familiare cotanto, che da alcuni fu scherzevolmente chiamato col nome di *erba parietaria*, per la debolezza, che avea di voler il suo nome scolpito sopra ogni edifizio. Quel, che è certo, si è, che sotto il di lui governo si trattarono barbaramente coloro, che professavano la Fede di Gesù Cristo (1). La risposta, che diede a Plinio, è per me un argomento sicuro, che le antiche leggi non erano cassate, e che si mantenevano nel loro vigore. La proibizione di fare ricerca de' Cristiani fu un di quei tratti di politica contraddittoria (2), che accadono sì frequente-

---

sta consuetudine non poteva avere altra sorgente, che le antiche leggi, che ordinavano, che fossero puniti severamente i propagatori de' nuovi riti; ed ecco il perchè anche prima dell' incendio di Roma sotto Nerone erano riputati i Cristiani degni di morte, come da un' autorità di Tacito arguisce Zola. *op. cit.* lib. I. P. II. P. XXXI. n. 3. p. 225.

(1) Un bel monumento delle crudeltà, che si commisero ai tempi di Trajano contra i Cristiani, si ha nella lettera, che scrissegli Tiberiano Preside della Palestina: *Defatigatus*, diceva egli, *sum puniendo, et neci tradendo Galilaeos, qui nobis veniunt sub nomine Christianorum, secundum vestra mandata.* Molti Scrittori hanno dubitato della sincerità di questa lettera riportata dal Cotelerio nel t. II. *PP. Apost.*, e accennata da Suida all' art. Τραϊανος. Il Fabricio dimostra, che è genuina nel c. 7. dell' op., che ha per tit. *Lux Evangel.*

(2) *Voilà la contradiction où l'on tombait, parce qu'on voulait empêcher les progrès de la Religion, et qu'on était cependant arrêté par le grand nombre des Chrétiens qu'il aurait fallu sacrifier.* Così Condillac, *Hist. Anc.* ch. VI. p. 342. op. cit.

Digitized by Google

mente, e che Trajano forse abbracciò, per non privare lo Stato d' un numero sì grande di virtuosissimi sudditi. Può essere anche probabile, che l' accortissimo Principe prevedesse inutile ogni suo editto, come avvenne al promulgatore della legge Anzia contro il lusso delle cene, che i Romani avevano resa vana; onde Anzio Restione per non vedere impunemente violata la sua legge: *fertur*, dice Paolo Manuzio, *eum quoad vixit, foris postea non cenasse. De leg. Rom.* p. 94. Comandò pertanto Trajano, che non fosse fatta alcuna ricerca de' Cristiani, antivedendo, che uomini pieni di virtù, e di fermezza non si sarebbero indotti a venerare que' Dei, che abborrivano, e che non sarebbe stato possibile esterminarli. Qualunque però sia stata la ragione del rescritto di Trajano, è certo, che questa fu una delle cagioni, per cui le crudeltà usate in appresso contra i Cristiani (1) presero una forma più legale, come avvertì lo Spedalieri nella confutazione di Gibbon P. II. c. V. p. 13.

45. Adriano, amator appassionato delle lettere, e delle bell' arti, Principe, a cui non mancava, al dir di Denina, *nè scienza di Governo, nè amor di Giustizia. Rivol. d' Italia* lib. III. c. II., non fu, a mio credere, sì tollerante, quale il dipinge Dodowello, seguito non solo da Gibbon, ma anche da Teodoro Haseo nella dis. *de decreto Tib. Imp.* P. XI. e seg. pubblicata nella citata

(1) È ben verisimile, come riflette Zola, che anche prima della lettera di Trajano a Plinio, molti Cristiani siano stati uccisi nell' altre provincie, che non avevano un preside nè sì instruito, nè sì moderato, quale era quello della Bitinia. *Op. cit.* lib. II. P. IV. n. I. t. 3.

Digitized by Google

raccolta di Oelrichs. Supposto, che quest' Imperatore non abbia forse giammai fatto alcun editto particolare contro i seguaci del Vangelo, come afferma il P. Onorato da S. Maria, *aperte in Christianos nihil decreverit.* Op. cit. dis. IV. a x. p. 379.: onde da alcuni la persecuzione, che i fedeli soffersero sotto di lui, è considerata non come nuova, ma piuttosto come una appendice, e continuazione di quella di Trajano (1). Ma, o abbia egli permesso, che fosse continuata la persecuzione eccitata dal suo predecessore, oppure l'abbia egli stesso rinnovata, come afferma Sulpizio Severo, sì in un modo, che nell'altro, è sempre certo, che molti Cristiani sotto il di lui impero hanno sparso il loro sangue per non volere adorare i falsi Numi.

---

(1) Il Sig. Haseo non si contenta di dire col Gibbon, che Adriano addolcì la legge contra i Cristiani, e col Dodowello, che non li perseguitò, ma vuole, che fosse talmente alieno dalla persecuzione, che egli divisasse perfino innalzare dei tempj a G. Cristo. In prova di questo adduce l'autorità di Lampridio, il quale, dopo avere accennato, che ebbe un tal pensiero Alessandro Severo, soggiugne: *Quod, et Adrianus cogitasse fertur.* c. XLIII. Veramente una voce vaga, come indica il verbo *fertur*, non sembra un grande argomento per distruggere le ragioni, che fanno credere il contrario. Sparziano, che scrisse la vita di questo Imperatore, non fa alcun cenno di un tale divisamento: e certo non sembra verisimile, che un Principe dedito alla magia, ed all'astrologia, e che fece adorare il famoso Antinoo, chiamato da S. Atanasio *Amasius* d'Adriano. *Orat. contr. Gent.* t. I. op. n. IX. p. 8., non sembra, dissi, verisimile, che dovesse avere una grande venerazione per il nostro Divin Maestro. È però vero, che ordinò, che si costruissero dei tempj *in omnibus civitatibus sine simulacris.* Ma questo non è un argomento per credere, che volesse dedicarli al Salvatore del Mondo, ma piuttosto ad Antinoo, il di cui culto gli stava tanto a cuore, ed al quale s'erano già innalzati molti

Digitized by Google

Adriano, che non dimenticò nel suo editto perpetuo le leggi intorno ai sepolcri, non ha parimente tralasciate quelle a pro della Religione dello Stato (n. 29.): anzi son di parere, che le leggi sacre comprendessero gli ultimi titoli, giacchè i titoli *de jure publico*, *et sacro* sono gli ultimi del Codice Teodosiano. Questo, giusta il parere di Griffanio appresso Heineccio, fu composto con lo stess' ordine, con cui furono composti i Codici d' Ermogene, e di Gregorio. *Hist. edict.* l. II. c. IV. P. IV. P. XII. pag. 192. Ed è verisimile, che sotto Costantino, siccome s'innovarono molte cose nella giurisprudenza, in quella parte singolarmente, che apparteneva al culto sacro, ed alle sacre persone, così siano state tolte le leggi, che

---

templi in varie città, come anche lo stesso Haseo raccoglie da una medaglia di prima grandezza. *loc. cit.* P. XII. pag. 136 Quando non si voglia dire, che volesse dedicarli a se, o senza simulacri ad imitazione de' Pitagorici. Zola *op. cit.* t 3. P. VII. n. 10 lib. II. E benchè possa esser vero, che lo strazio d' alcuni martiri si debba attribuire piuttosto *furoribus... Praesidum, et Populi, quam Hadriani edictis*, l. I. P. XIII. p. 507., non vedo però, come si possa ascrivere al furore de' Presidi, e de' Popoli il martirio di S. Sinforosa, e de' suoi figlj, tutti condannati a morte per suo ordine. Finalmente la lettera, che Adriano scrisse a Serviano, riportata da Vopisco nella vita di Saturnino, è un documento, che dimostra con chiarezza non avere egli giammai amato i Cristiani, come non si potevano amare da un Imperatore superstiziosissimo, ambizioso, ed invido, come il dipinge Suida. *Excerptae Cesarum vitae* pag. 866. t. 3. *Roman. Hist. script. Graeci Min. Francofurdi* 1590., e prova nel tempo stesso, che non pensò unquemai ad ergere dei templi al Salvatore del Mondo. *Certe*, conchiuderò colle parole del P. Girolamo da Prato, *hunc rumorem falsum omnino arguit Hadriani ipsius in Christianos animus. Sulpitii Severi, Hist. Sac.* lib. II. n. 10. p. 172. t. 2. *Veronae* 1754.

Digitized by Google

proteggevano il culto dei falsi Numi, e proibivano i nuovi riti. Questa mia asserzione acquista maggior probabilità da ciò, che scrisse Sparziano, cioè, che Adriano *Sacra Romana diligentissime curavit, peregrina contempsit. Pontif. Maxim. officium peregit.* c. XXII., e Aurelio Vittore afferma, che dopo la pace co' Parti, ritornato a Roma *ibi Graecorum more, seu Pompilii Numae, caeremonias, leges, Gymnasia, doctoresque curare coepit.* c. XIV. Finalmente Dositeo nel lib. III. delle sentenze riporta, che Adriano inculcava esser d'uopo *primum omnium Deos colere.* n. 17. pag. 877. t. 2. *Jurisprud. vetus ante Justin.* d'Antonio Scultingio, *Lipsiae* 1737. Ma che che sia delle addotte conghietture, è però indubitato, che Adriano non si limitò soltanto a professare la patria Religione, e a dispregiare le cerimonie straniere, ma volle anche difendere la prima col permettere, che fossero puniti i Cristiani, perchè ricusavano offrire incensi agli Iddii. Le Apologie di Quadrato, e d'Aristide, e le Lettere di Serenio, o Sereniano Graniano Proconsole dell'Asia indirizzategli, provano, che deve annoverarsi trà i persecutori del Cristianesimo. Ed in fatti si leggono ne' fasti della Chiesa alcuni Santi, che soffrirono un illustre martirio sotto questo Imperatore, ed è celebre Albenga pel martirio di S. Calocero (1), e molto più Tivoli per quello di Santa Sinforosa, e suoi sette figliuoli martirizzati, quando volle celebrare co' riti superstiziosi la

(1) Intorno agli atti di S. Calocero Mar. si veda la vita, che ne scrisse il P. Littardi; si veda anche il P. Schiaffino negli *Annal. Eccl. della Liguria* MS. t. 1. pag. 74. e seq.; ed il P. Paganetti, *Ist. Eccl. della Liguria* t. 1.

Digitized by Google

dedicazione di quel magnifico palazzo, di cui si ammirano tuttavia gli avanzi (1).

46. La singolare umanità d'Antonino, per cui acquistò il soprannome di Pio, non fu certamente tale inverso de' seguaci del Vangelo. Imperciocchè S. Giustino nell Apologia, che gl' indirizzò a pro de' Cristiani, lo prega a non voler permettere, che siano puniti con la morte. Sarebbe stato inutile un tal priego, ogni qual volta fosse stato sì umano, benefico, e tollerante, come viene dipinto da alcuni Scrittori.

Non voglio decidere se questi abbia pubblicati nuovi editti contro i Cristiani, ma, a mio credere, le ragioni del Signor Tillemont non sem-

---

disser. III. P. XXIII. Nella scelta biblioteca Durazzo si conservano i supplementi MS. di quest' ultimo, che aveva preparati per compiere un'opera così importante per la storia delle Chiese Liguri.

(1) Il Card. Orsi ha dimostrato contro il Basnage la sincerità degli atti di S. Sinforosa. *Hist. Eccles.* lib. III. P. XXVI., ed ha anche osservato, che questa illustre Eroina soffrì il martirio co' suoi figliuoli, dopo che Adriano aveva fatto edificare il superbo palazzo di Tivoli, e per conseguenza negli ultimi anni del suo Impero, e non già *sub imperii sui primordia*, come ha creduto il Gualandi, nè circa l'anno 120, come hanno altri opinato. Ammessa questa opinione, fa d' uopo credere, che anche dopo il rescritto a Minucio Fondano successore di Serenio, siano stati un' altra volta perseguitati i Cristiani. Il P. Girolamo da Prato conferma questo parere con alcune notizie inserite negli atti della S., ed omesse dal Ruinart, perchè non favorevoli al suo sistema. *op. cit.* l. II. n 10. p. 170. Alcuni pongono alla fine dell' Imp. d' Adriano il martirio di Mario Adolescente. Il Sig. Haseo, amò leggere nell' inscrizione di Mario *cum lacrimis, et gemitu*, l. c. P. 13. pag. 531., quando si deve leggere *metu*, come hanno letto Bosio, Arrighi, ed altri citati dallo Zola *op. cit.* l. II. P. VII. n.° 4. p. 67.

Digitized by Google

brano sufficienti a distruggere gli argomenti in contrario. Il P. Onorato da S. Maria adduce delle forti ragioni, che provano aver egli ordinato, che fossero puniti i Cristiani; e confesso, che sono forse più convincenti di quelle, che si oppongono per provare l' opposto. loc. cit. pag. 379. Un Principe, amatore appassionato de' proprj Dei, come è descritto da Capitolino, non deve essere stato alieno dal perseguitare i Cristiani; ed è cosa certa, che molti versarono il sangue per Gesù Cristo nel tempo, che Antonino governava l' Impero Romano (1).

Non so comprendere come l'Abate Denina abbia potuto asserire, che sotto il Regno d'Antonino Pio *la Religione Cristiana si professò, e praticò sicuramente. Rivol. d' Ital.* l. III. c. II., quando il Dodowello confessa, che vi furono molte persecuzioni locali; e come abbia potuto citare nel margine il Card. Orsi per mallevadore della sua asserzione. Basta leggere il luogo citato per vedere, che quel dotto Cardinale è in vece tutto intento a dimostrare con S. Giustino m., che sotto gli occhi dello stesso Imperatore si trucidavano i Cristiani. *Ist. Eccl.* l. III. P. XLI. In fatti S. Giustino nel dialogo con Trifone si lagna, che non è permesso ad alcun Cristiano *tuto quippe vivere in toto mundo.* Quanto fosse dura la persecuzione sotto Antonino si può argomentare dall' inscrizione, che si è rinvenuta nel Cimiterio di Calisto sopra il deposito di S. Alessandro m. (2).

---

(1) Molti martiri vengono accennati dagli Autori delle Storie Eccl. Si veda Zola *op. cit.* lib. II. P. IX t. III.

(2) Questa prova, che la persecuzione sotto Antonino fu crudelissima, e che i Cristiani erano ovunque ricercati,

Digitized by Google

Questa inscrizione, come quella di Mario, non indicano soltanto il barbaro trattamento, che ebbero quei due Santi Martiri, ma ancora quello di tutti i Fedeli: *Saltem Romae degentes. Nec facile*, prosiegue Zola, *creditu est, qui tot, tantisque calamitatibus Christianos praemerent, a caedibus abstinuisse.* loc. cit. lib. II. t. III. P. IX. n. 7. p. 101. L' elogio, con cui conchiude la vita di quest' Imperatore Giulio Capitolino, è per me un indizio sicuro, ch' egli non fu favorevole ai Cristiani, mentre asserisce, che *rite comparatur Numae, cujus felicitatem, pietatemque, et securitatem, caeremoniasque semper obtinuit.* c. XXII.

Il superstizioso Marc'Aurelio, che avea la follìa di essere creduto discendente da Numa per parte di madre, imbevuto de' principj della stoica filosofia, ed instigato da' filosofi, fu non solo indolente spettatore della strage, che si faceva de' Cristiani, ma ne rinnovellò fors' anche i ferali editti. Melitone nell'Apologia, che indirizzò all' Imperatore, si lagnava, ch' era stato pubblicato nell' Asia da' Presidi contro i Cristiani un decreto, *quod neque adversus barbaros hostes sanciri decuerat.* Appresso Eusebio *Hist. Eccl.* lib. IV. c. XXVI. pag. 189. E perchè non si credesse, che

---

e ad essi era perfino negata la sepoltura... *Genua enim flectens vero Deo sacrificaturus ad supplicia ducitur. O tempora infausta, quibus inter sacra, et vota, ne in cavernis quidem salvari possimus! quid miserius vita? sed quid miserius in morte, cum ab amicis, et parentibus sepeliri nequeant etc.* Bossio *Rom. Sotter* lib. III. c. XXIII. p. 216. Alcuni scrittori hanno eccitati dei dubbj intorno all' epoca, e sincerità di questa inscr., come di quella di Mario; ma sono stati sciolti dal Mabillon, Boldetti, Mamachi, Zaccaria, e dallo Zola.

Digitized by Google

tali editti fossero emanati dalle Greche Città usò la parola διαταγματα, e non già ψηφισματα, che fu giustamente tradotta da Rufino, Valesio, e Ruinart, *imperialia edicta;* come ha dimostrato Francesco Florio nella bella dis. *de Marty. Lugdun. Bononiae* 1779.

Certamente prima de' Martiri Asiatici fu Roma illustrata col martirio di Tolomeo, e di Lucio, e quindi le Gallie coi celebri martiri di Lione (1). Le pubbliche calamità dell'impero, accrebbero nuovi stimoli al filosofo Imperatore per incrudelire maggiormente contro i Cristiani. In fatti quando fu costretto ad intraprendere la guerra contra i Marcomanni, scrive Capitolino, che *tantus autem timor belli Marco-Mannici fuit, ut undique Sacerdotes Antoninus acciverit, peregrinos ritus* (cioè quelli approvati dal Governo) *impleverit, Romam omni genere lustraverit.* c. XIII. p. 294. Io non amo giudicare, se facesse ciò per condiscendere all'*attachement furieux des Païens, pour un culte ancien, seul autorisé par l'Etat*, come conghiettura Joly *Pens. de l'Empereur Marc-Aurèle-Antonin, notes*, ch. III. p. 50., o piuttosto per la massima degli stoici di *seguitare il costume del proprio paese*, o per altra ragione politica. Qualunque si fosse la ragione, che il moveva, è però indubitato, che co' fatti si appalesava molto zelante, e propenso per le Deità di Roma. Ritornato dall'Oriente Lucio Vero, accompagnato da una turba di gente viziosissima, portò seco nella Capitale del Mondo nuove dissolutezze, ed una

(1) Si vedano i P. XIV. XV. del lib. II. t. 3. dell'op. cit. di Zola.

Digitized by Google

orribile pestilenza. Il primo pensiero di Marco Aurelio fu d' ordinare il ristabilimento del culto degli Dei. *Instante adhuc pestilentia Deorum cultum diligentissime restituit.* c. XXI. Cosa abbia inteso per questo ristabilimento Giulio Capitolino, è facile argomentarlo dal furore straordinario, col quale i popoli, ed i magistrati si scatenarono contro i pacifici discepoli del Redentore nell'anno di Cristo 177., e quarto dopo il memorabile avvenimento della legion *fulminea*, e diciassettesimo del suo Impero (1). In quei tempi infelici i popoli si persuadevano di maggiormente rassicurare il culto de' loro Numi, versando in grande copia il sangue de' Cristiani. Lo spensierato, e voluttuoso Comodo, dedito a' divertimenti, ed

---

(1) Il Tillemout si sforza di provare, che Marco Aurelio non pubblicò alcun editto contro i Cristiani. Il P. Onorato da S.a Maria, critico non men severo, confuta, e distrugge le ragioni dello Scrittore Francese, e dimostra, che Marco Aurelio dichiarò guerra alla Chiesa: *edictis generalibus, et solemnibus*, loc. cit., pag. 382. La seconda apologia di S. Giustino martire, e quelle di Melitone, d'Apollinare, di Gerapoli, d'Atenagora, e di Milziade non lasciano luogo a dubitarne. Non ho potuto rinvenire la vita di Marco Aurelio scritta da Gautier de Sibert; confesso però, che non so comprendere, come possa aver data *une bonne justification de Marc Aurèle par rapport aux Chrétiens*, siccome afferma Joly nel compendio della vita, che ha premessa alla traduzione francese de' *pensieri* pag. XVII. Mi sembra impossibile, che potessero accadere in tanti diversi punti dell' Impero tante stragi dei Cristiani contro l' espressa volontà degl' Imperatori. Forse egli non rispose al Preside di Lione, che lo aveva consultato intorno al numero grande de' Cristiani prigionieri, *confitentes gladio caedendos esse, qui negarent incolumes dimittendos!* Si veda intorno ai Martiri di Lione Zola, e gli Scrittori da esso citati.

Digitized by Google

immerso continuamente nelle lascivie, si prendeva giuoco d' ogni cosa, e mentre i Prefetti del Pretorio governavano, egli attendendo seriamente a mietere le teste de' Senatori, e degli uomini più distinti, forse poco, o nulla s'impacciò delle cose della Religione: laonde il Senato in un solenne giudizio il dichiarò, *Hostis Deorum, Carnifex Senatus, Hostis Deorum, Parricida Senatus; Hostis Deorum, Hostis Senatus,* come narra Lampridio nella vita c. XVIII. Se il Senato tra i tanti delitti di questo despota brutale annovera per il primo, ch' egli fu nemico degli Dei, è forza conchiudere, che in mezzo a tanti disordini, il rispetto, e l' amore per la patria Religione, formava ancora l' obbietto principale del Popolo, e del Governo (1). Non si creda però, che i Cristiani sotto il regno di questo mostro andassero immuni da ogni sevizia: imperciocchè Apollonio tradito dal suo servo, ed accusato a Perenne Prefetto di essere Cristiano, benchè con una dotta Apologia reso abbia ragione della sua fede al Senato, fu ciò non ostante condannato a perdere la vita sotto la scure, come racconta

(1) Forse alcuni m' incolperanno d' esser troppo prolisso nell' accennare i Cesari, che perseguitarono con tanto accanimento i Cristiani. Ma spero, che m' accorderanno un benigno perdono, sul riflesso, che ho voluto in una qualche maniera supplire al voto di Warch, e di Bynkershoek. Quest' ultimo per confessione dello stesso Carlo Conrado, *disquirit, sed ita, ut minime per aetates omnes eundo, quasdam tandem eorum leges, moresque recenset. Praef.* pag. 299. t. 1. op., e convincere il Sig. Gibbon, che non fu momentaneo l' eccessivo rigore, con cui furon puniti i Cristiani, e che non fu punto *compensato da lunghi intervalli di pace, e di sicurezza.*

Digitized by Google

S. Girolamo *De Vir. Illust.* c. XLII. t. III. op. (1).

Pertinace, appena salito sul Trono, si applicò immantenente a far riprendere il primiero vigore alle leggi; ed i Fedeli non sarebbono andati esenti dalla solita carnificina, se dopo tre mesi d'Impero non fosse stato ucciso da Pretoriani. Il debole carattere di Didio Giuliano, la poca attività di Pescennio Negro, ed i gran vizj d'Albino, portarono sul Trono de' Cesari Settimio Severo, Generale fortunato, e valoroso. Avvegnacchè nel suo regime si fosse proposto di favorire in particolar maniera i militari, non di manco non trascurò di promuovere, e proteggere con tutto l'impegno la Religione dello Stato. Proibì di fatti a tutti di farsi Ebrei, o Cristiani. *Judaeos*, così Spanziano, *fieri sub gravi poena vetuit*, *idem etiam de Christianis sanxit.* c. XVII. Da questo divieto ognuno può ben immaginarsi a quali travaglj, e molestie saranno stati in appresso esposti i Fedeli; non ignorandosi, che la crudeltà de' Presidi, de' Procuratori, de' Giudici, e del Popolo rendeva vani gli editti de' Principi, allora quando erano a pro de' medesimi (2). Convien dire, che Proculo denominato *Torpejon*, di cui parla Tertulliano nel c. IV. del lib. *Ad scapulam*,

---

(1) Crederei, che *lex illa vetus*, per la quale fu condannato Apollonio, non fosse tanto il rescritto di Trajano a Plinio, come opina Zola, t. III. P. XIX. lib. II. n. 6. p. 2. 66., quanto le antiche leggi, che vietavano attribuirsi onori divini ad alcuno nuovo Nume, se non era dal Senato approvato. *lib. II. P. X. t. III.*

(2) Parlando di questi Balduino, così si spiega: *nulla magis contemptu Principum Romanorum edicta fuerunt, quam quae Christianis favere visa sunt, qui principibus ipsis usi plerumque nequioribus Senatum, et Magistratus*

Digitized by Google

non abbia potuto co' suoi precetti superare la forza delle barbare insinuazioni del crudele, ed avaro Plauziano, che lo indusse ad eccitare una nuova persecuzione: ognuno può formarsi un' idea della crudeltà, colla quale si procedeva, da ciò che scrive delle carnificine dell'Egitto Dione l. LXXVII., e da' supplizj orribili co' quali erano gli stessi puniti anche prima del suo editto; la descrizione, che ne fa Tertulliano al c. VII., ed al c. XII. dell'Apolog., non si può leggere senza raccapriccio (1). Non contento d' aver proibito ai Gentili di farsi Cristiani, ordinò, secondo il Mosemio, appresso lo Spedalieri op. cit. P. II. sez. III. c. IV. pag. 4., che si facesse *inquisizione* contro a chiunque avesse cambiata la Religione degl' Idoli con quella di Cristo; *e con ciò*, prosiegue Spedalieri, *aprì un campo sterminato alla superstizione, ed alla ingordigia*, allo strazio, ed alla uccisione.

Sotto Caracalla si continuò nell' Africa a versare il sangue de' Cristiani, secondo la testimonianza di Tertulliano nel lib. *Ad scapulam*. Il di lui uccisore Macrino regnò appena un anno, ed ebbe per successore un mostro, qual fu Eliogabalo. Questi forse non insanguinò le mani contro i Cristiani, perchè occupato dal pensiero di sta-

---

duriores adversarios habuere. Nam etsi iis manderetur executio, ac tuitio mandatorum principalium, quibus Christianorum universitas defenderetur, talia tamen illi, quantum poterant, mandata eludebant. op. cit.

(1) Il Mosemio, dopo aver riportate le testimonianze di Tertulliano, così conchiude: *Se tali cose facevansi non essendo ancor nemico ai Cristiani l'Imperadore, chè si sarà fatto ardendo egli di sdegno, e non solo confermando le antiche leggi, ma promulgandone altre più crudeli!*

Digitized by Google

bilire il culto del Sole, colla distruzione degli altri Dei di Roma, o non li curò, o credette, che i suoi Sacerdoti del Sole potessero da questi imparare la secreta disciplina. Ma siccome i Cristiani furono acerbamente trattati sotto Alessandro Severo, benchè fosse loro propenso, si può arguire quanto grandi saranno state le molestie sofferte sotto quelli, che erano soltanto indifferenti. Forse il Giureconsulto Domizio Ulpiano raccolse le leggi fatte per l'innanzi contro i Cristiani per opporle alla clemenza d'Alessandro, e per insegnare ai Giudici, che castigar li potevano impunemente. E le parole di Lampridio *Christianos esse passus est*, indicano piuttosto una certa indifferenza, anzi che vera protezione; ed il soggiugnere, che fa di avere permesso, che le cause di Religione da se decise fossero un' altra volta rivedute da' Pontefici, *et quindecim Viris atque Auguribus*, mi fa sospettare, che in queste potessero essere inchiuse quelle de' seguaci del Vangelo, che rimanevano sempre esposti ad esser vittime dell' odio de' Magistrati.

Sarebbe cosa troppo nojosa, e forse anche soverchia il voler quì riferire tutti gli editti di Massimino (1) Decio, Gallo, Volusiano, Valeriano,

---

(1) Ben apparisce quanto atroce sia stata la persecuzione dallo zelo, che, allo scrivere d' Eusebio, tutti dimostravano per l'esecuzione dei barbari editti di Massimino. *Repente siquidem edicta Maximini contra Christianos, quoquo versus per singulas sunt missa provincias. Simul praesides, ipseque praefectus praetorii propositis edictis, et epistolis, ac publicis jussionibus, instabant curatoribus civitatum, et Magistratibus, ac tabulariis, ut Imperatoris praeceptum executioni mandarent. De Marty. Palaest.* cap. IX.

Digitized by Google

Aureliano, co' quali fu ordinato lo strazio de' Cristiani. La storia ci ammaestra, che quei Sovrani del Mondo s' erano proposti di esterminare con tutti i mezzi il Cristianesimo. Di questo loro stolto progetto ne abbiamo luminose testimonianze in Eusebio, in Ottato di Milevi, in Dionigi Alessandrino, in S. Cipriano, in Lattanzio, negli atti sinceri de' Martiri, ed in altri innumerevoli monumenti. Sarà però opportuno aggiugnere poche cose intorno alle leggi di Diocleziano, e Massimiano, che regnarono sul finire del secolo terzo, acciocchè sia evidente, che le massime di politica, e di governo circa la patria Religione si conservarono, direi quasi inviolabili, sino all' epoca, nella quale era per aver fine l'idolatria, e doveasi dar luogo allo stabilimento pacifico d' una Religione santissima, e totalmente divina.

47. La setta de' Manichei, che avea avuta la sua culla nella Persia, e per progenitore forse Zoroastro, dopo essere stata per molti anni nascosta tra i confini di quel regno, cominciò a dilatarsi nelle provincie dell' Impero Romano, dove acquistò un numero grande *di* seguaci. Diocleziano a vista de' progressi del Manicheismo, pubblicò un editto assai rigoroso contro quelli, che l'avevano abbracciato, ed ordinò, che fossero puniti di morte. *Capite puniri praecipimus*, e che fossero abbrucciati tutti i libri, e confiscati i beni de' Settarj: *et eorum bona fisco nostro vindicari sancimus.* Il vecchio Imperatore non incolpa i Manichei d' alcuna cospirazione, o tumulto, o di altro pubblico, o privato misfatto, per cui debbano essere sì severamente puniti, ma soltanto li rimprovera del gran delitto di voler sostituire a' patrj riti altri nuovi, e peregrini.

Digitized by Google

Neque reprehendi a nova vetus Religio deberet, (o *debet*) come crede doversi leggere lo Scultingio. *Maximi enim criminis est; sed tractare quae semel ab antiquis tractata, et definita sunt, statum, et cursum tenent, ac possident. Unde pertinaciam pravae mentis nequissimorum hominum punire ingens nobis studium est. Hi enim, qui novellas, et inauditas Sectas de terroribus* (al. *deterioribus*) (1) *Religionibus opponunt, ut pro arbitrio suo pravum excludant, quae divinitus concessa sunt. Intelligis*, soggiugne il dotto illustratore di quest' editto Binkershoek, *hic enim alia ratione defendi* (la patria Religione) *quam privilegio vetustatis; recepta scilicet, et probata haec est, ne igitur in ejus locum invehatur alia.* loc. c. (2).

Un Imperatore, che era tutto intento a pro-

---

(1) Il cel. Piteo osserva in questo luogo, quanto grande fosse il candore de' Cristiani nel riferire tale editto contra i Manichei, benchè conoscessero, *quae contra Manicheos dicuntur, etiam ad Christiani nominis contumeliam pertinere; sed ea fuit apud majores nostros conscientiae fiducia, et candor, ut summa fide omnia referrent, et atrocissima hostium maledicta facile contemnerent. Mois. et Roman. leg. collatio.* tit. xv. n. 41. *Jurisp. vetus ante Justinian.* tom. 2. pag. 787. Se i Cristiani non avevano difficoltà di tramandare ai posteri le indegne infamazioni vomitate contro di loro da' Gentili, qual mai interesse aver potevano d'abbrucciare le biblioteche, e di distruggere i monumenti della letteratura sacra, e profana, come con mirabil franchezza afferma il Sig. Mirbel, *Discours sur la naissance et les progrès de la Botan. Journal de Phys.* 13 *octobre* 1813. pag. 260. 261. Si veda Fea nella bella diss. sulle rovine di Roma.

(2) In questo stesso titolo si parla della pena decretata dai Romani contro i matematici; la legge contro i Manichei è riportata anche nel cod. Gregoriano lib. xix. tit. iv. pag. 707. t. 2. della citata raccolta di Scultingio, *Jurisprud. vetus etc.*

Digitized by Google

muovere il culto patrio, e condanna severamente i seguaci di Manete, non doveva certamente favorire i Cristiani, che detestavano i Numi di Roma, e quelli delle nazioni; ed è ben naturale, che si sia opposto alla propagazione del Cristianesimo, e pubblicati abbia quattro editti (1) generali, co'quali vietava la professione del Vangelo, ed ordinava una severa punizione di quelli, che non volevano ritornare al culto de' falsi Numi (2).

48. Alcuni rescritti particolari de' Cesari, che regnarono nel secondo, e terzo secolo, potrebbono forse ad alcuno dare occasione di credere, che le antiche leggi a pro della patria Religione siano state abrogate, e cassate, non riflettendo, che per annullare le leggi generali non erano bastanti gli editti particolari indirizzati ad un Pre-

---

(1) Nell'Egitto la persecuzione fu subito estesa a tutti i Cristiani, senza alcuna distinzione di stato, o di sesso, come ha osservato il dotto P. Giorgi, il quale nella prefazione premessa all'op. *De Miraculis S. Coluthi*, illustra gli atti di tanti Martiri, che col loro sangue irrigarono quel terreno.

(2) Lo Spedalieri osserva, che anche prima della promulgazione degli editti di Diocleziano si uccidevano i Cristiani, come si raccoglie dagli atti di Rogaziano, e Donaziano nobili di Nantes, e da quelli dei Ss. Massimiliano, e Marcello Centurione, quantunque forse sia vero, che si procedesse da' Cesari con qualche riguardo. Diocleziano, o per amore innato della quiete, o per le sagge insinuazioni di Prisca sua consorte, di Doroteo, e Gorgonio, non si dimostrò sulle prime avverso ai medesimi. Ma tosto, che Galerio lo indusse a pubblicare il primo editto, altri tre ne succedettero, e si pubblicarono per tutto l'Impero: onde la strage de' Cristiani fu universale, siccome attestano Lattanzio, ed Eusebio, ed il suo regno è segnato ne' fasti della Chiesa coll' epoca dell' *era de' Martiri*. Aveva quinci ben ragione S. Basilio, quando nell' o-

Digitized by Google

side, o ad una provincia. S' ingannò il Dodowello allorchè scrisse, che gli editti *Provinciarum licet Praesidibus data, non tamen in illis duntaxat Provinciis, sed per universum Imperium pro Romanorum moribus legum vicem obtinebant, nec illis duntaxat, quibus edicta sunt temporibus, sed donec futurorum Principum revocarentur edictis contrariis.* loc. cit. P. IX. Certamente lo Scrittore Inglese abbisognava di quest' inorpellamento per indurre l'incauto lettore ad abbracciare il suo falso sistema del picciolo numero de' Martiri. Non poteva ignorare, che è unanime opinione di tutt'i più dotti Giureconsulti, che i soli editti generali degl' Imperatori si osservavano in tutto l'Impero, e quelli indirizzati ai Presidi delle Provincie, ed alle Città si osservavano soltanto ne' luoghi, per li quali erano fatti,

---

mel. XVIII *in Gordium* disse, che fu comandato, che il decreto contro i Cristiani *denuntiaretur ubique, et ediceretur in omni foro, et in omni loco insigni, ne adoraretur Christus, alioquin morte mulctarentur cultores. Cum praeceptum esset, ut omnes adorarent idola.* n. 2. t. 2. op. ediz. del P. Garnier. Si veda Heineccio, *Hist. Edict.* l. 1. cap. IX. P. V. pag. 107. Non sol Gibbon, e Voltaire hanno preso a difendere Diocleziano, ma anche l' abbate Millot si lagna, che i *rimproveri fatti dagli autori ecclesiastici a questo Imperatore non erano giusti, e ragionevoli. Elem. di storia* lib. IV. epoc. X. t. 6. ediz. di Venezia 1778. Se l' abate Millot si fosse data la pena d' esaminare i monumenti di quei tempi, avrebbe ravvisato, che i lamenti de' Cristiani sono giustissimi, e che forse il suo eroe non fu, che un uomo pusillanime, superstizioso, e crudele. Si ved. Ruinart, Mamachi, *Antiq. Christ* tom. 1. lib. II. c. VIII. P. XI. pag. 454., Spedalieri, op. cit. p. 2. sess. 3. c. VII. VIII. e IX., e Francesco Burmanno *orat. XIII. de persecut. Diocles.* pag. 383 della cit. raccolta di Kappio.

Digitized by Google

(si ved. Heineccio *Hist. edict.* l. 1. c. IX. P. V.), ogni qual volta però non fossero stati inseriti nel codice delle leggi. Vediamo di fatti, che anche dopo il rescritto d'Adriano a Minucio si continuò nell'Impero a fare strazio de' Cristiani, come si argomenta dalla seconda Apologia di S. Giustino (n. 12.) che si convertì al Cristianesimo, in vista dell' ammiranda costanza de' Martiri negli ultimi anni del suo regno, come ha dimostrato il P. Carlo De la Rue, e si deduce dal Martirio di S. Telesforo Papa, che si fissa da' Cronologi nell'anno 137. (1), e di Mario adolescente, come opinano il Bosio Rom. Sotter. lib. III. cap. XXIII. pag. 217., l'Arrighi l. III. c. XXII. p. 325. t. 1. ed altri.

Inoltre si deve riflettere, che i Cesari con quelli editti non annullavano le antiche leggi, ma ne mitigavano soltanto il rigore, quando i Presidi per sentimento d'umanità, e di politica stimavano non dover incrudelire contra i Cristiani, come avvenne, al riferire d'Eusebio, dopo il rescritto di Trajano a Plinio. *Persecutionis incendium*, dice lo Storico, *quod nobis violentius incumbebat restinctum quidem aliqua ex parte videbatur, iis tamen, qui nos maligne, et fraudolenter adgredi vellent, non minor opportunitas suppetebat. Hist. Eccl.* lib. III. c. XXXIII. E quantunque Adriano nel rescritto a Minucio Fondano avesse ordinato, che non si procedesse contro

(1) I critici riportano all' anno 137 il martirio del S. Pontefice, essendo Consoli ordinarj Lucio Elio Cesare II, e P. Celio Balbino Vibulio, come è segnato nel catalogo Liberiano, ed un annno prima della morte dell' Imperatore fissata ne' fasti agli 8 di giugno dell' anno 138, sotto il consolato di Camerino, e Magno.

Digitized by Google

i Cristiani, se non risultavano, *processu legitimo*, rei di qualche delitto commesso contro le leggi, pure si continuò a punirli co' supplicj, come si è poc'anzi veduto; onde s'ingannò il Boemero, quando affermò, che *sola confessio, se Christianos esse, ad crimen constituendum non sufficeret. Dis. de cognit. de Christ.* P. XI. Chiara n'è la ragione, ed avvertita prima di me dallo Zola. *Saepe enim Romanorum Magistratuum iniquitas, et injustitia callide per antiquas leges, quas Imperatores diserte non sustulerant Christianis novarum legum fructum eripiebant.* Ognuno può immaginare quanto rari esser dovevano i Presidi benigni inverso de' Cristiani, quando non ardì esserlo l'umanissimo Plinio. Ciò che si è detto de' particolari editti di Trajano, e di Adriano, si può ripetere degli editti de' loro successori, i quali o non furono costanti nel proteggere i Cristiani, e ne divennero poco dopo persecutori come Valeriano, che ne' primi anni del suo governo, al dire di Tillemont, favorì altrettanto i Cristiani quanto Filippo. *Mem. pour serv. à l' Hist. Eccl.* t. IV. a. 1., e ne fu da poi crudele nemico. E tale fu la propensione, che dimostrò sulle prime Aureliano verso i Fedeli, che quei di Antiochia non temettero d'indirizzarsi a lui, affinchè costringesse Paolo Samosateno a cedere la casa Episcopale al Vescovo Cattolico. È celebre ne' fasti della Chiesa la risposta di quest' Imperatore, ma non continuò lungamente ad avere sentimenti sì umani; e istigato da perfidi consiglieri divenne persecutore. *Processu vero temporis*, dice Eusebio, *aliter de nobis sentiens, quorumdam consiliis coepit impelli, ut persecutionem adversus nostros commoveret. Hist. Eccl.*

Digitized by Google

lib. VII. c. XXX. p. 364., ed avvegnacchè sia morto *inter initia sui furoris*, come si spiega Lattanzio *de mort. persec.* c. VI. t. II. op. pag. 191.; pure non temè S. Agostino d'annoverare la persecuzione d'Aureliano tra le dieci, non tanto per li barbari editti pubblicati nelle provincie della Tracia, quanto per gli altri universali, ch'era per segnare, quando la Divina Giustizia il colpì. Diocleziano fu propizio a' Cristiani sulle prime, e in appresso fierissimo persecutore. Così Licinio, benchè favorevole ne' primi anni del suo regno, fu nemicissimo negli ultimi de' seguaci di Gesù Cristo (1). Non sono alieno dal credere, che alcuni riflessi politici determinassero sulle prime gl'Imperatori ad essere propizj ai Cristiani, mentre non potevano non vedere, che il Cristianesimo, dopo Decio, avea tolto all'idolatria la dignità, lo splendore, ed il maggior numero de' seguaci. Ma se per parte d'alcuni Imperatori, alieni per inclinazione, dal sangue, cessarono le persecuzioni, *numquam tamen*, riflette saggiamente il P. Fassini, *leges, et edicta cessavere a Cicerone, et Livio memorata, quibus scilicet peregrina quaecumque Religio vetabatur, quibusque Senatus, Populi Romani consensu declaratum erat, ut Christiani non essent.* Op. cit. c. I. p. 3. I Sacerdoti, i Giureconsulti, i Magistrati, il Popolo riclamavano di continuo l'osservanza delle antiche leggi, ed i Presidi non potevano ricusare di procedere qualunque volta erano ai loro tribunali dinunziati.

(1) Forse Licinio non fu mai propenso di cuore a' Cristiani, che due volte perseguitò apertamente, ed altra fiata occultamente, come ha dimostrato Assemani, *Acta Ss. Mart. orient., et occid.* t. II. P. II. pag. 214.

Digitized by Google

Quippe veteri apud eos, sono parole d' Eusebio, *lege sancitum erat ut Christiani, qui semel in jus vocati fuerunt, nisi a proposito suo discederent, nequaquam dimitterentur.* lib. v. c. xxi. pag. 240.

I torbidi regni, le frequenti congiure, e sollevazioni, che agitarono nel terzo secolo da ogni parte l' Impero, e sbalzarono tragicamente dal trono i Cesari, forse accordarono un qualche intervallo di tregua, e fors' anche di pace a' Cristiani (1), ma non di lunga durata. Imperciocchè Decio, Gallo, e Volusiano (2), Valeriano, e Numeriano (3) aizzarono il fuoco della persecuzione, e fu fatto ovunque crudele strazio de' discepoli di Gesù Cristo. Nè possiamo credere, che gli ordini dello snaturato Gallieno recassero una perfetta pace alla Chiesa; giacchè non è verisimile, che un Imperatore imbecille fosse ubbidito in un' epoca di disordini, e che gli storici disegnano col nome di *trenta* tiranni: ed è certo, che Macriano nell' Egitto perseguitò

---

(1) Lo Spedalieri, dopo aver con precisione esaminati gli *intervalli di pace*, che, al dir di Gibbon, *la Chiesa gustò in così lungo tratto di tempo*, conchiude: *Noi abbiam computati gli anni con esattezza; e per non far torto alla verità, siamo astretti ad asserire, che la Chiesa non istette mai fuor del fuoco della persecuzione.* loc. cit. c. x. pag. 9.

(2) Della persecuzione di Gallo, e Volusiano fa cenno S. Cipriano congratulandosi col Papa S. Lucio per il suo ritorno dall' esiglio, *Epis.* LVIII. La persecuzione fu, al dir di Fello, eccitata, *ut numinum suorum iram lenirent, et pestem in Republica grassantem averterent.*

(3) De' Martiri sotto Numeriano, si veda Assemani, *acta Ss. Mart. orient., et occid.* t. 2. P. II. pag. 59. *Admonit. in mart. Sanct. Victorini, Victoris, et Soc.*

Digitized by Google

crudelmente i Cristiani, come è manifesto dalla testimonianza di S. Dionisio Alessandrino appresso Eusebio, lib. VII. c. X. e XI. Ed è celebre il martirio di S. Marino accaduto a Cesarea della Palestina (1).

Parmi dunque di poter con fondamento asserire, che se si consultano accuratamente li monumenti dell'antica storia, conviene confessare, che Giuliano l'Apostata fu il primo ad introdurre questa massima: *Religionem persuaderi, docerique quemque, et neminem cogi, mutarive, vel in templa trahi invitum oportere*, come avvertì il Gottofredo, *Orat. Julianus, seu de arcanis Jul. Imp. artibus ad profligandam Religionem Christ. col.* 319. *Op. minor. Lugdun. Batav.* 1733. (2). Non fu certamente l'Apostata conforme a' suoi principj nell' empia condotta, che tenne co' Cristiani: ma ciò non deve sorprenderci, giacchè gli empj non sogliono essere giammai conseguenti, e seguaci de' proprj sistemi, quando questi facciano argine, ed ostacolo alla pazza smania, che hanno di nuocere.

---

(1) Il Card. Orsi crede, che Cesarea fosse sotto il comando di Macriano, e gli autori delle note ad Eusebio assicurano, che i Cristiani del patriarcato Alessandrino per la tirannia di Macriano non poterono godere della pace accordata da Gallieno. *lib. VII. c. XXI. p.* 344. *n. a.*

(2) Si può vedere anche tra le op. minori di Gottofredo l' orazione di Libanio *pro Templis*, n. VI. col. 481.

Digitized by Google

CAP. IX.

Somma era, anche sotto i Cesari, l' autorità de' Sacerdoti nelle cose della Religione, nè si potevano introdurre nuovi Numi senza l'approvazione del Senato.

49. Non evvi dubbio, che fosse appresso gli antichi Romani grandissima l' autorità de' Sacerdoti intorno alle cose sacre, e questa cominciò fino dai Re. *Jam Sacrorum cura*, così Heineccio, *paullatim in Pontifices, aliosque Sacerdotes transcripta est ab ipsis Regibus.* Scacciati da Roma i Re, l' autorità de' Pontefici s' accrebbe in guisa, che in due soli Magistrati si concentrò tutto il potere sì civile, che religioso, *duo*, prosiegue il lodato Scrittore, *in urbe honorati erant qui edicerent, Pontifices de rebus sacris, et Consules de rebus bellicis. Hist. edict.* lib. I. c. III. P. VI. pag. 28. Sarebbe un errore il credere, che il potere de' Pontefici si limitasse soltanto a decidere i dubbj, che insorger potevano intorno all' esercizio privato, o pubblico de' riti, e delle cerimonie religiose, ed a presiedere alle feste, ed ai sacrifizj, ma ebbero altresì l' incarico di stare in guardia, affinchè non s' introducesse alcuna pericolosa novità nel culto, e nell' esercizio de' patrj riti. Furono quindi sottoposte all' inspezione, direzione, ed autorità del Pontefice tutte le pratiche di Religione sì pubblica, che privata. *Cui denique omnia*, sono parole d' Enrico Bebello, *sacra publica, privataque subjecta fuerunt. De Sacerdot., et Magistrat. Rom. lib.* col. 1110.

Digitized by Google

del t. III. del Nuovo Tesoro delle Antichità di Sallengre (1). Questa suprema autorità de' Pontefici nelle cose sacre non doveva venir meno sotto i Cesari, i quali per il titolo di Pontefice Massimo, che tutti assumevano, divenivano come Capi del Collegio de' Pontefici, il quale per testimonianza del Card. Noris, *jurisdictione in sacris utebatur. Cenotaph. Pisan. dis.* 1. pag. 77, e fuori di Roma nelle Città, e Municipj gli Augustali erano quelli, che presiedevano *rebus sacris*. La podestà de' Pontefici era sì ampla, che le loro decisioni, ed i loro giudizj negli affari di Religione erano inappellabili, come eruditamente ha dimostrato coll' autorità di Dionigi Alicarnasso il Benedit. Zalwein. *Pontifices*, dice egli, *de omnibus causis ad sacra pertinentibus judicant, novas leges de sacris condunt, ministros sacrorum in officio continent, si quemquam advertant dicta sua contemnere, eum mulctant pro delicti magnitudine. Ipsi nullius potestati sunt obnoxii, non tenentur ad reddendam rationem vel Senatui, vel Populo. Princ. Jur. Eccl.* t. III. pag. 432. Se è vero, come di fatti è verissimo, quanto afferma lo Scrittore Tedesco, convien dire, che il popolo più politico, ed il più avveduto di tutte le antiche nazioni non abbia giammai paventato que' pretesi disordini d' uno Stato nell' altro, per cui hanno menato appo il Puffendorf tanto rumore alcuni Protestanti, e pochi Pubblicisti tra' Cattolici, i quali hanno abusato degli stessi principj con danno grandissimo della Religione, del Principato, e della

(1) Questa verità è stata più diffusamente illustrata da Bouchaud op. cit. com. alla *loi III. sacrorum detestatio.*

Digitized by Google

Società (1). Per dare una maggiore attività, e forza alle determinazioni religiose de' Pontefici, e per isfuggire ogni seme di divisione, si creò un Pontefice Mass., che n'era il capo, e godeva inoltre d'una amplissima giurisdizione, come attesta Pompeo Festo compilatore di Verrio Flacco, nel l. XI. p. 240. *De Verbor. signif.* ediz. di Parigi del 1681., illustrata da Dacier. *Maximus Pontifex dicitur, quod maximus rerum, quae ad Sacra, et Religiones pertinent, Judex sit, vindexque contumaciae privatorum Magistratuumque.* Sarebbe stata cosa affatto inutile costituire un Pontefice Massimo, che fosse vindice, e giudice supremo delle trasgressioni religiose sì pubbliche, che private, se fosse stato in balìa di ciascheduno attendere privatamente a que' riti, che più li fossero a genio, ed esercitare a capriccio quel culto religioso, che ognuno meglio stimato avesse: laonde avea ben ragione lo Scaligero di rimaner sorpreso come le parole di Festo potessero recare tanta pena ad alcuni Scrittori per ispiegarle: *Negotium fecerunt doctis viris, illos scilicet Pontif. Max. licquisse in privatorum contumacium animadvertere, nec mirum, cum id flaminibus etiam liceret..... nec*

(1) L'equivoco di questi Signori nasce dal non determinarsi con precisione il diverso fine, l'origine, l'indole, e l'obbietto, inteso dalla società Cristiana diverso da quello voluto, ed inteso dalla società civile. Se certi Scrittori, che amano ridur ogni cosa a' loro ideati principj, si fossero dati la pena di riflettere al diverso fine, avrebbon veduto dileguarsi la supposta contraddizione. *An diversi sit generis, in quo non modo nulla est pugna, sed mirifica etiam concordia est!* Così il P. Ermanno Cristianopulo nell' elegante *diatriba de potest. Eccl.* cap. II. P. II. n. 15. pag. 29.

Digitized by Google

privatorum tantam, sed etiam Magistratuum contumaciam coercebat Pontifex Maximus (1).

So bene, che tutti i Cesari erano rivestiti dell' autorità, e dignità, che era propria del Pontefice Massimo, a cui per disposizione di Numa si affidavano: *omnia sacra tum publica, tum privata,* come riporta Paolo Manuzio nel lib. *de leg. Rom.* p. 14., e che per questa dignità, che tutti assumevano, potean giudicare, e punire i violatori della patria Religione, come riflette Gravina, *si vellent simul cum aliorum Pontificum Collegio mulctabant violatores sacrorum, et causas Religionum judicabant, quod esset in jure sacro interpretatione pandebant. De Rom. Imp. lib. sing.* c. VII. pag. 8. Ed ecco il perchè i Governatori delle provincie ricorrevano agl' Imperatori sì per lo schiarimento de' dubbj, che insorgevano intorno alle cose della Religione, sì per sapere, come dovevano contenersi nel gastigare i dispregiatori de' Numi. Questa verità è dimostrata da infiniti monumenti, dalle lettere di Plinio a Trajano, e dalle risposte di questi al Preside della Bitinia.

È però vero, che siccome in tempo di Repubblica, quantunque somma fosse la potestà del Senato, pure, al dire d'Antonio Majoragio, *nihil... de Civibus Romanis injussu Populi decernere poterat. De Senat. Rom.* c. XI. p. 61. *Mediol. ex Typ. Franc. Mosch.* 1561.; così gli Imperatori, benchè avessero in se stessi concentrati tutti i poteri, ciò non ostante giammai si attribuirono la potestà di a-

(1) Si ved. Giacomo Grutero, che nel lib. II. *de vet. jur. Pontif. urbis Romae*, espone con molta accuratezza l'estensione della giurisdizione de' Pontefici appresso i Romani.

Digitized by Google

dottare nuovi Numi, e di decretare gli onori divini a de' nuovi Eroi senza l'approvazione del Senato, presso a cui risiedeva un tal diritto, egualmente che la suprema autorità negli affari generali della Religione, e delle sue cerimonie: onde anche ne' tempi posteriori in mezzo alla corruzione, e all'avvilimento sempre si riportava al Senato tutto ciò, che poteva interessare il culto degli Dei. *Sequiori etiam aevo*, osservò prima di me Michele Conr. Curzio, *vilescente in die Senatus auctoritate, arbitrio Imperatorum legum vices usurpante, sacra tantum in universo Imperio in potestate Senatus fuere. De Senat. Rom. post temp. Reipub.* lib. c. v. p. 81. *Genevae* 1767. Ed in fatti la storia ci ammaestra, che fino ai tempi di Tertulliano nessuno Eroe era tollerato tra' Numi se non per l'autorità del Senato, *nisi a Senatu confirmatus*, oppure, come meglio leggono De la Cerda, ed Oberthur, *probatus. Apol.* cap. v.; e nel lib. 1. *ad Nat.* c. x. afferma senza tema, che alcun Gentile possa smentirlo, che niuno sarebbe venerato qual Dio, se non gli fosse permesso dal Senato. *Ut Deus non sit, nisi cui esse permiserit Senatus.* Da ciò ne deriva, che i Popoli fino ai tempi di Costantino credettero, che alcuna cosa in Religione non poteva essere legittima, giusta, e santa, quando non fosse stata dal Senato approvata, come nota Prudenzio nella risposta a Simmaco:

Vera ratus, quaecumque fiant auctore Senatu.

lib. 1. v. 223. (1).

(1) L'erudito Isacco Grangeo fa la seguente annotazione al verso di Prudenzio: *Dii etiam extranei sine Senatus auctoritate in urbem (non) admittebantur.* pag. 100.

Digitized by Google

Lo scopo prefissomi non esige, ch' io ricerchi se una tal potestà fosse propria del Senato fino da' suoi principj, oppure riserbata allo stesso da Augusto, e rinnovellata dopo nel cel. S. C., detto da' Giurecons. *Tavola Regia*. Dirò per altro, che supposta anche originaria nel Senato tal facoltà, questo Mag. in tempo di Repubblica non ne fece alcun uso. Imperocchè, secondo l' osservazione di Eckhel, *Si Romulum Quirinum demas*, non si decretò ad alcuno de' tanti uomini celeberrimi, che fiorirono in que' giorni, l' apoteosi fino a Cesare, *in quem Divi, et nomen, et honores jussu populi collati sunt. Doctrina Num. vet.* l. 8. c. XIII. *de Num. consec.* P. II. p. 461. In ogni modo benchè il Senato non abbia per il corso di più secoli fatto uso di un tal potere, è però indubitato, che i Cesari lo riconobbero sempre, come si argomenta dal frammento della legge regia, nel quale si contiene lo Statuto, con cui il Senato decretò l'Impero a Vespasiano. Un tal monumento si conserva tuttora nel Museo Capitolino, e fu illustrato nello scorso secolo da Leopoldo Metastasio. Questo S. C., per sentimento di Gio. Federico Gronovio, si ripeteva dal Senato tutte le volte, che si aveva a proclamare un nuovo Imperatore (1). Io sono d' opinione, che con questa legge il Popolo, ed il Senato non abbiano conferito al Principe assolutamente ogni lor po-

(1) *Pour moi*, dice Gronovio, *je suis persuadé que, depuis Tibère jusqu'à Romulus Augustule, le dernier des Empereurs d' orient* (occidente), *on jouait une semblable comédie toutes les fois que le Gouvernement changeait de main, et qu'à l'événement de chaque Empereur on répétait la même ordonnance du Sénat, et dans les mêmes termes, en y ajoutant, peut-être, quelque petite chose. Disc. sur*

Digitized by Google

tere, e diritto. *In Principem omne suum imperium, et potestatem contulisse*, siccome ha asserito Heineccio *Exerc.* XII. *de orig. testament.* P. XVII. p. 439. t. V.; ma per lo contrario costantemente abbiano riservato nel Senato il supremo diritto intorno alle adozioni di nuovi Dei. Tal cosa io l'argomento dalle parole della Tav. sud., che si leggono dopo l'instituzione di Vespasiano in Pontefice VI *Utique. quaecumque. ex. usu. Reipublicae. majestate. divinarum. humanarum. publicarum. privatarum. quae. esse. censebit. ei. agere. facere. jus. potestas. que. sit. ita. uti. D. Augusto. Tiberio. que. Claudio. Caesari. Aug. Germanico. fuit.* Ora è chiaro, che a Vespasiano non si accordavano in questo Senato C. se non quelle facoltà, e que' poteri, de' quali godettero i suoi predecessori. E però, siccome Tiberio, egualmente, che tutti i suoi successori fino a Vespasiano ebbero sempre ricorso al Senato per far decretare gli onori divini ad un qualche Eroe; così conchiudo da questa loro dipendenza, che in quel corpo soltanto risiedeva l'assoluto pieno diritto, e potere intorno alle adozioni di nuovi Numi, e di nuovi riti.

50. Questa mia conghiettura acquista maggiore probabilità qualunque volta si leggano le vite de' Cesari. Osservo di fatti, che sempre si riportarono al Senato gli Imperatori, quando si pro-

---

la loi Royale du Peuple Rom. pag. 65., inserito da Barbeyrac nella collezione, che ha per titolo: *Du pouvoir des Souverains, et de la liberté de consc. A Amsterdam* 1714. Terrasson crede, che questa legge sia stata fatta prima a favore d'Augusto, e poi rinnovata nella proclamazione de' suoi successori. *op. cit.* P. III. P. I. p. 242.

Digitized by Google

posero di far annoverare fra gl' Iddii i loro predecessori. Al Senato pure Tiberio (1), ed Alessandro Severo s' indirizzarono, allorchè vollero collocare tra' Numi il Salvatore del Mondo. Mi fermo alquanto nella disamina di quest'argomento, giacchè mi lusingo, che apportar possa una nuova luce alle nostre ricerche, e mostrare ad evidenza, che il Senato sotto i Cesari conservò la suprema autorità nel decretare gli onori divini.

So bene, che il Senato di Roma, che aveva per l'addietro fatto tremare i Re della terra, vile, e pauroso per le proscrizioni sì frequenti sotto i successori d'Augusto, decretava senza contrasto l' apoteosi a quegl' Imperatori, ed Imperatrici, che alla lor morte lasciavano o un figlio, o un congiunto, o una lor creatura sul Trono. *Mos est enim*, sono parole di Erodiano, *Romanis consecrare Imperatores, qui superstitibus filiis, vel successoribus moriuntur. Hist.* l. VIII. P. III. p. 140. *Oxoniae* 1704. Ma l' instanza de' Cesari al Senato è una prova, che essi riconoscevano in quell' illustre Corpo un tal diritto, avvegnachè si debba confessare, che per viltà, o debolezza ne facesse uno strano, e ridicolo abuso.

Quantunque Seneca scherzi piacevolmente sull' apoteosi di Claudio nella sua lepidissima ἀποκολοκύντωσις, pure non può negarsi, che in quella satira non abbia descritto il metodo, e la pratica, che si teneva nel decretare gli onori divini a' Cesari.

---

(1) Il Banasge, ed il Faber hanno con varie ragioni cercato di movere dei dubbj intorno a quanto si narra di Tiberio; ma il Sig. Haseo gli ha sciolti vittoriosamente ne' P. XVI. XVII. XVIII. XIX. della cit. dis.

Digitized by Google

Primieramente, alludendo alle leggi di Roma, fa dire a Giano, che si dichiari nel Consiglio degli Dei meritevolissimo d'essere consegnato alle larve infernali colui, che sarà proclamato Nume contro all'opinione del Senato: *Qui contra hoc Senatus Consultum Deus factus, dictus, pictusve erit, eum dedi larvis, et proximo munere inter novos auctoratos, ferulis vapulare placet.* Non era al certo questo nuovo Nume riputato degno di castigo, se non perchè era proclamato da chi non aveva il legittimo potere. Seneca pocia descrive i riti, e le formole usate dagli Dei nelle apoteosi di Claudio, e in queste tramanda ai posteri la descrizione di quelle usate dal Senato nelle canonizzazioni degli eroi. Di tale uniformità rende sicura testimonianza il Brissonio, che fu forse l'uomo il più erudito in questa materia. Seneca in ἀποκολοκύντωσις, così dice: *tres ponit sententias in Deorum apoteosi . . . dictas, quas ille ad earum, quae in Senatu dicebantur similitudinem effingit. De formulis.* lib. II. pag. 200. *Paris* 1583. Da ciò risulta chiaramente, che l'autorità di riporre tra' Numi i novelli Eroi apparteneva soltanto al Senato (1). Quindi aveva ragione Heilmanno quando scrisse, che tra quelli

(1) Alcuni Scrittori opinano, che il Senato di Roma abbia conservato sempre il supremo potere, non solo nelle cose religiose, ma anche nelle civili. Si ved. Gravina nel lib. *de Rom. Imp.* c. XXXVII. *de perpetua potestate Senatus.* Anzi il Sig. De-la-Bleterie argomenta dalla formola del giuramento riferita da Vegezio, che anche dopo Costantino si distingueva tuttora la Repubblica dal suo capo. *Traité de la nature du Gouvern. Romain sous les Emp. Hist. de l' Académie Royale des Inscript. et belles lett.* t. XXI. premier Mémoire.

Digitized by Google

ad quos consecrandi jus, et arbitrium olim pertinebat, primum Senatus erat. Consecr. Sanct. apud Pontif. usitat. ad studios. Vet. Rom. P. XI t. I. pag. 142. della raccolta degli Opuscoli di questo Scrittore fatta da Danovio.

51. Si vede chiaramente ne' monumenti di quei tempi, che a tutti i Cesari divinizzati fu decretata l'apoteosi dal Senato, siccome ce ne assicura Eckhel con queste parole: *Consecrationem Principum Senatus arbitrio fuisse permissam, et ob hoc decerni solitam, et scriptores docuere, et veterum monumenta.* loc. cit. pag. 463. In prova di ciò potrei addurre l'apoteosi d'Augusto, di Vespasiano, di Tito, ai quali, com'è a tutti noto, furono per decreto dal Senato attribuiti gli onori divini, e stabiliti de' Sacerdoti, come si era praticato ne' primi anni di Roma, quando fu posto Romolo tra gli Dei. Accennerò soltanto l'apoteosi di quelli a noi più vicini, acciocchè ognuno conosca, che nell'epoca appunto, in cui i Cesari erano divenuti despoti, tutti intenti a degradare, e ad avvilire il Senato, si credevano lecita ogni cosa, non ardiron però giammai d'appropriarsi un tal diritto, che riguardavano come proprio, ed inviolabile di quel Maestrato. Temendo Antonino, che il Senato ricusasse di accordare gli onori divini all'estinto Adriano, che si era reso sommamente odioso per l'avidità dell'assoluto potere, e per lo spargimento del sangue de' Senatori, non ebbe coraggio di proclamarlo *Divo*, ma procurò bensì di piegare colle preghiere i PP., affinchè si compiacessero di decretargli l'apoteosi. *Qui* (Adriano) *postea plures offenderat acta, parum abfuit, quin Senatus abrogaret eo mortuo, eidemque divi appellationem negaret, nisi*

Digitized by Google

precibus suis Patres flexisset Antoninus. Così colla scorta degli antichi Storici il Gravina, *de Rom. Imp.* c. XXXVIII. (1) Per quanto moderato, e virtuoso suppor si voglia Antonino, non è verisimile, che avesse la debolezza d'abbassarsi a tanto di pregare i Senatori, che collocassero tra' Numi Adriano, quando avesse creduto, che de' Cesari fosse proprio un tal potere, tosto ch' erano inalzati a quella dignità. E quand'anche si ami credere, che fosse stato indotto dalla politica a far ciò per affezionarsi sulle prime i Senatori; questa ragione più non militava, allorchè s' indirizzò egualmente a quel Supremo Maestrato, acciocchè decretasse l' apoteosi a Faustina. *Quae a Senatu consecrata est, delatis circensibus curribus* (2) *atque templo, et flaminicis, et statuis aureis, et argenteis,* come attesta Giulio Capitolino al cap. V. della vita di questo Imperatore. Nella edizione d'Aurisio si vede intagliata nella tav. 48. n. 5. la medaglia, colla quale il Senato volle perpetuare la memoria d' un sì lieto avvenimento, e nella tav. 49. n. 1. è incisa l'altra, nel cui rovescio si rappresenta il tempio, che le fu dedicato, e di cui si vedono tuttora i belli avanzi in Campo Vaccino.

Tenne un' eguale condotta Marc'Aurelio, al-

---

(1) Quantunque Capitolino dica, che Antonino abbia deificato Adriano *repugnantibus cunctis*, pure non può credersi, che l' abbia fatto senza l' assenso del Senato, al quale, per confessione dello stesso Capitolino, *tantum detulit Imperator, quantum quum privatus esset, deferri sibi ab alio Principe optavit.*

(2) Era costume di quei tempi, che si consecrasse subito un carro all' eroe, cui era stata decretata l' apoteosi.

Digitized by Google

lorchè volle, che fosse dichiarata Diva Faustina: *Petiit*, dice Capitolino, *a Senatu, ut honores Faustinae aedemque decerneret... Divam etiam Faustinam a Senatu appellatam gratulatus est.* La medaglia, che fu coniata per l'apoteosi di Faustina, oltre il vedersi intagliata in varj libri di Numismatica, si vede anche nella tavola LIV. d'Aurisio, e leggesi nella parte postica della medesima la leggenda *Consecratio.*

Il primo forse, e l'unico, che siasi arrogato un tale potere, è stato Settimio Severo; e tutti sanno quanto fu orgoglioso, e come usò rendersi arbitro delle leggi col terrore della spada. Volendosi egli vendicare del Senato, decretò, che fossero attribuiti gli onori divini a Commodo, il quale poco prima era stato dichiarato infame, e nemico degli Dei, per aver commesse infinite scelleratezze, e per avere ancora contaminati i templi de' Numi con nefande oscenità, e col sangue umano, come narra Lampridio. *Deorum templa polluit stupris, et humano sanguine.* cap. XI. Ordinò Severo (1), che dal Senato fossero resi a questo mostro onori divini, e di proprio capriccio lo annoverò tra gli Dei. *Hunc tamen*, è lo stesso Lampridio, che ce ne assicura, *Severus Imperator, amantissimus nominis sui, odio (ut videtur) Senatus inter Deos retulit, flamine ad-*

(1) Il Sig. Bernardo Menkenio fa risalire fino ad Antonino Pio i principj d'un tale abuso; nondimanco confessa, che un tal diritto apparteneva originalmente al Senato: lascia però indecisa la questione se fosse piuttosto il Senato quello, che facesse coniare le medaglie, o pure gli Imperatori. *Dissert Augustorum, Augustarumque consecr. ex nummis illustrat. sistente Heilmann.* P. XI. pag. 143.

Digitized by Google

dito, quem ipse vivus sibi paraverat. cap. XVII. Questa inusitata usurpazione di podestà dell'Imperatore Severo è anche accennata da Sparziano, *Commodum inter Divos referendum esse censuit, quasi hoc genere se de Senatu posset ulcisci, primusque inter milites Divum Commodum pronuntiavit, idque ad Senatum scripsit.* cap. XI. della vita di Commodo. Sarebbe stata una vendetta ridicola quella di Severo, se tutti i Cesari avessero avuto il diritto di decretare l'apoteosi. Continuò Severo a fare egual abuso d'autorità, allorchè comandò, che fossero resi gli onori divini a Pertinace, *eumque inter Divos sacravit*, e volle assumerne il nome, che per insinuazione degli amici dopo dimise: *quamvis postea*, prosiegue Sparziano, *id nomen aboleri voluerit quaerimonia amicorum.* Questo arbitrario abuso del potere, ed altre crudeltà resero esecrabile appresso i Romani la memoria di Settimio Severo; ed il suo figlio Caracalla, quantunque celebre per il suo carattere violento, feroce, e sanguinario, pure s'indirizzò al Senato per far collocare tra' Numi il defunto suo Padre. *A Senatu inter Divos est relatus.* Così Sparziano nella Vita. Acconsentì parimente all'apoteosi, che dal Senato fu decretata al da lui trucidato fratello Geta (1).

Un nuovo, ed inusitato linguaggio si adottò

---

(1) Se Caracalla diede il suo assenso alla deliberazione del Senato, con cui si decretò, che a Geta fossero attribuiti gli onori divini, sembra, che non si fosse usurpato un tal diritto, come pare, che creda il lodato Sig. Menkenio nella dis. sopracitata.

Digitized by Google

da Macrino nella lettera, che scrisse a' Senatori, ragguagliandoli, che aveva deificato Caracalla, forse per mitigare il dolore de' soldati. Avvegnacchè si fosse egli usurpato un tal diritto, pure, dalla lettera, che scrisse a' Senatori, si scorge, che riconosceva appartenere ad essi un tal potere. Ecco come viene riferito questo fatto da Giulio Capitolino nella vita di questo Imperatore, *Divinos honores et miles decrevit, et nos decrévimus, et vos, Patres conscripti, ut decernatis, cum possimus imperatorio jure praecipere, tamen rogamus.* c. v. I Cesari, che succedettero a Macrino, ebbero maggiori riguardi per il Senato, ed in questo punto dimostrarono di rispettarne l'autorità, rapportandosi sempre a quello per far deificare i loro predecessori, siccome avvenne nell'apoteosi di Alessandro Severo, e degli altri Imperatori posteriori, a' quali tutti furono attribuiti gli onori divini sempre per deliberazione del Senato. Che se costantemente si decretavano dal Senato le apoteosi, io ne conchiudo a ragione, che un tal diritto (1)

---

(1) La persuasione, che un tal diritto apparteneva al Senato, era talmente radicata, che i Romani non ardivano una volta offrir privati sacrificj a un Nume dal Senato non approvato. *Ipsis Romanis olim vetitum fuisse sacrificia domi Diis advenis offerre, praeter illos, quibus Senatus cultum decrevisset.* Così Pelliccia, *op. cit.* t. 3. dis. III. p. 129., e 130. Ma poi vuole, che una tal legge sia stata cassata, perchè Vopisco non incolpa Alessandro Severo di aver collocato tra' suoi domestici lari Gesù Cristo, ed Abramo, ai quali ogni dì offeriva sacrificj; e perchè da Tertulliano si dice vecchia una tal legge, *vetus erat decretum:* quando così fosse stato, era inutile, che lo Scrittore Africano impiegasse tanto studio, e tanti ar-

Digitized by Google

gli apparteneva, e che le leggi religiose intorno al culto patrio erano rispettate anche dai Cesari, benchè si prendessero giuoco d'ogni cosa. Anzi aggiugnerò, che questo rispetto religioso per i patrj riti si mantenne saldo, ed inviolabile anche dopo la morte di Carino, e voglio dire in un'epoca, in cui tutte le leggi della Repubblica erano poste a soqquadro. *Quia Imperatores*, riflette acconciamente Gravina, *fractis viribus populi, et Civitatis, accitisque sibi commilitonum opibus, et facultatibus Provincialium nihil pendebant pro tyrannis haberi, dum tyrannide potirentur impune; neque admodum laborabant esse justi, dum injustitiae periculum avertissent. Ideo Reipublicae forma... impressa mansit in legibus, et publica jura Populi Romani latuerunt in ritibus, et Senatus Consultis ex instituto prodeuntibus, quae, quamvis ad voluntatem potentiorum conderentur, nativam tamen auctoritatem numquam amiserunt. De Rom. Imp. lib. sing.* c. XXXVII. pag. 40. (1). È cosa dunque indubitata, che il Senato ha sempre conservato la suprema autorità intorno alla Religione, e che al

---

gomenti per dimostrare, che si doveva cassare una legge, che poco prima aveva detta annullata. Il *vetus* di Tertulliano non indica in questo luogo essere stata la legge abrogata, ma che rimontava bensì a' tempi più vetusti. Così il silenzio di Lampridio (non già Vopisco) non è, a mio credere, una prova sufficiente per inferirne, che più non era in vigore la legge, mentre sanno i dotti, che le leggi sacre appresso i Romani, *perpetuo jure valuerunt..... neque vetustate tollebantur*, come riflette Paolo Manuzio, *loc. cit.*, pag. 167.

(1) Bisogna però confessare, che il Senato di Roma non si dimostrava ritroso a decretare gli onori divini anche a quei mostri, che stavano a cuore dei Cesari.

Digitized by Google

medesimo competeva la facoltà d' adottare nuovi Numi, e nuovi riti (1), e non già agl' Imperatori, come ha scritto il Signor Bouchaud (2), e che non furono giammai cassate le antiche leggi sacre, le quali dovevano perpetuamente sussistere: *abrogari*, dice Paolo Manuzio, *vero omnes licuit praeter sacratas, quae violatae saepe, abrogatae numquam sunt.* Op. cit. p. 166. (3).

CAP. X.

Non fu sempre uniforme la condotta de' Romani nel permettere nell' Impero alle conquistate nazioni l' esercizio della propria Religione.

52. I Romani feroci, ed orgogliosi, più d'ogni altra nazione, padroni del Mondo, siccome furono di tutti i popoli i più superstiziosi, così fu-

---

(1) S. Atanasio giustamente derideva quel Maestrato per questo ridicolo diritto. *Hi enim profecto potius, qui Deos faciunt, Dii esse censendi sunt, quam quos ipsi faciunt Deos. Orat.* cont. Gentes. n. IX. t. I. op.

(2) L' Accademico di Parigi, che ha in tanti punti sì bene illustrate le leggi romane, sembra, che siasi ingannato, allorchè scrisse de' Romani Imperatori. *Si donc ils voulaient introduire quelque nouveauté dans le culte des Dieux, il ne paraissait pas nécessaire que l'affaire fût renvoyée aux Collèges des Pontifes et des Pretres, ni que les tribus et les centuries allassent aux suffrages; mais les Empereurs, en qualité de Souverains Pontifes, prescrivaient, par un édit, ce qu'ils voulaient que fût mis en exécution. Inst. nat. scientiar. moral., et Politic.* tom. V. mem. IX. *des édit. des Emper.* pag. 406.

(3) Si può vedere una breve descrizione de' riti, e delle cerimonie, che praticavano i Gentili nel decretare le apo-

Digitized by Google

rono più d' ogni altro tenacissimi de' patrj riti. È vero, che in que' tempi tutte le nazioni sì civili, che barbare vi erano sommamente attaccate, come afferma Filone: *omnes enim rituum patriorum sunt tenaces. De virt. et legat. ad Cajum*, t. II. op. pag. 577. dell' ediz. di Tommaso Mong. 1742. Gli antichi legislatori de' popoli, e segnatamente i Romani, conoscevano l' alto potere, e la grandissima influenza, che la Religione sempre ha, ed esercita sullo spirito degli uomini. Non ignoravano certamente, che la forza della Religione è tanto più da temersi, e da rispettarsi, perchè opera invisibilmente nei cuori, e trionfa, se vera, dei capricci de' tiranni, delle derisioni de' filosofi, degli oscuri rigiri degl' impostori, e de' falsi cortigiani, che tranquillamente sacrificano Religione, e Popoli ai voleri dell' idolo, che accarezzano, e paventano. Benchè però i Romani fossero persuasi, che niuna cosa era più acconcia ad affezionare le dome nazioni alla Capitale del Mondo, quanto d' indurle ad abbracciarne la Religione, non di meno conoscevano altresì la somma necessità, che si aveva di praticar ciò con la massima cautela, e circospezione, per non irritare i popoli sdegnati nel vedere dai vincitori violati, e dispregiati gli antichi loro riti. Per questa ragione lasciavano talvolta impunite le offese fatte ai loro Dei, quando punir non le potevano con vantaggio, come avverti Giacomo Guttero *De vet. Jur. Pont.* lib. I. c. XXXIV.

---

teosi nel libro di Tommaso Porcacchi. *Funerali antichi de' diversi Principi colle fig. di Girolamo Porro.* pag. 24. ediz. di Venezia, presso gli Eredi di Simon Gagliari, 1591.

Digitized by Google

Se si riflette alla condotta politica, che tennero i Romani co' popoli conquistati dell'Italia, e con altri, la Religione de' quali molto non differiva da quella di Roma, si vedrà essere molto diversa da quella tenuta co' Galli, cogli Egizj, e cogli Ebrei. Ai primi per lo più si accordava il privilegio de' Municipj, che vuol dire la facoltà di governarsi colle proprie leggi, e di conservare i loro sacri riti (1), le quali cose non si permettevano agli altri: e se talvolta dimostravano usare un'egual condiscendenza a questi ultimi, creder però non si deve, che appresso loro l'esercizio della Religione patria fosse talmente libero, sicchè ognuno potesse lecitamente professarla in qualunque luogo, ed a proprio piacimento fuori delle natie provincie; nè che in queste fosse sì illimitato, onde non venisse giammai a talento de' lor padroni ristretto, e non ne fossero talvolta proibite alcune pratiche. Porrò a tal fine sott'occhio del Lettore uno schizzo del diverso metodo, che praticarono que' celebri conquistatori co' vinti nelle diverse circostanze, acciocchè ognuno possa da questo scorgere, che lo spirito delle leggi religiose fu sempre lo stesso, siccome de' Romani fu invariabile la politica, benchè sembri spesse fiate, che fossero guidati da opposti principj.

53. È cosa certa, che i Romani più assennati, e fors'anche molti del Popolo, disprezzavano le Deità, ed i riti delle nazioni conquistate, e che gli Scrittori liberamente li deridevano, e li pren-

(1) Intorno ai privilegi accordati ai Municipj di primo, e secondo ordine, possono vedersi il Sigonio, Capsoni, lo Spanhemio, ed altri Scrittori.

Digitized by Google

devano a scherno nelle loro opere, come fecero Cicerone, Giovenale, Dione, ed altri; ed il Governo talvolta, ed i Magistrati proibivano a quelli tutte le adunanze religiose, come accadde agli Ebrei prima d' Augusto, secondochè avvertì Barnaba Brissonio, per ovviare ai disordini, che producono le Religioni straniere. *Qua de causa etiam*, dice il lodato Scrittore, *Judaeorum Religionis causa conventus in provinciis Praesides, Proconsulesque inhibebant, quoad illis sacrorum suorum causa coire Augustus Epistola ad Narbonum Flaccum Asiae Proconsulem, Praesidesque Provinciarum permisit. Select. ex Jur. Civ. antiq.* lib. IV. lib. I. c. XIV. pag. 33. Non di manco soventemente i Romani, per politica, o per altre ragioni, permisero ai popoli vinti il libero esercizio de' proprj riti nelle città, e provincie, nelle quali erano originarj, e patrj, ed anche altrove. È altresì accaduto, che una qualche volta quei celebri conquistatori nel tempo stesso, che si appalesavano rigidi, e severi co' popoli soggiogati, privandoli del diritto di governarsi colle antiche loro leggi, e co' proprj Magistrati, rispettassero quelle del culto patrio, come avenne dopo il trionfo di Marcio agli Ernici, e a quelli di Anagni, che provarono un trattamento più duro, e più aspro, che quei d' Alatri, di Veruli, e di Ferentino. *Anagninis*, dice Tito Livio, *quippe arma Romanis intulerant, civitas sine suffragii latione data concilia connubiaque adempta, et Magistratibus praeterquam sacrorum curatione interdicta* (1). lib. IX. c. LIII. pag. 1017. 1018. Nel

(1) Nell' edizione di Tito Livio di Drakenborch si osserva nella nota, che in questo luogo sotto nome di Ana-

Digitized by Google

castigo, con cui furono puniti gli Ernici, si può ravvisare un di quei temperamenti, che in mezzo al rigore solevano i Romani praticare co' popoli soggiogati, per non costringerli ad abbracciare que' partiti, a' quali sprona la disperazione, e che sono sempre da paventarsi. Si sottomettono gli Ernici alle leggi di Roma, e si mitiga il rincrescimento, che produr doveva ne' popoli l'abbandono delle proprie costumanze, col permetter loro di conservare quei Magistrati, che presiedevano alle cose sacre. È anche probabile, che i Romani si lusingassero d' indurli un giorno ad abbracciar la propria Religione, giacchè quella, che professavano non doveva esser molto dissimile. La stessa politica fu non di rado adottata da' più celebri conquistatori, che sono fioriti ne' secoli a noi più vicini. Ma questa benigna condiscendenza, della quale si faceva uso talvolta colle dome nazioni, acconsentendo, che ne' patrj focolari professassero i patrj riti, non si estendeva però a permettere il libero esercizio de' medesimi fuori delle natìe contrade, quando non ne avessero prima con un particolar editto ottenuta l' opportuna facoltà. Che se sforniti d'una tal licenza gli avessero altrove esercitati, erano puniti come perturbatori della pubblica quiete, e violatori della Maestà Romana. Questa è forse una delle ragioni, per le quali i Cristiani nei

---

gnini, erano compresi anche gli altri popoli Ernici. Quando sia vera questa osservazione, converrà però sempre fare una eccezione per quei d' Alatri, di Veruli, e di Ferentino, i quali benchè Ernici, furono nondimanco meglio trattati, ed a' medesimi furono, al riferir di Tito Livio, *sua leges redditae*. loc. cit.

Digitized by Google

primi tre secoli erano sì sovente accusati quai rei di lesa Maestà. *Christianis circa majestatem infamari*; se ne lagnava fortemente Tertulliano nel libro indirizzato a Scapula. Le due leggi, colle quali si proibivano severamente tutte le adunanze notturne, erano certamente dirette ad impedire ancora, ed a prevenire la profanazione delle Deità di Roma. Queste sono riportate da Gio. Stiglizio alla pag. 85. del t. IX. *Symb. litt. de servitute poenae S. Pauli Apost. lib. sing.* (1).

54. Sebbene da' Romani fossero puniti coloro, che fuori delle natìe contrade, o pubblicamente, o privatamente esercitavano riti peregrini, ciò non di meno volevano, che nelle provincie, dove erano patrj, fossero protetti, e rispettati. La storia, e le orazioni di Cicerone contra Verre. e particolarmente la seconda, somministrano molti fatti, che a maraviglia comprovano quanto i Romani, per politica, si dimostrassero alle volte impegnati a proteggere il culto proprio delle associate provincie, quantunque diverso da quello di Roma, e somma-

(1) Le due leggi riferite dallo Stiglizio, sono, una quella delle XII. Tavole della collezione di Lodovico Charunda contro le ragunanze notturne, in cui era prescritta la pena di morte contra l'individuo, che a quelle interveniva, *capite multatur;* e l'altra la rinnovazione della medesima colla legge Gabinia, la quale comandava, che fossero puniti coll' estremo supplicio coloro, *qui coitiones nocturnas conflavissent, et clandestinas, more majorum capitali supplicio multentur.* Il fine di queste due leggi riguardava non solo il divieto delle unioni notturne, nelle quali si poteva macchinare contra lo Stato, ma ancora prevenire ogni secreta profanazione de' riti, ed impedire, che s' introducessero nascostamente Religioni straniere non approvate, come abbiamo già accennato.

Digitized by Google

mente ai Presidi raccomandavano di non violare arbitrariamente le cerimonie religiose delle medesime. Il rigore de' Magistrati su questo punto era maggiore, ogni qual volta la Religione, che si professava da' popoli conquistati, era somigliante, o non molto dissimile da quella, che si praticava in Roma. Sanno bene gli eruditi, che non è stato giammai permesso a qual si sia individuo particolare, ancorchè fregiato di civile, e riguardevole autorità, alterare, o variare a capriccio in benchè menoma parte le pratiche, e gli usi religiosi approvati dal Governo. Questo rispetto per le cerimonie religiose, e patrie de' popoli doveva essere sì conto, e palese, che ai tempi di Caligola, allorchè si voleva a Gerusalemme dedicare la statua di quel dementato Imperatore, gli Ambasciatori Ebrei spediti a Petronio Prefetto della Siria furono incaricati di chiedere il permesso di poter inviare una legazione a Roma, qualora dal Prefetto non si fosse dato ascolto alla loro dimanda, perchè, diceva Filone, *fortasse id obtinebimus, ne pejus habeamur populis quibusque infimae etiam sortis, quorum Religio non violatur. De legat. ad Cajum.* Non si può dunque dubitare, che la politica non rendesse i Romani rispettosi, e riverenti inverso le patrie religiose costumanze de' popoli, le quali non erano in opposizione con quelle di Roma. Di fatti uno de' principali delitti, che Cicerone rinfacciava a Verre, era quello di avere a Siracusa perturbato l' ordine delle cose religiose. *Hoc uno complector crimine omnia:* poteva forse usar parole più energiche per accennare la gravezza, e l' enormità del misfatto commesso dal Pretore della Sicilia? *Hoc idem transfero in Magistratus*

Digitized by Google

curationes, Sacerdotia, quibus in rebus non solum hominum jura, sed etiam Deorum Religiones immortalium omnes repudiavit. in Verr. lib. II. c. LI. n. 126. Quest' atroce delitto di Verre si è il non aver osservata la legge intorno all' elezione del Sacerdote di Giove, nella quale si ordinava, *ut quot essent renuntiati, tot in hydriam sortes conjicerentur, cujus nomen exisset, ut is haberet id Sacerdotium.* loc. cit. n. 127. Invece violentati aveva i Siracusani ad inscrivere nelle schede il nome di Teonasto, che per tal modo fu eletto Sacerdote di Giove: di egual reità si rese anche colpevole a Cefalù, facendo eleggere in Sacerdote Climachia, lib. I. c. LII. Se in un' epoca, or io dico, in cui la Romana Repubblica per la corruzione, e per la piena de' vizj si avvicinava al suo termine, al Pretore della Sicilia, la cui autorità era sì grande (1), si ascrive a grave colpa l' essersi impacciato nelle elezioni de' Sacerdoti, ed avere pervertite le leggi, e trascurate le costumanze solite praticarsi in simili elezioni; di qual enorme delitto si sarebbe reso colpevole colui, il quale avesse capricciosamente variato, o posto a soqquadro il culto patrio di Roma?

In fatti i Siciliani nella ferma persuasione, che i Romani proteggessero, e vendicassero gli oltraggi fatti alla Religione delle provincie, accusano Verre al Senato per mezzo di Cicerone, come reo del

(1) Benchè a' tempi di Verre fosse già pubblicata nella Sicilia la legge *Ruptilia*, a norma della quale dovevano i Pretori dare i loro giudizj, non toglieva però agli stessi la facoltà di promulgare de' particolari editti, che avevano forza di legge finchè essi rimanevano al Governo di quelle provincie.

Digitized by Google

maggior delitto, avendo derubato il tanto da loro venerato simulacro di Cerere. *Cereris Numen Sacrorum Vetustatem, Fani Religionem istius sceleratissimi, atque audacissimi supplicio expiari volebant, omnia se caetera pati, ac negligere dicebant. in Ver.* IV. C. L. n. 111. Ed ecco il perchè quegli isolani incaricarono principalmente i loro deputati di farne il più importante soggetto della loro legazione. *Multo maximè de Religione quaererentur. in Ver.* IV. LI. Cicerone, che con tanto impegno perorò questa causa, dimostra, ch'è interesse del Senato di Roma, e dello Stato, che sieno osservate le leggi, e rigorosamente punito il violatore de' Numi permessi, adorati dalle soggiogate provincie. *Tamen haec una causa in opinione Siculorum plurimum valet quod Cerere violata, omnes cultus, fructus Cereris in his locis interiisse arbitrantur. Medemini Religioni sociorum Judices: Conservate vestram. Neque enim haec externa vobis Religio, neque aliena* (1) *quod si esset, si suscipere eam nolletis, tamen in eo, qui violasset sancire* (2) *vos velle oporteret.* n. 114. Non poteva certamente Cicerone adoperare parole più acconcie per inspirare a' Giudici il maggior orrore per le sceleraggini di Verre, e per indurli a punirle severamente; facendo osservare, che il lasciarle impunite sarebbe lo stesso, che minare

(1) Sembra, che Cicerone alluda alla distinzione, che i Romani facevano tra i Numi patrj, e gli stranieri, che erano dal Governo adottati.

(2) *Sancire*, spiega Servio, *est sanguine fuso confirmare*, e Cicerone nell' oraz. *pro Balbo*, *sanctiones sacrandas, aut genere ipso, ut obtestatione, et consecratione legis, aut pœna, cum caput ejus, qui contra facit, consecratur.* Hotom.

Digitized by Google

il sistema politico-religioso. E, per vero dire, doveva riguardarsi come un gran delitto il violare, e calpestare impunemente il patrio culto sacro d'una provincia associata alla Repubblica, giacchè da questo funesto esempio potevano i malvagi prendere ardire di dispregiare il culto di Roma, *conservate vestram*, tanto più, che la Religione de' Siciliani non era *externa*, (1) *neque aliena*. Ma supposto ancora, che fosse tale, non teme però di persuadere i Giudici a punirlo di morte, come violator manifesto del culto patrio di Sicilia, approvato, e permesso dalle leggi. *Sancire vos velle*.

55. Questi principj di politica legislazione religiosa furono invariabili sì in tempo di Repubblica, che sotto i Cesari. Benchè sia vero, che dopo Augusto ogni cosa si facesse, e si governasse secondo il genio, e capriccio degl'Imperatori; pure questi professavano, almeno apparentemente, un certo rispetto alle leggi religiose, che regolavano il culto dello Stato; e sebbene potessero impunemente trasgredirle, non ardivano far violenza ai popoli, che professavano nelle natìe contrade i patrj riti permessi. Io non cercherò come dai Romani si potesse adequatamente rispondere a Cotta, quando così gl'interpellava. *Si Dii sunt*

(1) Il culto di Cerere, celebre appresso gli Etruschi, (i Magnati di quella nazione solevano a quella Deità sacrificare una porchetta nelle loro feste nuziali), divenne fin da' più remoti tempi famoso a Roma, ed il di lei tempio fu dipinto da Demofilo, e Gorgaso: è rinomata nelle storie la spedizione de' Romani fatta ad *Ennam* per placarla. Il Sig. d'Orville assicura, che si vedono ancora le vestigie di questo tempio. *Sicula*. c. VII. p. 144. *Amstelod*. 1764.

Digitized by Google

illi, quos colimus, et accepimus, cur non eodem in genere Serapim, Isimque numeremus? quod si facimus, cur Barbarorum Deos repudiemus? l. III. *De Nat. Deor.* Non è mio scopo d'investigare la ragione d'una tale incongruenza, quantunque la diversità, e l'opposizione de' riti accennati potessero esserne la vera cagione. Qualunque però si fosse il motivo d'una condotta sì contraddittoria non distrugge punto il fatto, da cui risulta, che permettevano una qualche volta alle nazioni conquistate l'esercizio de' proprj riti, ancorchè i loro Numi non fossero da Roma venerati. Oltre le prove di questa verità, che noi abbiamo già riferite, altra ne somministra Tertulliano. Questo dotto Apologista, dopo aver dimostrato, che dagli stessi demonj era riconosciuta la divinità di Gesù Cristo, ed il suo supremo potere; e dopo aver provato, che quantunque il Cristianesimo non si volesse considerare come Religione patria d'un paese particolare, pure quelli, che il professavano, non dovevano essere esclusi da quella tolleranza, che si accordava a' seguaci degli altri culti, nè incolparli, se attendevano con tutto lo studio, e con tutto l'impegno a propagarlo; qual ragione evvi mai, diceva egli, di accusarci di disprezzata Religione, se noi non professiamo il culto delle Deità, che voi difendete? Può darsi maggior ingiustizia, di quella di voler obbligare ognuno a venerar que' Numi, che voi adorate? Non è forse questa la maniera d'indurre i popoli a divenire irreligiosi, ed empj? *Videte enim, ne et hoc ad irreligiositatis elogium concurrat, adimere libertatem Religionis, et interdicere optionem divinitatis, ut non liceat mihi colere, quem velim, sed cogar colere quem nolim. Nemo se*

Digitized by Google

ab invito coli volet, ne homo quidem; atque ideo et Ægyptiis permissa est (si notin bene queste parole) *tam vanae superstitionis potestas, avibus, et bestiis consecrandis, et capite damnandis, qui aliquem hujusmodi Deum occiderint. Unicuique etiam Provinciae, et Civitati suus Deus est.* Questi erano gli antichi patrj Numi, che si permettevano da' Romani, che fossero venerati nelle proprie provincie, città, o castelli, *ut Syriae Atargatis, ut Arabiae Dusares, ut Noricis Belenus, ut Africae Caelestis, ut Mauritaniae Reguli sui, Romanas* (*ut opinor*) *provincias edidi, nec tamen Romanos Deos earum, quia Romae non magis colantur, quam qui per ipsam quoque Italiam municipali consecratione censentur. Casiniensium Delventinus, Narniensium Visidianus, Æsculanorum Ancharia, Volsiniensium Nortia, Oericulanorum Valentia, Sutrinorum Hostia, Faliscorum in honorem Patris Curis, unde accepit cognomen Juno. Sed nos soli arcemur a Religionis proprietate. Laedimus Romanos, nec Romani habemur, quia non Romanorum Deum colimus.* c. xxiv. Apol. (1), ediz. d'Avercampio, Venez. 1744.

Sarebbe un errore il voler dedurre dal riferito tratto di Tertulliano, che il Governo antico di Roma accordasse una illimitata libertà di Religione a tutti, tranne i Cristiani. Basta riflettere, che i Numi accennati dallo Scrittore Affricano erano tutti patrj, e adorati in quelle provincie prima, che fossero conquistate da' Romani, e tosto si

(1) L'Avercampio così espone quest' ultime parole di Tertulliano, *cur nos qui hostes existimamur, et Romani negamur, non possumus et Romani esse, et hostes non esse!*

Digitized by Google

dilegua ogni difficoltà, e chiara si manifesta la ragione, per la quale tenevano con questi una condotta sì opposta a quella, che praticavano co' Cristiani. Agli abitatori di quelle provincie, o città non poteva attribuirsi il grande misfatto, di cui venivano accusati i Cristiani, perchè noi, soggiugneva l'Apologista, *non Romanorum Deum colimus*. Mentre que' popoli erano tanto lontani dal dispregiare i Dei di Roma, che anzi volenterosi gli univano ai proprj, ed a tutti tributavano onori, e venerazione, nè ardivano giammai dichiararli falsi, come continuamente facevano i Cristiani. E benchè i seguaci del Vangelo fossero alieni dal proferire contumelie, ed ingiurie contro a' Gentili, non di manco non potevano ne' loro scritti, e nelle loro istruzioni tralasciare di dimostrar del loro culto l'assurdità e di svelare il ridicolo della decantata protezione de' loro Numi, come ha fatto lo stesso Tertulliano nel c. xxv. *Sterculius, et Mutunus, et Larentina provexit imperium. Peregrinos enim Deos non putem extraneae genti magis fautum voluisse, quam suae, et patrium solum, in quo nati, adulti, nobilitati, sepultique sunt, transfretanis dedisse.* È forse verisimile, che un uomo, il quale conosceva sì perfettamente le leggi antiche, e moderne di Roma, non abbia soggiunto, come cosa più opportuna al suo argomento, che le leggi contro ai riti stranieri erano state cassate, ogni qual volta fossero state realmente abrogate? E non sarebbe stato inutile il raccogliere con tanto studio tanti esempli, per dimostrare, che si permetteva ai diversi popoli l'adorare i proprj Numi, per quindi dedurre, che punir non si dovevano i Cristiani come rei di lesa Maestà Divina, quan-

Digitized by Google

tunque professassero una nuova Religione? E se non vi era alcun divieto contro i nuovi culti (1), perchè non addurre piuttosto gli esempli di quelli, che li professavano, senza timore di soffrire alcuna molestia dal Governo, e dai popoli? Simili esempli sarebbero stati più opportuni, ed avrebbero avuta maggior forza sullo spirito de' Gentili per convincerli d' inconseguenza, e d'ingiustizia. Tertulliano all' opposto in vece di servirsi di queste ragioni, è tutto intento a dimostrare a' Romani, che i Cristiani non erano rei d' alcun delitto, disprezzando Numi ridicoli, ed impotenti. *Tot igitur sacrilegia Romanorum, quot trophaea; tot de Diis, quot de gentibus triumphi: tot Manubiae, quot manent adhuc simulacra captivorum Deorum. Et ab hostibus ergo suis sustinent adorari, et illis imperium sine fine decernunt, quorum magis injurias, quam adolationes remunerasse debuerant. Sed qui nihil sentiunt, tam impune laeduntur, quam frustra coluntur.* c. XXV. È cosa ben ridicola, diceva Tertulliano, veder collocate tra' Numi del Campidoglio quelle Deità, che i Romani beffavano prima, che avessero soggiogati i popoli, che le veneravano. E come dunque si potranno incolpare i Cristiani di dispregiarle, quando furono prima da' figli di

(1) Il più volte lodato Cristoforo Guglielmo Francesco Walch osserva, che, per testimonianza di Luciano, fu per questa ragione condannato a morte il Divino nostro Maestro. *Nullum igitur facinus, nullum crimen noverat Lucianus causam fuisse, cur Christus esset in Crucem actus, sed solam novam Dei colendi rationem, quam hominibus praedicaverit. Dissert. Rerum Chris. apud Lucianum de morte Peregrini explic.* p. 10. *Nov. Comment. Soc. Reg. Scient. Gotting.* an. 1778.

Digitized by Google

Quirino disprezzate? Perchè accusare i Fedeli di delitto di lesa Maestà divina, quando a Roma quei vani simulacri non erano per lo avanti riguardati, nè considerati come Iddii? *Satis haec adversus intentionem laesae Religionis, ac Divinitatis, quo non videamur laedere eam, ostendimus non esse.* cap. XXVII. E se queste non erano Deità, come lo potevano divenire mediante un diploma del Governo? Avevano dunque ragione i Cristiani se ricusavano di venerarle, nè potevano incolparsi ragionevolmente di verun delitto.

56. Sebbene il Governo di Roma si dimostrasse inclinato ad accogliere i Numi patrj delle nazioni soggiogate, questa condescendenza però non si usava, quando la Religione professata nelle provincie era opposta ne' dogmi, ne' riti, e nella morale a quella di Roma. Meglio non si può ravvisare il diverso contegno de' Romani co' popoli, che ponderando con qualche diligenza il sistema, che essi tennero cogli Ebrei, e dovrassi indi conchiudere, che non erano certamente facili ad ammettere quelle Religioni, che punto non si confacevano co' Numi venerati sopra i sette colli.

I Giudei, benchè fossero stati a' tempi de' Maccabei alleati fedeli de' Romani, e divenuti poi nell' epoca prenunziata da' Profeti sudditi del Popolo conquistatore del Mondo, ed esercitassero da tanti secoli i riti Mosaici, ciò non ostante non si permise a questi fuori della Palestina di professarli, e di formare per l'esercizio de' medesimi adunanze, se prima non ne avevano ottenuto dal Governo, e da' Presidi con particolari rescritti le opportune facoltà.

Poco giovava agli Israeliti, che la loro Reli-

Digitized by Google

gione fosse antichissima, e patria, sublime negli insegnamenti, pura, e santa nella morale, misteriosa nelle pratiche, e ne' riti, abbisognava non pertanto, che si sottoponessero come tutti gli altri alle leggi, ed al volere de' loro Padroni per il libero, e tranquillo esercizio de' loro riti, e che si astenessero da quelli, che non erano di piacimento del Governo; e questo non solo nelle provincie dell' Impero, in cui erano sparsi, ma anche nella stessa Palestina, loro suolo natio. Accennerò le restrizioni, alle quali furono soggettati nelle provincie dell' Impero Romano, affinchè vegga il lettore, che i riti dissimili dalle cerimonie religiose di Roma non avevano lieta accoglienza. Il Signor Giacomo Gronovio in un picciolo opuscolo ha raccolto i varj editti, che sono stati a pro degli Ebrei pubblicati da' Romani, ed ha così supplito alla mancanza, che si scorge nelle antiche edizioni dello storico Ebreo. Questa operetta fu stampata a Leyden 1712. *ex Officina Luchtmanniana*, ed ha per titolo *Decreta Romana, et Asiatica pro Judaeis ad cultum Divinum per Asiae minoris urbes secure obeundum ab Josepho collecta in lib. XIV. Archaeologi. Sed male interversa, et expuncta in publicam lucem, utilitatemque restituta.* L'Avercampio ha profittato delle fatiche del Gronovio, e gli ha inseriti a suo luogo nell' edizione delle opere di Giuseppe, pubblicata in Amsterdam nel 1726. Per non essere troppo molesto, ne additerò alcuni, rimettendo all' edizione d'Avercampio (giacchè l' opuscolo del Gronovio è assai raro in Italia) chi ama esser più diffusamente instruito.

Tanta era l'avversione de' Gentili agli Ebrei, che lo storico di quella nazione assicura, che per il

Digitized by Google

lor mal talento non volevano prestar fede alle cose, che egli imprendeva a narrare. *Propter suum in nos odium*: per quanto sia grande la loro caparbietà, ed avversione, soggiugneva lo Storico, a' nostri riti, non potranno però ricusare di prestar fede agli editti, giacchè creder non vogliono agli scrittori ebrei, e stranieri. *Non est tamen, quod Romanorum decretis vel quidquam contradicant; nam in urbium locis publicis reposita sunt, et etiamnum in Capitolio, idque columnis aereis inscripta. Antiq. Jud.* l. LXIV. c. X. P. I. p. 703. Era costume de' Romani di fare incidere le loro leggi, ed i loro decreti sopra tavole di rame, e nelle colonne: *Non*, dice Paolo Mauuzio, *in tabulis modo aeneis, sed etiam in columnis incisas esse leges.* Op. cit. p. 159. Queste tavole erano esposte al pubblico, e collocate in guisa, che da tutti *de plano recte legi possint*, o si riponevano nell' *aerarium:* onde non può cadere alcun dubbio ragionevole sopra gli editti addotti dallo storico Giuseppe. Tra i tanti rescritti pubblicati a favore degli Ebrei merita una particolar attenzione quello indirizzato ai Maestrati, e Senato di Pario (1). Essendo stato rappresentato a Cajo Giulio dai Giudei, che i Magistrati di Pario avevano loro proibito *Patriis ritibus, et sacris uti*, cassò, ed annullò un tal decreto, dicendo, che Cajo Cesare *Praetor noster, et Consul, cum edicto vetaret ullas in urbes coitiones haberi, solum istae ne fierent, simulque ne pecuniam conferrent, aut*

(1) Pario era una di quelle Città, che si denominava col titolo di Colonia *Juris Italici.* Heineccio *Topog. Jur. Rom.* t. XI. op. pag. 423.

Digitized by Google

convivia agitarent, *non interdixit : similiter et ego*, *alias coitiones prohibens*, *illis solis permitto*, si notin bene queste parole, *ex patriis moribus*, *et institutis congregari*, *et in eo persistere*. loc. cit. pag. 705. n. 8. (1). Forse Cajo Giulio alludeva all' editto di Cesare, che egli pubblicò a pro degli Ebrei poco prima d' essere ucciso, e che i Consoli P. Dolabella, e M. Antonio fecero riporre nell' erario.

Non è molto dissimile dal rescritto di Cajo, quello di Dolabella diretto alle Città dell'Asia, e principalmente al Senato d' Efeso, dopo aver udite le giuste lagnanze dell' ambasciatore d' Ircano. Benchè quest' editto avesse per iscopo principale d' esentare dalla milizia gl' Israeliti, secondo l' inchiesta d' Ircano; pure era anche stato fatto, come riflette il dottissimo Mamachi ιρωνίνεκα κι ἁγιων *sacrorum*, *sanctorumque caussa*, t. II. l. II. P. XI. pag. 254. *de' dirit. lib. della Chiesa*. Ed in fatti si permetteva loro con questo editto di potersi adunare per l' esercizio de' riti religiosi. *Permittoque ut utantur patriis institutis*, *cum propter sacra et res divinas ex more suo congregantur* (2), *et ad oblationes in sacrificia faciendas*,

---

(1) Crede Heineccio, che nell' editto di Giulio Cesare, con cui si proibivano tutti i Collegi, o ristabiliti, o nuovamente introdotti da Clodio, vi fossero anche compresi gli Ebrei. *At quum Julius Cesar*, *ceu paulo ante diximus*, *omnia collegia nova sustulisset*, *dubium non est*, *quin et Judaeis per istud S. C. integrum non amplius fuerit*, *religionis causa coire*, *sed facile tamen pecunia obtinuerunt tum homines versuti*, *ut Collegium Judaeorum ea lege exciperetur*. *Exercit.* IX. *de colleg.* c. I. P. XVII. pag. 341.

(2) Il Gronovio traduce, *et concedo uti moribus patriis*, *quum propter sacra et res divinas congregentur*, *prout legitima solemnitas poscit*, pag. 7.

Digitized by Google

e comandò, che un tal ordine fosse spedito alle altre città dell'Asia. loc. cit. n. XII. p. 208.

Sarebbe cosa soverchia il voler riferire tutti i decreti a pro degli Ebrei, da' quali si raccoglie non tanto la necessità, che avevano del permesso del Governo per esercitare i proprj riti, ma ancora le grandi restrizioni, colle quali i Romani solevano accordare simili licenze, per quindi ravvisare i privilegi distinti, e la grande superiorità, che godeva la Religione dello Stato sopra i riti stranieri permessi, o tollerati. Il Senato di Sardi non volle permettere agli Ebrei l'esercizio della propria Religione senza l'assenso del Popolo. *Placuit igitur Senatui, et Populo, ut concessum illis sit convenientibus in istis, quos antea designatos habebunt, diebus, facere singula juxta illorum leges, sed et locus illis separetur a Magistratibus ad aedificandam, et habitationem ipsorum, quem existimaverint ad eam causam idoneum, et ut aedilibus urbanis curae sit etiam illa importari, quae ipsis ad alimentum possint inservire*, pag. 23. 25. Convien dire, che si credesse affare della massima importanza l'accordare simili permissioni, quando oltre al decreto del Senato, si richiedeva anche l'approvazione del Popolo. Ma questo non basta: si volle di più, che gli Edili fossero quelli, che determinassero il luogo, e che provvedessero al loro bisogno, affinchè non avessero comunicazione co' Cittadini. E queste concessioni non ebbero luogo, se non dopo, che gli Ebrei *ingressi ad Senatum, et populum admonuerunt de restitutis ipsis legibus, et libertate ab Senatu, et Populo Romano.* Non avrebbono certamente i deputati dagli Ebrei di Sardi adoprata la parola *restitutis*, quando per lo avanti aves-

Digitized by Google

sero goduta una piena libertà d' esercitare ovunque i proprj riti; nè sarebbe stato d' uopo, che il Senato accordasse loro, *ut juxta ritus, quos legitimos ducunt congrediantur, neque contentionibus adversus eos utamur.* pag. 23.

Sì grande era la circospezione de' popoli nell' acconsentire, o dare simili licenze, che forse non s' ingannerebbe, chi sospettasse, che, oltre al permesso generale del governo di Roma, si richiedesse anche quello della Città, che godevano il privilegio dell' αυτονομια; onde gli Ebrei benchè avessero ottenuto un editto generale a lor favore dal governo di Roma, pure s' indirizzavano al Senato di Sardi per potere in quella Città esercitare i loro riti. Così il Senato di Pergamo, e d'Alicarnasso, dicono ne' loro decreti, che si sono indotti a permettere la professione della Religione Giudaica per imitare la benevolenza de' Romani. *Quoniam Romani . . . certatim affectant socios, amicosque in felicitate, et firma pace constituere.* Con queste parole incomincia il decreto del Senato di Pergamo; nè ha diverso cominciamento l'altro del Senato d'Alicarnasso: *Imitantes presse morem Populi Romani.* pag. 21. (1). Bisogna però confessare, che le città privilegiate mai s' opponevano agli ordini, ed alle insinuazioni de' Presidi Romani; ma questo non impedisce di affermare, che i Magistrati delle medesime non concorressero colla loro autorità ad accordare

(1) Il Gronovio crede, che in queste due Città concorresse il maggior numero degli Ebrei, che si avevano procurata la Cittadinanza Romana. *Not. ad Joseph* pag. 43. Sembra; che Giuseppe quì parli della Laodicea dell'Asia minore, quantunque meno celebre dell' altra della Siria.

Digitized by Google

simili licenze. Ed ecco il perchè quei di Laodicea nel rispondere a Cajo Rabilio dicevano *providebimus, ut ne quid reprehendatur*, allorchè fu ad essi insinuato di non molestare ne' loro riti i figliuoli di Giuda.

Io tralascio di riferire altri editti a pro degli Ebrei, poichè questi sono, a mio credere, più che sufficienti per dimostrare, che i Romani, benchè talvolta tollerassero la professione de' patrj riti nelle provincie conquistate, era però sempre necessario, che i seguaci di quelli si munissero di particolari rescritti per poterli liberamente esercitare negli altri paesi dell'Impero. Se altrimenti fosse andata la faccenda, per qual ragione i Giudei avrebbero dovuto con tanto loro dispendio, e con tante brighe procurarsi de' decreti? Lo storico Giuseppe, accarezzato, e favorito da Vespasiano, nelle antichità Giudaiche ne ha raccolti un buon numero tralasciandone molti altri, come consta dal cap. x. del l. xiv. n. 26. *Et multa quidem extant et alia hujusmodi decreta a Senatu, et Imperatoribus facta, in gratiam Hyrcani Gentisque nostrae; nec non civitatum psephismata, et Praetorum rescripta ad litteras de juribus nostris missas.* pag. 715. Certamente non si potrebbe assegnare ragione alcuna di questi editti a favore de' Giudei, dato che le leggi, ed i costumi autorizzassero ciascuno a professare ovunque la propria Religione.

Ma vieppiù si ravvisa la necessità di tali rescritti, quando si osserva, che per confessione di Giuseppe, questi neppure erano sufficienti a calmare, e soffogare il malcontento de' popoli, i quali non potevano in modo alcuno sopportare,

Digitized by Google

che nelle loro città si professassero riti stranieri opposti a quelli di Roma, e che i seguaci d'una Religione peregrina attendessero a far proseliti tra sudditi del Romano Impero (1). Per la qual cosa egli assicura, che è stato costretto a fare sì spesso menzione di tali rescritti, per procurare, se non di sradicare, almeno di mitigare l'odio, ed il livore, che i Gentili portavano alla sua nazione. *Saepius*, così pone fine al cap. VI. n. VIII. del lib. XVI. p. 801., in cui narra la spedizione dell'ambasceria dei Giudei di Cirene, e di Alessandria, fatta a Cesare, e l'esito felice della medesima. *Saepius autem illorum* (editti) *mentionem facio, ut gentes nobis reconciliem, odiique in nos, ac illum causas in hominibus nihil pensi habentibus insitas ejiciam.* Una sì decisa contrarietà, e l'abborrimento de' Gentili alla nazione Giudaica furon forse il motivo, che indusse molti di quella infelice nazione a farsi ascrivere alla cittadinanza Romana, per isfuggire per tal guisa le gravi molestie degl'Idolatri, e poter con sicurezza nelle provincie dell'Impero esercitare i riti, e le cerimonie della loro Religione. *Judaeos*, sono parole di Gronovio, *fuisse donatos Romana Civitate credibile esse. Qui enim in illis oppidis possent vivere, aut, quod providendum erat, satisfacere palam sacris, nisi jure illo fruerentur? Notae ad Joseph*, pag. 45. Convien dire, che l'antipatia de' popoli alle Religioni straniere fosse, oltre ogni credere, ecces-

(1) L'Imperator Settimio Severo proibì ai Giudei di fare Proseliti: *Judaeos*, così Sparziano, *fieri sub gravi poena vetuit.* cap. XVII.

Digitized by Google

siva, se era d'uopo farsi ascrivere alla Romana Cittadinanza per poter attendere con quiete, ed adempiere senza timore i doveri religiosi imposti dalla legge Mosaica (1).

57. Male però giudicherebbe chi andasse persuaso, che, dopo avere ottenuta la facoltà d'esercitare in una qualche città, o provincia il culto Giudaico, potessero poscia gli Ebrei esercitarlo liberamente in tutte le città dell'Impero. Ciò essere falso, e l'afferma Giuseppe, e si raccoglie anche dagli editti sopraccennati. E di fatti, benchè Claudio avesse permesso a' Giudei d'Alessandria il godimento degli antichi diritti, e privilegj, de' quali erano stati spogliati *ex vehementi insania, et dementia* di Caligola lib. XIX. c. V. n. II. pag. 944: pure abbisognò un nuovo editto, acciocchè i Giudei sparsi nell'Impero Romano potessero godere del vantaggio d'una tale permissione. *Per universum nostrum Imperium patrios mores, sine impedimento aliquo servent, quos etiam nunc moneo, ut hac nostra gratia contenti modestius se gerant, nec Religiones aliarum gentium contemnent, sed leges suas custodiant.* loc. cit. n. 3. pag. 945. (2). Dirò di

(1) Gli Ebrei, che erano ascritti alla Cittadinanza Romana, oltre al privilegio di poter attendere nelle provincie dell'Impero all'esercizio della Religione Mosaica, erano anche esenti dall'obbligo di militare, come si argomenta dalla risposta, che diede Marco Pisone Legato a Targelione Arconte della Beozia. *Si qui Judaei cives Romani essent, eos ne quis vexavisse velit propter militiam.* p. 9.

(2) Lo stesso Imperatore Claudio, che accordò agli Ebrei la facoltà di professare nelle provincie dell'Impero Romano la propria Religione, proibì le adunanze de' medesimi a Roma, allorchè s'avvide, che non era riuscito per il gran numero a cacciarli via dalla città, come riferisce Dione, l. LX.

Digitized by Google

più: non solo l'esercizio de' riti stranieri era proibito fuori delle natìe provincie, ma anche nel distretto di quelle era necessaria una particolare autorizzazione per poterli ivi liberamente esercitare. Almeno pare, che così dir si debba de' Giudei, da quanto scrive Filone. Non giovava a' dispersi figliuoli di Giuda l'aver ottenuto quel felicissimo paese in eredità da' loro padri, ed esserne stati per tanti secoli padroni, mentre anche prima, che la Giudea fosse governata dai Legati, gli stessi Israeliti non potevano attendere con sicurezza al libero esercizio del loro culto nella Palestina, senza uno speciale permesso. E Filone nel libro *De Virtut. et Legat. ad Cajum*, tom. II. op. pag. 590. della citata edizione di Mangey, riporta alcuni decreti d'Augusto, e di Tiberio a Pilato, co' quali si ordinava, che fossero gli stranieri rispettati, e non violati i riti Mosaici, e permetteva all'infelice nazione il libero esercizio de' medesimi in quelle contrade. Ma queste graziose concessioni de' Cesari non erano sufficienti per dileguare il mal umore de' popoli, e degli Imperatori posteriori, contro la Religione Giudaica. Quindi Filone si doleva, che da Cajo i soli Ebrei si avessero in diffidenza. *Solos*, ... *Judaeos suspectos habebat unice diversa sentientes*. loc. cit. pag. 562. E lo storico Giuseppe si querelava dell'ingiustizia dei popoli nel volerli crèdere da loro alieni, perchè avevano una diversa credenza. *Neque nos arbitrari a se alienos debent alii; in eo quod institutis differamus, sed id potius spectare, an ad virtutem et probitatem comparata sint.* lib. XVI. cap. VI. n. 8. p. 801. Questa durezza era resa più penosa agli Israeliti dal vedere, che le altre

Digitized by Google

nazioni si lasciavano tranquille nella loro credenza, e non erano nelle proprie natie provincie inquietate per la professione della loro Religione; perchè dunque, diceva Flavio Giuseppe, non si ha una eguale condiscendenza anche per noi? *Quamobrem par est, ut et ista ab illis expetamus.* loc. sopracit.

Ora, io ripiglio, una sì grande severità co' Giudei, e molto maggiore di quella, che i Romani praticavano con altre nazioni, che professavano diversi riti, non è forse una prova assai chiara, ed evidente della diversa condotta tenuta da' Romani co' popoli di differente Religione, e quanto fossero restii, e difficili a concedere il libero esercizio d' una Religione straniera, benchè patria, ogni qual volta s' opponeva al culto di Roma. Dalle cose fin quì dette, io ne raccolgo, che con tutta ragione il dotto P. Mamachi affermò essere cosa *certissima . . . , che senza la pubblica approvazione non era permesso a veruno di formare in Roma, nè altrove per le provincie sodalità, e collegj* (1), *anche per motivo dell' esercizio della Religione.* loc. cit. pag. 251.; ed io aggiugnerò: nè stabilire alcuna unione sì pubblica, che privata per l' esercizio de' riti forastieri non approvati (2).

---

(1) Nella VI. legge delle XII. Tavole della collezione di Hudson inserita alla fine della bella edizione di Dionigi da Alicarnasso era stabilito *sodalitates et collegia sunto: ast ne in publicas leges commodave peccanto.* l. c. pag. 719.

(2) I Romani nello scioglimento de' collegi, e delle sodalità non approvate permettevano a quelli, che le componevano, *pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniam inter se partiri.* Così Marciano nel lib. III. *Judic. Publ.*, e ne' digesti lib. XLVII. t. XXII. *De Colleg. etc.* Il rimanente si

Digitized by Google

CAP. XI.

Si è sempre distinta da' Romani con privilegj, e favori la Religione dello Stato da' riti permessi alle soggiogate Provincie.

58. La verità di questa mia asserzione, dopo le cose già dette, non deve sembrare strana alle persone di buon senso, ed inverisimile a quelli, che si danno il pensiero d'investigare profondamente ogni cosa. Riflette opportunamente il chiarissimo P. Domenico Cristianopulo, essere stato costume de' Romani introdurre appresso i popoli conquistati le loro leggi, ed usanze: *leges, et mores suos in provincias invehere quidem, atque statuere maxime curabant. Dissert. in Tab. Peuting. edit. ital. primae Æsii* 1809. c. IV. P. II. n. 3. pag. 56. Onde ognuno può conghietturare, quali saranno state le premure, che si saranno date per propagare, ed indurre i popoli ad abbracciare la loro Religione. Un governo, che in ogni sua deliberazione si prendeva la massima sollecitudine per i vantaggi della patria Religione, e che era sommamente intento, affinchè i Sacerdoti non deviassero punto nel lor ministero, nè negligentassero le pratiche anche più minute nelle

---

applicava al fisco. Ma se poi sciolti ritornavano ad unirsi, *tunc collegae criminis majestatis tenebantur, poenaque adficiebantur*, come osserva Heineccio, *exercit.* IX. c. I P. XXV. pag. 348., nè poteva più aver luogo la permessa ripartizione del danaro.

Digitized by Google

cerimonie della Religione dello Stato, non poteva non avere il più grande impegno per la superiorità del culto di Roma sopra tutti gli altri permessi, o tollerati. È però vero, che negli antichi Scrittori forse non si rinvengono queste precise, e distinte memorie, che sarebbono necessarie per poter determinare con esattezza le distinzioni, ed i privilegj, de' quali era arricchita la Religione di Roma sopra tutte le straniere. Questo silenzio non deve sorprenderci, giacchè una continua esperienza ci ammaestra esser verissima la riflessione del P. Casto Innocente Ansaldi più volte sia accaduto, come accade ogni dì, che gli Scrittori poco, o nulla s' intertengono nel narrarci i costumi, e le pratiche vigenti de' popoli, in mezzo a' quali soggiornano, perchè a tutti notissime.

Da questa non curanza ne deriva quindi, che queste memorie nel decorso de' secoli vengano dimenticate per le frequenti rivoluzioni, per le invasioni de' popoli barbari, per lo stabilimento d' una novella Religione, o finalmente per le massime di politica, e di governo, che in progresso de' tempi fa d' uopo adottare. Questa è la vera ragione, per la quale ci troviamo al bujo intorno a tante consuetudini, e riti di que' tempi, e perchè a noi riescano sì difficili, ed oscure ad intendersi tante espressioni de' poeti, e degli altri scrittori latini. *Optandum autem*, così il dotto Professore di Torino (1), *sane esset*, *commentarios nos ha*

(1) Non saprei indovinare per qual ragione l' ab. Denina nel t. VI. della Storia Occidentale d' Italia non abbia annoverati tra i celebri professori chiamati dagli esteri paesi ad in-

Digitized by Google

bere vulgaribus de opinionibus, atque de consuetudinibus hominum ea scriptos aetate, qua eaedem vigebant. De Rom. Tutelarium Deorum evocatione. lib. sing. c. 1. pag. 2. Certamente se fossero stati scritti, ed a noi pervenuti simili comentarj intorno alle pratiche, consuetudini, ed usi religiosi degli antichi Romani, quanti riti, e quanti passi degli Scrittori classici, che sono tuttora involti fra folte tenebre, diverrebbero chiarissimi! Dio sa quante fatiche inutili avrebbon potuto risparmiarsi gli antiquarj, ed avrebbon forse a noi tolto l'ingombro di tanti scritti, che non accrescono, che il bujo, e l'interminabile caos di tante letterarie contese!

Poc'anzi ho detto, che si può argomentare la precedenza della Religione dello Stato sopra le straniere, dalla cura, che se ne prendeva il Governo, ma questa maggiormente si appalesa, se si riflette al grande pensiero, che si prendeva di regolare i riti delle famiglie, e delle feste private. Un indizio della grande distinzione, che si faceva da' Romani tra la propria Religione, e le peregrine permesse, o tollerate, si può desumere da' domestici sacrifizj denominati *Gentilitia Sacra*, e dall'esattezza, con cui erano celebrate nelle famiglie *Sacrae feriae familiares*, e dalla precisione, colla quale era ogni cosa stabilita:

---

segnare a Torino i due Domenicani Agnesi, ed Ansaldi; del primo è ancora oggidì grande la fama della sua dottrina; benchè non s'abbia alle stampe, che una picciola operetta postuma degli elementi d'Astronomia pubblicati dal P. Roselli. È voce presso i Domenicani aver cooperato col P. Rampinelli alla bell'opera dell'algebra della Agnesi. Il secondo è notissimo nella repubblica letteraria per multiplici opere di vario genere.

Digitized by Google

Sacrificia gentilia illo ipso in sacello, statuto loco, anniversarii factitarint. De Aurusp. Resp. cap. xv., e finalmente dalla legge, che proibiva a' particolari di abbandonare, o trascurare i privati riti, senza una particolare autorizzazione de' Magistrati. Questa deroga non soleva concedersi, se non con certe prescritte formalità, che diligentemente espone il Grutero nell' opera *De vet. Jure Pontif.*, ed accenna il Bouchaud nell' opera citata Tab. xi. col. iii. *De Sacrorum detestatione* (1). Una tal legge, oltre che dimostra la grande differenza tra la Religione dello Stato, e le straniere, era anche acconcia ad inspirare ai popoli per la medesima la più grande venerazione, ed a render per tal mezzo quasi impossibile l' introduzione privata de' nuovi Numi. Tante ordinazioni, e tante cure per l' esatto esercizio de' riti privati sono una prova chiarissima della verità, che noi abbiamo accennata (2). Non v'ha monumento, col quale dimostrar si possa, che per la consecrazione delle are de' Numi stranieri si richiedessero quelle *verba solemnia*, che, giusta il Grevio, si potrebbono appellare *publica*, e che, secondo Cicerone, erano necessarie per la valida consecrazione delle are dedicate a' patrj Dei. Paolo Manuzio nel citato libro *De leg.* parlando dei

---

(1) È ad ognuno conta la legge, colla quale si ordinava, che sussistessero perpetuamente *sacra privata*; ed ecco il perchè parlandosi de' figlj adottivi, dicevasi *transire in aliena sacra.*

(2) Gli Eretici de' primi tempi per occultare i loro riti, e sfuggire le persecuzioni de' Gentili, abbigliavano nelle proprie case alla forma de' Numi gli oggetti del proprio culto; così i Simoniani veneravano sotto la forma di Giove *Simone*, e di Minerva *Elena*. Si veda Ansaldi *De sacro, et publico apud Ethnicos pictor. Tabul. cultu*, cap. vii. p. 135.

Digitized by Google

Sacerdoti, e delle cerimonie religiose; sì fatte cose riferisce, le quali ben dimostrano, che i Romani consideravano la Religione come la somma, e la più importante di tutte. Era ben giusto adunque, che l'arricchissero di privilegj, e di favori, per i quali vantaggiosamente si distinguesse da ogni altra o permessa, o tollerata.

59. Prima di passar oltre, devo avvertire il Lettore, che a non prender equivoco, fa d'uopo distinguere le Religioni straniere dagli Dei Peregrini, e non confonderle con que' riti, ch' erano egualmente praticati da' Romani, e dai popoli conquistati, e molto meno con quei culti nuovamente adottati dal Governo, i quali formavano una parte essenziale della Religione dello Stato. *Peregrina sacra*, dice Festo Pompeo, *sunt dicta, quae ab aliis urbibus Religionis gratia sunt advecta.* lib. XIV. pag. 342. Poco dopo spiega, quali siano questi Dei: *Peregrina sacra appellantur, quae aut evocatis Diis in oppugnandis urbibus Romam sunt conlata, aut ob quasdam Religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnae, ex Graecia Cereris, Epidauro Æsculapii, quae coluntur eorum more, a quibus sunt accepta.* Questi Numi erano venerati, e formavano parte del culto pubblico de' Romani, eziandio prima che questi divenissero padroni d' Epidauro, della Grecia, e della Frigia. Benchè queste Deità appartenessero all' antico culto sacro di Roma, e siano tutt' ora rinomati appresso gli Scrittori i templi dedicati a Cerere nella città de' Sette Colli, e nell' antica Capena (1), e ad Esculapio nell' Isola del Tevere; ciò non di manco erano

(1) Si veda l'oper. di M.re Galleti *Capena Municip.* P. II.

Digitized by Google

chiamate peregrine, perchè i simulacri di queste Divinità, o erano stati trasportati da' paesi stranieri, oppure perchè i Romani da altri popoli ne avevano appresi i riti, co' quali si veneravano.

I simulacri degli Iddii tolti dalle città soggiogate furono forse detti peregrini, e collocati in Roma per favorire la superstiziosa divozione del popolo conquistatore, e per lusingarne la vanità. I Grandi, ed i Generali favorivano questi latrocinj. Di fatti, Camillo espugnata Vejento, fece scelta di dodici giovani i più vezzosi per trasportare a Roma il simulacro di Giunone; ed è noto, che avendo uno de' giovani per ischerzo chiesto alla Dea, *vis ne Romam ire?* tutti i compagni gridarono, che aveva fatto cenno di sì: *annuisse caeteri Deum conclamaverunt.* Ora la statua di questa Dea, venerata da' Romani fino da' primi tempi, era non di meno chiamata peregrina, perchè trasferita da Vejento.

Finalmente con maggior proprietà di vocabolo erano appellati Dei peregrini que' Numi, i quali per lo avanti da' Romani non erano venerati, e se adorati, differivano nel culto, e nelle cerimonie da quelli dello Stato. Questi, qualunque volta poi fossero dal Senato adottati, o permessi, ciò non ostante non si accordavano ai medesimi quegli onori, e que' privilegj, co' quali si distinguevano gli Dei di Roma, e gli adoratori di queste Divinità non godevano di quella libertà, che era concessa a' veneratori de' Numi del Campidoglio; Numi, che, a lor credere, avevano dato a Roma l'impero del mondo, come si può arguire dal bel monumento riferito da Avercampio nella nota al cap. xxv. dell'Apologetico di Tertulliano: *Æneadum Genetrix* (così lo descrive) *inter*

Digitized by Google

victricia Romanorum suorum signa conspicitur comitata Diis Jove, Neptunno, Vulcano, et Mercurio, qui illi Imperium orbis terrarum confirmare videntur. Nè si oppone a questa verità ciò, che afferma Plinio il Naturalista, cioè, che agli Dei evocati si promettesse in Roma maggior onore, che ne' paesi nativi: *eundem, aut ampliorem apud Romanos cultum.* lib. XXVIII. c. II. pag. 446. t. 2. 1723. Non amo decidere se in questo luogo abbia parlato Plinio con tutta esattezza, e cosa abbia precisamente voluto dire. A me sembra però, che nel suo discorso usato egli abbia enfatiche frasi per indicare il grande onore, che veniva compartito alle Deità straniere coll' essere associate agli Iddii di Roma, ed avere de' luoghi sacri, e dei veneratori sulle sponde del Tevere. E quand' anche abbia inteso parlare de' simulacri di que' Numi, che già erano adorati da' Romani, come a molti pare più verisimile, non ha altro certamente voluto significare se non che gli onori, ed il lustro, che ricevevano nella capitale del Mondo, erano di gran lunga maggiori, e più nobili di quelli, che potessero ottenere ne' paesi, da dove erano stati trasportati.

60. Quantunque Roma, dopo tanti trionfi, e dopo tante conquiste fosse ripiena di nuovi simulacri, e si fossero adottati nuovi Numi; onde a ragione Prudenzio nel rispondere a Simmaco diceva: l. II. v. 356. et seq. p. 182. t. 2. *Parmae ex Reg. Typogr.* 1788.

Roma triumphantis quoties ducis inclyta currum
Plausibus excepit, toties altaria Divûm
Addidit, et spoliis sibimet nova Numina fecit

Digitized by Google

Asciscendo Deos majoribus incompertos
Seque peregrina sub Religione dicasse,
Nec ritus servasse suos?

pure s' ingannerebbe per avventura colui, il quale s' inducesse a credere, che fosse stata tolta dai Romani ogni distinzione tra Numi patrj, e li peregrini. S' accordi pure di buon grado, che la corruzione, ed il disordine avessero in qualche modo cambiate le esteriori apparenze, fatte dimenticare le antiche consuetudini, e ridotte al silenzio le leggi. Nondimeno non si può dubitare, che questi novelli Numi, anche negli ultimi tempi, non fossero riputati inferiori di rango, e di ordine agli antichi patrj Iddii. Certamente Pedone Albinovano, o chiunque siasi l'autore di quelle elegie, non considerava tra nuovi Dei adottati, se non per veri Numi Giulio Cesare, ed Augusto.

Hos debet solos Martia Roma Deos.

v. 246. p. 52.

Ed anche dopo i tempi di Pedone si può desumere dalla loro denominazione un argomento della poca considerazione, in cui erano tenuti cotesti nuovi Numi peregrini. Imperciocchè questi venivano, come riflette il dotto Arevalo, nella nota al v. 358. pag. 793. di Prudenzio, tutti insieme confusi, e cumulatamente venerati sotto il nome di Dei venuti di fresco, *Novensiles*. Nè diversamente si denominavano ai tempi di Arnobio, il quale fiorì sotto Diocleziano, già declamatore insigne contro i Cristiani, e dopo la sua conversione famoso Apologista di quella Religione, che poco prima aveva nelle scuole cotanto vili-

Digitized by Google

pesa. Quest'ingegnoso Scrittore, nel lib. III. *Adv. Gentes* pag. 122. dell' ediz. di Leida del 1651., dopo avere esposte varie opinioni intorno alla denominazione degli Dei Novensili, soggiugne: *Cincius Numina peregrina novitate ex ipsa appellata pronunciat. Nam solere Romanos Religiones urbium separatarum partim privatim per familias spargere, partim publice consecrare ac ne aliquid Deorum multitudine, aut ignorantia praeteriretur brevitatis, et compendii uno pariter nomine cunctos Novensiles invocari.* Nè in differente modo furono invocati dal Sacerdote Valerio nella preghiera, che ad instanza del Console Decio indirizzò a' Numi, per incoraggiare le Legioni Romane a battersi valorosamente contro i Latini. *Lunae, Jupiter, Mars, Pater, Quirinae, Bellona, Lares, divi Novensiles, Dii indigetes, divi, etc.* Non era certamente indizio di particolar devozione l' accumulare insieme tutti questi novelli Numi. Questa sola distinzione è sufficiente per far conoscere chiaramente la poca venerazione in cui erano tenuti questi nuovi Dei.

Finalmente non esiste monumento alcuno, il quale dimostri, che vi sia stato un divieto di nominare nelle varie occasioni i Numi peregrini; siccome all' opposto era proibito di nominare i patrj, per tema non si mancasse a questi del dovuto rispetto, o per isbaglio, o per inganno. Inoltre è certo, che agli Dei peregrini non erano destinati *flamini*, dedicati templi magnifici, eretti collegj de' Sacerdoti, se non di rado, e fors' anche alla sola Iside. Così pure nel celebre frammento di legge riportato da Ulpiano nel titolo XXII. P. VI. non sono annoverati gli Dei Peregrini, o Novensili tra quelli, ai quali era

Digitized by Google

permesso fare lasciti, ed instituirsi eredi. Le deroghe, che nel progresso di tempo furono accordate dal Senato, e dagli Imperatori, provano anzi l' esistenza di questa legge, e confermano la verità da noi finora discussa. Maggiore di gran lunga era la diversità qualunque volta si fosse trattato di Religioni straniere soltanto tollerate, e permesse dal Senato, e dai Cesari, ma non già ammesse tra i riti patrj di Roma. Oltre l'avversione, che dimostravano nel non volerle adottare (1), giammai si concedeva a' seguaci di queste la facoltà di unirsi, e formare collegj. *Ast difficilius*, sono parole d' Heineccio, *Romani permiserunt collegia sacrorum peregrinorum causa instituta, quum ipsa sacra peregrina nimium quantum detestarentur. Exerc.* IX. c. 1. P. XVII. pag. 34. t. v. Op. Nè poteva essere altrimenti, giacchè non si concedeva loro un vero diritto, ma soltanto una semplice permissione di praticare simili riti; ed i Romani non consideravano come cosa giusta, se non ciò, che era consecrato dalle loro leggi; onde Pedone Albinovano, nell' eleg. 1. v. 24. pag. 6. edizione d' Amsterd. 1703.

Et quoscumque coli jusque, piumque Deos. (2).

---

(1) Si può dedurre la ripugnanza de' Romani ad adottare nuovi Numi dai loro dissimili dalla grande difficoltà, che ebbero a ricevere quelli degli Egizj, benchè quei popoli si riputassero *Doctiores, et Sapientiores* d' ogni altro, come assicura Michel'Angelo Causeo. *Rom. Mus.* tom. 2. sect. VI. tab. XI. pag. 80.

(2) Il signor Gio. Clerc nella nota 24. pag. 7. soggiugne: *ex moribus nempe Romanis apud quos ignotis, aut peregrinis Diis sacra facere non licebat;* e Tacito afferma, che a' suoi tempi *cunctasque caerimonias italicis in oppidis, templaque, et Numinum effigies juris, atque Imperii Romani esse. Annal.* lib. III. c. LXXI.

Digitized by Google

61. Ma per meglio conoscere lo spirito di queste adozioni, conviene indagare le cagioni, dalle quali erano mossi i Romani: non era già un vero zelo di Religione, oppure un effetto sincero per le cerimonie straniere, che li determinasse ad abbracciare questi novelli Numi, ma bensì l'insaziabile avidità di arricchire, e la più fraudolenta ipocrisia, per carpire impunemente, col manto della Religione, ai popoli conquistati i preziosi simulacri d'oro, d'argento, o d'altro nobile metallo. E di fatti non venne mai in pensiero a quegli orgogliosi conquistatori di trasportare a Roma il simulacro di Giove Ammone, il quale non risplendeva per ricchi doni, o per gemme orientali. E Lucano, francamente afferma, che soltanto i Numi poveri erano immuni dalle violazioni, e rapine de' Romani. *Phar.* lib. IX. v. 319. et seq.

Pauper adhuc Deus est nullis violata per aevum
Divitiis delubra tenens: morumque priorum
Numen Romano templum defendit ab auro.

Aveva pertanto ragione il P. Ansaldi, allorchè scrisse, che gli Dei peregrini poveri non andavano a genio, nè stuzzicavano punto la divozione del popolo conquistatore del Mondo. *Et ea ratione, solum potuisset illud etiam a Romanorum defendere rapina; nec enim credere fas est, pauperes Quiritibus placuisse Deos.* Op. cit. c. VIII. pag. 101. È quindi facile argomentare, quale fosse la venerazione religiosa de' Romani inverso di queste nuove Deità, quando non avevano altro principio, che un sordido interesse, un desiderio smodato di rapina, ed una politica ingannatrice. Si può calcolare da principj sì poco one-

Digitized by Google

sti, e sì poco religiosi, con quale ardore, e con quale affetto si offerissero da' Romani a questi novelli Numi i loro voti. Si rifletta per ultimo, che la maggior parte de' simulacri, che da' paesi conquistati furono trasferiti a Roma, erano di Numi per lo avanti da' figlj di Quirino adorati, come si rileva dall' enumerazione, che ne fa il lodato Professore di Torino; e se alcuno ve ne fu, a cui non avessero i Romani per l'addietro offerti incensi, non era però molto dissimile dai loro. Non dobbiamo dunque essere sorpresi, se erano in Roma tenuti in pregio, e venerazione questi nuovi Iddii, quando non rappresentavano, che i Numi già adorati, o avevano con questi la più stretta somiglianza, ed affinità.

Benchè in Roma non fossero innalzate pubbliche are a' Numi ignoti, come in Atene; pure non negherò, che alcuni tra' Romani dimostrassero per i medesimi un qualche riguardo, e rispetto. Forse per questa ragione il creduto Albinganese Pedone fa ritornare addietro Germanico per non funestare il riposo delle pacifiche Deità del Settentrione: *De navig. German. per Ocean. Sept.* p. 178.

Et sacras violamus aquas, Divumque quietas
Turbamus sedes?

Ma questa delicatezza non è indizio, nè prova di culto, o di adorazione. Qualunque volta però i Numi stranieri delle nazioni, e provincie soggiogate erano dissimili, ed opposti ai loro, e le cerimonie, colle quali venivano onorati, punto non si confacevano con quelle del culto di Roma; allora, o non se ne permetteva la venerazione, che nelle provincie natie, o se si tolleravano al-

Digitized by Google

trove, tali gravose condizioni, o riserve si ponevano in quelle concessioni, ond' era facile ad ognuno il ravvisare la grande diversità, che passava tra gli Dei di Roma, e gli stranieri tollerati, o permessi. I multiplici, e pressanti regolamenti stabiliti per gli Ebrei, per gli Egizj, e per li Galli nel concedere ad essi la facoltà di esercitare i loro riti, sono una prova chiarissima della verità, che noi ci lusinghiamo d' aver dimostrata.

62. Ciò non ostante bisogna confessare, che tutte le accennate cure, e diligenze non hanno impedito, che talvolta alcuni tra' Romani, amanti di novità, molli, e leggieri abbiano abbracciati, e professati i riti peregrini più acconci a solleticare, ed a favorire il libero sfogo delle loro brutali passioni, e sieno vissuti di poi quasi dimentichi dei proprj. Concederò ancora, che da alcuni Cesari accecati dall' amore del denaro, e dalla superstizione sieno state permesse le unioni per l'esercizio d'un culto straniero. *Superstitio*, così Heineccio, *vel auri sacra fames impulit Principes, ut et exterorum sacrorum causa fieri paterentur.* l. cit. Questa è forse la vera ragione, per la quale gli adoratori d' Iside ottennero la facoltà d'adunarsi a foggia di collegio. Tale cosa non deve sembrare strana a coloro, che conoscono la forza dell' oro, giacchè pur troppo ogni dì si verifica ciò, che Antonio Maria Visdomini diceva nella lettera dedicatoria a' fratelli Adorni. *Venenum in auro bibitur* (1). Queste permissioni, o disordini,

(1) Questa lettera fu premessa dal Vis Domini alla bella, e rara edizione degli Statuti Civili, e Criminali di Genova, fatta in Bologna da Caligola de Bazelerii nell' anno 1498.

Digitized by Google

se così piace ad alcuno chiamarli, siccome provano l' esistenza delle leggi, che li proibivano, così dimostrano, che i Governi ancora meglio architettati non possono prevenire o impedire tutti i traviamenti, e tutti gli abusi, e che non vi è società immune dalla decadenza, ogni qual volta la corruzione de' costumi, e l' amore delle ricchezze divengano dominanti. Le declamazioni di alcuni uomini severi, ed amanti della patria indussero il Governo ad arrestare con nuovi editti il male, e furono perfino talvolta accusati gli Edili d' indolenza, e di negligenza, per non avere con vigore repressi coloro, che introducevano, e praticavano nuove cerimonie religiose. In Tito Livio, e nelle vite de' Cesari si leggono i multiplici editti pubblicati dal Governo per raffrenare simili disordini, e molti ne sono stati illustrati nel decorso di queste ricerche. Se in qualche circostanza sembrarono mute le leggi a pro della patria Religione, ben presto riprendevano nuovo vigore, e se ne procurava con maggior zelo l' osservanza.

Sotto una tale legislazione può facilmente il Lettore immaginare l' accoglimento, che poteva sperare colui, il quale avesse ardito di proporre, che Deità straniere fossero uguagliate alle patrie, e venerate come queste. Io mi figuro, che il popolo pieno di sdegno, e di raccapriccio avrebbe a costui

---

Quest' edizione fuori della Liguria è molto rara, e l'illustre e dotto Bibliografo Audiffredi, che mi ha preceduto nell' impiego di bibliotecario Casanatense, non l' ha veduta, come forse non l' ha veduta il Panzer. Il Soprani, e l' Oldoino hanno ignorata questa, ed altre produzioni del Vis Domini.

Digitized by Google

risposto, come rispose il Console Manlio ad Annio, che proponeva per condizione di pace, che si accordassero a' Latini un Console, e Senatori. *Audi*, diceva il Console sdegnato, rivolto al simulacro di Giove, *audi Jupiter haec scelera, audite jus, fasque peregrinos Consules, et peregrinum Senatum in tuo, Jupiter, augurato templo.* lib. VIII. cap. V.

63. Molti forse non sapranno persuadersi, come i Romani, dispregiatori de' Numi stranieri, fossero poi sì inconseguenti di premettere i riti religiosi dell' evocazione prima che si espugnassero le città nemiche. Una tale obbjezione fu già preveduta, e disciolta dal P. Ansaldi, il quale dimostra, che il rito religioso dell' evocazione non conteneva cosa, che si opponesse al culto patrio di Roma. *Jam vero Dii in oppugnationibus Urbium Romam evocati nullam in Religione mutationem inducere poterant; erant enim delationes illae, novae veluti apotheoses recentium veluti signorum consecrationes. Communes enim erant aliquando, qui evocabantur Dii; denique suprema ab potestate in urbem admissi, Romani evadebant, ac proprii. Illis immo in legibus, quibus peregrinis caeremoniis populus interdicebatur, non omnia peregrina sacra vetabantur, sed illa modo, quae receptis cum Religionibus, cum receptis moribus componi haud viderentur posse, aut quae novitatem saperent, ac immanitatem.* op. cit. c. VIII. p. 129. Dalle parole del dotto Profess. si può facilmente conoscere, quali fossero i Numi nelle evocazioni dai Romani adottati, e quelli, a' quali non avranno accordato un tal onore; e perchè gli uni sieno stati decorati della Romana cittadinanza, e gli altri onninamente esclusi.

Digitized by Google

64. Ho accennato poc'anzi, che i Romani non erano soliti ad usare un' eguale condescendenza a quelle Religioni straniere, che avevano Deità, e riti opposti a quelli di Roma. Sarà bene, che io ne adduca alcune prove così di volo, e ponga fine ad un paragrafo divenuto forse soverchiamente prolisso. La storia c'insegna, che se per avventura nelle provincie conquistate da' Romani si adorassero Numi opposti a quelli del Campidoglio, o vi si praticassero cerimonie, che potessero alterare, o deturpare quelle, che si costumavano nella città dominante, si disprezzavano, e si abborrivano. Quest' avversione era propria sì de' Romani, che di tutte le nazioni, se creder si deve a Filone. *Ab oriente sole ad cadentem regio omnis*, così l' Ebreo scrittore, *natio, civitas a peregrino jure abhorrent, patriarumque legum eam demum comprobationem arbitrantur et amplificationem, si alienas contemnant. Id tamen nostris non accidit.* lib. II. *De Vita Mosis* t. 2. Op. pag. 137. Io lascerò, che il Lettore giudichi a suo piacimento della moderazione degli Ebrei, tanto decantata da Filone. È però certo, che i Romani, ed i Greci procuravano con ogni maniera di far credere ai popoli, che la Religione da essi professata non differiva di molto da quella de' loro nuovi padroni (1); e così li disponevano ad abbracciare volenterosi il culto de' loro conquistatori. Que-

(1) Questa verità è stata osservata da Warburton nella celebre opera della divina legislazione di Mosè, e confermata con queste parole da Mosemio. *Mais dans la suite des tems les Grecs et les Romains eurent une Religion aussi ambitieuse que leur politique, ils volurent qu'elle fût uni-*

Digitized by Google

sta condiscendenza non impediva, che varj scrittori si prendessero giuoco de' Numi stranieri, gli schernissero, e che il popolo applaudisse, ed encomiasse i primi Maestrati, ed i Sovrani per l' abborrimento, che a quelli dimostravano; osserverò soltanto, che se gli Dei peregrini permessi erano tenuti in sì poco pregio dai Sovrani di Roma, quale venerazione poteva aversi per i medesimi da un popolo fanatico, e superstizioso! Un luminoso esempio del poco conto, che si faceva delle Religioni straniere, quantunque non molto dissimili dalla mitologia Romana, si ha nella risposta, che diede Trajano a Plinio, che gli chiedeva, se doveva permettere a quei di Nicomedia, che trasferissero il simulacro *Matris Magnae* da un tempio antichissimo, che minacciava rovina, in un altro più comodo, e forse più magnifico. Il Preside, ignorando quali fossero i riti proprj della dedicazione de' templi di que' di Nicomedia, dimandava come avesse a contenersi. L' Imperatore gli rispose, che un suolo straniero non era capace di dedicazione. *Nec te moveat, quod lex dedicationis nulla reperitur, cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis, quae fit nostro jure.* l. x. *Epis.* 50. In quale disistima dunque esser doveano le Religioni straniere, se i templi delle città soggiogate per decisione di Trajano, benchè innalzati agli Iddii di Roma non erano capaci di dedicazione!

---

verselle; ils prétendirent que leurs Dieux, quoique sous différens noms, étaient les mêmes que ceux des autres nations; et en conséquence, ils donnèrent à ceux-ci les mêmes noms, sous lesquels ils honoraient les leurs Hist. Eccl. t. 1. liv. 1. P. 1. ch. 1. P. VIII. pag. 24. Yverdun 1776.

Digitized by Google

Conviene però confessare esser talvolta accaduto, che gli uomini di Stato, i Sacerdoti, ed i Magistrati abbiano dovuto, per giuste ragioni, frenare, e contenere il loro mal talento contro ai seguaci de' riti peregrini, e che le circostanze politiche talvolta gli abbiano sforzati a tollerarli nella stessa Roma: *Tamen*, sono parole di Walch, *cum non impediri, nec ab ipsa urbe coerceri posset cultus peregrinus omnis*, presero forti misure, *ne peregrina sacra obessent patriis, aut ea tollerent. Hinc vera, et certa est, quam in permittendis suis civibus sacris peregrinis observant Romani, lex, ut liceret illis numina aliena colere cum Romanis, numquam illa sine his.* loc. cit. pag. 24. È cosa dunque manifesta, che appresso i Romani si osservò sempre una gran differenza tra i Numi patrj, ed i peregrini permessi, nè si tollerarono giammai questi ultimi, se non dopo aver prese tutte le provvidenze necessarie, affinchè non apportassero nocumento a quei di Roma.

Digitized by Google

CAP. XII.

Il Governo di Roma nel permettere l'esercizio de' culti stranieri, tali condizioni vi apponeva, che dimostravano la servitù, in cui erano tenuti.

65. È cosa a tutti notissima, che sì il Governo di Roma, che il popolo riguardarono sempre la Religione dello Stato, come l'oggetto principale, e più importante. *Majestas primo Deorum est*, così il Boemero appresso il Gutero nella diss. *De Majestate Imp. Magist. major.* c. 1. P. II. not. F. pag. 5. *Halae Magdeb.* 1715. Ed in fatti non furono essi giammai indifferenti ogni qual volta pervenne alla loro cognizione, che si esercitava privatamente, o pubblicamente un culto non autorizzato, il quale ne' riti, ed insegnamenti colpiva la Religione dello Stato, e ne minacciava il rovescio, e la distruzione. Che se la politica talvolta richiedeva, che qualche Religione, perchè patria, si tollerasse in alcune provincie dell'Impero, e se ne permettesse il libero esercizio, allora si prendevano adeguate misure, si davano ordini rigorosi, e si dettavano tali condizioni, che fossero valevoli ad impedire, che per verun modo non venisse alcuno allontanato dal culto de' Numi Romani. Certamente la condotta tenuta dagl' Imperatori più illuminati, dimostra, che tale fu la loro massima di governo. Una prova di questa verità si ha nelle lettere di Plinio a Trajano, e nelle risposte di questi al Preside della Bitinia. Quel rinomato Imperatore non avrebbe certamente

Digitized by Google

in alcun modo applaudito agli ordini dati dal suo legato contro a' Cristiani, se non fosse stata massima di Stato, che si dovevano con tutto l'impegno sostenere i Numi del Campidoglio, ed impedire l' esercizio d' un culto, che distoglieva i popoli dalla venerazione degli Dei. Difatti il legato si compiaceva, perchè dopo la pubblicazione del suo editto l' affluenza de' popoli a' templi era maggiore, maggiore lo smercio delle vittime, e più frequenti i sacrifizj.

66. Questa verità benchè si deduca qual corollario necessario delle cose accennate; pure non sarà cosa affatto superflua illustrarla con nuovi documenti, e porla nel suo maggior lume. Per non ripetere inutilmente gli editti già riferiti, io mi propongo soltanto d' indicare quelli, che si pubblicarono dai Cesari contro alle Religioni patrie, che differivano o nella credenza, o nelle cerimonie dall' idolatria di Roma, affinchè si conosca in qual servitù fossero queste tenute.

Tre furono le principali Religioni patrie professate nelle provincie dell' Impero Romano, che si discostavano ne' dogmi, e nelle pratiche da' riti di Roma. La Religione Giudaica, quella degli Egizj, e quella dei Druidi. Le due ultime, benchè idolatre, erano non pertanto differenti dal Gentilesimo di Roma ne' Numi, nelle pratiche, e nelle cerimonie. La legge Mosaica era diametralmente opposta in tutto all' idolatria, che essa riprovava, e rigettava come il maggior de' misfatti. Non contenti i Cesari di proibire i Collegj, e tutte le associazioni per l'esercizio di questi strani riti, procurarono altresì di distruggerli tutte le volte, che credettero poterlo fare senza pericolo, e senza tema d' un esito infelice. Così Claudio abolì onninamente la

Digitized by Google

Religione de' Galli, che Augusto aveva interdetta ai soli cittadini del Romano Impero. n. 42. Se gli altri Imperatori non esterminarono egualmente la Religione Giudaica, e quella degli Egizj, non si creda già, che fosse un effetto di benevolenza spontanea, ma bensì d' una decisa impossibilità. Imperciocchè sapevano bene quanto gli Egiziani (1), e principalmente gli Ebrei, fossero attaccati alle patrie loro religiose costumanze, e con quale esemplarità, e costanza si assoggettavano a tutte le pratiche penose da quelle prescritte. Ma se questi riflessi politici indussero i Cesari a non proibire nell' Egitto, e nella Giudea la Religione da quei popoli professata, non impedirono però Tiberio dallo sbandirla da Roma. Un tale avvenimento è riferito da Tacito, e da Svetonio. Il primo dopo aver narrato nel secondo lib. degli Annali. c. LXXXV, che il Senato ad instanza di Tiberio aveva repressa la scostumatezza delle donne Romane, *libido fœminarum coercita*, racconta, che con altro editto passò quell' Imperatore ad esiliare da Roma i seguaci dei riti Mosaici, e d' Iside, quantunque sì gli uni, che gli altri professassero un culto patrio. *Actum et de sacris Ægyptiis, Judaicisque pellendis; factumque patrum consultum, ut quatuor milia libertini generis ea superstitione infecta, quis idonea aetas, in Insulam Sardiniam veherentur, coercendis illic latrociniis, et si ob gravitatem caeli interissent, vile damnum: cæteri cederent Italiam, nisi certam ante diem pro-*

(1) Si possono vedere le prove del grande attaccamento degli Egiziani ai loro riti religiosi in Winkelmann, e negli Scrittori citati da Fea nelle note del tom. 2. *della Storia dell' arti del disegno.* P. VI. IX. X. del c. del lib. II.

Digitized by Google

fanos ritus exuissent (1). Svetonio riporta altre circostanze da noi accennate al n. 42., che sempre più comprovano il sommo rigore, con cui si procedeva contro i seguaci de' riti stranieri. E quantunque le parole del Segretario d'Adriano intender si vogliano col Casaubono solamente de' Cittadini Romani fatti Ebrei, non lasciano però d'appalesarci l'infelice condizione delle Religioni straniere in Roma (2).

Un divieto sì rigoroso, e severo contro a quelli, che professavano i riti Mosaici, e le religiose cerimonie d'Iside, e Serapide, è una chiara prova della servitù, in cui erano tenute le Religioni straniere, benchè patrie, ogniqualvolta non si combinavano colle idee religiose de' Romani (3). Quan-

---

(1) *In omni*, dice Mureto nel comentare le parole di Tacito, *Republica bene instituta summo studio provisum est, ne inter cives esset varietas Religionum.* È certo un gran vantaggio l'uniformità tutte le volte, che si può ottenere senza violenza e disordini, e senza porre a pericolo lo Stato.

(2) Questa persecuzione de' Giudei è anche accennata brevemente dallo storico Giuseppe. *Antiq Jud.* lib. XVIII. c. III. P. V. pag. 879.

(3) Si devono correggere come poco esatti tutti quei Filosofi, che ne' loro scritti esaltano, e commendano la tolleranza illimitata de' Romani. Se questi Signori avessero avvertito, che il Dodoweilo, benchè eruditissimo, e dotto, è nondimeno più fiate *in paradoxa ridicula prolapsum*, come scriveva il Leibnizio a Gio Alberto Fabriccio nella lettera 162 del tom. I. *Epist.* pag. 160. *edit. a Christ. Kertholto Lips.* 1734., e che lo Zimmermanno, il Mosemio, ed il Gibbon non furono immuni da errori, e da contraddizioni, forse non sarebbono stati sì facili a scrivere, che i Romani accordavano ad ognuno una libertà senza limite in materia di Religione.

Digitized by Google

tunque io non sia lontano dal credere, che questa proibizione fosse anche un ripiego della tetra politica di Tiberio, suggerito dalle circostanze per procacciarsi l'amore de' popoli giustamente irritati per la morte di Germanico. La Storia somministra altri esempj di Despoti, che per calmare lo sdegno de' sudditi, affettarono zelo, ed amore per la patria Religione, e mostrarono il maggior impegno, perchè fossero osservate le sacre antiche leggi.

67. Non moverò certamente lite a quelli, che pretendono, che la condotta politica de' Romani coi settatori de' Numi stranieri non sia sempre stata uniforme, e costante. La condiscendenza di alcuni Cesari, che si allontanarono dalla severità degli altri, non è una prova della rivocazione delle leggi, le quali furono sempre nel loro vigore, quantunque gli ordini degl' Imperatori ne mitigassero una qualche volta il rigore, e la severità. È altresì vero, che sì i Cesari, che i popoli si dimostravano più pieghevoli, e benevoli con coloro, i quali professavano l'idolatria, benchè in molti punti differisse dal Gentilesimo di Roma. Un esempio singolarissimo di ciò l'abbiamo nel culto d'Iside, e Serapide, che più volte sbandito da Roma, vi fu poi in seguito liberamente professato, ed i seguaci di questo ottennero anche la facoltà di formare un Collegio, come si raccoglie dall' inscrizione riferita dal Reinesio, *Inscr. Class. XIV.* 171. Ma gli Egiziani, oltre d'essere idolatri come i Romani, non condannavano i Numi del Campidoglio, nè si dimostravano difficili a venerare quelli, che andavano più a genio degl' Imperatori, tanto più se questi si prendevano il pensiero di far formare i simulacri secondo il loro costume. Questa è la ragione, per cui Adriano fece scolpire le statue

Digitized by Google

d' Antinoo in una positura diritta colle braccia distese, e pendenti, ad imitazione delle antiche figure egizie, acciocchè fosse più facilmente adorato da quei popoli, come osservò il Winkelmann op. cit. lib. II. c. I. P. IX. pag. 72. (1).

68. Per lo contrario il Governo, ed il popolo non davano giammai indizio di condiscendeuza, e facilità, allorchè si trattava d' una Religione straniera, la quale non soffriva in modo alcuno le profane Deità, e non divinizzava le brutali passioni; ed ecco la causa, per la quale gli Ebrei, quantunque muniti di tanti editti a loro favore, furono nondimeno esposti sovente a gravi disturbi, a molestie infinite per parte de' Popoli, e de' Magistrati. Siccome il culto Giudaico era totalmente opposto all' idolatria sì ne' dogmi, che nella morale, e ne' riti, così il Popolo gli odiava sommamente, e li perseguitava non curando i rescritti favorevoli dei Principi, che erano lontani, o che erano passati nel numero dei più. Pertanto non a torto Niccolò Damasceno si lagnava nell' orazione recitata ad Agrippa, che i suoi nazionali fossero inquietati da' popoli dell' Ionia per la professione del Giudaismo, quando alle altre nazioni non s' imputava a colpa l' attaccamento, che portavano alla propria loro Religione. Perchè dunque, diceva egli, si fa un delitto agli Ebrei, se sono attaccati ai riti Mosaici? Non è forse vero, che tutti i popoli preferiscono la patria Religione a qualunque siasi cosa? *Si quis autem eos interroget utrum horum malint sibi eripi*

(1) I popoli dell' Egitto, le più cospicue città della Grecia, e dell' Asia alzarono templj, coniarono medaglie, formarono sacri boschi per onorare Antinoo, e procacciarsi per tal guisa la benevolenza d' Adriano.

Digitized by Google

vitam, aut patrios ritus, pompas, sacrificia, et festa, quae Diis suis in honorem adhibentur; probe novi, quod omnia potius perpetienda esse ducunt, quam ut aliquid ex institutis patriis imminui sinant. Presso Giuseppe, *Antiq. Jud.* l. XVI. c. II. P. IV. p. 787. Non fu contento l'Oratore dell' esposta ragione, ma volle altresì aggiugnere i varj editti, co' quali fu permesso da' Romani ai Giudei il libero esercizio della propria Religione nelle provincie dell'Impero. *Possumus, et de iisdem* (editti) *S. C., et tabulas in Capitolio positas recitare.* loc. cit. p. 789. Agrippa dopo aver udito le giuste doglianze, e ragioni de' Giudei, comandò, che in appresso fossero osservati gli editti, che erano stati pubblicati in loro favore. *Quoniam vero tantum postulant, ut quae prius acceperint, rata maneant, se confirmatum dare, ut nemo illis injuriam faciat instituta sua observare perseverantibus*, loc. cit. P. V. p. 790. (1). I riti sacri praticati dagli Ebrei erano quelli, che non andavano a genio dei popoli dell' Ionia, nè d' altra colpa, al dir del Damesceno, gli accusavano, se non di voler esercitare i riti Mosaici fuori della natìa provincia. *Sed eo se tegebant*, così lo Storico Ebreo, *quod dicerent Judaeos ipsorum finibus uti, et in eo nunc injurios esse.* l. c. P. V. pag. 789.

Dalle cose sin quì dette parmi, che con tutta

(1) Non erano anni, ma secoli, che gli Ebrei soggiornavano nelle provincie dell' Impero. Federico Gronovio stabilisce l' epoca delle loro emigrazioni appresso le estere nazioni dopo il viaggio d' Alessandro Magno a Gerusalemme, *Notae ad Joseph.* p. 44., onde dovevano aver contratta co' popoli una certa familiarità, per la quale non dovevano essere sì contrarj ai loro riti.

Digitized by Google

chiarezza se ne possa dedurre questa verità essere cioè stata opinione universale de' Popoli, e stabilimento di politica legislazione, che i riti sacri delle nazioni, diversi da quei di Roma, e dello Stato, non potessero esercitarsi fuori delle natie provincie, senza una particolare, e speciale permissione del Governo, e con quelle condizioni, e pesi, che piacevano ai Magistrati d' imporre (1). Non deve pertanto parere cosa strana, se i Cristiani professando una nuova Religione non patria, e tanto opposta nella dottrina, e nelle pratiche al culto superstizioso delle nazioni, riputato dalla stessa empio, ed assurdo, abbiano incontrati per il corso di tre secoli tanti travaglj, molestie, e persecuzioni, e moltissimi abbiano sofferta una morte gloriosa. Aveva quinci ben ragione S. Ambrogio, allorchè scrisse a Valentiniano Augusto, che la Cristiana Religione non s' era altrimenti propagata, che *per injurias*, *per inopiam*, *per supplicium*, *Epis.* XVIII. cl. I. n. II. col. 835. t. 2. op. *Par.* 1690.

69. Benchè però talora il Governo abbia accordato ad una qualche provincia il libero esercizio d'una Religione straniera, ed abbia estesa ancora una tal concessione per tutto l' Impero, pure a gran partito s'ingannerebbe colui, il quale credesse, che i seguaci di questa Religione godessero una libertà eguale a quelli, che professavano i riti patrj di Roma.

Certamente i primi non erano ammessi al godimento di que' privilegj, de' quali erano arricchiti

(1) Gli Ebrei conoscendo, che gli editti particolari non erano rispettati fuori delle provincie, per le quali erano fatti, altri generali se ne procurarono per potere ovunque professare i proprj riti.

Digitized by Google

i secondi. La storia del popolo di Dio presenta delle prove chiarissime per arguire la grande differenza, che i Romani facevano tra una Religione tollerata, ed universalmente permessa, e quella dello Stato. Una prova di ciò tra le tante si ha in Giuseppe, il quale racconta, che Cajo Cesare permise, che *Hyrcanus Alexandri filius, et pariter, ac ipse ejus filii, Pontifices et Sacerdotes fiant Hierosolymorum totiusque gentis, eodem jure rituque quo et majores eorum Sacerdotium tenuerunt.* lib. XIV. c. X. n. 4 pag. 704. E altrove riporta come un' azione di particolar benevolenza del Preside Vitellio inverso gli Ebrei di aver loro rimesso, arrivato che fu in Gerusalemme, l'imposizione sui frutti venali. *Vectigal fructuum venalium Hierosolymis in universum remisit, et stolam Pontificis, cum omni ejus ornatu passus est in templo, ut olim a Sacerdotibus adservari.* lib. XVIII. c. IV. n. 3. pag. 880. Se il Governo ordinava quali esser dovevano i Sacerdoti, e se i Presidi volgevano i loro pensieri, e le loro cure alla stola, ed alle vesti sacerdotali, che sono sì poco connesse col civile regime dei popoli, e facevano ciò in un paese, in cui la Religione Giudaica era patria; possiamo argomentare a quali severe inspezioni, ed umilianti sommessioni sarà stata sottoposta nelle provincie, dove non era patria, ed era soltanto tollerata per una particolare indulgenza de' Principi, e de' Magistrati.

Il più volte lodato Lardener nel cap. III. del lib. I. dell' op. cit. imprende a fare un' esatta ricerca *de Statu Judaeorum extra Judaeam*, e dopo aver dimostrato, che gli Ebrei ancora prima della distruzione di Gerusalemme erano ovunque sparsi nell' Impero Romano, e che ne' paesi ove

Digitized by Google

s' erano stabiliti, avevano lungo le sponde del mare, o de' fiumi dei luoghi separati per l'esercizio dei loro riti, che si chiamavano *Proseuche* (1); passa quindi a ricercare, se la scelta di questi luoghi fosse libera ne' Giudei, o piuttosto un dovere ad essi imposto da un regolamento del Governo. Lo Scrittore Inglese lascia indecisa questa questione. *Quaeri vero potest, num haec consuetudo ex ipsorum optione pependerit, an potius mandato Magistratus Gentilis debeatur, qui eos extra urbium portas cultu sacro fungi jusserit.* pag. 191. Non vorrei essere creduto troppo ardito, se sopra la cagione d' una tale costumanza, che Lardener lasciò indecisa, oso proporre alcune conghietture, per le quali m'induco a sospettare, che non fosse effetto di libera elezione questa consuetudine. Ognuno darà alle stesse quel valore, che crederà poter loro convenire. Certamente uno stra-

(1) Le Proseuche si possono assomigliare agli atrj delle Basiliche, ed a' Chiostri de' Monasterj; ed ecco il perchè Giovenale rimbrottava gli Ebrei nella Sat. XIV. v. 97.

nil praeter nubes et caeli Numen adorant.

Il dotto P. Bertucci nell' elegantissima continuazione della storia dell' antico testamento del P. Corsi, di cui io conservo il MS. autografo, paragona le proseuche agli oratorj, e le sinagoghe alle basiliche de' Cristiani: le prime si trovavano dovunque erano Ebrei; non però le seconde, *Proseucha nusquam aberat, ne ab urbeculis quidem, aut pagis*, come avverti l'erudito Simmaco Mazochi, *Spicil. Bibl.* t. 3. diss. II. *ad act. Apost.* XVI. v. 13. pag. 292, ed osserva, che non cominciarono a confondersi le une colle altre, che a' tempi di Teodosio. S' ingannò certamente il celebre P. Bernardo Lamy allorchè scrisse essere la stessa cosa le proseuche, che le sinagoghe: *unde nomen latinum Proseucha pro Synagoga. Com. in Har. et Conc. Evang.* lib. II. c. XI. v. 9-15.

Digitized by Google

niero, che facria il viaggio d'Il'Europa, per quanto suppor si voglia poco istruito, non potrà giammai persuadersi, che gli Ebrei abitino rinchiusi nei ghetti per loro piacere, e diporto; ma si persuaderà di leggieri, che questi luoghi sieno ad essi assegnati per disposizione delle leggi. Così io non mi so indurre a credere, che i figlj dell' infelice Nazione eleggessero volontariamente nelle provincie dell'Impero Romano le sponde del mare, e dei fiumi per edificarvi le loro Proseuche, tanto più, che questa costumanza fu universale sotto i Romani; e S. Paolo, che soleva fare le sue preghiere nei luoghi d'orazione destinati agli Ebrei, arrivato a Filippi, ed a Tiro, si portò *ad flumen, et ad litus*, per pregare, come si legge negli atti degli Apostoli c. XXI. vers. 5., et cap XVI. v. 13. Onde Tertulliano nel lib. I. *ad Nationes* n. XIII. accenna questa invariabile consuetudine dei Giudei, come una di quelle, per cui differivano dai Gentili. *Judaei enim festi, sabbata, et cœna pura, et Judaici ritus lucernarum, et jejunia cum azymis, et orationes littorales*, si notin bene queste parole, *quae utique aliena sunt a Diis vestris.* Non vedo la ragione per cui i Giudei, tenacissimi perfino allo scrupolo di tutte le loro costumanze, fuori della Palestina preferissero capricciosamente ai monti, come avevano praticato i loro maggiori (1), le rive del mare, e de' fiumi. Si com-

(1) Le Proseuche nella Palestina erano costrutte sopra i monti, come hanno osservato il P. Bertucci nella storia MS. sopra cit., ed il Mazochi. *Apud antiquos*, dice questi, *autem Judaeos Proseuchae ferme in montibus, aut editioribus coenaculis instituebantur, quantum quidem assequi poterant.* loc. cit. pag. 273. Un tal costume sussisteva ancora nella Palestina a' tempi degli Apostoli.

Digitized by Google

prenderebbe piuttosto il motivo di questa diversità, se le Proseuche, in vece d' esser luoghi destinati all' esercizio della Religione, fossero state innalzate per la comodità del traffico, e del commercio (1).

Ora siccome le leggi Romane avevano provveduto, acciocchè la maestà del popolo Signore dell' universo non fosse violata neppure nella persona di qualunque cittadino, così a me sembra verisimile, che abbiano ordinato agli Ebrei di scegliere per l' esercizio de' loro riti luoghi solinghi, e fuori di città, affinchè colle cerimonie Mosaiche non si contaminasse, giusta la loro credenza, il sacro culto de' Numi del Campidoglio, e non fosse profanata la Religione dello Stato. Per questa ragione il Magistrato di Sardi comandò agli Edili

---

(1) È cosa indubitata, che le Proseuche erano i luoghi destinati all'esercizio della Religione Giudaica, e si facevano in quelle le pubbliche preghiere, si chiedevano le elemosine per i poveri ec., onde il comentatore di Giovenale fa la seguente nota al v. 296 della Sat. III.

. . . . . *in qua te quaero Proseucha!*

Hic vero (*Proseucha*) *ponitur pro loco, ubi stipem rogant mendici.* Gli Ebrei avevano anche fuori della Palestina delle sinagoghe, ma in piccol numero, come si raccoglie da Filone *adv. Flac.* t. 2. op. pag. 520. La mancanza di queste anche nelle città più riguardevoli dell' Impero non saprei decidere se nascesse o dalla mancanza de' dieci maestri dediti allo studio delle leggi, e delle Divine Scritture, oppure da una particolare disposizione del Governo. Maggior difficoltà dovevano avere i Romani ad accordare la licenza di costrurre le Sinagoghe, giacchè in queste non solo si praticava tutto ciò, che si faceva nelle Proseuche, ma si esercitavano ancora alcuni atti d' autorità. *Nam judicia*, dice Mazochi, *poenarum irrogationem et alia potestatis munia in Proseuchis exercita nusquam reperio.* L. cit. P. II. pag. 292.; si veda anche Natale Alessandro *exp. lit. et mor. Evang.* t. 1. c. X. v. 15.

Digitized by Google

di assegnare ai Giudei un luogo separato per l'esercizio dei riti Mosaici *Sed. et locus illis separetur a Magistratibus ad edificandum.* In questa deliberazione il Senato di Sardi non fece, che uniformarsi ai decreti del Senato di Roma pag. 23. Quindi, ripiglio, se quando da' Romani fu restituita agli Ebrei la libertà, e le loro leggi, si ordinò, che fosse agli stessi assegnato un luogo separato, in cui potessero attendere alle pratiche, e a' doveri imposti dalla loro Religione; ed altronde si osserva, che costantemente edificarono le loro Proseuche lungo il mare, ed i fiumi, è forza conchiudere, che tai luoghi gli venissero designati dai Magistrati per un regolamento generale del Governo. In conformità di quest' ordine il Senato d' Alicarnasso prescrisse agli Ebrei *Proseuchas facere ad mare.* pag. 23.

I Romani forse appresero da Alessandro Magno, e da' suoi successori la consuetudine di assegnare agli Ebrei un luogo solingo, e rimoto per l'esercizio dei riti Mosaici. Una tal cosa sembra indicata da Giuseppe con queste parole: *Idemque illis honor constabat etiam apud Alexandri successores, qui et locum illis proprium assignarunt, ut puriorem haberent vivendi rationem magis ab alienigenarum admistione liberatam ..... postquam etiam Romani in potestatem suam redegissent Ægyptum, neque Caesar Primus, neque successorum ejus quisquam honores, quibus Alexander Judaeos impertiit, minuere substinuit. De bello Judaic.* lib. II. c. XVIII. n. 7. t. 2. pag. 199. (1). Ad onta di quanto dice lo Storico

(1) Tra le varie concessioni vi saranno state anche comprese le feste nell'isola del Faro, delle quali parla Filone.

Digitized by Google

appassionato, non è certamente credibile, che fossero agli Ebrei assegnati tali luoghi per contrassegno di stima, e d'onore, ma piuttosto per sottrarli agl'insulti de' popoli, o per tenerli nella servitù, o finalmente per impedire, che facessero proseliti tra Gentili (1), rendendoli oggetto di scherno, e di derisione. Nè forse diversa era l'opinione, che delle loro Proseuche aveva Filone, quando si lagnava, che tolte queste non rimanevano più a' suoi fratelli *sacra loca, ubi declararent gratitudinem. Adver. Flaccum.* tom. 2. op. pag. 524. Porrò fine a queste mie riflessioni con una testimonianza del Vossio riferita dal Gronovio nella prefazione, la quale mi sembra molto

---

Ad hanc aetatem annuae feriae magno conventu, et celebritate aguntur in Pharo insula. De vit. Mos. lib. II. p. 140. Queste feste furono permesse da Tolomeo Filadelfo in rimembranza del glorioso, e lieto avvenimento della versione de' Libri santi, quando si ami credere per vera la storia d'Aristea, se non nelle circostanze, colle quali fu sfigurata, almeno nella sostanza del racconto. I soli Ebrei Ellenisti saranno intervenuti a simili feste, mentre la Sinagoga è giunta *ad esecrare* (una tale versione) *a segno di constituire un giorno di pubblico digiuno, e lutto in detestazione dell'ardimento di coloro, che profanato avevano, come essi pensavano, que' santissimi libri col tradurli in una lingua straniera.* Sono parole del dotto, e pio P. M. Bertucci. Op. cit. tom. v. P. XVII. an. del mondo 3727.

(1) Il timore de' popoli, ed una prudente riserba, erano forse i motivi, che inducevano gli Ebrei a pregare con voce sommessa. Il perchè Orazio nell'ep. XVI. del lib. I. diceva:

Labra movet metuens audiri . . . . .

e Persio nella satira V. vers. 184. ripeteva:

Labra moves tacitus, recutitaque sabbata palles.

Digitized by Google

acconcia a provare, che soltanto per concessione del Governo gli Ebrei potevano radunarsi a pregare alle rive del mare, e de' fiumi. *Judaeis licentia a Romanis conceditur, ut ritu patrio preces fundant litorales.* Questa permissione, che i figliuoli d' Israello chieder dovevano al Governo, per poter fare le loro orazioni lungo le sponde del mare, e de' fiumi, non è forse un indizio assai chiaro della servitù, in cui era tenuta la loro Religione, quantunque tollerata, e permessa?

70. Ma qualunque si fosse la vera ragione, per cui gli Ebrei sparsi nell' Impero Romano, vicino ai lidi soltanto esercitar potevano i loro riti, non si potrà però giammai negare, che il Giudaismo non fosse di condizione assai inferiore alla Religione dell' Impero. Oltre il dovere di ricorrere al Governo per ottenere la facoltà di professare la loro Religione, sembra altresì, che, secondo Filone, fossero da Maestrati determinate quelle cerimonie, delle quali si permetteva loro l' esercizio. *Si enim*, diceva egli, *rituum permissorum nobis facultatem despexerimus.* Questi riti permessi non sono forse un argomento per dedurre, che i suoi nazionali non godevano d' una piena libertà (1)! *Extrema pœna*, prosiegue, *digni erimus, non referentes integram, et plenam gratiam.* E non

(1) I Giudei nella stessa Palestina erano assoggettati all' osservanza d'alcune leggi per l'esercizio delle loro cerimonie religiose, ed il Sommo Sacerdote non poteva, al riferir di Giuseppe, adunare il Sinedrio, se prima non ne otteneva la facoltà dal Preside Romano. Si veda Mamachi op. cit. lib. II. c. II. p. II. n. 2. t. 2. pag. 257., e l'*antiq. Christ.* lib. II. c. I. p. II. p. 109. Potrebbe sospettarsi, che i Romani

Digitized by Google

sarebbe forse cosa ridicola il farsi carico di rendet grazie per lo godimento d' un benefizio, qualora fosse a tutti comune? *Quod si, cum liceat istud, a legibus propriis obsequimur, ab Augusto quoque approbatis.* E perchè finalmente farle approvare da Augusto, se per legge, e consuetudine fosse stato lecito ad ognuno professare la propria Religione, e professarla nella sua integrità? Dopo tutto ciò conchiudeva Filone: *quid nostrum parvum magnumve sit delictum non video. Nisi quis vitio vertat, quod non lubente animo delinquamus, nec a ritibus nostris* desiscamus. loc. cit. t. 2. p. 524.

Ma il giogo imposto da' Romani a' seguaci de' riti Mosaici non si limitava soltanto nell' obbligarli a chiedere la licenza per l' esercizio della propria Religione, ma li sottoponeva ad altri pesi gravissimi. Primieramente era proibito a chiunque si sia far lascito, o legato alcuno alle Sinagoghe, o Proseuche degli Israeliti; e quantunque Marco Aurelio abbia in seguito permesso di fare legati a pro di tutti i Collegj approvati (1); questa concessione però non comprendeva gli Ebrei, come dichiarò Antonino Caracalla scrivendo ad A. Clau-

---

anche nell' accordare un novello Nume alle Nazioni straniere prescrivessero il modo, con cui doveva esser onorato, come s' inferisce da ciò, che narra Tacito di quei di Candia, che dimandarono a Tiberio *Simulacrum Divi Augusti. Factaque Senatus Consulta, quis multo eum honore modus praescribebatur. An.* lib. III c LXVIII.

(1) Di questa concessione di Marco Aurelio fa cenno il Giureconsulto Paolo, allorchè scrisse: *Quum Senatus, temporibus divi Marci permiserit Collegis legare, nulla dubitatio est, quod si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur. Lib.* XX. *De Reb. dub.*

Digitized by Google

dio Trifonio: *Quod Cornelia Salvia universitati Judaeorum, qui in Antiochensium civitate constituti sunt, legavit, peti non possit.* lib. 1. c. *de Jud.*

Alcuni Cesari trattarono sì duramente gli Ebrei, che giunsero perfino a proibire loro di circoncidere i proseliti del Giudaismo, sebbene la circoncisione fosse il segno distintivo della loro alleanza con Dio, e protestativo della loro fede, e della loro Religione (1). Di più si ordinò, che le primizie non fossero da essi offerte al Signore, ma agli uomini, quantunque, oltre il dovere, che ad essi imponeva la legge, e la ragione, vi fossero anche costretti da un particolar voto. *Neque enim*, con tutta ragione diceva Filone, *consentaneum est prima rebus creatis dare, secunda vero Deo, qui dedit, offerre. Est enim ista divisio vitio danda pro ordine confusionem inducens. Fragm.* t. 2. pag. 668.

Ma la gravezza più d'ogni altra insopportabile (2) si era quella di costringerli a pagare un tributo per l'esercizio della propria Religione. Questo fu eccessivamente accresciuto da Domiziano in modo, che parve perfino duro, e barbaro agli stessi Gen-

---

(1) Sono notissime le cure, che si prendevano alcuni sgraziati Ebrei per isvellere da' loro corpi il segno della circoncisione, e sfuggire l'onta di comparire negli spettacoli quai figli di Abramo. Possono vedersi oltre a Cornelio Celso *de Med.* l. VII. c. XXV. p. 126 *retro in Aed. Aldi, et Andreae Asulani* 1528., i Sacri Espositori al v. 18. del cap. VII. della lett. prima ai Corin., ed al c. 1. v. 16. del primo lib. de' Mac.

(2) Essendosi lagnati gli Ebrei a Pescennio degl' insopportabili tributi, a' quali erano sottoposti nella Palestina, questi rispose loro, al riferir di Sparziano, di voler ancora *aerem vestrum censere.*

Digitized by Google

tili, come scrive Svetonio. Questi, dopo aver accennato lo scialacquamento, e le ruberie infinite di quel mostro, soggiugne: *Praeter caeteros Judaicus Fiscus acerbissime actus est: ad quem deferebantur, qui veluti professi Judaicam intra urbem viverent vitam, vel dissimulata origine imposita genti tributa non perpendissent.* c. XII. Doveva essere ben esorbitante questo tributo, se si giunse persino ad encomiare l'Imperatore Nerva, perchè lo moderò, e pose un freno agli avidi esattori, i quali obbligavano i Giudei a pagare oltre il giusto voluto dalle leggi. *Judaici fisci calumnia sublata*, come si legge nel rovescio d'una medaglia di quell'Imperatore. Gli Ebrei furono suggettati a questo tributo fino da' tempi di Tito, come crede lo Spanhemio, oppure, come altri vogliono, sino dall'epoca, che la Giudea divenne provincia romana. L'Oudendorpio conferma colle seguenti parole l'opinione dello Spanhemio: *Et ex Xiphilino liquet*. pag. 748. . . . . , *eversis Hierosolymis, Judaeis, qui patrios ritus servare vellent, tributum impositum fuisse*, nella nota al cit. cap. di Domiziano. Dover pagare un oneroso tributo per poter adempiere i doveri della propria Religione, non è forse un argomento evidente della penosa servitù, in cui erano tenute le Religioni straniere, differenti da quella di Roma e negl'insegnamenti, e ne' riti? Quando anche non si voglia far conto dell'editto di Domiziano, per ordine del quale venivano appropriate al Fisco *alienissimae haereditates*, come dice Svetonio, non si può però dubitare, che gli Ebrei per altro editto non fossero tenuti a pagare *viritim* due dramme per potere con sicurezza in tutto l'Impero professare la loro Religione. Tutto ciò dimostra a quale infelice

Digitized by Google

condizione fosse ridotto quel popolo, che a' tempi di S. Girolamo doveva persino pagare per avere la libertà di piangere per pochi momenti sopra le rovine della disavventurata città. *Commentar. in Soph.* c. 1. v. 15. e 16. t. 6. op. col. 692.

71. Quantunque fossero pesanti, e gravose le molestie, alle quali furono per motivo di Religione assoggettati gli Israeliti nell' Impero Romano, con tutto ciò non si legge, che fossero straziati, e puniti di morte, come si usò co' Cristiani. Quale fu dunque mai la ragione d'una tale diversità? Si gli Ebrei, che i Cristiani professavano una Religione totalmente opposta alla dominante Idolatria, si gli uni, che gli altri condannavano il Gentilesimo come il misfatto il più detestabile, ed il più ingiurioso al sommo Facitore d' ogni cosa. Eppure i Romani furono soltanto barbari, e crudeli inverso de' Cristiani, tosto che conobbero, che non appartenevano ad alcuna setta del Giudaismo, mentre, che cogli Ebrei si mostravano, se non benevoli, almeno non inumani, nè fieri. Ogniqualvolta imprendo a considerare una condotta sì opposta, e contradittoria, non trovo altra ragione di tale condescendenza inverso de' Giudei, e di tanta severità co' Cristiani, se non perchè i primi professavano una Religione patria antichissima, e permessa con tanti editti; i secondi all' opposto ne professavano una nuova, che non era patria, nè autorizzata da alcun decreto. Nel sistema politico-religioso de' Romani, gli Ebrei incontrar dovevano minori difficoltà de' Cristiani, e manifesta n' è la ragione. Imperciocchè quantunque i Romani fossero per principio, e per massima nemicissimi d' ogni novità religiosa, e non soffrissero, che s' introducesse un nuovo culto, come avvertì il Mose-

Digitized by Google

mio, *ni qu'on introduisît un nouveau culte*, loc. cit. P. VIII. pag. 25., non ignoravano però, che i riti Mosaici erano i più antichi del Mondo, e che da secoli erano professati da una nazione già loro alleata. Sapevano altresì, che a' tempi de' Maccabei ne avevano presa la protezione, ed avevano minacciato con lettere fulminanti Demetrio Monarca della Siria, quando non avesse desistito dal molestarli. Inoltre molti de' figli di Giuda erano sparsi per le provincie dell' Impero Romano nell' epoca, che quella Tribù formava ancora una nazione indipendente, e rispettabile nella Palestina. L' abitudine de' popoli, che da tanto tempo abitavano le stesse città cogli Ebrei, gli antichi rapporti del Governo di Roma co' loro antenati, le relazioni di commercio, e l'invariabile attaccamento degli Ebrei a' loro riti sacri, dovevano inspirare a' Romani sentimenti più umani, e più benevoli inverso di quella nazione dispersa, e disgraziata. A queste ragioni aggiungere si devono i tanti editti, e rescritti, che con la loro accortezza, e col loro danaro s'erano procurati dagl' Imperatori, da' Presidi, e da' Legati delle provincie. Onde non è maraviglia, se i Romani si dimostrarono facili, pieghevoli, ed umani co' Giudei. Ora, io dico, se tutte queste ragioni non poterono totalmente estinguere l' odio de' popoli, ed il mal umore de' Magistrati contra gli Ebrei, in modo, che andassero immuni da ogni molestia, a quali persecuzioni non doveano soggiacere i Cristiani, a favore dei quali niuna militava di siffatte ragioni?

Quantunque tutti i Giusti dell' antico testamento appartengano a Gesù Cristo, pure il Cristianesimo era riguardato come Religione affatto nuova, nè propria di alcuna provincia, nè mai autorizzata

Digitized by Google

da' Cesari o da' Magistrati, e si propagava a danno dell' Idolatria dominante, e del Giudaismo. I Cristiani severi nelle massime, sublimi negl' insegnamenti, integerrimi ne' costumi, lontani da' profani spettacoli, puri nel culto, a' quali erano in orrore i sacrifizj, che s' immolavano a' muti simulacri, e gl' incensi, che alle immagini de' Cesari si offrivano, dovevano necessariamente esser in odio a' Magistrati superstiziosi, e riputati empj da popoli accecati, e fanatici, vedendo disprezzati que' Numi, a' quali si credevan debitori della loro grandezza.

Altra ragione si adduce dal chiariss. Mazochi per ispiegare il perchè fu da' Romani permessa la Religione Giudaica, e non mai il Vangelo. Quando questa sussista, sarebbe una novella prova del grande accecamento, in cui furono avvolti i figliuoli di Giuda. Io la riferisco colle parole stesse dello Scrittore Napoletano: *ex hactenus dictis cognosci potest, quam facile Judaeis fuerit . . . . . Ethinicismum cum Judaismo copulare. Hinc raro iratos Principes Judaei experti fuere, quippe qui eorum opiniones, moresque pravos non sollicitarent, sed modo crumenas emungerent, nihil pensi ducebant.* op. cit. dis. III. *de zelo Pharis.* tom. 3. pag. 75. Una sì abbominevole connivenza de' Giudei gli rendeva accetti a' Gentili, e raffrenava in questi l' odio, e lo spirito di persecuzione, da cui erano dominati. Non dirò, che abbiano uniti i riti Mosaici alle superstizioni degl' idolatri, quantunque la condotta tenuta in Efeso nell' affare dell' orefice Demetrio faccia sospettare, che in più critiche circostanze si sieno dimostrati vili dissimulatori: se questa dissimulazione fosse piuttosto un ripiego passaggiero per trarsi d' impaccio in quel tumulto, oppure un principio di politica, adot-

Digitized by Google

tato dalla nazione, non lo saprei precisare. È però vero, che il consiglio da Filone dato a' proseliti del Giudaismo di non dir male de' Numi delle nazioni, fa temere, che la condescendenza degli Ebrei oltrepassasse i limiti d'una lodevole moderazione. *Propter abdicatam*, sono parole dell'Ebreo Scrittore, *superstitionem traditam sibi dudum a majoribus non permitti effraeni linguae petulantia convinciari Diis creditis falsa aliorum superstitione, ne et illi irritati prorumpant in voces nefarias contra Deum optimum maximum.* lib. 1. *de Monarch.* p. 219. t. 2. op. Quando si fossero limitati ad astenersi soltanto dal proferire contumelie contra i veneratori de' falsi Numi, non sarebbero da rimproverarsi. Ma se questa moderazione si fosse estesa a non dichiararli bugiardi, ed assurdi, ed a non disapprovare le laidezze, e le infamità, che venivano divinizzate, quando le circostanze, ed il dovere il richiedevano, non si potrebbe non condannarla, tanto più se ciò facevano, affine di distruggere l'opinione, che era nel mondo invalsa, ch' essi avessero in orrore le profane Deità. Per lo contrario i Cristiani avvegnachè si astenessero dal proferire la benchè menoma contumelia, ed ingiuria contro a' Tiranni, ed a' Presidi (1), non tralasciavano però di dimostrare sempre co' fatti l'orrore, che avevano per li Numi, e pe' riti del Gentilesimo, e di averne in abbominio le impurità, e le sregolatezze, ed interpellati, o chia-

(1) I critici più accurati stabiliscono come una regola sicura per distinguere gli atti sinceri de' Martiri da' falsi, il non contenersi ne' primi *alcuna ingiuria, o contumelia contro gli Imperatori, ed a' Presidi delle Provincie.*

Digitized by Google

mati in giudizio, non occultavano unquemai la professione della loro credenza, ed esponevano le ragioni, per le quali si erano indotti ad abbandonare il culto de' bugiardi simulacri per consecrarsi intieramente all' adorazione del sommo, e vero Dio vivente. In una parola i Cristiani cogli scritti, e colle pratiche attaccavano di fronte l' Idolatria, e colla purità de' costumi condannavano i disordini de' Gentili. La rapida, e maravigliosa propagazione del Vangelo faceva temere a questi, che ben presto si verificasse la predizione, che il Dio de' Cristiani avrebbe sbandite affatto dal mondo tutte le Deità delle nazioni. Un tal timore non poteva non accrescere l' odio de' Pagani contra li seguaci del Divin Redentore, ed indurre i popoli a tradurli al supplicio, come perturbatori dell' ordine pubblico, rei di lesa Maestà Divina, e nemici de' Cesari.

CAP. XIII.

I Cristiani erano da' Romani creduti rei di lesa Maestà Divina, ed Umana, perchè professavano una nuova Religione opposta all' Idolatria, nè autorizzata dal Governo, nè permessa.

72. Il Luterano Mosemio grande Apologista della tolleranza religiosa degli antichi Romani fu, suo malgrado, costretto a confessare, che non fu giammai illimitata, nè estesa a tal segno, *qu'on introduisît un nouveau culte*; e se talvolta fu permesso il culto privato di qualche Nume straniero, si ebbe sempre la cautela nell'accordarlo, *pourvu que cette Religion ne blesse*

Digitized by Google

point les intérêts, et les lois de l' Etat. l. cit. P. VIII. pag. 26. Per lo più una tal facoltà non si accordava, che a' Cittadini de' Municipj, i quali portandosi a Roma, non erano obbligati ad abbandonare quelle Deità; *quae ab initio*, dice Festo presso il Sigonio, *habebant ante Civitatem Romanam acceptam, quae observare eos voluerunt Pontifices, et eo more, quo adfuissent. De antiq. Jur. Civ. Rom.* lib. 1. c. VIII. col. 97. t. v. Op. Non si usava di tal condescendenza cogli altri popoli, e molto meno con quelli, che professavano una nuova Religione non patria, opposta a quella di Roma, e non consentanea alle leggi dello Stato. Qual maraviglia se i Cristiani, siccome propagatori di una nuova Religione distruttiva dell' Idolatria, furono da' Magistrati Romani condannati a' più barbari supplizj, ed alla morte, quando, secondo il pensare di que' tempi, al dir di Filone, era encomiato colui, che uccideva un uomo, il quale avesse ardito negare, o dispregiare la divinità, e commendato, quasi operato avesse un' azione magnanima, e virtuosissima! *Est vero hoc quoque praeclarum, omnibus qui virtutem ardentiori studio prosequuntur, licere statim nulla injecta mora poenas sua manu exigere, non exspectato assensu Senatus, et judicum, imo ne delato quidem nomine: et sequi animi amantis Deum infestique vitiis impetum, ad non deprecanda impiorum supplicia; existimantes se ex ista occasione factos Senatum, Judices, Praetores, Concionatores, Accusatores, Testes, Leges, Populum, ut absque omnibus impedimentis intrepide coetu frequenti pro pietate decertent.* l. 1. *De Monarch.* t. II. Op. p. 220.

Quantunque si voglia credere, che da tutti non

Digitized by Google

sia stato ammesso questo insegnamento di Filone, ciò non pertanto sarà sempre un argomento non ispregievole per far conoscere quale orrore inspirava nel popolo l' oltraggio delle loro Deità. Era invalsa l' opinione, che la professione della Religione cristiana contraria all' Idolatria era un delitto sì odioso agli Dei, che giustamente irritati punivano gli uomini colle maggiori avversità, ed il volgo credeva non poterli altrimente placare, se non se col dimandare a' Presidi, che fossero i Cristiani dati in preda alle fiere; e coll' avventarsi talvolta furiosamente contra i medesimi, e farne orrido scempio. Tale persuasione era non solo propria del popolo, ma anche de' Maestrati, e per fino delle persone di lettere (1).

73. Ancorchè alcuni vi fossero, i quali opinavano, che *Deorum offensae*, *Diis curae*, non di meno tutti concordemente giudicavano, che non sarebbe stata cosa prudente lasciare impuniti que' delitti, che offendevano gli Iddii dello Stato. Imperciocchè, siccome la Religione era riguardata come il legame più sacro della civile società, ed il fondamento più solido del pubblico bene, e dell'unione de' cittadini; ne nasceva quinci, che il Governo, ed i Principi avessero il maggior impegno per l' osservanza delle leggi, che vietavano severamente l' introduzione de' nuovi culti, tanto più se si opponevano alla patria Religione, o tendevano a diminuir l' influenza, e la forza,

(1) Si veda Capitolino, e Vopisco, il primo nella vita di Marco Aurelio, dove parla della guerra de' Marcomanni, e della peste, che afflisse l' Impero; ed il secondo nella vita di Aureliano.

Digitized by Google

che quella aveva sullo spirito de' popoli. Temevano, che i propagatori di nuovi riti, e di nuovi dogmi contaminassero la Repubblica, gettassero i semi di nuove rivoluzioni (1), e procurassero per tal guisa la rovina dell' Impero.

Comunque sia di ciò, è però certo, che le leggi di Roma volevano, che fossero severamente puniti i propagatori di nuove Religioni; ed ecco il perchè gli antichi Giureconsulti distinguevano i delitti di lesa Maestà Divina da quelli di lesa Maestà Umana. *Uti Majestas*, dice Voët, *alia Divina, alia Humana est, sicut altissima Majestas Deo ab Imperatoribus adscribatur, et ab ipsis Gentilibus Jurisconsultis; ita nec absurdum fuerit, quidquid aliis videatur, ipsum quoque laesae Majestatis crimen dispescere, ut aliud laesae Majestatis Divinae, aliud Humanae sit. Comment. ad Pandect.* l. XLVIII. tit. IV. *ad leg Jul. Majes.* n. 1. t. II. op. p. 859. Siccome i Giurecons. classificavano i delitti, così le leggi ordinavano la punizione de' rei; ed i popoli zelanti del culto de' loro Numi ne accusavano con accanimento gli oltraggiatori, e talvolta essi stessi co' più orribili supplizj ne vendicavano le ingiurie. Quindi ogni giorno avveniva, che le persone più sante, e più commendevoli per integrità di costumi, e di maniere, e per il corredo di tutte le virtù, quali

(1) Da quanto scrive Varillas ne' due volumi delle *Rivoluzioni d' Europa per causa di Religione*, si può ben argomentare, quanto sieno grandi i disordini, che vengono prodotti dalle novità religiose, e quanti mali ne derivino alla società. S. Gregorio Nazianzeno avvertì di quali funeste tragedie sia cagione la diversità della Fede. *Orat. XXV. ad Arrianos, et de se ipso.*

Digitized by Google

erano i Cristiani, fossero tradotti tumultuariamente alla morte, come empie, ed abbominevoli. Imperciocchè, siccome nella legge evangelica s' insegnava, che era una somma empietà offerire incensi a muti simulacri, ed adorare Numi insensati, così non potevano i Gentili acciecati non ravvisare ne' seguaci di quella, come tanti nemici dello Stato, perturbatori della pubblica tranquillità, e dispregiatori de' Numi, e perciò meritevoli di esser puniti co' più severi, ed esemplari gastighi. I Presidi non potevano ricusare di condannare alla morte propagatori di una nuova Religione, che proibiva non tanto di sacrificare a falsi Numi, ma vietava altresì d' offerire incensi alle immagini degl' Imperatori; onde erano creduti nemici de' Cesari, come lo erano degli Dei: per ciò non senza ragione si lagnavano i Cristiani *circa Majestatem Imperatoris infamamur*, come diceva Tertulliano nel lib. *Ad Scapulam* cap. II. Non giovava agli stessi, che col lodato Apologista altamente protestassero, *Colimus ergo, et Imperatorem sic, quomodo et nobis licet, et ipsi expedit.* loc. cit. Non davano i Gentili ascolto a questa giusta ragione, e li riguardavano quali rei manifesti di lesa Maestà Divina, e quali ostinati nemici degl' Imperatori, e perturbatori della pubblica quiete, e per conseguenza colpevoli de' delitti contemplati nella legge Giulia: *Ita constitutum*, così il Gottofredo, ... *quod res ea ad securitatem publicam pertinere videretur. Discur. Hist. ad legem Quisquis, Cod. ad leg. Jul. Majest.* c. VII. p. 26. op. min. Un nuovo pretesto si offeriva a' Gentili per accusare i Cristiani come rei di violata Maestà nelle adunanze, ch' essi facevano per adorare insieme

Digitized by Google

il Signore, e praticare quanto prescrive la Cristiana Religione. Queste unioni si consideravano da' Gentili come occulte combricole di faziosi, e quelli, che vi intervenivano, si reputavano colpevoli di violata Maestà, *factio*, soggiugne il poc' anzi lodato Giureconsulto, *societas occulta, seu arcana in exitium aliquid conflata occasionem erumpendi in tempore exspectans.* loc. cit. c. VIII. pag. 27.

73. Sebbene i Cristiani non si adunassero per brigare, ma soltanto per rendere i dovuti onori all' Altissimo; non di manco erano dal Popolo, e da' Magistrati creduti faziosi, e le loro ragunanze prese a sospetto, e riputate illegittime, colpevoli, e disegnate col nome odioso di fazione. Onde Tertulliano giustamente si doleva, che le loro unioni fossero con un nome sì detestato appellate, *Non est factio dicenda, sed curia. Apol.* c. XXXIX. pag. 70. Par. 1608.; e meritevolmente, perchè, come osserva il Pamelio nella nota, *semper enim, et ubique Christianus idem est, idemque sentit solus, quod in coetu;* per la qual cosa la società de' Cristiani non era *factio, sed curia potius, ut quae omnia bene curat.* Finalmente le ragunanze de' Cristiani venivano da altri considerate come tanti collegj non permessi, e la pena di morte era fulminata contro quelli, che ne facevano parte. *Ea poena*, dice Ulpiano favellando di questi, *tenebantur, qua teneri constat eos, qui hominibus armatis loca publica, vel templa occupasse judicati sunt.* lib. II. *De Colleg. et Corp.* Di qual enorme misfatto doveano esser da' Gentili creduti rei i Cristiani, perchè insieme si univano; benchè le loro adunanze non avessero per iscopo, che la pace, non

Digitized by Google

già le sedizioni, il bene, non il male de' prossimi, e dello Stato (1).

Per varie ragioni adunque dagli Idolatri venivano riputati i seguaci del Vangelo degni di morte. Primieramente, perchè contra il divieto delle antiche leggi, e degli Imperiali editti, professavano, ed insegnavano una nuova Religione, che non era patria, nè approvata dal Governo. Le unioni notturne di questi si riguardavano come tante ragunanze di uomini faziosi, che conspiravano contro al Governo, ed intorbidavano la pubblica quiete. Finalmente le loro società erano considerate come tanti collegj illeciti. Una sola di queste accuse era sufficiente a renderli nell' opinione de' popoli meritevoli de' più barbari supplizj (2). Forse a queste atroci pene alludeva il Giureconsulto Paolo, allorchè scrisse: *Qui sacra impia, nocturnave* (3), *ut quem obcantarent, defigerent, obligarent, fecerint, faciendave curaverint aut cruci suffiguntur, aut bestiis obji-*

---

(1) Si vedono ancora con ribrezzo nel museo Kircheriano a Roma molti instrumenti, de' quali si servivano i Gentili per tormentare i Cristiani. Il P. Gallonio gli ha fatti disegnare, ed incidere dal cel. Ant. Tempesta, e gli ha illustrati nell' op. intitolata: *Tratt. degl' Instr. di mart. contro i Crist.* Rom. 1591.; e l' Ab. Arevalo ne ha di nuovo pubblicati i disegni alla fine della sua ediz. romana di Prudenzio.

(2) Si veda Heineccio, *Exercit. IX. c. I. P. XXII. t.* 5. *op. pag.* 346.

(3) Così venivano accusati da Celso appresso Origene: *quod foedera inter se clam ineant Christiani legibus vetita..... quae fient palam, aliaque occulta: illa legibus permitti, haec legibus prohibita.* lib. I. *contra Celsum* n. I. p. 320. tom. 2. Op. Si può vedere anche il Boemero nella dissert. II. *De antelucanis Christianorum coetibus* P. III.

Digitized by Google

ciuntur. l. v. *Sent.* tit. xxiii. c. 733. t. 7 del Tesoro di Maerman (1).

74. Quantunque i Romani superassero tutte le altre nazioni nella Giurisprudenza, e nella difficile arte di governare; *in una jurisprudentia regnant*, scriveva di quei celebri conquistatori il Leibnizio al Kestenero t. 3. *Epis.* xv. n. 1. pag. 252., e prima di Leibnizio Virgilio *Æneid.* lib. vi. v. 847. et seq.

Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem; vivos ducent de marmore vultus;
. . . . . .
. . . . . .
Tu regere imperio Populos, Romane, memento;
Hae tibi erunt artes . . . . . .

pure conviene confessare, che nello stabilire

(1) Quantunque Giulio Paolo non accenni espressamente i propagatori ed inventori di nuovi riti, pure molti Scrittori credono, che in quel luogo alluda alle pene, colle quali si punivano a' suoi tempi i Cristiani, giacchè questi venivano compresi nel numero di quelli, che tenevano illecite adunanze. Si veda Heineccio nell' *Exercit.* ix. c. 1. P. xxii. pag. 346. t. 5. Osservò il cel. Gottofredo nella n. 54. all' orazione di Libanio *Pro templis Gentilium non exscindendis ad Theod. Imperat.* avere soltanto i Pagani cominciato a predicar la tolleranza, quando il Cristianesimo era divenuto dominante. *Denique tum demum haec sententia placere cepit, ubi jam verso ordine aperte vim intentare ipsi amplius non possent, vel sibi saltem cautum vellent. Nam quando superiores, seu potiores erant, crucibus, machaeris, ignibus in Christianos ab his pertinaciter, et crudeliter sevitum, nec quicquam tum superiorem sententiam obtendentibus Christianis, ita scilicet amat superstitio sibimet dissidens, ut modo huc, modo illuc inclinet, prout crudelitas, metusque auspicium fecerint.* col. 482.

Digitized by Google

la pena di morte contro agl' inventori, e propagatori de' nuovi riti, non sono stati, che imitatori delle più illustri nazioni dell' antichità, le quali punivano colla morte i delitti commessi contro la Religione dello Stato. Non farò parola degli Ebrei, i quali per legge trucidavano le persone, che erano infette de' riti stranieri, e chiamavano un tal supplizio *Giudizio di zelo*, giacchè quella nazione si aveva a schivo dagli Idolatri, ancorchè l' erudito Uezio vegga nella Mitologia Pagana ovunque adombrato Mosè, Aronne, e Maria: parlerò soltanto de' popoli della Grecia, da' quali i Romani appresero il gusto delle buone lettere, delle belle arti, e molte delle leggi delle dodici tavole. Solone incaricò particolarmente l' Areopago d' invigilare, acciocchè nessuno ardisse introdurre nuove cerimonie, e culti stranieri, e proibì, che in verun conto fossero violati i patrj riti (1). La fine infelice di Socrate, benchè dall' oracolo di Delfo fosse dichiarato il più sapiente de' mortali, n' è una prova chiarissima. Filippo il Macedone, che è stato per verità il più astuto, ed il più ambizioso politico, e conquistatore dell' antichità, profittò dell' occasione d' unire le sue forze a quelle de' Beozi contra i Focesi per vendicare l' onore d' Apolline Delfico oltraggiato da questi ultimi, che avevano arbitrariamente prese a coltivare alcune terre incolte vicine al tempio di

(1) La legge pubblicata da Tritolemo, e rinnovellata da Dracone, e da Solone, aveva per iscopo, secondo l' interpretazione d' Isocrate, *ne civitatis sacris aliquid privatim adderetur, aut imminueretur.* Ved. Gio. Francesco Conforti nella Prol. *in lib Grotianum de Imp. summ. potest. circa sacra.* cap. XI. P. III. pag. LXXXV.

Digitized by Google

quel Nume. Tutti i popoli ricolmarono d' acclamazioni, e di elogj Filippo per avere severamente puniti i Focesi, riputati rei di sacrilegio. *Poenasque*, così lo storico Giustino, *violatae Religionis sanguine, et caedibus suis pendunt ..... illum (Philippum) vindicem sacrilegii, illum ultorem Religionum: quod orbis viribus expiari debuit, solum qui piacula exigeret, extitisse dignum. Itaque, qui Diis proximus habetur per quem Deorum Majestas vindicata sit. Hist. ex recensione Joan. Georg. Graevii* lib. VIII. cap. II. pag. 91. *Traj. ad Rhenum* 1668. (1).

I Romani non hanno sdegnato d' apprendere dagli altri popoli tutto ciò, che ravvisavano in quelli di buono, e di utile per il governo politico, e non hanno trascurato giammai d'adottare, siccome più d' ogni altro popolo religiosissimi, quei regolamenti, che erano decretati presso le altre nazioni per la conservazione della propria Religione, e a norma di quelle hanno stabilite delle pene contro i violatori, e dispregiatori delle Deità patrie.

Numa, Principe sì accorto, che ha regolate le cose più minute della Religione, non poteva certamente trascurare le più essenziali, e quelle, che potevano rovesciarla. L' orribile supplizio, che soffrì Marco Tullo Duumviro a' tempi di Tarquinio il Superbo, è una prova evidente dell' estremo rigore, con cui si punivano i trasgressori delle cose sacre.

---

(1) Nella storia della Grecia sono celebri altre guerre di Religione, e principalmente quella tra gli Spartani, e gli Ateniesi, e l' altra tra gli Anfizioni, ed i Ciresi.

Digitized by Google

Quando alcuno voglia credere, che prima delle XII. tavole non esistesse alcuna legge scritta contro ai propagatori d'un nuovo culto, e di nuovi Idoli, converrà però, che questi mi accordi, che una inveterata consuetudine, ed una pratica invariabile supplivano alle leggi, ed autorizzavano le pene, colle quali si punivano coloro, che esercitavano riti non permessi. Laonde fino da quei tempi era comune opinione, sì de' popoli, che de' Magistrati, che *pari vindicta*, come dice Valerio Massimo, *parentum, ac Deorum violatio expianda est.* lib. I.

75. Non s'ingannerebbe colui, il quale opinasse, che anche prima della legge, che si denomina *Juliam Majest.*, oltre le dodici tavole, sienvi state altre leggi scritte, e più volte rinnovellate, nelle quali erano contemplati i delitti di Religione (1), che furono poi in questa compresi. Di tale sentimento fu già il celebre Senatore Arcasio (2), e con ragione. Imperciocchè

(1) Il sommo rigore, col quale si punivano i delitti contra la Religione, si può arguire dal permesso, che ne' due soli casi d' incesto, e di violata Religione s' accordava a' servi di deporre contro ai loro padroni: da questo stabilimento Cicerone prende occasione di dire, che Clodio morto s' era avvicinato agli Dei, perchè per la sua morte si esaminavano gli schiavi, egualmente che se fossero state profanate le cerimonie più auguste della Religione, *tanquam de caerimoniis violatis.* Nell' orazione di Tito Annio Milone.

(2) Il dotto Professore di Torino osserva che la legge *Jul. Maj.* prima che fosse pubblicata da Cajo Giulio Cesare, e poi da Augusto, era stata decretata da Romolo, da i Decemviri, e rinnovata colla legge Gabinia, Apuleja, Varria, e Cornelia, ed aggiugne, che Arcadio ordinò, che fossero considerati come violatori di questa legge tutti quelli, che

Digitized by Google

non si può porre in dubbio, che lo scherno, ed il disprezzo della patria Religione non fossero riprovati dalle leggi, che avevano per fine principale di colpire i delitti contro lo Stato, e contro la violata Maestà Divina, ed Umana. I grandi Uomini, che reggevano quella Repubblica, e ne compilarono le leggi, sapevano, che quantunque sia in qualche modo vero, come insegna Cicerone, che delle trasgressioni religiose *non homo Judex, sed Deus ipse vindex constituatur*, conoscevano però la verità di quest'altro insegnamento del Rom. orat., *praesentis poenae metu religio confirmari videtur*. l. II. *De leg.* P. x. ediz. di Cambrigia 1745. in 8° (1). E quindi, siccome nel progresso de' tempi fu maggiormente estesa la legge contro a' rei di violata Maestà rapporto ai delitti civili, così si ampliò, e si dilatò anche per rapporto ai delitti contro la Religione. Tiberio comandò, che come colpevoli di violata Maestà fossero puniti tutti quelli,

---

adversus Magistratus, aliosque rempublicam administrantes factiones ineunt. Comment. Jur. Civ. pars I. lib. VI. t. 2. c. XII. *de poenis* p. 177. ediz. di Torino 1782. Si veda anche Heineccio *Antiq. Rom. ad instit.* lib. IV. t XVIII. pag. 47. ed il t. 2. p. 348. Prima d'Arcadio i faziosi si punivano, anche come trasgressori di questa legge, come abbiamo veduto praticarsi co' Cristiani.

(1) Il Cittadino di Ginevra allorchè ammise nella sua Società una religione convenzionale ne fece una legge di pena, e di sangue, e stabilì castighi, e la morte alle trasgressioni più gravi, come ha avvertito Palmieri nel cap. x. pag. 51. dell'opera intitolata: *La Libertà e la Legge*. Lattanzio, e s. Agostino hanno disapprovate le violenze, che si facevano alle persone per motivo di Religione, quest' ultimo però accorda, che i Magistrati possano, e debbano talvolta punire i Novatori. Giuliano Apostata, che aveva proclamata una illimitata tolleranza, interdisse nondimeno a' Cristiani

Digitized by Google

che parlavano poco religiosamente d' Augusto. *Majestatis crimen distingui Caesar postulavit, damnarique, si quae de Augusto irreligiose dixisset* (1). Ce ne assicura Tacito nel riferire l'accusa contro Apuleja Vitalia rea di adulterio. *Annal.* lib. II. c. L. Un abuso maggiore ne fu poi fatto dai successori di Tiberio, sotto de' quali si sono veduti più volte condotti alla morte non solo quelli, che insultavano, e violavano le statue degl' Imperatori divinizzati, ma ancora tutti quelli, che avevano, non dirò la debolezza, ma bensì il coraggio d' esternare un qualche segno di disprezzo, o non curavano punto le immagini de' Cesari, o se ne prendevano giuoco, e trastullo, come prima di me ha avvertito Gordon. *Discours Historique, Critiq. et Politiq. sur Tacite, e sur Salust.* t. I. disc. 5. sect. III. p. 145. Questo detestabile costume d' incolpare capricciosamente le persone, come ree di lesa Maestà, passò tant' oltre, che a' tempi d' Ottone, al dir

---

lo studio delle lettere *tamquam aqua, ac igne* dice Heineccio *exercit.* XXXI. *De jure Princip. circa civium stud.* p. XII. t. 6. op. p. 430. come il mezzo più acconcio per distruggere il Cristianesimo. Negli editti proclamava l' Apostata, che ognuno era libero di professare quella Religione, che più gli andava a genio, e nel tempo stesso perseguitava i Cristiani. Si veda Gottofredo *Oratio Julianus* col. 319. op. min. Non dissimile dalla politica di Giuliano era il progetto di Federico Re di Prussia, proposto a Voltaire nella lettera dei 4 marzo 1767. Merita d'essere letta la quarta lettera del *Giannone de' Campi elisi* del P. Chiarizza noto agli amatori de' sacri studj, per l'opera, che ha per titolo: *Lamento delle Vedove.*

(1) Riferisce Gordon, che quei di Cizico furono privati del godimento de' loro privilegj per aver trascurato il culto d' Augusto, e che Epidio Merula fu per la stessa ragione cassato dal numero de' Senatori. Op. cit. t. I. dis. V. sect. II.

Digitized by Google

di Tacito, parve, che anche le stesse leggi, quantunque buone, non fossero sufficienti a garantir le persone da un'accusa sì orribile: *ita enim bonae leges peribant. Histor.* lib. I. cap. LXXVII. Ora, se sotto i Cesari si faceva un sì perverso abuso delle enunciate leggi, e si faceva a danno de' Gentili, quali pretesti avranno esse fornito a' nemici del Vangelo per infierire a man salva contro de' Cristiani (1), i quali erano da' Sacerdoti, da' Magistrati, e dai Popoli cotanto abbominati? Ed in fatti vediamo ne' monumenti di que' tempi, che i Cristiani, per solo motivo di Religione erano ovunque accusati come rei di lesa Maestà, e da per tutto erano da' Presidi condannati a' più barbari supplizj, come rei di enorme delitto (2). Allorchè S. Paolo fu accusato, che

(1) Il detestabile abuso, che fu fatto di questa legge dai successori di Cesare, viene additato con queste parole da Antonio Le Conte: *Tiberius, et sequuti eum Imperatores, tot, et tam leves species ad hanc legem Juliam retulere, ut solus defuisse videatur praetestus ad crudelitatem. Com. ad leg. Jul. Majest. lex* VI. p. 368 della collez. pubblicata a Parigi da Osmondo Merillo nell'anno 1616. E Giusto Lipsio ci assicura nella nota 89. alle parole di Tacito *An.* lib. III. c. XXXVII. *addito Majestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat*; soggiugne con Plinio: *Unicum crimen eorum, qui crimine carebant* Si vedano Gravina, *Orig. Jur.* l. III. c. LXXXV., e Gondin dis v. sect. IV. t. I. op. cit. Il lettore potrà formare una giusta idea del mal uso fatto di questa legge da ciò, che è accaduto a' tempi di Tiberio, che era riputato reo chiunque *circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestem mutasse, numo vel annulo impressum Principis effigiem latrinae, aut lupanari intulisse, dicto ullo, factoque ejus existimationem laesisse, periit denique et is, qui honores in colonia sua eodem die decerni sibi passus erat, quo decreti, et Augusto olim erant.* Così Hein. *Antiq Rom. ad Just.* l. IV. tit. 18. P XLIX t. 2 p 352.

(2) Tanto era grande il delitto di violata Maestà, che nes-

Digitized by Google

predicava una nuova Religione, fu giudicato *Majestatis reus, capitis damnatus, vinctus, flagellatus fit poenae servus*; come ha dimostrato Giov. Stiglizio nell' opuscolo *De servitute poenae S. Pauli Ap. lib. sing.* P. XII. E se non si passò a Filippi, Colonia de' Romani, che godeva del diritto, che fu chiamato *Jus Italicum*, alla barbara esecuzione della sentenza, non vi volle meno d' un miracolo, o, come meglio riflette il più volte lodato Card. Orsi, il concorso *di tanti prodigj, Istoria Eccl.* lib. I. P. LV., e fu d' uopo, che uno spaventoso terremoto scuotesse da' fondamenti la prigione, e riempisse di stupore, e di spavento il custode, ed i Magistrati. Vediamo pertanto i Cristiani continuamente accusati quai sacrileghi, come riporta Tertulliano nel lib. *Ad Scapul.* c. IV., ed Atenagora lo annovera per il primo delle tre gravi accuse, che venivan loro imputate. *Legatio pro Christ.* n. 3., et 4. p. 282. La professione di una nuova Religione era dunque la causa, per la quale i Cristiani erano tanto odiati, e sì barbaramente perseguitati da' Gentili (1).

---

suno fuori l'Imperatore poteva far grazia all'accusato. *Majestatis*, così il Dodowello, *tamen causam semper principibus reservatam esse, vix est, quod dubitemus, et quidem propter ipsum hanc, quam hic habemus rationem. Propterea quod iniquum esset eum societatis privilegio gaudere, qui in ipsam fuisset societatem perduellis.* Dis. Cyp. dis. VIII. p. V., ed Heineccio afferma *maximum crimen quod a cive Romano admitti poterat erat majestatis.* Op. cit. lib. IV. t. XVIII. P. 347. t. 2.

(1) Era sì grande l' abborrimento de' popoli contro a' dispregiatori de' proprj Idoli, che sono perfino giunti ad incrudelire contro i cadaveri, e le fredde spoglie de' SS. Martiri. Bosio, *Roma Sotterranea*, lib. I. c. IV. v. VI.

Digitized by Google

Tralascio le molte testimonianze degli antichi Apologisti, le quali si possono vedere raccolte dal dottissimo P. Mamachi nella P. II. dell'opera ms. intitolata: *Del vero sentimento dell'Angelico Dott. S. Tommaso d'Aquino contro il tirannicidio*, di cui fece un bello estratto il P. Fabricy, inserito dal P. Richard nel tomo VI. del suo Dizion. delle *Scienze Eccles.* art. *Mamachi.* Gli stessi scrittori Gentili di questo delitto principalmente incolpavano i Cristiani. Dione non adduce altro motivo della condannazione di Flavio Clemente Console, e cugino dell'Imperatore Domiziano, e di Glabrione, ch'era stato collega di Trajano nel Consolato, e d' altri molti, se non perchè erano accusati *de crimine impietatis* lib. LXVII. p. 103. traduz. di Gio. Leunclavio. *Hanov. Typ. Wechel.* 1606. E Luciano, che si suole appellare il derisore degli Uomini, e degli Dei, nel dialogo del Peregrino è obbligato a confessare la somma morigeratezza de' Cristiani, nè sa accagionarli di altra colpa, se non d' avere abbandonato il culto de' Numi, per abbracciare una novella Religione esecrata da' popoli, odiata, e perseguitata da' Magistrati, e proscritta dalle leggi, e da' Cesari. Adorare il Salvatore del Mondo, *era*, dice l'Eminentissimo Orsi, *un atroce delitto contro le leggi, e i decreti dei Pontefici, e del Senato, che espressamente, e severamente vietavano di non ammettere, nè consecrare, senza la loro approvazione, e solenne decreto, alcuna nuova Divinità. Hist. Eccl.* lib. I. P. LV. Questo divieto era universale, e comprendeva non solo le colonie Romane, ma le altre città, e provincie tutte. Imperciocchè non si può credere, che i paesi, i quali componevano la legazione di Plinio il

Digitized by Google

Giovane, fossero tutte colonie Romane (1). Eppure quell'onestissimo Preside condannò alla morte molti Cristiani, non rei d' altra sceleraggine, ma solamente colpevoli per aver abbracciata una novella Religione, come lo stesso confessa nella relazione indirizzata a Trajano. *Seque* (il Cristiano) *Sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne depositum appellati abnegarent* (2). lib. x. pag. 1327. *Venet. in aedib. Ald. et Andre. Asulani* 1518. Si deve riflettere, che se v' era qualche provincia, la quale potesse essere immune dall' osservanza di questa legge, pare, che esser dovesse la Bitinia, la quale, secondo l'osservazione d' Heineccio *Topag. Juris. Roman.*, godeva oltre il privilegio, che colà si adunasse il comune concilio de' Greci, della dignità di un comune Pontefice, che presiedeva alle cose sacre. *Quem Bithyniarcam appellabant.* t. II. Op. p. 407. Questi certamente

---

(1) Nel governo di Plinio forse non v' erano altre colonie Romane, che Apamea, e Sinope nel Ponto.

(2) Non solo Plinio, ma anche gli altri nemici de' Cristiani furono sforzati loro malgrado a confessare, che erano immuni da ogni scelleratezza, e che conducevano una vita irreprensibile, come afferma Giuliano l'Apostata nella lettera quarantesimanona *ad Arsacium.* Certamente s. Cipriano non era un declamatore, quando scriveva dei fedeli: *Nos qui philosophi, non verbis, sed factis sumus, non vestitu sapientiam, sed veritate praeferimus, qui virtutum conscientiam magis, quam jactantiam novimus, qui non loquimur magna, sed vivimus. De bono patient. sub init:* Minuccio Felico ripeteva la stessa verità. Si vedano le due opere, che intorno a' costumi de' primitivi Cristiani hanno scritte il Fleury, ed il Mamachi, ed il t. 4. dell'*Antiq. Christ.* di quest' ultimo.

Digitized by Google

doveva provvedere, e regolare gli affari della Religione, che potevano occorrere. Non di meno Plinio fa punire coll' estremo supplizio i Cristiani, e spaventato dal numero ne scrive a Trajano per procurarsi dallo stesso le opportune instruzioni. Non è probabile, che un uomo sì morigerato, e sì instrutto, qual era Plinio, abbia condannato alla morte tante persone, quando non vi fosse stata una legge universale (1), colla quale si proibiva severamente l' esercizio de' riti stranieri non permessi, nè approvati. Qualunque volta però negavano di esser Cristiani, si faceva agli stessi grazia, e non erano più rei di violata Maestà Divina. Di questa verità n'è mallevadore lo stesso Preside della Bitinia, il quale confessa di avere perdonato a coloro, i quali negavano *se esse Christianos, aut fuisse, cum praeeunte me Deos appellarent, et imagini tuae, quam propter hoc jusseram cum simulacris Numinum adferri, thure, ac vino supplicarent, praeterea maledicerent Christo . . . . dimittendos putavi.* Nè di questo suo procedimento è riprovato da Trajano, ma anzi approvato, e commendato. Finalmente è cosa notissima, che i Presidi delle provincie, e forse anche quelli, che risiedevano ne' paesi liberi, e che godevano del privilegio dell' *Autonomia*, erano particolarmente incaricati dal Governo di far ricerca dei sacrileghi, tra i quali erano sempre compresi i Cristiani, come i più colpevoli,

(1) È osservazione del Boemero, che a Plinio non solo convenga la qualità di Giudice equo, ma ancora quella di *icto satis provido. Dissert. 1. de stat. die. Christ.* Confessa Plinio nella stessa lettera, che s' era indotto a scrivere a Trajano *maxime propter periclitantium numerum.*

Digitized by Google

per aver abbandonato il culto degli Dei, per attendere a' nuovi riti, e per aver trascurate le cerimonie sacre de' falsi Numi. *Sacrilegos . . . . conquirant*, dice Ulpiano, parlando delle incumbenze date a' Presidi. lib. XIII. *De Offic. Prues*, e la stessa cosa è ripetuta da Marciano, *ut Praesides sacrilegos conquirant.* lib. IV. P. I. *ad leg. Jul.* È cosa nota, che i Sovrani non sogliono addossare a' Governatori il peso di simili ricerche, se non per i delitti più atroci, e capitali. Appresso i Romani i sacrileghi venivano particolarmente esposti ne' circhi, per essere divorati, e sbranati dalle fiere, e collo strazio di quelli infelici, si dava un piacevole trastullo ad un popolo forsennato, e crudele. Ed ecco il perchè i popoli chiedevano sì sovente a' Presidi, ed a' Magistrati, che fossero i Cristiani consegnati alle bestie, ed a' leoni.

76. Per isfuggire le persecuzioni de' Gentili, e le false accuse di violata Maestà, erano necessitati i Fedeli ad adunarsi nascostamente, ed a preferire la notte, ed i luoghi solinghi, *Noctu, et in occultiss. locis convenisse Fideles,* come colla scorta di Tertulliano afferma il cel. Dom. Padre Agostino Krazer, *De Apost., nec non antiq. Eccl. occid. Liturg.* sect. V. c. II. P. 327. p. 657. Ma questo ripiego diveniva ad essi fatale, perchè scoperti offriva a' nemici un apparente pretesto per incolparli d' un nuovo delitto, che li rendeva sempre più meritevoli della morte. Queste adunanze erano riguardate come tante conventicole, nelle quali si commettevano le maggiori nefandezze (1), e da altri si rappresenta-

(1) *Tria*, dice Atenagora, *nobis affingunt crimina, Atheismum, Thiesteas coenas, Oedipodeos concubitus. Legat. pro Christ.* n. 3.

Digitized by Google

vano queste unioni come tanti collegj dalle leggi, e da' Cesari severamente proibiti. I membri de' collegj proscritti erano condannati alla stessa pena, che gli assassini, come si è poco prima osservato con Ulpiano. Ed ancorchè il divieto delle antiche leggi contro alle persone componenti i nuovi collegj non approvati non fosse così rigido, lo divenne però sotto i Cesari, a' quali *nihil odiosius videri coepit collegiis, et corporibus*, come avvertì Heineccio nella *exercit.* cit. c. 1. P. XVI. pag. 339., e tutti quelli, che vi concorrevano erano considerati come rei manifesti di violata Maestà, e meritevoli delle stesse pene. *Illud*, prosiegue il lodato Scrittore, *certum est poenam quam tum interminatus est Senatus* (1), *postea ad poenam criminis Majestatis usque auctam.* loc. cit. P. XV. pag. 339. Si scorge quindi il perchè Celso rinfacciava a' Cristiani, che facessero nascostamente le loro adunanze per isfuggire la meritata pena di morte, che le leggi fulminavano a quelli, che v' intervenivano. Ecco le parole, che Origene pone in bocca di quel filosofo: *cum dixisset Christianos, quae lubet, facere, et docere clanculum, et id quidem magna ratione; sic enim capitalem sibi intentatam poenam effugere.* lib. 1. *in Celsum* n. 3. Quantunque sia certo, che le secrete adunanze de' Cristiani fossero innocenti e sante, erano non pertanto

(1) Pare, che in questo luogo Heineccio avesse in vista le leggi pubblicate da C. Cecilio Metello, e Q. Marcio Rege, e da P. Cornelio Lentulo Spinthere, e Q. Cecilio Metello Nipote, colle quali fu ordinato: *ut sodalitates, decuriatique discederent, ut qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur.* Loc. cit. P. XIV. XV.

Digitized by Google

considerate le loro unioni notturne come clandestine (1), e le persone, che le frequentavano, erano accusate come faziose, e facinorose. Le ragunanze notturne, benchè non prendessero forma alcuna di collegio, furono sempre vietate fino da' tempi de' Re, e rinnovellata la proibizione nelle XII. tavole. *Qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, quive coetus nocturnos agitaverit, capital esto.* pag. 719. t. I. (2). Quest' ordine sì opportuno per il buon regolamento della città fu più volte confermato con nuovi editti, come ha provato Heineccio, *Antiq. Rom. ad Instit.* lib. IV. t. XVIII. P. XLVII., e seg., ed esteso colla legge Gabinia anche alle unioni diurne, siccome ha creduto il lodato Scrittore, l. cit. Laonde Porcio Latrone, senza punto esitare, chiama Catilina violatore di tutte le leggi, per le se-

(1) Merita d'esser letto intorno alle adunanze notturne de' Cristiani il cap. VIII. *de Convent. Christ. noctur., et sacris clandest.* dell'op. d'Ulderico figlio, che ha per titolo *Disquisitio de calumnis etc.* stampata nella 2. parte dell'op. *Gentilis obtrectator* di Giacomo. Benchè s'accordi a questo scrittore, che tutte le unioni non erano riputate clandestine, è però certo, ch'erano considerate come tali tutte quelle, nelle quali s'attendeva all'esercizio d'una Religione non permessa, nè approvata dal Senato, o da Cesari.

(2) Il Sig. Francesco Balduino legge: *si quis in urbe coetus nocturnos agitet, capite punitor* lib. II. pag. 108, e fa questa annotazione alla legge di Romolo *Deos peregrinos praeter Faunum ne colunto; prudenter vetitum est, alias privata cujusque superstitione vel confingi, vel aliunde acciri. Certe Plato*, lib. II. de leg., *multis verbis contendit. Neminem domi, aut sacella privatim sibi extruere debere, aut sacrificia instituere, neque id ferendum esse, sicuti nec Censores Romae patiebantur cujusquam in domo privata esse sacella.* Lib. II. *in leg. Rom. et leg.* XII. ta. pag. 12. Si veda Tarrasson op. cit. par. I. p. V. loi seconde, pag. 25.

Digitized by Google

crete adunanze, che teneva tra le folte tenebre della notte co' suoi compagni. *De te itaque Catilina sciscitor tum coetus istos commilitonum tuorum contra praecepta XII. tabularum, contra leges nostras, contra vero Senatus, ac Plebis auctoritatem noctu cogendos esse putavisti.* P. XIX. pag. 235 del tom. 2. dell' Op. di Sallustio, ediz. d'Avercampio, Amsterdam 1742. Per non dissimile guisa i Cristiani erano incolpati della violazione di tutte le leggi, perchè celebravano le loro sacre *Sinassi* tra il bujo della notte contra il divieto delle leggi, e degli editti de' Cesari. Questi erano sì nemici di ogni raunanza, che Trajano sì decantato dagli antichi, e da' moderni scrittori per bontà, e clemenza, giunse perfino a proibire l'*Eterie*, le quali altro non erano, che alcuni conviti, che si facevano dai membri de' collegj, o corpi instituiti per motivo di Religione. E però quantunque le *Agape* de' Cristiani, come indica la parola greca, che amore, e dilezione significa, fossero assai diverse dall' *Eterie* de' Cretensi, degli Spartani, degli Ateniesi, e degli altri Gentili, pure i primitivi Cristiani si dimostrarono tanto ossequiosi, e rigidi osservatori de' comandi de' Principi, che si astennero perfino di adunarsi per prender cibo, e ristorarsi, come confessa Plinio. *Coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen, et innoxium, quod ipsum facere desiisse post edictum meum, quod secundum mandata tua haeterias* (1) *esse*

(1) Si è forse ingannato il Boemero, allorchè soggiunse, dopo aver riferite le parole di Plinio: *Antelucani coetus, precum gratia collecti, haud prohibiti reperiuntur, sed tantum hae ad capiendum cibum coitiones, quae poterant*

Digitized by Google

vetueram. Si rifletta, che la proibizione dell' *Eterie* è anteriore alla lettera, che Plinio scrisse all' Imperatore intorno a' Cristiani, mentre in quella afferma il Preside, che i seguaci di Gesù Cristo s' erano astenuti da simili conviti dopo la pubblicazione dell' editto. Se un Imperatore sì decantato proibì perfino le unioni per gl' innocenti conviti, possiamo noi argomentare con qual rigore avrà proceduto contra quelli, che si univano negli antri, e nelle caverne per attendere all' esercizio de' riti stranieri non permessi, e tanto più se questi erano affatto opposti a quelli dello Stato, e cogl' insegnamenti, e pratiche ne dimostravano la follìa! Questa è la ragione, per la quale i Cristiani per il corso di tre secoli erano ricercati da per tutto, e barbaramente puniti siccome rei di lesa Maestà Divina; ed in ogni luogo s' udivano, come dice Origene, queste tremende parole: *Senatus Populusque, et Principes Romani . . . . decreverunt legibus suis,*

---

non esse suspectae Plinio, imo legibus Romanis contrariae videri. Dis. IV. *de coitionibus Christianorum ad capiendum cibum* P. III. pag. 287. Il Boemero era stato preceduto dal Dodowello, che le spiegò egualmente. *Sed et illud Agapes dumtaxat spectavit, nec item Synaxes Ecclesiasticas, quae quidem Eucharistiae percipiendae gratia celebrarentur.* loc. cit. p. XXV. Gli eruditi col P. Mamachi però osservano, che sotto il nome di *Eterie*, erano comprese tutte le unioni, e principalmente quelle per motivo di Religione. Essere state indistintamente proibite da Trajano con quell' editto tutte le adunanze, si può arguire dalla risposta negativa, che diede a que' di Nicomedia, che volevano instituire *Collegium Fabrorum* composto solo di 150 uomini, e destinati ad estinguere gl' incendj, e pure non volle acconsentirvi, perchè non voleva, che si formasse alcuna unione, benchè avesse per iscopo il solo vantaggio de' popoli, e la pubblica utilità.

Digitized by Google

ut non sint Christiani. Omnis civitas, omnis ordo Christianorum nomen impugnant. Rom. IX. in lib. *Jesu Nave* n. 10. p. 422. t. 11. Op. E forse il Giureconsulto Giulio Paolo non fece, che descrivere gli atroci supplizj, che si facevano a' suoi giorni soffrire ai seguaci del Vangelo, quando ci addita le pene, colle quali erano puniti i professori di nuovi culti. *Qui novas, et usu, vel ratione incognitas Religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur.* lib. v. *Senten.* tit. XXI., oppure, come spiega Heineccio, *humiliores bestiis objicebantur, vel vivi exurebantur, honestiores capite puniebantur, uti de suis temporibus testatur Paulus. Exerc.* IX. cap. 1. P. XXII. p. 346. Certamente i Cristiani erano quelli, che a' tempi di Paolo il Giureconsulto predicavano una nuova Religione, che era ne' dogmi, nella morale, nelle pratiche, e ne' riti totalmente contraria all' Idolatria dominante. Qual maraviglia adunque se i Fedeli quali empj, e nemici de' Numi, e de' Cesari venivano tradotti innanzi a' Magistrati, e condannati a' più barbari supplizj come rei di violata Maestà, perchè manifesti, e costanti dispregiatori del culto degl' Iddii, e riputati uomini faziosi, e perturbatori dell' ordine pubblico?

Digitized by Google

CAP. XIV.

Ragioni, per le quali i Cesari più virtuosi dimostrarono maggiore impegno, e zelo per l' osservanza delle antiche leggi Religiose di Roma.

77. L' interesse, e la politica esigevano, che gli Imperatori più illuminati, e virtuosi si dimostrassero zelanti difensori de' patrj riti, e tutti intenti a fare osservare le leggi, che proteggevano la Religione dello Stato; dovevano dunque perseguitare acremente i seguaci del Vangelo. È una verità di fatto, che l' empietà non soffre giammai d' essere impunemente rimproverata, specialmente quando siede sul trono, e può senza tema sfogare il suo sdegno contra i riprensori. Avvegnachè i Cristiani nel dimostrare quanto fosse assurda, e mostruosa l' Idolatria s' astenessero da proferire parole ingiuriose, e contumelie contro ai Cesari; pure, siccome non potevano, senza oltraggiare la Religione, e il buon senso, offrire incensi alle loro immagini, così erano creduti decisi nemici degl' Imperatori. Altronde dovevano necessariamente nelle loro istruzioni, e ne' loro scritti dimostrare l' assurdità dell' Idolatria, e l' empietà di coloro, che veneravano Numi bugiardi, e divinizzavano gli stessi vizj: onde i Cesari, anche più saggj, e più rinomati per virtù politiche, e per la scienza di Governo, si davano a credere esser lor dovere incrudelire contro a' seguaci del Vangelo, o li considerassero come proprj

Digitized by Google

loro nemici, o li riguardassero quali nemici de' Numi, e della Religione dello Stato: *il paraît*, riflette opportunamente Condillac, *d'abord étonnant que la persécution ait sur-tout éclaté sous les meilleurs Princes: cependant, quand on y regarde de plus près, on cesse d'être surpris. En effet, Marc-Aurèle tout entier au Gouvernement, devait punir les Chrétiens, puisqu'il les regardait comme perturbateurs du repos public; et Commode au contraire devait les laisser tranquilles, parce qu'il négligeait tout soin, et qu'il trouvait ailleurs de quoi assouir sa cruauté. Cours d' Etud. Hist. Ancien.* t. VIII. chap. VI. liv. XIII. p. 352. Riflessione non meno saggia, che vera, ed opportuna a farci scorgere quale esser doveva in quelli infelici secoli intorno a' Cristiani il sistema di governo de' più illuminati Imperatori. Più cose si sono già accennate ne' Cap. precedenti, che provano, ed illustrano questa verità. Aggiugnerò altre speziose ragioni, oltre le già addotte, per le quali i Sovrani di Roma più virtuosi malamente credevano dover perseguitare i Cristiani, e proteggere con impegno la Religione dello Stato.

È a tutti noto, che tutti gl' Imperatori assumevano la dignità di Pontefice Massimo. Questa sì eminente prerogativa, che Ottavio assunse dopo la morte di Lepido, siccome accresceva sommamente il potere de' Cesari, e ne rendeva sacra la persona, così dava a' Sovrani di Roma nuovi impulsi, e nuovi motivi, onde credersi obbligati a difendere con impegno la patria Religione, a promuoverne gli interessi, ed i vantaggj, ed a volere osservate le leggi, che la proteggevano. Un tal dovere veniva ad essi imposto dagli uffizj, ed obblighi, che erano annessi alla

Digitized by Google

dignità di Pontefice Massimo. Questi sono stati esposti da Agostino Campiano, ed io indicherò soltanto quelli, che hanno rapporto al nostro argomento. *Non tantum praeerat sacris, sed etiam Sacerdotibus, quos coercebat, leges ferebat circa divina, de contemptis, vel neglectis Religionibus cognoscebat. De offic., et Potest. Magist. Rom., et Jurisdict.* lib. 1. P. IX. p. 19. *Augus. Taur.* 1724. Le facoltà, ed i poteri del Pontefice Massimo furono più succintamente additati da Andrea Alciato. *Ad Pontificem vero Maximum Sacerdotiorum conferendorum jus pertinet, sacris etiam omnibus auspiciisque illi praesunt. De Magis. Civil., et Milit. Offic.* (1). È cosa dunque evidente, che l'uffizio di Pontefice Mass., e i doveri a questa dignità annessi (2) obbligavano gl'Imperatori ad opporsi con tutta la forza allo stabilimento, ed alla propagazione di qualunque nuova Religione, che tendesse direttamente a distruggere l'Idolatria, e gli spogliasse d'una sì augusta preminenza.

Inoltre il sistema politico-religioso di que' giorni richiedeva, che non si permettesse alcun esercizio pubblico, o privato di Religione senza l'intervento de' pubblici Sacerdoti, giacchè, secondo

---

(1) Si può argomentare quanto grande fosse il potere del Pont. Mass. dall'autorità, che a' Sacerdoti attribuisce Cic., o piuttosto attribuiscono gli antichi. *Quorum auctoritati, fidei, prudentiae majores nostri sacra Religionesque, et privatas, et publicas commendarunt. Quid ergo hi possunt aliud judicare, ac judicaverunt? De Haurusp. respons.* VII.

(2) Gli obblighi imposti agl'Imperatori dalla legge Regia si possono vedere appresso Noodt *de la loi Royale, etc.*, p. 50. n. 1. *du pouvoir des Souverains* trad. di Gio. Barbeyrac, *Amst.* 1714.

Digitized by Google

l'insegnamento di Cicerone, la Religione, ed il buon ordine così richiedevano. Ed i più saggi Imperatori consideravano tutti gli oggetti di Religione sotto due diversi rapporti, cioè, come Sovrani per la tranquillità dello Stato, per la propria sicurezza, per la loro gloria; e come Sommi Sacerdoti, cui spettava a promuovere gli interessi di quella Religione, di cui erano capi. Per queste due ragioni tutti i Principi saggi si vedevano obbligati ad opporsi con vigore alle nuove Religioni, le quali non potevano innalzarsi, se non se sopra le rovine dell' idolatria dominante. Gli encomj, co' quali erano applauditi gl' Imperatori Romani, che menavano cruda strage de' Cristiani, siccome accrescevano nuovi stimoli alla loro vanità, ed ambizione, così li rendevano più intolleranti contro i seguaci del Divin Redentore. E di fatti ordinare lo strazio de' Cristiani (1) era uno de' mezzi più sicuri per meritarsi gli elogj degli uomini di lettere, e de' Sacerdoti, e per ottenere gli applausi di un popolo eccessivamente superstizioso. Ognuno può conghietturare quanto lusinghiere, e potenti fossero le lodi, e le acclamazioni nel cuore dei Principi Pagani, che non conoscevano la vera virtù, e non operavano se non spinti dalla

(1) Non si limitavano soltanto ad encomiarli, ma ergevano ancora de' trofei agl' Imperatori, che avevano con più accanimento ordinata la strage, e lo sterminio de' Cristiani, come se colla morte di tanti pacifici, e virtuosissimi cittadini avessero riportata una segnalata vittoria sopra i nemici dell'Impero. In Clunia nell' Aragonese fu eretta una colonna a Diocleziano, e postavi una inscrizione, che terminava *Et. nomine. Christiano. deleto. qui. Remp. evertebant.* Bosio op. cit. lib. II. c. XX. *nelle Spagne Cimiterio di Elure, e Granata* pag. 634.

Digitized by Google

vanità, e dall' amore d' una gloria vana, ed apparente. A questi possenti motivi gli scrittori, e la comune credenza de' popoli davano maggior forza collo spavento, e col terrore, che inspiravano i vantati, e supposti prodigj operati da' Numi per punire i dispregiatori del culto patrio, come accadde a Lucilio Lupo, e a quelli, che trascurate avevano le cerimonie religiose, siccome era quella del nido della Rondinella nella tenda d'Antioco (1), ed altri simili (2): e quantunque i Cesari in cuor loro forse si ridessero di così fatte stranezze, pure dimostravano di rispettarle, e di temerle, e perciò punivano con severi castighi i violatori della Maestà degli Dei, e de' patrj riti, e fingevano di credere di rendersi per tal guisa meritevoli della protezione de' Numi, e si procacciavano in realtà l'affetto de' popoli, e l'onore di pubblici monumenti (3). E se i Cesari più indolenti non dimostrarono talvolta eguale impegno nel perseguitare i Cristiani, e non furono sì severi, e crudeli, da questa loro indolenza non venivano però abolite le antiche leggi, nè estinto il livore, e l'odio de' popoli, e de' Magistrati.

---

(1) Si veda Giulio Obsequente *de prodigiis* lib. P. LIII. pag. 24. *Oxonii ex Theat. Sheldoniano* 1703.

(2) Altri esempj vengono accennati da Valerio Massimo nel c. II. *de neglecta relig.*, e da Dione lib. XL. c. XLV. XLVII. p. 250. 251. 252.

(3) Non deve fare sorpresa, che si erigessero de' monumenti a' vendicatori della patria Religione, quando Cicerone assicura, che tanta era la stima per le cose religiose, che ogniqualvolta tre Sacerdoti avessero stabilita una cosa, *id semper Populo Romano, semper Senatui, semper ipsis Diis immortalibus satis Sanctum, satis Augustum, satis Religiosum esse visum est. De Harusp. respon.* VI.

Digitized by Google

Certamente male ragionerebbe colui, che dalla spensieratezza di alcuni pochi n' argomentasse, che tutti gli altri furono egualmente neghittosi, e benevoli, e non nemici de' Cristiani. Non sarebbe forse d'annoverarsi tra' pazzarelli, chi dopo avere udite le stranezze, e le crudeltà dei Caligola, dei Neroni, dei Domiziani, s' impegnasse a sostenere, che a questi mostri si rassomigliavano tutti i Cesari, che governarono Roma Pagana? Per la stessa guisa mal si discorre, quando dalla negligenza, e dalle buone qualità d' alcuni se ne conchiude, che tutti gli altri furono a quelli simili. Ma qualunque volta uno legga attentamente la Storia de' Cesari, non può non convenire, che quelli ancora, che ebbero talvolta per i Cristiani principj più liberali, ed umani, non si attennero costantemente a questi nel decorso del loro regno, *nè osarono di abrogare le leggi crudeli contra i Cristiani*, come riflette lo Spedalieri. *Anal. dell' Es. Crit. del Signor Feret* t. I. c. VIII. a. XI. p. 8. nè spensero affatto ogni seme di persecuzione, come si è diffusamente provato nel Cap. VIII.

Ma qualunque sia stata la condotta di alcuni Cesari, è però cosa certa, che i più distinti per lumi, per scienza di governo, e per talenti politici, e socievoli, siensi dimostrati acerrimi persecutori del Cristianesimo. Non si può di fatti udire senza raccapriccio, che nel governo de' Trajani, degli Adriani, degli Antonini, de' Severi, de' Massimini, de' Decii, de' Valeriani, degli Aureliani, de' Diocleziani, ecc. si sia fatto un aspro, e crudele trattamento di quelli, che professavano la Religione di Gesù Cristo.

78. Se sì fiere sono state le persecuzioni, che

Digitized by Google

i Cristiani hanno sofferte per l'odio de' Cesari, è facile conghietturare quanto più acerbe divenissero per colpa de' Proconsoli, de' Presidi, e de' Pretori delle Provincie. Tutti questi ne' loro editti particolari avranno più volte rinnovellate le leggi contra i Cristiani, per acquistarsi in tal guisa la benevolenza de' Sovrani di Roma, per cattivarsi l'affetto de' popoli, e per procurarsi i mezzi d'arricchire collo spoglio di quegl'infelici. Chi può sapere quanti saranno stati puniti di morte come trasgressori degli editti provinciali, e quante volte sarà accaduto, che i Prefetti Augustali, ed i Presidi per soddisfare a' desiderj, ed a' clamori de' Popoli abbiano pubblicati quegli editti, chiamati da Heineccio *subitanea*, e condannati alla pena di morte i fedeli, o lasciati gli abbiano esposti al furore degli Idolatri (1)? Il buon ordine, la quiete pubblica, le antiche leggi, e l'editto di Settimio Severo (2) somministravano a' Governatori un legale pretesto per versare impunemente il sangue de' Cristiani; e l'odio, il dispetto, la contrarietà de' Sacerdoti avranno fatto supporre, che fossero rei d'occulti, e nefandi delitti, per li

(1) Questa è una delle ragioni, per le quali manchiamo di tanti atti sinceri de' SS. Martiri: altre ne espone il dotto P. Ansaldi nell' op. *de causis inopiae vet. mon. pro copia Martyr. dignocenda adv. Dodowellum.* L'esperienza c' insegna, che nel tempo della persecuzione *fas non esset scribere de persecutionibus.*

(2) Proibì ovunque l'Eteria. *Quod non tantum in urbe, sed in Italia, et in provinciis locum habere Divus quoque Severus rescripsit.* Dig. lib. XLVII. t. XXII. La rinnovellazione d' un tale divieto apriva la strada a' Presidi di sfogare impunemente il loro odio, e livore contra i Cristiani.

Digitized by Google

quali meritassero i più severi castighi, e la strage dovea essere tanto maggiore, quanto maggiore era il numero di quelli, che governavano le provincie, e le città. E questo disordine giunse all'eccesso sul declinare del terzo secolo, quando i Principi, e principalmente Diocleziano, moltiplicarono in guisa i giudici, che, al dire di Lattanzio, *omnia terrore complerentur; provinciae quoque in frusta concisae, multi Praesides, et plura officia singulis regionibus, ac pene jam civitatibus incubare, item rationales multi, et Magistri, et Vicarii Praefectorum, quibus omnibus civiles actus admodum rari, sed condemnationes tantum et proscriptiones frequentes, exactiones rerum innumerabilium, non dicam crebrae, sed perpetuae, et in exactionibus injuriae non ferendae. De Mort. Per.* c. VIII. p. 191. tom. 2. Op. Par. 1745. Queste vessazioni, e crudeltà si saranno commesse non solo contro que', ch' erano restii ne' pagamenti de' tributi, ma molto più contra i Cristiani, ch' erano l' oggetto principale dell' odio de' Principi, de' Magistrati, e del Popolo. Forse Lattanzio aveva in vista le grandi persecuzioni da' Fedeli sofferte, quando tali cose scriveva.

Non ignoro, che si potrebbe opporre, che queste vessazioni de' Presidi delle provincie non potevano aver luogo prima di Probo, perchè, secondo il Panciroli, non godevano d'una tal facoltà, *jure illo praetorio omnino caruisse.* Ciò potrebbe supporsi vero, se questi non avesse preso un equivoco nello spiegare l'autorità di Vopisco, come ha dimostrato Heineccio l. c. P. VI. p. 97.; mentre è cosa indubitata, che i Presidi non meno, che i Proconsoli, i Rettori, ed i Prefetti Augustali nell' Egitto erano autorizzati a pubblicar leggi per

Digitized by Google

il buon regolamento delle provincie, e delle città, alle quali presiedevano, e punivano anche colla morte i trasgressori delle medesime. È ben verisimile, che ognuno de' Presidi si sarà dato il pensiero d'uniformarsi alle leggi di Roma, per isfuggire il rimprovero, che Cicerone faceva a Verre, *an aliud Romae aequum est, aliud in Sicilia? in Ver.* lib. I. act. II. c. XLVI. p. 1174. dell'ediz. in 8.° d'Isacco Verbugio, e per procacciarsi colla persecuzione de' Cristiani la stima, e l'amore de' Cesari. Abbiamo veduto come si accoglievano da Roma Pagana coloro, che professavano nuovi riti non approvati, possiamo quindi arguire se siano stati tollerati i seguaci della Religione Cristiana nelle provincie dell'Impero, quando i Presidi, il Popolo, ed i Sacerdoti non ignoravano, che era vietata dagl' Imperatori, riprovata dal Senato, ed avuta in abbominazione da' Popoli. Chi potrà mai ridire lo stuolo infinito de' Martiri, che furono tradotti al supplizio in esecuzione degli editti de' Cesari, e de' particolari de' Proconsoli, e de' Prefetti? Se il tempo divoratore ha consunti molti monumenti, co' quali si sarebbe provata ad evidenza questa verità, la tradizione di tante Chiese, che si dicono illustrate, ed irrigate dal sangue di tanti invitti eroi, è una prova costante, che vi furono infiniti martiri.

79. Prima di por fine a questo paragrafo non sarà cosa affatto superflua ristringere, come in compendio, le ragioni, per le quali si sia sparso il sangue de' Cristiani, anche sotto il reggimento di quegli Imperatori indolenti, che poco s'impacciavano degli affari dello Stato, e che non erano forse nemici de' Cristiani. Più volte ho accennato;

Digitized by Google

che non solo la prevenzione de' Popoli, e de' Magistrati, l'animosità de' Sacerdoti, e i moltissimi editti de' Principi si opponevano alla professione della Religion Cristiana, ma che inoltre non furono giammai rivocate, ed abolite le antiche leggi dello Stato, le quali severamente vietavano l'introduzione, e la propagazione d'un nuovo culto qualunque. Queste erano tanto più contrarie alla predicazione del Vangelo, perchè era un nuovo culto, non patrio, e diametralmente opposto all'Idolatria, e la minava ne' suoi fondamenti. Ora tutti questi stabilimenti Religiosi a pro del culto patrio furono sempre rispettati, e tenuti in gran conto, come lo furono tutte le leggi Religiose, anche dopo la morte di Carino, e nel regno stesso di Diocleziano, come riflette l'Av. Gravina, ed abbiamo osservato al n. 51. pag. 188. Benchè da' Cesari fosse impunemente violata ogni cosa, e posto a soqquadro ogni diritto, pure la sussistenza delle leggi sacre era sufficiente, perchè i popoli dimandassero con coraggio, e furore la morte de' Cristiani; ed i Presidi, ed i Proconsoli li compiacessero senza difficoltà.

Per quanto suppor si vogliano despoti i Cesari, pure non si legge giammai, che abbiano puniti i Governatori, che facevano eseguire le leggi religiose, nè che abbiano tentato di rovesciare l'edifizio religioso, o di variarne gli stabilimenti. Anzi furono sì circospetti in questa materia, che anche i benevoli, e propensi a' Cristiani, non ardirono di rivolgersi al Senato per farli accordare la facoltà di adunarsi (1). Io non ricercherò

(1) Il cel. Barnaba Brissonio afferma, che fu costante opinione *nullam illicitis coetibus capitaliorem reipub. pe-*

Digitized by Google

la ragione, che li trattenne dal procurare a tanti pacifici, e buoni cittadini questo vantaggio. Non è inverisimile, che credessero cosa poco prudente autorizzare il libero esercizio d'una Religione, affatto nuova, o che forse temessero, che la professione del Cristianesimo apportasse la rovina totale dell'Idolatria. Qualunque si fosse la ragione, è però certo, che gl'Imperatori, se non parziali, almeno non avversi a' Cristiani, furono obbligati a tanti riguardi, e circospezioni, che non osarono permettere le loro adunanze per rendere i dovuti onori al Divin Redentore. Da queste cautele è facile conghietturare quale disgraziata sorte doveva toccare a' Cristiani sotto quegl'Imperatori, ch'erano tutti intenti agli affari dello Stato, ed attaccati alle leggi, e pieni di zelo per la patria Religione. Questi zelanti, ed attivi si saranno opposti con tutta la forza, e con tutti i mezzi alla propagazione del Cristianesimo; e gli altri più umani, o indifferenti avranno veduto senza turbamento versare il sangue de' seguaci del Vangelo, od avranno uditi con freddezza i clamori de' popoli, co' quali ne chiedevano la morte, o non avranno avuto il coraggio d'opporsi a' Presidi, i quali per compiacere il desiderio insano del volgo li condannavano, o permettevano, che la turba tumultante ne facesse orrido strazio.

---

stem esse; e perciò i Romani furono, *ab omni antiquitate*, nemicissimi di tutte le unioni, e tra le principali instruzioni, *quae Praesidibus dabantur, caput hoc insertum accepimus, ut ne collegia sodalitia esse Praesides provinciarum paterentur. Select. ex jur. civil. antiq.* lib. I. c. XIV. pag. 32.

Digitized by Google

80. Quantunque i successori d'Augusto si fossero fatti padroni d'ogni cosa, non osarono però giammai di sopprimere il Senato (1), il quale solo poteva porre un qualche freno, almeno apparente, al loro arbitrario potere. I più saggi tra quelli dimostravano per questo corpo il maggior rispetto, e deferenza, e i più despoti, e perversi erano contenti, ch'esso piegasse alle loro insane voglie, e fosse totalmente dedito a' loro capricci. Tutti però costantemente ricorrevano al Senato, allorchè si doveva decretare un' apoteosi a qualche eroe, o adottare un nuovo Nume, o introdurre un nuovo rito, come ho già dimostrato, benchè in tutto il rimanente i Cesari operassero con assoluto potere ciò, che meglio stimavano. Negli affari di Religione soltanto il Senato era quello, che giudicava, ed il suo giudizio era inappellabile. E avvegnachè questo Magistrato una volta sì temuto fosse dipoi schiavo de' capriccj de' Principi, ed abbia avuto la viltà di divinizzare alcuni Imperatori, che furono l'obbrobrio, ed il flagello dell' Umanità; pure dimostrò sempre la maggior fermezza nel voler conservare la patria Religione, e nell' opporsi con coraggio all' introduzione di nuove Religioni, principalmente se erano contrarie a quella di Roma. Questa gelosa cura di conservare gli an-

(1) Il Sig. Gordon nell' op. cit. espone, e sviluppa le ragioni, per le quali gl' Imperatori Romani non hanno soppresso il Senato. Voglio credere, che nella sua spiegazione avrà dato nel segno, ma è fuor di proposito, e indegna d'un uomo onorato, e d'un filosofo l' invettiva, che fa contro i Cattolici Romani, tanto più, che nulla ha che fare coll' argomento, che aveva preso a trattare. t. 1. disc. VI. sect. XI. pag. 206.

Digitized by Google

tichi patrj riti si appalesa nelle apoteosi, che tutte furono decretate colle antiche formole, ed in esse osservati gli antichi riti. Anzi osservo, che non osarono giammai gli artisti nella fabbrica de' Numi dipartirsi dalle costumanze de' maggiori. Non mi è noto, se i Sacerdoti a Roma avessero l' incarico, come quelli dell' Egitto d' invigilare, acciocchè li professori delle belle arti non alterassero in una benchè minima parte le figure de' Numi, ma è certo però, che le antiche maniere furono costantemente seguite, ed osservate. E se si esaminano le effigie di que' Cesari, a' quali furono decretate le apoteosi, tutte si scorgono collocate sopra d'un cocchio, o sopra d' un' aquila, o sopra d' un cavallo alato, come osservarono lo Schoepflino *De Apoth. Imp. Rom.* c. IV. pag. 84., ed il ch. Fea nella nota *a* del tom. II. della *Storia delle Belle Arti* di Winkelmann lib. XII. c. I. P. XIX. pag. 386. E per la stessa ragione le Imperatrici divinizzate si rappresentavano sempre sopra un pavone. Non può negarsi, che tutte le mogli degl' Imperatori, dice il Signor Filippo Aurelio Visconti in una lettera indirizzata al Conte Alethy sopra un medaglione di Faustina Seniore: *incominciando da Livia, e terminando alle donne di Giuliano Apostata, continuamente si adombrassero per le immagini delle Dee. Ond'è, che furono dette nuove Giunoni, e nuove Veneri...., e come tali colle cerimonie di quelle si onorassero*, pag. 7. La stessa cosa si osserva nel rovescio delle medaglie de' Cesari, coniate per le apoteosi di que' dominatori del mondo, nelle quali evvi sempre una qualche allusione ad una pubblica instituzione, o ad un particolare attaccamento del novello Dio a qualche antico patrio

Digitized by Google

Nume (1). Questa pratica uniforme non poteva avere altro principio, che da' regolamenti del Governo, e de' Sacerdoti, per li quali era vietato agli artefici di altrimenti figurarli; ed i popoli avrebbon mostrato ribrezzo, ed orrore per quell' artefice, che avesse osato dipingere, o scolpire i nuovi Numi (2) in una foggia insitata. Ed è altresì ben verisimile, che il Senato nel voler abbigliati i novelli Dei a guisa degli antichi, altro scopo non siasi prefisso, che di promuovere, ed estendere così l'antico patrio culto.

81. Si è osservato, che il diritto d'adottare nuovi Numi, e di decretare l'apoteosi era riserbato al Senato, come attestano Eusebio, e S. Gio. Crisostomo; *cum tamen*, dice il primo, *vetus lex esset apud Romanos, ne quis absque decreto Sena-*

(1) Talora furono anche rappresentati sotto l'immagine d'un qualche Nume. L'Abbate Enrico San-Clemente, dotto raccoglitore di medaglie, nell'insigne sua raccolta ne conserva una rarissima coniata da quelli di Selinunte, o Trajanopoli, nella quale si ravvisa un tempio tetrastilo colla statua di Trajano sotto l'immagine di Giove. L'erudito Sig. Bottazzi ha dato notizia di questa medaglia nel cap. IV. pag. 72. dell'*Ant. di Tortona*, e sarà meglio illustrata nell'op. grande, che l'illustre possessore della suddetta medaglia stava pubblicando intorno alle medaglie urbiche, quando io partii di Roma.

(2) È opinione del dotto P. Ansaldi, che gli antichi professori delle belle arti nelle loro grandi opere mai siensi dipartiti dagl' insegnamenti de' Mitologi, e dalle descrizioni de' Poeti, che erano i Maestri in Religione di que' tempi. *De sac. et publ. apud Ethi. Pict. tab. usu* c. VI.; e se gli artefici Greci, e Romani superarono gli Egizj, i Fenici, ed i Persiani, quantunque tutti attaccati agli antichi costumi, ciò avvenne, perchè i primi animati dalle vive, e pittoresche immagini de' Poeti seppero meglio rappresentare il bello ideale.

Digitized by Google

tus pro Deo haberetur; ed il secondo, *Senatus Romanus hanc sibi vindicabat auctoritatem Deos colendos eligere, renunciare, et decernere. Traduzione di Stefano Le-Moine.* Una continua esperienza ci ammaestra, che i corpi morali sono per indole, e per costituzione tenacissimi de' loro principj, e costumanze, e che per interesse, e per politica sono sommamente alieni da tutte le novità religiose, principalmente se queste possono minare, e distruggere la Religione da loro professata. Gl' Imperatori più avveduti, e più saggi secondavano volenterosi il genio di quell' illustre Magistrato, che abborriva le Religioni straniere da lui non approvate. E sebbene alcuni Cesari abbiano conosciuto quanto fosse ragionevole, e sublime la Religione Cristiana, pure non ardirono di far violenza al Senato obbligandolo ad annoverare tra' Numi del Campidoglio il Salvatore del Mondo.

Supposto anche, che s' ignori la vera ragione, la quale determinò il Senato di Roma a non voler giammai permettere la libera professione del Cristianesimo, e a non volerne tollerare le pratiche (1); questa ignoranza non diminuirebbe punto la certezza del fatto, che è comprovato da' tanti monumenti, ed autorità. Ma quando si ami indagarne la cagione, non sarà difficile il rinvenirla o, in quelle parole magiche, *Ragione*

(1) Alcuni credono, che il Senato di Roma avesse una certa cura delle cose religiose in tutto l' Impero, e Winkelmann afferma, che dal Senato furono creati *sovente de' Duumviri per presedere alle cose sacre nelle città. Osser. sull' Arch. degli Antich.* c. 1. p. XLIII. t. 3. p. 53. Il diligentissimo investigatore degli antichi monumenti il Signor Av-

Digitized by Google

di Stato, colle quali sogliono i despoti colorire le loro tiranniche, e capricciose deliberazioni, oppure nel rispetto profondo, che professavano alle leggi religiose, le quali contavano gli stessi anni, che Roma, o nello stimolo di un sordido interesse, che si suole sovente nascondere sotto le apparenze della virtù; o nella vanagloria di essere applauditi da' popoli. Comunque ciò sia, è però certo, che quasi tutti i Cesari prima di Costantino avevano adottato, come principio il più acconcio per un buon governo, e come sistema di saggia politica, il suggerimento dato da Mecenate ad Augusto, *eos qui in divinis aliquid innovant, odio habe, et coerce.* L' odio adunque, e le crudeli persecuzioni del più potente popolo del mondo furono gli ostacoli, che per il corso di tre secoli sono stati opposti alla propagazione del Vangelo, perchè Religione nuova, non approvata, e contraria al Gentilesimo.

---

vocato Fea nella not. *a* crede, che i Duumviri, che badarono alla fabbrica del tempio di Cora, fossero piuttosto due del Consiglio del paese, e non già spediti da Roma. Aggiungerò in conferma dell' opinione di Fea, che il tit. II. p. I. dell' edit. *perpetuo*, comincia: *Magistratus, ac Duumviros Civitatium;* e nel p. II. si legge: *Si quem Magistratus, vel Duumviri Civitatium*, appresso Heineccio. È però vero, che ne' frammenti non si fa cenno che avessero l'incarico delle fabbriche de' templi, e delle cose sacre. Potrebbe essere anche accaduto, che uno fosse nello stesso tempo Duumviro, Flamine, e Pontefice, come erano Metilio Marcellino, e il Tortonese C. Mario Eliano, di cui si ha memoria nella inscrizione trovata in quella città. Si veda Bottazzi op. cit. c. III. pag. 48. n. VIII., ed il c. IV. pag. 73.

Digitized by Google

CAP. XV.

Non possono incolparsi i primitivi Cristiani, se ricusavano d' ubbidire alle leggi, che proibivano l' esercizio, e la professione della Religione Cristiana Cattolica.

82. Sarebbe a mio credere la massima delle stoltezze il volere incolpare di delitto contro lo Stato quegl' invitti Eroi del Cristianesimo, che ricusarono costantemente d' ubbidire agli editti de' Cesari, co' quali si proibiva l' esercizio della Religione Cristiana, si vietava ogni unione necessaria per rendere il dovuto culto al sommo, e vero Dio, e si comandava a tutti, che offrissero incensi a' falsi Numi, e alle immagini degl' Imperatori. Non devo io discutere, quali sieno i diritti, che competano alle potestà civili intorno all' esercizio esterno delle pratiche di Religione: ma non vi sarà certamente uomo di buon senso, il quale non convenga, e tenga per fermo, che sieno nulle di pien diritto tutte quelle ordinazioni, che sono promulgate, affine d' impedire, o per proscrivere la professione, e l' esercizio di quella Religione, che è vera, perchè ha lo stesso Dio per autore. Sono dunque anzichè colpevoli, innocenti tutti quelli, che dotati di maschia virtù le trasgrediscono, a solo fine di essere fedeli a Dio, Sovrano Padrone d' ogni cosa. È verità incontrastabile, *que la puissance civile*, mi servirò delle parole del Vescovo di Nantes Duvoisin, *n'a jamais le droit de proscrire la vé-*

Digitized by Google

rftable Religion, *car il ne saurait y avoir de droit contre la vérité.* Ed è egualmente certo, prosiegue il cit. Prelato, che *une Religion fausse n'a jamais un droit véritable à la protection de l'Etat*, *car l'erreur ne peut jamais fonder un droit proprement dit.* — *Essai sur la tolérance*, P. II. p. 393. à Paris 1810.

Converrò di buon grado con quelli, che sostengono, che la società politica può, e deve adottare una Religione come propria dello Stato: ma se per una fatalità accadesse, come più fiate si praticò per lo passato, che si adottasse una Religione falsa, assurda, e contraddittoria, siccome era l' Idolatria, oppure si esigesse da' popoli una obbedienza stupida, e cieca, come fece Maometto; è fuor di dubbio, che sarebbe la somma delle ingiustizie, ed un eccesso di tirannia il pretendere, ed obbligare i sudditi ad abbracciare, e professare una tale Religione, perchè non può giammai esistere una legge, che possa giustamente astringere gli uomini a seguitare, ed a professare l'errore, e l' empietà (1). Per la qual cosa qualora dagli Stati sia adottata una Religione falsa, e mostruosa, i legislatori non possono, nè devono in ciò

(1) Come si potrà costringere alcuno ad abbracciare l' errore, quando secondo la dottrina della Chiesa non si può, nè si deve sforzare chicchessia a farsi Cristiano, quantunque la Cattolica Religione sia unica, e vera, *e fuori della quale non vi è speranza di salute*, come insegna l' immortale Pio VII. nella sua istruzione ai Vescovi della Marca. Fu già un errore de' Gnostici, di Zuinglio, e di alcuni Scrittori anche cattolici, e principalmente di Gravina, e di Plazza, che gli Etnici, e i Maomettani *conseguiscano a turme la salute sempiterna.* È stata a' nostri giorni una male intesa

Digitized by Google

essere obbediti da alcuno, e molto meno da que', che hanno la bella sorte di conoscere, e di professare la vera.

I Grandi uomini, che ne' primi secoli del Cristianesimo difesero la nostra S. Religioue, e ne dimostrarono l' origine tutta divina, non negarono già, che convenisse alle autorità civili la facoltà di far leggi a pro della Religione ogni qual volta non fosse falsa, ed assurda. Ma siccome le leggi dell' Impero Romano proteggevano una Religione empia, e ripugnante, e proscrivevano la vera, i Cristiani con tutto il diritto chieder potevano, come di fatti chiedevano, che da' Supremi Magistrati fossero annullate, e cassate come inique, ed ingiuste (1). Non dovete, dicevano i Fedeli, avere difficoltà di cassar le leggi ingiuste, e barbare contro a' Cristiani, quando ogni dì abrogate, ed annullate molti altri stabilimenti de' vostri maggiori, benchè saggi, ed utili, e non tendenti a rovesciare l' opera di Dio. Si ved. Tertulliano nell' Apol., e nel lib. 1. *ad Nat.*

Non è già l' autorità, e molto meno i legislatori, che rendano rispettabili, ed eque le leggi,

---

benevolenza di un Monton, e di un Sineo l' asserire, che anche fuori della Chiesa Cattolica Romana si possa alcuno salvare. Un sì detestabile errore, che attacca la Religione ne' suoi fondamenti, fu già confutato con una dotta dis. Teolog. dal P. Gardini Comand., e dal P. M. Gazzaniga nel t. 7 delle sue Prelezioni Teol. Dis. 1. c. 2. La memoria di questo grand' uomo, che mi accettò nell' ordine di S. Domenico, ed ebbe per me un cuore di padre, mi sarà sempre onorata, e cara.

(1) Questo argomento è stato diffusamente trattato dall' Abate Palmieri nel t. 5 dell' op. cit. *c. XXII. p.* 324.

Digitized by Google

ma bensì la sola giustizia, e verità. È massima de' Giureconsulti, e de' Pubblicisti, che non si debbano considerare come leggi quelle ordinazioni, e que' decreti, che sono evidentemente ingiusti, ed iniqui, ma piuttosto delirj d' un intollerabile dispotismo, ed un abuso il più detestabile del potere, e della forza. I nostri antichi Apologisti, che con tanto zelo, e dottrina hanno dileguate le maligne opposizioni d' una filosofia cavillosa, non negavano però alle autorità civili il diritto, ed il potere d'escludere, ed anche di punire gli inventori, e propagatori di nuovi culti falsi, ed assurdi, ma francamente asserivano, che non potevano in alcuna maniera, senza rendersi colpevoli innanzi a Dio, ed innanzi alla Società, punire quelli, che annunziavano le verità necessarie, che predicavano la santità de' costumi, la purità del culto, e che insegnavano, e praticavano tutte le virtù colla maggior esattezza, dando al mondo uno spettacolo non più veduto d'inculcare l'obbedienza a' Cesari anche in mezzo a' più crudeli supplizj comandati da iniqui editti (1). Dallo schizzo di questi principj, ch' io ho appena abbozzati, e che si possono vedere dotta-

(1) Il Cristiano lettore potrà leggere con piacere, e profitto il quinto avvert. di M. Bossuet *sur les lettres de M. Jurieu* P. XII., e ravvisare quale fosse la dottrina de SS. Martiri intorno all'obbedienza, e rispetto, che si deve professare alle umane autorità. Ivi il suddetto Prelato osserva contra lo Scrittore Protestante, che la sommessione, che i primi Cristiani professavano agl' Imperatori, non era un semplice consiglio suggerito dalle circostanze, ma un vero precetto, ed in ogni tempo invariabile. Il P. Muti Domenicano illustra con molti esempj una tal verità. *Politica di Governo* tom. I. Massim. III. sent. III. pag. 151.

Digitized by Google

mente illustrati nelle opere de' PP., e di tanti Scrittori insigni, parmi, che se ne possa giustamente raccogliere questa verità, cioè che ogni persecuzione, la quale ha per iscopo di proibire direttamente, o indirettamente l'annunzio delle verità necessarie alla salute, e la pratica delle virtù morali, la santità, e purità del culto, è di sua natura ingiusta, ed empia, tanto più se ha per obbietto la difesa dell'errore, e la corruzione del costume (1).

83. So, che alcuni Scrittori, fedelmente se-

---

(1) Si veda Muratori *De ingen. moder. in Relig. Neg.* lib. II. c. X., ed il P. Pani nella lettera XII. e XL. Quest' ultimo espone nella lett. X quali sieno le circostanze per le quali conviene talvolta tollerare politicamente l' errore. L'illustre Arcivescovo di Vienna s. Avito per una prudente economia insinuava a' fedeli di non appropriarsi le Chiese degli Ariani, ed il B. Paolo d'Arezzo fatto Vescovo, e Cardinale da S. Pio V. si portò appostatamente a Madrid per pregare Filippo II. a non fare eseguire nel Regno di Napoli la legge, che dichiarava appartenere al regio fisco tutti i beni degli Eretici, che non abbracciavano il Cattolicismo. E poco prima quando il celebre Istoriografo di Carlo V. Supelveda pubblicò il dialogo *de justis belli causis*, nel quale si sforzava di provare, che i Barbari, *quos Indos vocant Christianorum Hispanorum imperio jure subiiciuntur, ut barbaris moribus, et cultu Idolorum, ac impiis ritibus sublatis ad accipiendam Christianam Religionem ipsorum animi praeparentur*, una tal opinione non solo fu disapprovata da Bartolommeo las Casas, e da Melchior Cano, e da altri celebri Domenicani, i quali, al dire di Durreux, consideravano come propria la causa degli Indiani, ma ancora dal Vescovo di Segovia Antonio Ramiro, e da altri molti Teologi d'Alcalà e di Salamanca. Gli eruditi editori dell'op. di Supelveda pubblicate a Madrid nel 1780 non furono forse imparziali nel riferire le vicende di questa contesa.

Digitized by Google

guendo le pedate dell' intollerante, ed inurbano Puffendorfio, se non ebbero il coraggio, o la temerità d' asserire, che i *placiti Cattolici*, altro non sono, che altrettanti *pestilentissimi attentati contro il diritto naturale, e contro la sana politica, De J. N., et G.* l. VII. c. II., e nell'*Apol.*, osarono, almeno fra l' inviluppo d' una finta moderazione, incolpare i Cristiani primitivi di disubbidienza alle leggi. Essi infatti con quel famoso Professore di natural diritto vanno dicendo, che la Religione Cristiana nelle sue riunioni punto non differiva dagli *altri Collegj*; e quindi, siccome i membri degli antichi Collegj non approvati da' Cesari, e dal Senato non potevano adunarsi senza commettere un *attentato, ed usurpazione contro la potestà della Repubblica*, che glielo vietava; così, ripetono essi, non possono scusarsi i Cristiani de' primi tre secoli, adunandosi senza pubblica autorizzazione, e celebrando le loro sacre *Sinassi* contro al divieto espresso delle leggi. Per tal modo quegl' invitti Atleti, e generosi Martiri di Gesù Cristo divengono all' occhio dell' incauto lettore poco meno, che una ciurma di fanatici, e di persone indocili, e disubbidienti. Quantunque sia vero, che i Sovrani, per evitare i tumulti, le sedizioni, e le congiure, che sono la peste delle Repubbliche, abbiano il diritto di proibire come illecite le unioni, ed i ceti non approvati, non possono però in conto veruno proibire quelle della Religione Cristiana, perchè Religione vera, e necessaria all' eterna salute, e la verità non si oppone giammai alla pace, ed al buon ordine. *Nulla vera doctrina*, dice Puffendorf, *paci repugnat, et quae paci repugnat, vera non est, nisi etiam pax, et concor-*

Digitized by Google

dia contrariae legibus naturalibus dicantur. l. VII. c. IV. P. VIII. t. II. p. 172. Quindi, siccome per le cose poc'anzi accennate nessuna legge umana, nè alcuna autorità può giustamente impedire la professione della verità, e la pratica di quella Religione, che sola conduce alla salute, così ne siegue, ch'erano evidentemente ingiuste le leggi tutte, e i decreti, che vietavano le unioni necessarie all'esercizio della medesima. I Cristiani non ricusarono mai di dimostrare a' Popoli, ed a' Magistrati la verità, e la santità della loro Religione, e che perciò le loro adunanze non potevano considerarsi in modo alcuno per collegj illeciti. Formavano, è vero, un ceto, ma era questo quella Chiesa prenunciata da tanti secoli addietro da' Profeti, confermata con miracoli, stabilita colla verità della dottrina, e santità della vita, fondata col Sangue preziosissimo dell' Agnello Immacolato, e propagata per ogni dove colla predicazione de' Santi Apostoli, e Discepoli del Divin Fondatore, operatori anch' essi d' innumerevoli prodigj, e coronata dallo stuolo infinito de' Martiri. Era dunque un vero eccesso di demenza il voler condannare i Fedeli, perchè professavano una Religione vera, divina, e protetta sì chiaramente dal Cielo.

Non potranno certamente i filosofi negare, che il Supremo Autore della Natura, fondamento, e principio d' ogni giustizia, ed assoluto padrone d' ogni cosa, non abbia il diritto di stabilire una Religione, come pure negar non potranno, che Gesù Cristo non abbia intimato agli Appostoli di predicare il Vangelo in tutto il mondo; ed un tal diritto, per volere espresso dello stesso Dio, si conserverà inviolabile, ed imprescrittibile ne' suc-

Digitized by Google

cessori degli Appostoli fino alla fine de' secoli (1). Ecco il perchè il Principe degli Appostoli S. Pietro, quando gli fu nel Sinedrio comandato di non fare in avvenire più parola di Gesù Nazareno, con intrepidezza rispose, che si doveva ubbidire piuttosto a Dio, che agli uomini. Un principio sì incontrastabile, come riflette acconciamente il lod. Duvoisin, non può *jamais troubler la paix de l'Etat.* loc. cit. p. 423. Sarebbe una follia il voler asserire, che i primi Cristiani fossero colpevoli qualunque volta si adunavano per adempiere a' doveri imposti dalla Religione Cristiana, benchè le loro adunanze non si potessero tenere, che contro al volere espresso de' Magistrati, e contro il divieto degli editti degl' Imperatori. Questa

---

(1) Un certo Signore di Beaufort in un opuscolo stampato negli scorsi anni a Parigi, che ha per titolo: *Progetto di unione di tutte le comunioni Cristiane*, ha la sfacciataggine d' affermare, che *in allora, che Gesù Cristo inviò i suoi Apostoli a predicare presso tutte le nazioni, egli loro raccomandò di sollecitare la licenza de' Principi, ordinando loro di ritirarsi dalli luoghi, in cui essi non sarebbono ricevuti dalle autorità civili.* Mi darei pace, quando si scrivessero tali cose ne' paesi, dove la storia dello stabilimento del Cristianesimo non è punto conosciuta, ma scrivere simili errori in Parigi, è cosa veramente sorprendente. S. Pietro, che certamente non ignorava i comandi del suo Divin Maestro, non esitò punto a rispondere al Principe, che comandò a lui, ed a Giovanni, con queste energiche parole: *praecipiendo, praecipimus vobis ne doceretis in nomine isto*, act. v. ver. 24., che conveniva piuttosto ubbidire a Dio, che agli uomini, *obedire oportet Deo magis, quam hominibus*, v. 29, e si continuò da essi ad annunziare senza alcun timore al popolo d'Israello la nuova alleanza. Non è credibile che Pietro abbia ecceduto, e con esso lui tutti gli Apostoli, mentre tutti hanno predicato con intrepidezza il Vangelo,

Digitized by Google

apparente, e material disubbidienza alle leggi non li rendeva in modo alcuno rei innanzi agli occhi di Dio, al cui volere ubbidivano, e devono essere anche giudicati innocenti, ed immuni da ogni reato da tutti quegli uomini, che hanno una nozione esatta della giustizia, dell' equità, e del dovere. Avevano dunque ragione gli antichi Apologisti, e segnatamente Tertulliano, quando rimproverava a' Gentili, che i soli Cristiani erano innocenti, e che non potevano incolparsi d'alcun delitto, o trascorso, mentre la supposta loro reità si riduceva a questo solo capo, cioè alla professione d' una nuova Religione, ma santa, e divina, unita ad una vita illibatissima, ed affatto aliena da' disordini, e dalle scostumatezze de' Gentili. *De vestris*, così diceva agl' Idolatri Tertulliano,

---

mè hanno paventate le minaccie de' Presidi, nè sono stati arrestati dal timore de' gastighi. Nella strana supposizione del Signor Beaufort non vedo come fosse possibile l' infinita schiera de' Martiri. Se questo Signore si fosse data la pena di scorrere leggermente i monumenti di que' tempi, si sarebbe convinto della verità, che il gran Bossuet ha sostenuta nel quinto avvertimento al Signor Jurieu, che Iddio *a bien voulu, à la vérité, que la Religion fût indépendante de leur puissance, et s'établit dans leurs états, malgré les efforts qu'ils feraient pour la détruire.* P. 1. Non ha forse predetti il Divin Maestro agli Appostoli i mali, che eglino, ed i loro successori dovevano soffrire per la predicazione del Vangelo, e che sarebbono stati ovunque perseguitati? Si veda Natale Alessandro nell' esposizione letterale, e morale sopra il cap. x. di s. Matteo. Da questo picciolo saggio ognuno potrà formare un giusto giudizio d' un progetto accozzato da falsi principj, e da autorità male intese. Sembra che l'Autore di questo libricciolo siasi proposto di volere a capriccio formare della Chiesa Cattolica una setta totalmente sommessa alla bizzarria degli uomini, e de' Governi.

Digitized by Google

semper aestuat carcer, de vestris semper metalla suspirant, de vestris semper bestiae saginantur.... Nemo illic Christianus, nisi hoc tantum (perchè Cristiano) *aut si et aliud, jam non Christianus. Nos ergo innocentes. Apol.* c. XLIV.

COROLLARIO.

84. Dalle cose, che nel decorso di queste ricerche si sono esposte, e con tanti monumenti provate, se ne possono dedurre come conseguenze legittime, e necessarie le seguenti verità. Primieramente si dee confessare, che i Romani, e gli altri popoli Idolatri hanno sempre creduti i Cristiani siccome rei del più grande misfatto, quale era quello di violata Maestà Divina, perchè con fermezza ricusavano d' offrire incensi alle patrie Deità, e professavano una nuova Religione non patria, nè approvata dal Governo. Laonde il nome solo di Cristiano era il grande delitto, di cui furono accusati i Fedeli per il corso di tre secoli: *Confessio nominis*, diceva Tertulliano, *non examinatio criminis. Apolog.* c. II. La ferma determinazione de' Fedeli a non voler venerare i falsi Numi li faceva riguardare come Atei, e gli Apostati si obbligavano ad abjurare il più mostruoso di tutti gli errori con quelle celebri parole *tolle Atheos.*

85. Si deve in secondo luogo convenire, che le leggi, e consuetudini de' Romani, che proibivano l' introduzione, e professione de' riti religiosi stranieri non approvati, non furono giammai abrogate; e se i Cristiani ne' tre primi secoli go-

Digitized by Google

dettero alcuni intervalli di pace, questa per le leggi sempre vigenti, per l' odio de' Presidi, e de' Sacerdoti, o non era universale, o momentanea, e passaggiera, giacchè ovunque si gridava contro a' Cristiani, come riporta Tertulliano. *Non licet esse vos.* Se gli Apostoli, e i primi Discepoli nell' uscir dalla Palestina per portarsi in tutto il mondo a predicare il Vangelo, non ebbero sulle prime ostacoli, nè provarono persecuzioni, di ciò forse furono debitori, come conghiettura il Ruinart, al favore di Tiberio, ma con più ragione all' esser considerati, come Ebrei, che erano per le leggi tollerati, ed i Presidi credevano non doversi impacciare delle dispute religiose, che nascevano tra' Settarj del Giudaismo. *Haec itaque*, dice Lardener, *ita agendi causa erat, quod in controversiis ad Religionem tantum spectantibus auctoritatem suam interponere non consueverunt.* Op. cit. lib. I. c. VIII. pag. 298.

Ben diversamente andò la faccenda, tosto che i Romani conobbero, che il Cristianesimo non era punto una Setta del Giudaismo, e che si propagava a danno dell' Idolatria dominante, e che i seguaci del Vangelo insegnavano agli Ebrei l' inutilità delle cerimonie legali, e svelavano a' Gentili l' empietà delle loro pratiche, e l' assurdità de' loro Numi. Quindi furono da' Magistrati, e da' Popoli riguardati come scellerati, e colpevoli di violata Maestà Divina, e perturbatori della pubblica quiete, nemici de' Cesari, e meritevolissimi de' più barbari supplizj. Qual maraviglia adunque se in tutto l' Impero Romano si fece de' medesimi il più orrido scempio, e si possa di tanti paesi ripetere ciò, che scriveva di Roma Prudenzio

Digitized by Google

nel principio dell' Inno xi. ediz. di Parma t. 1.

Innumeros cineres Sanctorum Romula in Urbe
Vidimus, o Christi Valeriane sacer.
Incisos tumulis titulos, et singula quaeris,
Nomina? difficile est ut replicare queam
Tantos. Justorum populos furor impius hausit,
Quum coleret patrios Troja Roma Deos.

Quale inusitato spettacolo per lo spazio di tre secoli vedere infiniti Cristiani d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso andare intrepidi incontro alla morte la più crudele come il maggior de' loro beni, ed il principio della loro vita; *Defatigatus sum*, scriveva Tiberiano Preside della prima Palestina a Trajano, *puniendo, et neci tradendo Galilaeos (qui nobis veniunt sub nomine Christianorum) secundum vestra mandata, ipsi vero non cessant ad caedem se se patefacere.* t. 2. p. 181. della collezione de' PP. Appostolici del Cotelerio dell'ott. Ediz. d'Amsterd. del 1724. (1).

---

(1) Molti Scrittori si sono occupati a scrivere la storia delle persecuzioni della Chiesa, e de' Romani Pontefici, ed il primo dopo il risorgimento delle lettere fu Bonifacio Simoneta, di cui si è parlato alla pag. 117. n. 1.; fu seguitato poi da Gio. Andrea Giglio di Fabriano, che stampò in Venezia nell' anno 1573. appresso Gabriele Giolito De-Ferrari un' opera, che ha per titolo: *Le persecuzioni della Chiesa descritte in cinque libri*, ed una più succinta ne diede fuori il P. Gio. Battista Mosculo con questo titolo: *Gladius, ac pugio impietatis, sive persecutiones Ecclesiae cruentae ab Idolatris, et Hereticis.* Neapoli 1651. Altre ne sono state pubblicate in questi ultimi tempi, e scritte con maggior critica, e maggior copia di monumenti. Così alcuni Scrittori hanno

Digitized by Google

86. Si deve altresì concedere non avere giammai i Romani accordata una tolleranza senza limite a' seguaci de' riti stranieri, opposti a quei di Roma. E se il concorso innumerevole de' personaggj di diverse nazioni nella città Regina del mondo obbligò il Governo per un saggio provvedimento a permetterne talvolta, siccome riflette Gio. Francesco Conforti, ad alcuni il privato esercizio de' loro riti, ciò non si faceva, che per un decreto del Senato. *Idipsum, quod contra antiquam Reipublicae legem permissum est publica auctoritate concedebatur. Prolus. in lib. Grotianum de Imp. summae potestatis circa sacra.* c. XI. P. III. pag. 86. Le tante proibizioni fatte in ogni tempo dimostrano, che la tolleranza non fu unque mai riguardata *par les Romains comme la loi la plus sacrée du droit des Gens*, come hanno asserito molti scrittori, e segnatamente l' autore del trattato *sur la Tolér.* stampato nell' anno 1763. c. VIII. p. 56. Quando per lo contrario avevano adottato, come principio invariabile di saggia politica, l' insegnamento di Mecenate ad

---

rivolti i loro studj ad illustrare gli atti de' Santi Martiri d' alcune Chiese particolari. Bonino Mombrizio fu il primo che si occupò d' una raccolta generale degli Atti sinceri de' Martiri, come osservò il Tiraboschi, *Istor. let.* tom. VI. p. I. lib. II. c. I. p. XXXII. Ma il Ruinart colla sua collezione ha fatto dimenticare quella di Mombrizio. Molti però ne sono sfuggiti al diligentissimo Benedettino, ed il P. Onorato da S. Maria afferma, che già ne aveva uniti tanti da formarne un volume di non piccola mole, che non so se abbia giammai pubblicato; *Animad. in regul. et usum Christ.* tom. I. dis. IV. P. I. art. II. pag. 324.: almeno non lo vedo accennato dal Biografo Carmel. *Biblio. Carmel.* tom. I. art. LXXIII. pag. 661. *Aureliani* 1752.

Digitized by Google

Augusto. *Itaque neque Deorum contemptorem, neque praestigiatorem ullum tollerabis.* Conviene altresì dire, che quel popolo conquistatore, tanto commendato da tutti gli scrittori, e dagli uomini di Stato per le sue leggi, non abbia conosciuto *le fondement de la morale*, se è vero, che la tolleranza senza limite ne sia la base, come afferma l'Autore della *Philosoph. de la Nature*, tom. VI. liv. IV. ch. I. p. 119.

87. È chiaro, che le difficili circostanze de' tempi, ed il rigore delle persecuzioni le più crudeli, autorizzate dalle antiche leggi dello Stato, e da' nuovi editti, aizzate dall'odio de' Giudei, e dall'implacabile avversione de' Gentili, dovevano costringere i Cristiani a cercare uno scampo negli antri, e nelle caverne per celebrare le loro sacre unioni, profittando di qualunque luogo. *Ager*, così s. Dionisio Alessandrino appresso Eusebio, *solitudo, navis, stabulum, carcer, instar templi ad sacros conventus peragendos fuit. Hist. Eccl.* lib. VII. cap. XII. pag. 347.

Queste secrete unioni volute dalle circostanze, e dal bisogno divenivano motivi di nuove accuse contro i Fedeli, mentre da queste prendevano i Gentili il pretesto d'incolparli d'illecite adunanze, di dileggiarli, e di accusarli come rei de' più abbominevoli misfatti. Erano quindi derisi dal Popolo, beffeggiati da' Filosofi (1), e barbaramente perseguitati da' Magistrati. Cecilio nell'Ottavio per

(1) Una prova delle beffe de' filosofi contro ai Cristiani si ha nel dialogo di Luciano intitolato: *Philopatris*, che alcuni attribuiscono al vecchio, ed il Gesnero crede, che piuttosto appartenga a Luciano giuniore sofista, a cui indirizzò una lettera Giuliano l'apostata.

Digitized by Google

questa ragione chiamava la schiatta de' Cristiani *Latebrosa*, *et lucifugax natio in publico muta, in angulis garrula* n. VIII., ed al n. IX. *certe occultis, ac nocturnis sacris apposita suspicio.* E Celso appresso Origene accaggionava i Cristiani d' unioni illecite, *conventus clancularios habeant legibus prohibitos*, ed appellava clandestini i divini insegnamenti, *doctrinam clandestinam.*

Queste sacre unioni venivano dipinte agli occhi de Popoli co' più tetri colori, e si divulgava, che in esse si commettessero le più nefande abbominazioni, e che fosse adorato un Dio ridicolo, vestito di regio paludamento, col capo d' asino, co' piedi di bestia, e con un libro in mano, e che nella base, sopra la quale s' ergeva questo informe simulacro leggevasi l' inscrizione *Deus Christianorum ononychites* (1). Un tal simulacro s' esponeva nelle piazze, e ne' fori per rendere i Cristiani sempre più spregievoli, e per aizzare con simili baje l' odio de' popoli contra i medesimi. I Fedeli non potevano non compassionare la dabbenaggine, e la goffa malizia di coloro, che con sì ridicole inezie fomentavano l' odio de' popoli, *vidimus*, diceva Tertulliano, *in foro, et risimus, et formam, et nomen.* È facile conghietturare come

(1) Il P. Tommaso Malvenda nell' op. m. s. *De rebus gestis Christi* c. L. n. VII. ricerca l' origine di questa imputazione, e perchè i Gentili *passim Christianis obiicerent caput asini eos pro Deo adorare*, e dimostra, che Apione Egiziano fu il primo, per rendere spregevoli, ed odiosi gli Ebrei, ad imputar loro, che adoravano un Dio sotto le forme d' un asino; così da' Gentili fu dopo affibbiata una tale calunnia a' Cristiani per tornarli in ridicolo appresso de' popoli. Questo m. s. autografo dalla Biblioteca di s. Domenico è passato in quella dell' Università di Genova. I PP. Quetif, ed Echard hanno ignorata quest' op.

Digitized by Google

simili dicerie, e stranezze contribuissero ad accrescere lo scempio, che ogni dì si faceva de' pacifici, e virtuosi seguaci del Vangelo. Si vedano i costumi de' primitivi Cristiani, e le *Antiq.* di Mamachi, ed il cap. x. p. III. del lib 1. di quelle di Selvaggio, ed il *Gentilis obtrectator* di Giacomo Huldrico.

88. Altronde i Romani erano stimolati a perseguitare barbaramente i Cristiani dalla ferma persuasione, e credenza, in cui erano, di non fare cosa nefanda, e crudele, ma bensì giusta, piacevole a' Numi, ed utilissima allo Stato. Una tale opinione era mantenuta dalle cabale de' Sacerdoti, fomentata dai sofismi de' filosofi, e sostenuta dall' interesse de' Magistrati: mentre costoro non potevano con indifferenza vedere l' ingrandimento de' Cristiani, ed il discapito dell' idolatria. Sommo poi doveva essere il rincrescimento de' Cesari veggendo abbandonato il culto de' Numi, e così diminuita la loro autorità di Pontefice Massimo, la quale sì strettamente li legava al Gentilesimo. Anzi gl' Imperatori come Pontefici Massimi si trovavano, sebbene d' indole dolce, ed umana, nella dura necessità di dover applaudire allo zelo, ed al furore, con cui i popoli sacrificavano li Cristiani, perchè non adoravano i falsi Numi (1). Ed i successori

(1) Le Leggi delle dodeci tavole permettevano a' privati uccidere un ladro notturno. Quanti avranno creduto, che con maggior ragione si potessero uccidere i sacrileghi, i derisori de' Numi, e quelli che co' loro insegnamenti rovesciavano la Religione di Roma? *Sacrilegi*, così descrive i costumi de' Gentili Alessandro Sardi, *aut comburuntur, aut suffocantur, aut aguntur praecipites. De mor. et rit. Gent.* lib. II. c. XXXI. pag. 369. t. 2 delle *Misc. Ital. Erud.* del P. Gaudenzio Roberto.

Digitized by Google

d' Augusto, ed i Presidi delle provincie invece di reprimere con fermezza i popolari tumulti, che per lo più terminavano colla strage de' Cristiani, dovevano piuttosto fomentarli, ed applaudirli. Finalmente di quanto spargimento di sangue non doveva essere fecondo l' insegnamento comune di que' tempi, che *defendenda sunt . . . suscepta publice sacra.* Nè giovava a' Cristiani il ripetere con Lattanzio *defendenda . . . . . Religio est, non occidendo sed moriendo. Div. Inst.* lib. v. c. xx. pag. 414. t. 1. op. (1).

89. La svantaggiosa idea de' seguaci di Gesù Cristo, ed i neri, e tetri colori, co' quali erano dipinti, gli faceva agli occhi de' popoli quai mostri, e come un aggregato della più vile ciurmaglia, seduttori delle nazioni, e cospiratori contro lo Stato. Onde una prova di ciò si ha negl' ingiusti rimproveri, che il Tiranno fa a s. Romano appresso Prudenzio, *Hym.* x.

Infame monstrum, vilis, intestabilis,
Tu ventilator urbis, et vulgi levis
Procella, mentes inquietas mobiles,
Ne se imperita turba dedat legibus.

onde lo sbrigarsi de' medesimi era, a loro giudizio, lo stesso che salvare la patria.

90. Finalmente siccome i Romani, al dire di Wan-

(1) È facile conghietturare il barbaro trattamento, che da' Gentili si sarà fatto de' Cristiani, da ciò, che è accaduto a Calama, e nella Colonia *Suffectana* dopo la pubblicazione delle leggi d' Onorio negli anni di Cristo 407. e 408. Si veda s. Agostino nelle lettere a Nettario, e Giovanni Salinas *de vita, ac rebus gestis s. Possidii Calam. Epis. dissert.* c. III. e IV.

Digitized by Google

Bynkershoek non hanno separata giammai dall' impero la Religione, da questa unione ne derivava, che i Cristiani come nemici dell' Idolatria, era impossibile, che godessero del bene d' una pace stabile, e quieta, la quale solamente ottennero per i decreti di Costantino, per cui

Cessata era la rabbia iniqua, e fella
Del Romano poter . . . .

come cantò Denina nella lettera al Sig. Francesco Zanotti.

Più: Siccome i Cristiani ricusavano d' offrire non solo incensi agl'Iddii, ma anche alle immagini de' Cesari, così erano creduti dichiarati nemici di Roma, e de' Principi. *Deos*, presso Tertulliano, *non colitis, et pro Imperatoribus sacrificia non impenditis. Apol.* c. x. *Quod irreligiosi dicamur in Caesares.* l. i. *ad nat.* c. xvii.

91. Porrò fine a queste mie ricerche col riflettere, che que' filosofi, e critici, i quali proclamarono sì arditamente in tanti libri l'illimitata tolleranza d' ogni Religione presso i Romani, ed asserirono, che pochi furono i Martiri tra' Cristiani de' primi tre secoli, o convien dire, che ignorarono affatto le consuetudini, le tante leggi, i multiplici, editti, e lo zelo de' popoli per la conservazione de' loro Numi, come abbiamo fin quì dimostrato; o se tali cose conobbero, bisogna confessare, ch' essi mentirono solennemente a fronte degli Storici, de' Padri, degli atti sinceri, e degli altri monumenti d' ogni genere, che dimostrano la decisa intolleranza de' Romani, e lo stuolo quasi infinito de' Martiri, che ne fu la necessaria conseguenza.

92. Si conchiuda adunque, che il Cristianesimo, sebbene proscritto dalle leggi di Roma, si è nondi-

Digitized by Google

meno propagato in mezzo alle più barbare, ed atroci persecuzioni, e s' è aggrandito, ed esteso col sangue stesso de' Martiri; onde giustamente paragonar si può a quell' elce descritta da Orazio nel lib. IV. od. IV., che tanto più s' innalza, quanto maggiori sono le ferite, che riceve:

Duris ut ilex tonsa bipennibus

. . . . . .

Per damna, per caedes, ab ipso
Ducit opes animumque ferro.

o diremo meglio col regnante Sommo Pontefice, *tale essere l' indole dell' Instituto Santissimo, che professiamo, che quanto più s' impugna, tanto più intense spiega le sue forze, e quanto più validamente deprimesi, tanto più alto si estolle.* Alloc. de' 27 settembre 1814.

Possiamo quindi argomentare di qual forza superiore, e di quale insuperabile coraggio era necessario che fossero rivestiti gli Apostoli, e gli altri invitti Atleti della Religione Cristiana, per far fronte non solo alle contraddizioni le più ostinate, agl' impeti più furibondi, ed alla potenza d' un popolo feroce, superstizioso, ed inumano, ma per giungere insino a vincerlo, ed a menarne il più compito trionfo. Non è forse un fenomeno unico nella storia, sorprendente, e superiore alle forze dell' umana natura vedere i Cristiani sempre combattuti, e straziati ne' più barbari modi, superare alla fine la rabbia, la violenza, la sete insaziabile di sangue ne' loro nemici, e costringerli a confessarsi vinti della loro eroica pazienza, ed insuperabile costanza? Fenomeno d' eroica costanza, che abbiamo veduto anche a' nostri dì rinnovarsi con

Digitized by Google

tanta gloria della Chiesa, con tanta edificazione de' Fedeli, e con tanta confusione de' libertini. Tanto è vero, che la propagazione, lo stabilimento, e la perpetua conservazione della Religione Cristiana d' altri non può essere opera, che di Dio, del suo infinito potere, e della sua divina sapienza. Pieni pertanto d' amore, e di riconoscenza adoriamo, ed ammiriamo con s. Paolino la somma saggezza del Signore, il quale si è servito degl' istromenti in apparenza i più deboli per confondere l'orgoglio d' una prepotente, e mondana filosofia.

O multis divina modis Sapientia dives,
Semper ab infirmis confundens fortia mundi!

De S. Fel. nat. v. 129 e 130.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE.

LETTERA DEDICATORIA ..... *Pag.* III

INTRODUZIONE ..... » XIII

CAP. I. — *Gli antichi Romani professavano un sommo attaccamento alla patria Religione, ed a' patrj Numi* ..... » 1

CAP. II. — *I Romani avevano stabilite delle leggi, colle quali si ordinava la conservazione della patria Religione, e si proibivano li riti stranieri* ..... » 10

CAP. III. — *Le leggi stabilite da Numa intorno al culto patrio furono rinnovellate, e confermate dalli Decenviri nelle leggi delle dodici tavole* ..... » 27

CAP. IV. — *Lo spirito di queste leggi si è conservato appresso il popolo di Roma anche sotto il governo de' Cesari* ..... » 44

CAP. V. — *I Romani non permettevano ad alcuno introdurre capricciosamente nuove Religioni, e vegliavano con grande diligenza, affinchè non fossero introdotte variazioni nel Culto Patrio* ..... » 57

CAP. VI. — *Le leggi di Roma non permettevano fuori delle natie provincie l'esercizio, anche privato, de' riti stranieri, senza una previa approvazione del Governo* ..... » 86

CAP. VII. — *I Romani nel tempo della Repubblica hanno promossa con nuovi editti l'osservanza di queste leggi, e puniti i contravventori* » 115

CAP. VIII. — *I Cesari non abrogarono le antiche leggi religiose di Roma, ma anzi molti ne promossero l'osservanza col perseguitare i Cristiani* ..... » 139

Digitized by Google

Cap. IX. — *Somma era, anche sotto i Cesari, l' autorità de' Sacerdoti nelle cose della Religione, nè si potevano introdurre nuovi Numi, senza l' approvazione del Senato ..... Pag.* 174

Cap. X. — *Non fu sempre uniforme la condotta de' Romani nel permettere nell' Impero alle conquistate nazioni l' esercizio della propria Religione ..... »* 189

Cap. XI. — *Si è sempre distinta da' Romani con privilegj, e favori la Religione dello Stato da' riti permessi alle soggiogate Provincie »* 214

Cap. XII. — *Il Governo di Roma nel permettere l' esercizio de' culti stranieri, tali condizioni vi apponeva, che dimostravano la servitù, in cui erano tenuti ..... »* 232

Cap. XIII. — *I Cristiani erano da' Romani creduti rei di lesa Maestà Divina, ed Umana, perchè professavano una nuova Religione opposta all' Idolatria, nè autorizzata dal Governo, nè permessa ..... »* 254

Cap. XIV. — *Ragioni, per le quali i Cesari più virtuosi dimostrarono maggiore impegno, e zelo per l' osservanza delle antiche leggi Religiose di Roma ..... »* 278

Cap. XV. — *Non possono incolparsi i primitivi Cristiani, se ricusavano d' ubbidire alle leggi, che proibivano l' esercizio, e la professione della Religione Cristiana Cattolica ..... »* 294

Corollario ..... » 303

Digitized by Google

Errori Tipografici, o del MS., colle lor correzioni.

Pag. 1, *lin.* 16 il perchè *leggi* che
—— 2, *nota* 1, *lin.* 15 .... leggi *instituit.*
—— 3, *n. lin.* 8 *Cat.* leggi *Lat.*
—— 6, *lin.* 24 dopo irrevoluzionabile *s'aggiunga* se non
—— 8, *n. lin.* 29 Morini *leggi* Marini
—— 13, *n.* 1, *lin.* 1 Varrone ~~*leggi* Varsone.~~
—— 27, *lin.* 6 Montesquiou *leggi* Montesquieu
—— 31, *lin.* 14 Decemviro *leggi* Duumviro
—— id., *lin.* 23 Decemviro *leggi* Duumviro
—— 41, *lin.* 18 *prohibuerunt* leggi *prohiberent*
—— 49, *lin.* 32 P. *leggi* T.
—— 55, *lin.* 27, 72 *leggi* 32
—— 80, *n.* 2, *lin.* 2 Cambrigde *leggi* Cambridge
—— 89, *lin.* 19 Samuria *leggi* Samurio
—— 93, *lin.* 4 cose *leggi* case
—— 119, *n. lin.* 6 Alessandro *leggi* avendo concepito da' discorsi di Mammea, e di S. Ponzio una grande opinione del divino Salvatore, il pose
—— 122, *n. lin.* 11 *hanc* leggi *hunc*
—— 154, *lin.* 8 Griffanio leggi Giffanio
—— ~~156, *n.* 1, *lin.* 17 *lacrimas* leggi *lacrimis*~~
—— 162, *lin.* 16 Spanziano *leggi* Sparziano
—— 194, *lin.* 2 *Christianis* leggi *Christianos*
—— 227, *n. lin.* 5 Questa *leggi* Questa ediz.
—— 247, *n.* 1 *lin.* 5 *aggiungi* e Giffanio a' soli collegj leciti estende questa permissione *Expl. difficil. et cel. leg. praef. p.* 9.
—— 248, *n.* 2, *lin.* 2 tribuli *leggi* tributi
—— 270, *n.* 2, *lin.* 10 Felico *leggi* Felice
—— 284, *n.* 2, *lin.* 1 Eteria *leggi* Eterie
—— 288, *lin.* 22 od *leggi* o

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

OCT 30 1941

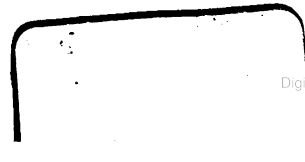

Digitized by Google